Regione autonoma Valle d'Aosta
Région autonome Vallée d'Aoste

Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
Assessorat de l'Agriculture et des Ressources naturelles

Regione Autonoma
Valle d'Aosta
Région Autonome
Vallée d'Aoste

Unione Europea

Repubblica Italiana

Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Programme de développement rural 2014-2020
CCI 2014IT06RDRP013

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Decisioni CE C(2015) 7885 dell'11/11/2015, C(2017) 1297 del 17/02/2017 e C(2017) 5110 del 14/07/2017

(Testo semplificato a fini divulgativi – Luglio 2017)

Indice

1. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA 4
1.1. Zona geografica interessata dal programma 4
1.2. Classificazione della regione 6
2. ANALISI DI CONTESTO E IDENTIFICAZIONE DEI FABBISOGNI 7
2.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate 7
2.2. Valutazione dei fabbisogni 21
3. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA 23
3.1. Giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi di contesto e sulla valutazione dei fabbisogni 23
4. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI 29
4.1. Indicatori 29
4.2. Indicatori alternativi 30
4.3. Riserva 31
5. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE 32
5.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 32
5.2. Descrizione per misura 38
5.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 38
5.2.2. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 55
5.2.3. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 65
5.2.4. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 94
5.2.5. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 108
5.2.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 117
5.2.7. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 141
5.2.8. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 191
5.2.9. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) 203
5.2.10. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 213
5.2.11. M14 - Benessere degli animali (articolo 33) 220
5.2.12. M16 - Cooperazione (art. 35) 225
5.2.13. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 242
6. PIANO DI FINANZIAMENTO 265

6.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR) 267
7. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO 268
8. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ.....269
8.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con: 269
8.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune 269
8.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi 272
8.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE 272
9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 274
9.1. Tabella di riparto indicativa 275

1. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA

1.1. Zona geografica interessata dal programma

Zona geografica:

Valle d'Aosta

Descrizione:

NUTS level: 2; NUTS code: ITC2

Il programma interessa l'intero territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.

La Valle d'Aosta, oltre ad essere la regione italiana più piccola per estensione territoriale, registra anche la più bassa densità di popolazione e il più basso numero di abitanti: **128.672** (EUROSTAT 2012, CI 1) su una superficie di **3.263 Kmq** (EUROSTAT 2012, CI 3) per una densità media regionale di **39,4 residenti/kmq** (EUROSTAT 2011, CI 4).

Il territorio della Valle d'Aosta si sviluppa tra i 343 del fondovalle e i 4810 m s.l.m. della vetta del Monte Bianco (quota media 2106 m s.l.m.), con ben il 60,6% del territorio situato ad una quota altimetrica superiore ai 2000 m s.l.m. L'altimetria è un determinante naturale fondamentale per la caratterizzazione della regione: massicci montuosi elevati, valli profonde ed estesi versanti dai grandi dislivelli condizionano fortemente il modello insediativo e, più in generale, lo sviluppo delle attività umane. La morfologia del territorio penalizza l'accessibilità delle località situate nelle vallate laterali e condiziona l'offerta di servizi, intesa come la garanzia di una rete di assistenza e cura diffusa, in quanto essa sconta, in un territorio di montagna, rilevanti difficoltà e comporta significativi costi aggiuntivi. Questi fattori determinano una forte concentrazione di popolazione e di attività produttive nell'asse centrale con il progressivo abbandono delle aree più prettamente rurali delle vallate laterali. Tutto il territorio regionale è comunque caratterizzato dalla presenza diffusa di nuclei insediativi presenti anche nelle zone a più bassa densità abitativa: nei 74 comuni della regione si contano infatti oltre 1.200 nuclei insediativi storici.

Se da un lato la regione può quindi beneficiare di un patrimonio ambientale di assoluto rilievo, dall'altro sconta i disagi e gli svantaggi che un territorio di questo tipo comporta.

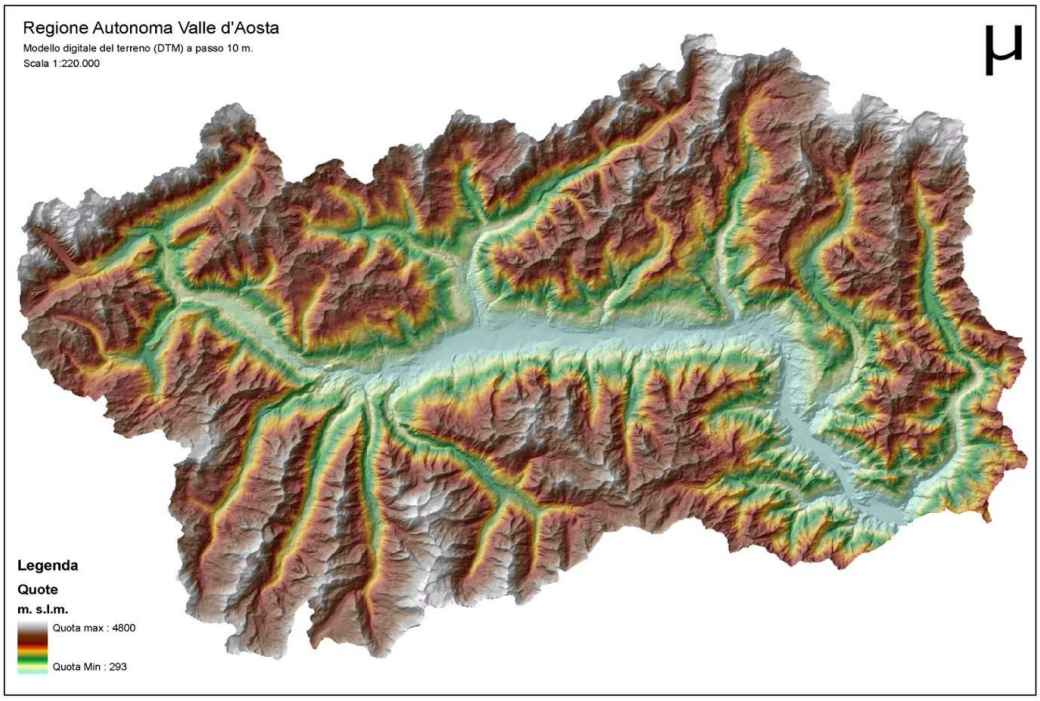

Carta regionale fisica della Valle d'Aosta

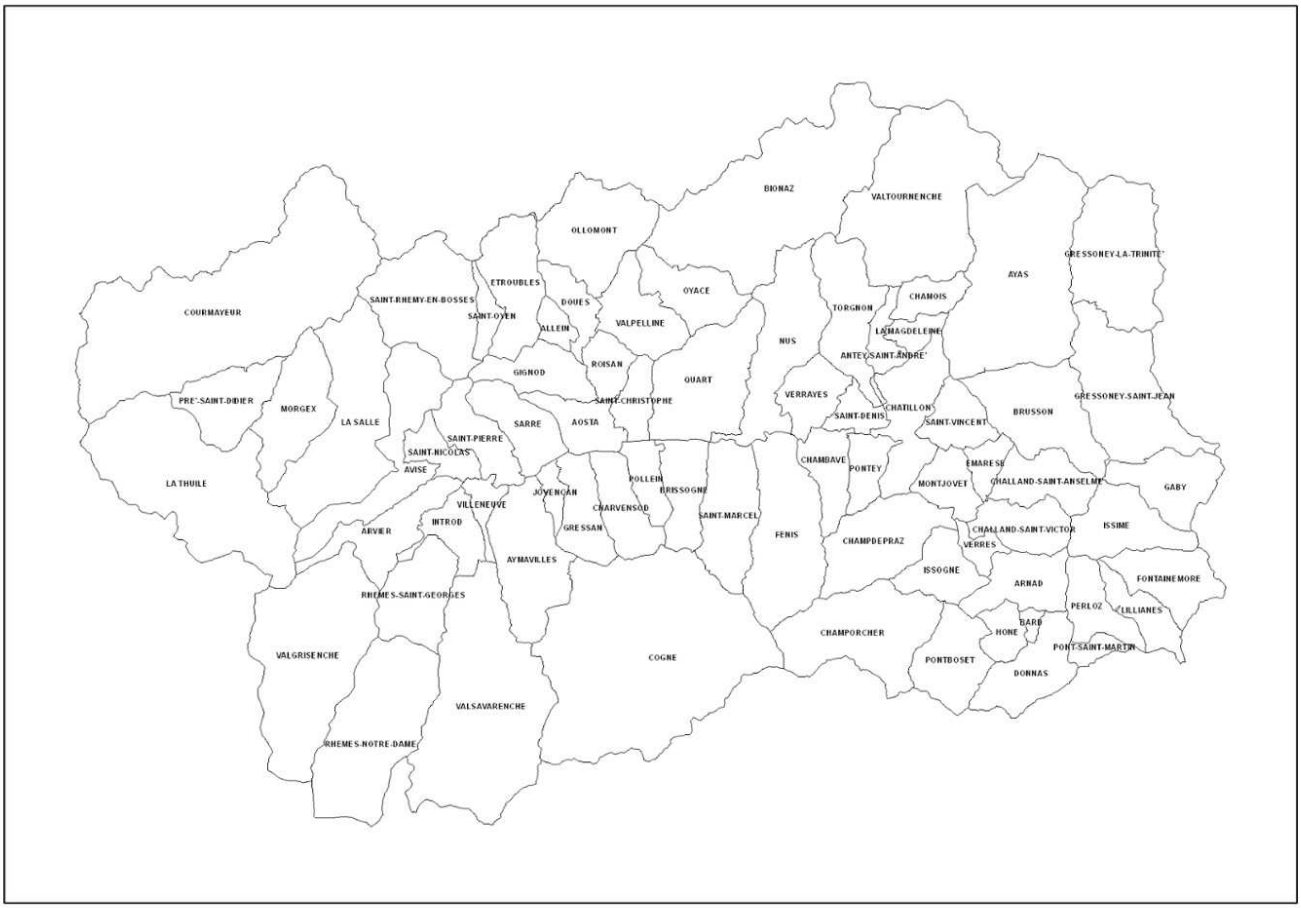

Carta regionale politica della Valle d'Aosta

1.2. Classificazione della regione

Descrizione:

La Valle d'Aosta rientra nell'elenco delle regioni più sviluppate dell'art. 3 della decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione.

L'intero territorio regionale, suddiviso in 74 Comuni, rientra nella definizione di Zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE e dell'art. 18 del Regolamento (CE) 1257/99.

Secondo la classificazione EUROSTAT, il territorio della Valle d'Aosta rientra completamente nelle "zone intermedie"; tuttavia, in conformità con l'Accordo di partenariato (AdP), per il periodo 2014-2020, la Regione aderisce al metodo di classificazione delle aree rurali definito a livello nazionale che identifica il Comune di Aosta come zona A "Area urbana e periurbana" e i restanti 73 Comuni come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo". Rispetto al periodo 2007-2013, in cui l'intero territorio regionale rientrava nelle Aree D, l'esclusione del Comune di Aosta dalle zone rurali rappresenta un elemento di cambiamento.

La Valle d'Aosta aderisce alla strategia nazionale per le Aree interne; a conclusione di un articolato percorso istruttorio coerente con l'AdP, che ha visto la partecipazione del Comitato tecnico per le aree interne, della Regione e del livello locale, con la deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 22 maggio 2015, sono state approvate le aree progetto della Bassa valle (Area 1) e della Grand Paradis (Area 2).

In continuità con il precedente periodo di programmazione, a livello regionale sono stati inoltre identificati due diversi gradi di marginalità per le aree rurali: **aree rurali marginali - ARM e aree rurali particolarmente marginali - ARPM**.

Per le metodologie, le risultanze e le interrelazioni delle diverse classificazioni si rimanda all'Allegato 1 "Classificazione territoriale".

Al di là delle classificazioni considerate, gli aspetti geografici sopra descritti condizionano pesantemente la definizione della strategia: tutto il Programma ha quindi una forte caratterizzazione montana.

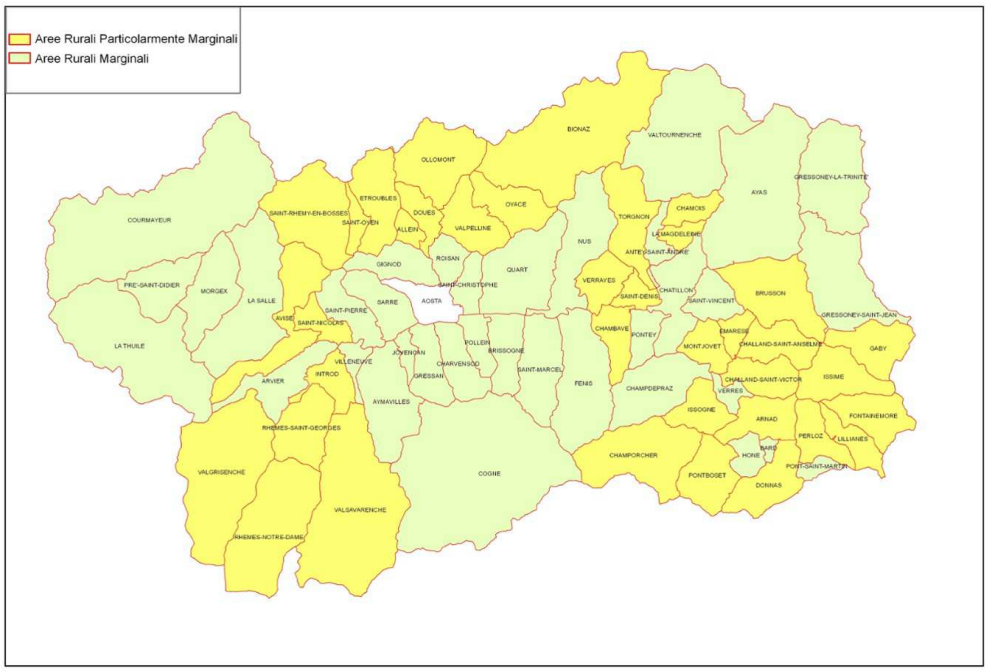

2. ANALISI DI CONTESTO E IDENTIFICAZIONE DEI FABBISOGNI

2.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate

Contesto socioeconomico generale

L'economia valdostana tra il 2007 ed il 2012 peggiora progressivamente, fino a toccare il punto più critico nel 2009, anno in cui il PIL regionale si contrae in termini reali del 5,8%. I successivi anni ci restituiscono un trend contrastato, con un nuovo episodio recessivo del 2012. In Valle d'Aosta il PIL pro capite si eleva a 33.687 (EUROSTAT 2010, CI 8), significatimente superiore rispetto alla media europea (133 EU27=100) e tra i più alti in Italia. Nel periodo 2008-2011, le famiglie valdostane sono però state interessate da una caduta del reddito più importante di quella osservata per la gran parte delle altre regioni italiane (-2,3%, contro +0,4% per l'Italia, un -0,5% per il Nord Ovest ed un +1,3% per il Nord est). L'ampiezza e l'intensità della crisi hanno prodotto impatti rilevanti sul mercato del lavoro e, più in generale, sulla società e sulla coesione sociale. Nel 2012 il **tasso di disoccupazione** ha raggiunto il valore massimo dal 2004, **7,1%** (EUROSTAT 2012, CI 7), percentuale che sale a **25,6** (EUROSTAT 2012, CI 7) se si considera unicamente la fascia d'età 15-24, mentre il tasso di occupazione si è contratto di oltre un punto e mezzo, attestandosi al 66,3% (EUROSTAT 2012, CI 5). Se si procede ad un esame di genere, è possibile affermare che la crisi ha colpito maggiormente l'occupazione maschile, rafforzando in generale il processo di femminilizzazione dell'occupazione regionale. Il tasso di povertà (12,3% EUROSTAT 2011, CI 9) resta significativamente inferiore al dato medio registrato a livello nazionele ed europeo.

La crisi globale, unitamente alla conseguente rigorosa politica di contenimento della spesa pubblica (-32% per il bilancio 2013), ha pesantemente influenzato anche un territorio, come la Valle d'Aosta, a benessere diffuso e con una situazione occupazionale fino ad allora priva di particolari criticità, quanto meno sotto il profilo strutturale. I dati mostrano, infatti, una realtà alle prese con una fase congiunturale complessa, caratterizzata da una seria crisi economica, da difficoltà occupazionali quasi mai sperimentate prima.

Passando alla **struttura dell'economia**, il settore terziario, benché non esente dalla crisi che si è registrata in particolare nel commercio e nel turismo, rimane nettamente preponderante nel sistema economico regionale, tanto che contribuisce per il 75,5% alla formazione del valore aggiunto regionale, contro il 23,4% del secondario e l'1,2% del primario (EUROSTAT 2010, CI 10), e concentra il 70,6% degli occupati, principalmente nei servizi, mentre il 25,6% lavora nell'industria e solo il 3,8% nel primario (EUROSTAT 2010, CI 11). **La produttività del lavoro** registra lo stesso sbilanciamento: nel settore terziario si eleva a 68.130 euro per persona occupata, 58.309 nel settore secondario e solo 19.304 nel settore primario (EUROSTAT 2010, CI 12), valore quest'ultimo ben al di sotto della media italiana (27.061). Il valore della produttività del lavoro in agricoltura si riduce ulteriormente, a livello regionale, se si calcola il rapporto tra Valore aggiunto lordo del settore agricolo e le unità di lavoro annue (**VAL/ULA tempo pieno equivalente**), attestandosi nel 2012 a 11.171,2 euro, valore ben al di sotto della media europea e più basso tra tutte le regioni italiane (EUROSTAT 2012, CI 14).

Se il peso relativo del settore primario rispetto all'intera economia valdostana è piuttosto contenuto, è necessario evidenziare che l'industria agroalimentare incide per circa il 1% alla formazione del valore aggiunto regionale, segnando una produttività del lavoro nettamente superiore, pari a 52.694 euro per persona occupata (EUROSTAT 2010, CI 16).

La struttura produttiva del settore agricolo

In Valle d'Aosta l'agricoltura è fortemente condizionata dal particolare sviluppo orografico del territorio

delle Alpi Nord-occidentali: l'altitudine media supera i 2100 m s.l.m., i versanti sono scoscesi (circa la metà della SAU presenta pendenze superiori al 30% - dati AREA VdA 2013) e variamente orientati, diminuendo l'insolazione quotidiana e stagionale, con scarsità di zone pianeggianti. Il clima è caratterizzato da inverni rigidi, che comportano una ripresa vegetativa lenta, e da estati relativamente fresche e da precipitazioni annue scarse ed escursione termica piuttosto forte. Perciò l'esercizio delle pratiche agricole, è praticamente limitato alle colture permanenti secondo sistemi e metodi caratteristici ed endemici, in special modo nella foraggicoltura e nella viticoltura e frutticoltura . Al Censimento dell'agricoltura 2010 **prati permanenti e pascoli rappresentano il 97,7% della SAU** (EUROSTAT 2010, CI 18), dato che spiega la rilevanza della zootecnia nel panorama agricolo regionale e in particolare della foraggicoltura gestita secondo sistemi tradizionali estensivi.

Dal punto di vista strutturale, in Valle d'Aosta, secondo la rilevazione censuaria del 2010, sono presenti **3.554 aziende** per una **SAU di 55.595,65 ettari** (EUROSTAT 2010, CI 17). Il confronto con il censimento del 2000 evidenzia una forte contrazione del numero di aziende operanti **(-40,8%**), con una perdita di superficie investita **(-20,8%**), particolarmente rilevante nei prati permanenti e pascoli. Anche il settore zootecnico si inserisce in tale tendenza, registrando un calo delle aziende e dei capi rispetto al 2000: nei due censimenti successivi si passa dalle 1.586 aziende con allevamenti bovini alle 1.176 (-25,8%) e dai 38.888 capi ai 32.953 (equivalente a 28.850 UBA, EUROSTAT 2010, CI 21) (-15,2%). Si assiste pertanto, come in altre regioni montane, ad un processo **di moderata concentrazione delle superfici e dei capi allevati** nelle imprese agricole di più rilevanti dimensioni fisiche ed economiche, con scomparsa delle aziende extra-marginali detenute da agricoltori d'età più avanzata operanti per lo più su superfici marginali.

Emerge quindi con chiarezza come il tessuto imprenditoriale agricolo sia costituito in gran parte **da aziende di piccole e piccolissime dimensioni**, a carattere familiare e conduzione diretta (sono 3540 su un totale di 3554 i conduttori che lavorano in azienda EUROSTAT 2010, CI 22) infatti solo l'8% delle aziende impiega manodopera extra-familiare (ISTAT 2010). La manodopera familiare rappresenta il 95,7% della forza lavoro totale espressa in ULA (EUROSTAT 2010, CI 22); la condizione professionale dichiarata dagli occupati nelle aziende rivela come, in Valle d'Aosta, il lavoro agricolo familiare affianchi nella maggior parte dei casi (53%) un'altra occupazione oppure integri i redditi da pensione (38%), con percentuali superiori al dato medio italiano (ISTAT 2010).

Sotto il profilo dell'età, il 56,9% (EUROSTAT 2010, CI 23) dei conduttori d'azienda in Valle d'Aosta ha più di 55 anni; similmente a quanto registrato a livello nazionale, la fascia d'età più avanzata è, numericamente, la più consistente. Tuttavia, **i giovani sotto i 35 anni rappresentano il 7,8% del totale dei conduttori** (dato più alto della media nazionale 5,1%, EUROSTAT 2010, CI 23) e costituiscono una realtà significativa nelle aziende di classe economica medio-alta: essi rappresentano il 19% delle aziende tra i 25.000 e i 99.999 euro di produzione standard e 13% di quelle superiori a 100.000 euro (elaborazioni su dati ISTAT 2010). I giovani presentano, inoltre, un grado di istruzione decisamente superiore rispetto alle fasce di età successive: a livello regionale solo il 5,4% dei conduttori d'azienda presenta una formazione agricola specifica, ma la percentuale sale al 21,4 se si considerano solo i conduttori di età inferiore a 35 anni, dato quest'ultimo ben superiore alla media nazionale, 13,8%, ed europea 14% (EUROSTAT 2010, CI 24).

Rispetto alle **dimensioni**, le piccole aziende, con una superficie aziendale inferiore ai 5 ettari, sono una realtà importante numericamente - esse rappresentano in totale il 74 % delle aziende (73,5% EUROSTAT 2010, CI 17) - coprono però solo il 7% della SAU complessiva, contribuendo al 22% della produzione standard. Si tratta perlopiù di aziende specializzate in colture permanenti, vite e melo, aziende con coltivazioni di specie aromatiche e officinali, alle quali si aggiungono le aziende produttrici di foraggio (si tratta di ex aziende zootecniche che continuano a coltivare i prati con estensione media di 2,12 ha, maggioritariamente in proprietà, con età media dei conduttori di 62 anni; dati AREA VdA, 2014). All'estremo opposto, le aziende di grandi dimensioni, sopra i 50 ettari, ovvero le aziende zootecniche con importanti superfici d'alpe, sono una realtà numericamente limitata, esse rappresentano infatti solo il 7%

(7,3% EUROSTAT 2010, CI 17) delle aziende totali e tuttavia gestiscono da sole il 76% della SAU valdostana con il 44 % della produzione standard totale **(Tab. 1).** Parallelamente, la dimensione economica delle aziende in termini di produzione standard, conferma la forte presenza di micro realtà. Se si considerano unicamente i nuclei aziendali di fondovalle la percentuale di aziende sotto i 10.000 euro di PS oltrepassa il 50%, di queste il 34% circa rimangono sotto i 4.000 euro. (**Tab. 2**).

La superficie media aziendale, di poco inferiore ai **16 ettari** (EUROSTAT 2010, CI 17), è di gran lunga superiore a quella registrata a livello italiano (7,9 ettari) e deriva proprio dalla citata compresenza sul territorio di un numero molto rilevante di aziende di piccolissime dimensioni e di poche aziende zootecniche di grandissime dimensioni, con ampie superfici di prato permanente e pascolo.

L'affitto è di gran lunga il più diffuso titolo di conduzione dei fondi agricoli in Valle d'Aosta: **l'84% della SAU dichiarata dalle aziende è in affitto**, percentuale che sale a 89% nelle aziende d'alpeggio e scende a 72% nelle aziende di fondovalle (dati AREA VdA 2013). Per quanto riguarda gli alpeggi, due terzi di essi - 219 sui 332 totali (dati AREA VdA 2014) - sono condotti totalmente in affitto, mentre il restante terzo è parzialmente o totalmente di proprietà. A questo aspetto si aggiunge la forte **frammentazione e polverizzazione della proprietà fondiaria** che caratterizza l'agricoltura valdostana: sono oltre 242.000 le particelle di SAU dichiarata (di cui 101.381 con dimensione inferiore ai 500 mq) con una dimensione media di circa 2.200 mq, dimensione media che scende a 760 mq se si escludono dal calcolo le superfici d'alpeggio (dati AREA VdA 2013).

Nel 2012, **il valore della produzione** della branca agricoltura è di circa **86 M €** (Annuario INEA dell'agricoltura italiana 2012 - **Tab. 3**) e registra un aumento pari a circa al 3% rispetto al 2011. Proprio per il vincolo esercitato dall'ambiente montano, e limitatamente all'insieme delle produzioni agricole (escludendo attività di supporto e secondarie), gli allevamenti zootecnici coprono l'88% della produzione (53,926 M € su 61,389 M €). il Valore aggiunto delle produzioni vegetali ed animali è in crescita dal 2010 e si attesta intorno ai 47,9 M € nel 2012 (valore a prezzi correnti - ISTAT).

In agricoltura gli **investimenti fissi lordi sono elevati**: il rapporto rispetto al valore aggiunto generato dal settore è costantemente superiore a 100 (ISTAT 2010, CI 28), percentuale che denuncia la necessità di forti investimenti, il cui valore è maggiorato dalle condizioni orografiche e altimetriche del territorio, nonostante il ridotto valore aggiunto delle produzioni. La frammentazione fondiaria e le ridotte dimensioni aziendali, inoltre, impediscono l'emergenza di economie di scala.

Con specifico riferimento alla **zootecnia bovina**, il quantitativo di latte vaccino prodotto e commercializzato in Valle d'Aosta nel periodo 2007-11 (**Tab. 4**) è stabile e pari a **circa 45.000 tonnellate annue**, di cui circa il 73% consegnato ai caseifici per la trasformazione e il 27% rientrante tra le "vendite dirette", ovvero la parte che i produttori immettono direttamente sul mercato; percentuale, quest'ultima nettamente superiore a quella registrata a livello nazionale (3%). A fronte della sostanziale stabilità del latte prodotto si registra, nello stesso periodo, un calo delle imprese produttrici: -15% delle aziende con consegne e -3% delle aziende con vendite dirette (elaborazioni Osservatorio Latte su dati AGEA). La flessione maggiore si è registrata nelle aziende di dimensioni minori, con una produzione inferiore alle 50 t/anno (-25%); gli allevamenti che commercializzano tra le 50 e le 100 t/anno sono rimasti sostanzialmente invariati, mentre le aziende di maggiori dimensioni, che commercializzano tra 100 e 500 t/anno, registrano +25% (**Tab. 5**).

L'industria di trasformazione del latte è particolarmente sviluppata: si contano, infatti, **17 caseifici cooperativi** e circa **60 trasformatori privati** di cui 11 sono caseifici che acquistano e trasformano latte anche di altri produttori, mentre la restante parte è rappresentato da aziende che trasformano esclusivamente il latte prodotto in proprio. Il latte bovino prodotto in Valle d'Aosta è principalmente destinato alla trasformazione nel prodotto faro dell'agricoltura valdostana, la **Fontina**, **formaggio DOP** (e in misura minore in "Valle d'Aosta Fromadzo DOP"). Il numero delle forme presentate al Consorzio di tutela della Fontina per la marchiatura negli anni 2007-14 oscilla tra le 420.000 e le 450.000 e la percentuale di quelle

effettivamente marchiate rispetto al totale varia di anno in anno ma risulta, nel complesso, superiore al 90% (**Tab. 6**) (SC 5-8). Rispetto alle forme marchiate, le Fontine d'alpeggio rappresentano il 21% circa (media 2007-14).

Il sistema zootecnico presenta quindi tre tratti di specificità: un **prodotto** caseario di riferimento e fortemente ancorato al territorio: la Fontina DOP; una **razza bovina autoctona**: la Valdostana (97% dei bovini totali) con caratteristiche morfologiche adatte all'ambiente alpino e una limitata produttività (3.750 l per vacca lattifera/anno dati Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Valdostana - ANABoRaVa, ovvero meno della metà della produzione media di una Frisona); superfici foraggere (site in fondovalle e alpeggio), costituite da **praterie permanenti** oggetto di un particolare e tradizionale sistema di gestione. Il legame tra questi elementi specifici si estrinseca nel disciplinare di produzione della Fontina DOP che impone un vincolo di razza, di alimentazione con foraggio locale e la caseificazione due volte al giorno. L'intero sistema zootecnico tradizionale si fonda quindi sulla necessità di transumare le bovine in alpeggio nella stagione estiva, sia per utilizzare le ampie superfici pascolive (84% della SAU foraggera), sia per consentire la fienagione in fondovalle (16% della SAU foraggera) e, conseguentemente, assicurare l'alimentazione invernale con fieno locale necessario per la produzione della Fontina DOP.

In questo sistema **la monticazione costituisce un caposaldo dell'organizzazione zootecnica valdostana**: le mandrie salgono in una o più stazioni di alpeggio (tramuti) durante il periodo estivo da giugno a settembre/ottobre a quote comprese tra i 1800 e i 2600 m di altitudine. Le aziende zootecniche che gestiscono superfici d'alpe (332 in totale, dati AREA VdA 2014) (SC 1-3) possono coincidere con l'azienda di fondovalle: in tal caso esse monticano il nucleo di bestiame detenuto nel corso dell'anno al quale si aggiunge - nella maggior parte dei casi - bestiame concesso in affida da altre aziende zootecniche; esistono anche aziende specializzate (10% circa del totale delle aziende d'alpeggio) che gestiscono unicamente bestiame concesso in affida. Sulle 1071 aziende zootecniche bovine di fondo valle sono 211 (19,7%) le aziende che non praticano in nessun modo la monticazione; percentuale che raddoppia se si considerano le aziende che danno in affida solo una parte del proprio bestiame (rapporto UBA equivalenti/UBA al 31 marzo >0,85). Negli ultimi anni si sta assistendo ad una **progressiva diminuzione dei capi monticati (**dal 2005 al 2013 -13% vacche da latte), con un corrispondente aumento di aziende che mantengono il bestiame in fondovalle per l'intero anno (**Tab. 7**).

Negli alpeggi, i vincoli imposti dal territorio, l'orografia dei luoghi, la ridotta disponibilità di materiali, hanno portato sempre alla realizzazione di edifici che risultano un continuum con i luoghi in cui venivano inseriti: i fabbricati fanno trasparire una padronanza consapevole della scelta delle soluzioni spaziali, nel costruire in armonia con il territorio. Oggi come nel passato, in questi sistemi produttivi di alta quota le architetture diventano parte integrante del paesaggio e, proprio grazie all'agire umano, i paesaggi sono conservati e manutenuti. Il sistema dell'alpeggio è, per eccellenza, l'espressione della cultura e della tradizioni alpine, derivante dalla plurimillenaria attività collettiva. Per favorire la conservazione di questo importante patrimonio, particolarmente fragile in ragione delle condizioni morfologiche e climatiche che contraddistinguono le alte quote, la Regione ha inserito il "Sistema dei pascoli" tra gli strumenti di pianificazione paesaggistico territoriali della Valle d'Aosta.

In maniera trasversale si evidenzia una **forte problematica di competitività del settore**: nel corso del quinquennio 2007-2011 non sono state registrate variazioni consistenti del costo di produzione totale che rimane compreso tra i 60 e gli 85 euro al quintale a seconda della tipologia aziendale (elaborazioni INEA su dati RICA del campione costante 2007-2011), a fronte di un prezzo al quintale, in media di 50 €/q (dati RAVA).

L'allevamento ovi-caprino ha saputo ritagliarsi un suo spazio in un settore dove l'importanza predominante è occupata dalla zootecnia bovina: nel più recente passato gli allevamenti cosiddetti "minori" hanno manifestato, in controtendenza, una sostanziale tenuta (ISTAT 2000-2010 + 3,2% ovini, +3,8% caprini (ISTAT 2010, CI 21) (SC 4). Rispetto alle aziende si assiste alla progressiva chiusura delle

piccole aziende part-time (ISTAT 2000-2010 -23,1% aziende con ovini, -20,6% aziende con caprini) e il consolidarsi delle aziende specializzate che si elevano ad una trentina sul territorio regionale.

Nel **settore vitivinicolo** si contano 1.373 aziende con vite (ISTAT 2010) con una limitata estensione della superficie vitata, pari a 463 ha, meno dell'1% della SAU totale regionale (ISTAT 2010), di questi più del 60% si trovano ad una quota altimetrica superiore ai 500 m s.l.m., circa il 36% sono in forte pendenza e circa il 25% sono coltivati su terrazzi sostenuti da muretti a secco o su ciglioni (dati CERVIM 2006). La Valle d'Aosta vanta un ricco patrimonio ampelografico: la politica della qualità è risultata vincente (dal 1985 **una sola DOC "Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste"**, comprende 7 sottodenominazioni di Zona e 15 sottodenominazioni di Vitigno e raggruppa tutti i vini valdostani DOC), con un buon posizionamento degli stessi sui mercati nazionali ed esteri. Le superfici vitate interessate dalla denominazione di origine sono progressivamente aumentate nel corso degli anni, passando da 162 ettari nell'anno 2000 **a 246 ettari** nel 2012, con un totale di 15.463 q di uve rivendicate e 10.728 hl di vino prodotto (dai RAVA 2012). Si evidenzia nel settore la coesistenza di due diverse realtà produttive: accanto a un polo specialistico costituito da circa 40 imprese agricole ben strutturate, dedite alla coltivazione della vite e alla trasformazione in proprio dell'uva, coesistono aziende - numericamente assai più rilevanti (621 conferitori totali nel 2012, dati RAVA) - caratterizzate dall'esercizio part-time dell'attività ovvero con attività viticola abbinata ad altre coltivazioni/allevamenti oppure abbinata ad altre attività lavorative extra-agricole, che conferiscono le proprie uve alle 6 Cantine cooperative presenti sul territorio. Con riferimento alle superfici e produzioni DOC le Cantine cooperative dispongono del 55% circa delle superfici e del 55% dell'uva rivendicata e del vino prodotto, mentre la restante parte è lavorata dai produttori privati specializzati (dati RAVA 2012).

Nell'ambito delle **produzioni frutticole,** si registra la produzione di 41.800 q di frutta fresca (ISTAT 2010) di cui 40.000 q di mele, le più diffuse sono la Golden Delicious e la Renetta del Canada, e 1.200 q di pere, la restante parte è costituita da albicocche, lamponi e altri piccoli frutti. Le rese produttive dei meleti valdostani sono molto contenute, ben inferiori rispetto a quelle conseguite in areali vocati alpini e subalpini: sebbene dai meleti specializzati di recente impianto si raccolgano da 350 fino a 400 quintali per ettaro di prodotto, la resa media del melo per le aziende è calcolata in soli 174 q/ha (RICA nedia 2009-2011). Si segnala sul territorio la presenza di una società cooperativa, attiva fin dal 1964, che si occupa della conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli per conto dei propri 140 soci. Benché la struttura cooperativistica riesca ad aggregare, in modo efficace, l'offerta, la commercializzazione dei prodotti è ancora fortemente penalizzata dall'assenza di una rete distributiva dei prodotti locali.

Relativamente alla coltivazione di **piccoli frutti**, la superficie interessata corrisponde a 9 ettari, suddivisi in 72 aziende di varia grandezza. Mentre, per le **piante officinali**, attualmente sono 55 i piccoli produttori che coltivano circa 15 ettari dislocati su gran parte del territorio valdostano.

Con riferimento alle **produzioni di qualità**, il 42% delle aziende ha coltivazioni e/o allevamenti DOP, con una SAU interessata che si eleva al 76% della SAU complessiva (ISTAT 2010). Oltre ai consolidati sistemi di produzione di Fontina DOP (SC 5-8) e vini DOC, si segnalano altre rilevanti attività di tipo agro-industriali che riguardano la produzione di prosciutti e salumi:Vallée d'Aoste Lard d'Arnad DOP e Vallée d'Aoste Jambon de Bosses DOP. Sono 70 le aziende con superfici sotto certificazione biologica (ISTAT 2010) con circa 650 ha complessivi (EUROSTAT 2010, CI 19).

In un contesto montano, caratterizzato da importanti sovraccosti e limitate possibilità colturali, la sostenibilità delle imprese agricole si lega spesso ad una **diversificazione produttiva e delle attività aziendali** che integrano il reddito dell'impresa. Il 10,8% delle aziende agricole svolge anche un'attività extra-agricola; dato che dimostra una discreta propensione alla diversificazione se paragonato al dato nazionale (4,7%). Il 56% delle aziende che diversificano si concentrano nella trasformazione dei prodotti animali. Importanti e ben sviluppate le attività di diversificazione legate al turismo: le 58 strutture agrituristiche attive sul territorio, per un totale complessivo di poco meno di 500 posti letto offerti e più di 1.200 coperti disponibili (SC 9-12). Si sottolinea, in parallelo, il divario nello sviluppo di attività

selvicoltura che, in Valle d'Aosta è praticamente assente tra le attività complementari a quelle agricole (0,5%), mentre in altre realtà di montagna tali attività costituiscono un'integrazione all reddito per numerose aziende.

A sostegno della diversificazione, nella creazione di valore aggiunto in agricoltura, innovazione e trasferimento di conoscenze possono giocare un ruolo importante. In Valle d'Aosta le attività di **formazione, ricerca e sperimentazione** in ambito agricolo sono svolte dall'Institut Agricole Régional (IAR) che eroga, oltre al corso rivolto ai giovani finalizzato all'insediamento, anche la formazione professionale agli agricoltori attraverso il sostegno del FSE, mirando al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali, nonché all'implementazione degli strumenti necessari per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e competitiva sul mercato. Dal 2011, anno di avvio della Misura 114, sono attivi sul territorio 5 organismi di consulenza riconosciuti a livello regionale, i cui servizi hanno conosciuto un crescente successo.

Beni ambientali

In considerazione delle sue specificità orografiche, la Regione registra le più alte percentuali, a livello nazionale, di territorio coperto da aree naturali (37,18%) e da pascoli (17,70%) e la più bassa di territorio artificiale (1,37%) (DG Agri 2006, CI 31).

In un contesto nel quale **le aree ad alto valore naturale rappresentano il 96,95%** della SAU (RRN, dati AGRIT2010, CLC2000 e Natura2000 2011, CI 37) e le foraggere permanenti sono il 97,7% (DG AGRI 2010, CI 33), la corretta utilizzazione dei prati montani e dei pascoli d'alpeggio, connessa alla tradizionale gestione degli allevamenti (con scambi interaziendali di capi durante i mesi estivi), è alla base della produzione di svariati beni o servizi di cui beneficiano sia la collettività locale sia i turisti. La flora della Valle d'Aosta è valutabile intorno alle 2000 specie sulle circa 5600 catalogate per l'Italia (stima calcolata sulla sola flora vascolare). Oltre al mantenimento della **biodiversità**, il modello gestionale dell'agricoltura estensiva della regione fornisce numerosi servizi ecosistemici tra cui la **riduzione dell'erosione** superficiale, **il miglioramento della fertilità** e la salvaguardia delle comunità biotiche del suolo, il trattenimento e degradazione delle molecole tossiche, la **prevenzione degli incendi** e, di importanza strategica per una regione turistica quale la Valle d'Aosta, la creazione del **paesaggio culturale** unito alla custodia dell'identità alpina.

La **rete Natura 2000** in Valle d'Aosta è formata da 30 siti di cui 24 ZSC, 3 ZSC/ZPS (Parco naturale Mont Avic, Ambienti glaciali del Monte Rosa; Les Iles di Saint-Marcel) 2 ZPS (Mont Avic e Mont Emilius; Val Ferret) e 1 SIC/ZPS (Parco nazionale Gran Paradiso) **per una percentuale complessiva pari al 30,3% del territorio regionale** (DG Ambiente DG Agricoltura 2011 – CI 34) mediamente oltre i 1600 m di altitudine. La percentuale di territorio regionale di Zone di Protezione speciale (ZPS) sotto la rete Naura 2000, è pari al 26,5%, mentre quella relativa ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) è pari al 21,9%.

in linea con il Decreto del 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATT), la Regione Valle d'Aosta ha adottato per le aree Natura 2000 individuate sul proprio territorio, misure per evitare il degrado naturale e assicurare condizioni ottimali alle specie per cui le zone sono state designate. Attualmente non sono stati approvati Piani di gestione dei siti Natura 2000 ma con Deliberazione della giunta regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011, in attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, sono state approvate specifiche misure di conservazione atte a garantire la conservazione/implementazione del livello di biodiversità locale. Le misure approvate con la DGR 3061/2011 trovano applicazione nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS, in aggiunta alle misure approvate per quest'ultime con DGR n. 1087 del 18 aprile 2008.

La SAU sotto Natura 2000 è pari al 3,1% della SAU complessiva, percentuale che sale al 22,9% considerando anche i prati e pascoli; il 14,4% della superficie forestale è compresa in Natura 2000 e il

17,5% corrisponde alla superficie forestale ricomprendente boschi in transizione e arbusti (DG Ambiente DG Agricoltura 2011, CI 34). Il 100% delle formazioni erbose sottoposte a misure di conservazione di tipo agronomico presenta uno stato di conservazione da buono a eccellente (Natura2000 2013, CI 36). L'indice FBI presenta valori positivi 115 (dati RAVA 2013, CI 35).

Particolarmente importante è l'effetto del mantenimento delle corrette pratiche agricole **sulla mitigazione e prevenzione del rischio idrogeologico**, che permane uno dei principali elementi di criticità, dato che oltre l'80% del territorio regionale rientra nella fascia di pericolosità media o elevata. Questo rischio riguarda in particolar modo l'erosione del suolo derivante dall'acqua - 16.300 ha sul totale della superficie agricola (pari al 19,4%) sono soggetti a erosione da moderata a grave (JRC media 2006/2007, CI 42) - oltre alle inondazioni, soprattutto per quanto concerne i centri abitati e le infrastrutture localizzati nel fondovalle dei bacini principali e sulle conoidi, le frane (17% del territorio) e le valanghe. In una prospettiva di medio-lungo termine, questi rischi di dissesto potrebbero acuirsi in ragione dell'affermarsi degli effetti legati ai cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda la **qualità dell'acqua**, le concentrazioni di Nitrati rilevate nel corso dei monitoraggi delle acque superficiali correnti evidenziano uno stato di qualità "elevato" (100% su un totale di 56 siti di monitoraggio e 221 campioni, ARPA Valle d'Aosta 2013, CI 40); stessa alta qualità si rileva per le acque sotterranee (97,92% su 96 prelievi, ARPA Valle d'Aosta, 2013). I prodotti fitosanitari vengono ricercati solo nel fiume principale, la Dora Baltea, dove tutti i parametri analitici presentano valori di concentrazione inferiori al limite di quantificazione.

In ottemperanza alla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque recepita con il D.Lgs. 152/06), ARPA Valle d'Aosta, in accordo con gli assessorati regionali competenti, ha concluso nel 2009 l'attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e, in collaborazione con l'Autorità di Bacino del Fiume Po, le Agenzie e le Regioni del Bacino del Po, ha sviluppato il processo di implementazione della direttiva stessa che ha avuto come prodotto finale il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (G.U. n. 82 del 9 aprile 2010). Nel 2010, è stata modificata la rete di monitoraggio regionale delle acque correnti, individuando 209 corpi idrici, rappresentativi non solo della Dora Baltea e dei suoi principali affluenti, ma di tutti i corsi d'acqua con bacino idrografico superiore a 10 km2 ed escludendo 65 corpi idrici, per assenza di pressioni significative in grado di alterare il loro stato di qualità; 152 è il numero totale di siti monitorati, alcuni dei quali localizzati negli stessi punti della rete di monitoraggio pregressa.

In data 24 settembre 2013, a Bruxelles, si è svolto un incontro bilaterale tra la Commissione europea e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) sulle azioni intraprese per l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE (DQA); a seguito dell'incontro, la CE ha formulato una serie di osservazioni (76), trasmesse con Ares (2013)2761311 del 26/07/2013: le suddette osservazioni riguardavano, in particolare, il monitoraggio e la valutazione degli stati ecologici e chimici delle acque superficiali e sotterranee, la governance, gli enti coinvolti e le misure che contribuiscono al miglioramento della qualità dell'acqua previste dai Programmi di sviluppo rurale delle Regioni rientranti nel Bacino idrografico. Attraverso un processo di partecipazione, confronto e condivisione con le Regioni del bacino idrografico del Po (DG competenti in materia di agricoltura e in materia di risorse idriche e ambiente), con il MATTM e con il MIPAAF, anche attraverso il supporto di INEA e ISPRA, è stata elaborata una proposta operativa per la reciproca integrazione e messa in coerenza della proposta di Piano di Bacino idrografico del Po con le misure dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali nel bacino idrografico. Il Piano di Bacino revisionato è in corso di adozione (data di chiusura del processo 22 dicembre 2015).

Con riferimento **all'utilizzo agricolo**, il prelievo di acqua per l'agricoltura ammonta a circa 10,6 milioni di metri cubi (EUROSTAT 2010, CI 39) per irrigare una superficie di 15.250 ettari, pari al 27,43% della SAU totale (DG AGRI 2010, CI 20). 177 consorzi di miglioramento fondiario provvedono alla gestione collettiva delle risorse irrigue, di cui si avvantaggia l'86% del totale delle aziende. La rete irrigua principale deriva l'acqua dai torrenti e la distribuisce per gravità, con canali a cielo aperto di antichissima costruzione, alle

reti secondarie e successive diramazioni con un elevatissimo numero di piccoli schemi, in parte tramite impianti automatizzati di distribuzione a pioggia.

Per quanto riguarda le emissioni nette **di gas serra**, l'agricoltura contribuisce per il 21% (Arpa della Valle d'Aosta 2012, CI 45) secondo un trend che va comunque migliorando e risulta per il dato globale decisamente migliore rispetto al dato nazionale, grazie principalmente alla bassa densità demografica valdostana e al buon assorbimento di anidride carbonica da parte dell'ampia superficie forestale.

Più in generale, **la valutazione della qualità dell'aria** viene realizzata attraverso una rete di monitoraggio, articolata in stazioni di misura rappresentative delle diverse realtà emissive del territorio regionale e dimensionata conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa europea (Dir. 2008/50/EC) e italiana in materia (D.Lgs. 155/2010). Le polveri fini (PM10) sono rilevate nei seguenti siti: Aosta (5 stazioni), Donnas (1 stazione), Morgex (1 stazione), Courmayeur (1 stazione). Nella Tabella 8, si riportano i valori medi annuali di PM10 misurati sul territorio regionale nel periodo 2005/2014 rilevati nelle diverse stazioni della rete regionale. Si evidenzia, nel periodo 2005-2014, una continua diminuzione della concentrazione di polveri in aria: in ogni sito i valori medi annuali sono ampiamente inferiori al valore limite pari a 40 μg/m3 previsto dalla 2008/50/EC recepita dal Dlgs 155/2010. Nel 2014 in entrambe le stazioni di fondo urbano di Aosta, nonché nei siti di Courmayeur e Donnas, si è raggiunto il valore medio annuo di 20 μg/m3 indicato dall'OMS come valore guida per la protezione della salute umana. In sintesi si evince che non si hanno problemi di qualità dell'aria legati alle polveri ed analoghe considerazioni possono essere fatte per gli altri inquinanti di cui sono previsti i limiti in aria ambiente. Per ulteriori dettagli è possibile consultare la "relazione sulla qualità dell'aria 2014": http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/aria/retemonitoraggio/bollettinimensili/2015/Report_qualit %C3%A0_dellaria_2014_finale_web.pdf

Ciò premesso, l'obiettivo del continuo miglioramento della qualità dell'aria sul territorio regionale richiede l'interazione sinergica di tutte le componenti che possono avere influenza sulle emissioni in atmosfera di agenti inquinanti.

La selvicoltura assume un ruolo centrale nella gestione e manutenzione del territorio, soprattutto ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico. I boschi e le foreste della Valle d'Aosta si estendono su circa 98.000 ettari rispetto ai 326.400 ettari di superficie complessiva e corrispondono pertanto al 30% dell'intera superficie (carta forestale regionale 2011, CI 29). incidenza che diventa del 45% se si escludono le zone sterili quali rocce e ghiacciai.

Le categorie forestali principalmente rappresentate sono i lariceti e cembrete con circa il 43 % della superficie forestale complessiva, seguono le peccete con il 14%, le pinete di pino silvestre con il 10%, mentre le formazioni di acero-tiglio-frassineti rappresentano il 6%. Un altro 6%, in costante aumento, è rappresentato dalle boscaglie pioniere e d'invasione. Le fustaie si estendono su circa il 68 % della superficie boscata e rappresentano la forma di governo prevalente, mentre i cedui sia semplici che composti, sono limitati al 15% della superficie.

Il 48,8% della superficie forestale esercita una funzione di protezione diretta (Carta forestale regionale 2011, CI 38) a vantaggio delle infrastrutture umane utilizzate in modo permanente e delle vie di comunicazione principali, mentre il 49 % ha una principale funzione produttiva. Più precisamente il 14,8% individua le foreste con principale funzione produttiva, il 26,3% descrive la funzione mista produttiva-protettiva, il 24,1% l'esclusiva funzione protettiva, il 32,9% è a evoluzione naturale e il restante 2% assolve a specifiche funzioni naturalistiche-ricreative. Da un punto di vista economico, i boschi della regione rappresentano un patrimonio di circa 17 milioni di metri cubi di legname con una crescita annua pari a circa 265.000 mc; in realtà le utilizzazioni medie annue si attestano a circa 15.000 mc, 5,7% del potenziale prelevabile annualmente. Fortissimi fattori limitanti sono l'orografia del territorio e la modesta fertilità, uniti a costi di utilizzazione sempre molto elevati.

Oltre il 60 % dei boschi è detenuto da proprietari privati (peraltro estremamente frammentati), ma la mancanza di ogni forma di associazionismo e di adesione a processi di certificazione, determina l'esistenza di un mercato locale del legno decisamente debole e poco strutturato. La conseguenza è un minor accrescimento qualitativo del bosco, con lo sviluppo di boschi instabili dal punto di vista strutturale e quindi molto vulnerabili agli incendi boschivi, agli attacchi fitoparassitari e agli eventi meteorologici di particolare intensità come nevicate tardive e venti di vallata intensi.

Dal punto di vista dell'assetto gestionale sui boschi pubblici, l'amministrazione regionale ha ritenuto opportuno rivedere l'assetto organizzativo storico preferendo all'esecuzione degli interventi selvicolturali in amministrazione diretta, la formula dell'esternalizzazione dei lavori. Questo processo, avviato 3 anni fa, ha generato un certo interesse presso l'imprenditoria locale, consentendo la nascita di qualche nuova ditta di utilizzazione boschiva, il cui numero complessivo resta tuttavia molto limitato (una decina), con un parco di attrezzature talvolta non adeguato e carenti di competenze tecniche e amministrative.

Per quanto riguarda la viabilità forestale, fondamentale nella gestione dei soprassuoli boschivi, sono censite strade e piste per circa 4.800 km (viabilità d'uso multiplo e viabilità di interesse silvopastorale). La densità viabile riferita all'intera superficie forestale è di circa 46 m/ha; di cui il 27% è costituito da piste e strade al servizio di boschi e pascoli e il restante 73% è formato da viabilità pubblica con funzioni multiple. Il territorio regionale è inoltre attraversato da una importante rete sentieristica d'uso multiplo per oltre 5.300 km: dal punto di vista altitudinale si estende dai 330 m s.l.m. del fondovalle fino a ben oltre i 3000 m s. l. m..

Ruralità e marginalità del territorio

L'area urbana, ovvero il capoluogo regionale, che rappresenta lo 0,7% del territorio, raggruppa il 26,9% della popolazione, mentre la restante parte del territorio è interamente classificata come rurale (ISTAT 2012, CI 1 e CI 3). **L'area rurale** registra, rispetto alla totalità della regione, una densità abitativa più bassa (29 ab/kmq contro 39, ISTAT 2012, CI 4) e un PIL pro capite inferiore (117 contro 132, UE 27=100, stima su dati ISTAT 2011, CI 8). I Comuni rurali (73 su 74 Comuni totali) contribuiscono per il 71,3% alla formazione del valore aggiunto lordo regionale (elaborazioni su dati ISTAT 2011, CI 10) e contano il 66% degli occupati (elaborazioni su dati ISTAT 2011, CI 11).

All'interno delle aree rurali devono essere operati dei distinguo: la concentrazione insediativa ed economica riguarda, oltre al capoluogo, l'intero **asse centrale**, inteso come l'insieme dei comuni collocati nella valle centrale della regione in una fascia altimetrica inferiore o uguale a 900 m. slm, che, **concentra il 76% della popolazione**, e il **71% delle imprese** (al netto delle istituzioni pubbliche e delle aziende agricole). Le ragioni della concentrazione insediativa in quest'area vanno ricercate, non solo nelle caratteristiche naturali, morfologiche e orografiche della regione, ma anche nel livello di accessibilità e nella prossimità ai servizi essenziali concentrati, in larga parte, nel capoluogo. Aspetto, quest'ultimo, chiaramente evidenziato dalla strategia per le Aree interne (cfr. Allegato 1). Inoltre, alcuni Comuni rurali, nonostante la loro collocazione marginale rispetto al polo urbano, beneficiano di una **consolidata attrattività turistica** (l'insieme delle aree rurali conta il 96% dei posti letto in infrastrutture turistiche - dati ISTAT 2012, CI 30 - fortemente concentrati in alcune località maggiori) che funge da traino per l'intera economia. I territori di media e alta montagna esclusi dai principali flussi turistici sono quelli che risentono maggiormente della riduzione della popolazione, dall'invecchiamento demografico, dalla riduzione dell'occupazione e del grado di utilizzo del territorio (ARPM).

Uno strumento per contrastare la marginalità dei territori è rappresentato dalle **ICT**: in Valle d'Aosta il 58,2% delle famiglie possiede un accesso a internet, di cui 55,2% in banda larga (ISTAT 2012). Entrambi gli indicatori considerati mostrano segnali di miglioramento tra il 2009 e il 2012: rispetto al 2009 la quota di famiglie che dispone di una connessione a banda larga è più che raddoppiata (era infatti il 22,5%). Con riferimento alle imprese, sono il 99,45% quelle che hanno un accesso a internet, di cui 98,9% in banda larga.

Con specifico riferimento al settore agricolo, dal censimento generale dell'agricoltura del 2010 emerge che è informatizzato il 7,29% delle aziende valdostane, dato nettamente superiore alla media nazionale (3,76%) ma ben al di sotto di quanto registrato nel Nord-ovest (10,86) e nei territori montani di Trento e Bolzano, dove le aziende agricole informatizzate sono, rispettivamente, il 11,37% e il 14,91%. La quasi totalità delle aziende informatizzate, in Valle d'Aosta, utilizza l'informatica per la gestione dei servizi amministrativi mentre sono trascurabili le percentuali relative alle aziende con una gestione informatizzata di colture o allevamenti. La percentuale di aziende agricole valdostane che utilizza la rete internet è di 3,85%, superiore, in questo caso, non solo alla media nazionale (1,20%) ma anche alla media del Nord-ovest (2,76%) e al dato registrato a Trento (2,03%); in particolare si evidenzia, tra le aziende connesse ad internet, un forte utilizzo del commercio elettronico per l'acquisto di prodotti e servizi mentre rimangono relativamente bassi il numero di aziende che possiede una pagina internet e il numero di aziende che vende in rete i propri prodotti e servizi.

La Regione ha avviato diverse iniziative che rientrano nell'ambito del cosiddetto "Piano VDA Broadbusiness", il quale costituisce un elemento qualificante della strategia per lo sviluppo della infrastruttura NGA (next generation access) per la banda ultra larga nel territorio regionale. Questa iniziativa nasce con l'obiettivo di superare il digital divide di lungo periodo, secondo gli indirizzi dell'Agenda Digitale Europea, abilitando la copertura in banda ultra larga fissa e mobile, "anywhere, always on", su tutto il territorio, al servizio dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese, tramite la posa di dorsali in fibra ottica per il collegamento, sia delle centrali telefoniche, sia delle principali stazioni radio base per reti mobili.

Infatti, nonostante gli investimenti richiamati e pur registrando segnali di miglioramento, il digital divide, interessa in misura ancora importante la Valle d'Aosta. Secondo uno studio recente, in Valle d'Aosta circa il 10,5% delle linee non potrebbe fruire della banda larga di base (velocità minima 2 mbps, sia da rete fissa che da rete mobile), anche se questa quota si è ridotta di circa un punto percentuale rispetto all'anno precedente. Con riferimento poi agli altri indicatori base del Digital Agenda Scoreboard, la Valle d'Aosta registra una posizione migliore della media italiana nel ricorso all'e-gov, nell'e-commerce e nell'utilizzo regolare di internet, è sulla media per l'accesso broadband, mentre si colloca al di sotto per il digital divide totale.

La quasi totalità delle amministrazioni locali utilizza, nel 2012, tecnologie in banda larga (xDSL, via radio e fibra ottica) per la connessione a Internet (96,4%). La tipologia di connessione in banda larga più diffusa risulta quella xDSL (95% delle amministrazioni locali e la regione). Le connessioni via radio (4,8%) e la fibra ottica (2,4%) trovano invece un utilizzo modesto. Nonostante questa diffusione capillare delle tecnologie in banda larga, non tutte le amministrazioni usufruiscono di una velocità di connessione adeguata (ovvero almeno uguale a 2 Mbps). Infine, segnaliamo che la totalità della amministrazioni pubbliche regionali assicura la propria presenza su Internet mediante siti web istituzionali, garantendo la possibilità di interagire, a vari livelli, con famiglie, imprese e altre istituzioni pubbliche.

Distribuzione di aziende, SAU, produzione standard (PS)* per classi di SAU

Classe SAU	n. aziende		SAU		PS	
	valore	%	ha	%	euro	%
senza SAU	55	2%	-	0%	331.720,32	1%
0,01 - 1,99	1760	49%	1.542,48	3%	5.770.398,42	10%
2 - 4,99	790	22%	2.483,27	4%	6.285.535,48	11%
5 - 9,99	338	10%	2.367,53	4%	6.059.353,94	10%
10 - 19,99	239	7%	3.381,60	6%	8.500.188,62	15%
20 - 29,99	71	2%	1.716,37	3%	2.943.102,42	5%
30 - 49,99	51	1%	2.018,04	4%	2.823.525,83	5%
50 - 99,99	85	2%	6.124,16	11%	5.657.039,81	10%
100 e oltre	165	5%	35.962,20	65%	20.170.279,91	34%
totale	**3554**	**100%**	**55.595,65**	**100%**	**58.541.144,75**	**100%**

**Per produzione standard (PS) si intende la produttività lorda standardizzata delle singole attività produttive agricole praticate in azienda, ovvero il valore medio unitario ponderato della produzione lorda totale, comprendente sia il prodotto principale che gli eventuali prodotti secondari, realizzati in una determinata regione o provincia autonoma nel corso di un'annata agraria. Non sono compresi l'IVA, le imposte sui prodotti e i pagamenti diretti.*

Fonte: elaborazioni INEA su dati del Censimento 2010

Tab.1 - Distribuzione_aziende_SAU_PS

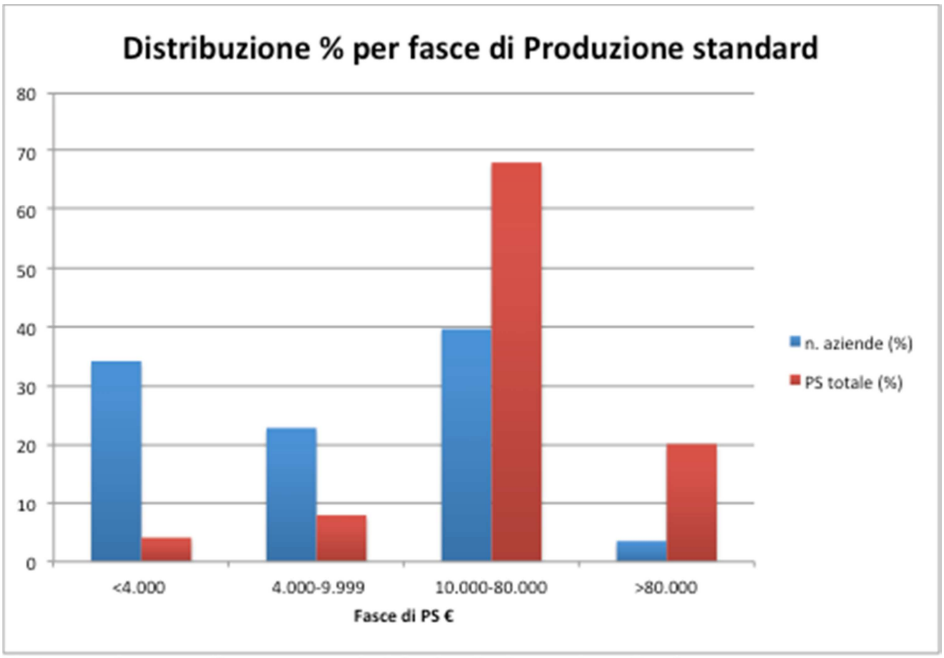

(dati AREA VdA 2014 – riferimento aziende di fondovalle che accedono alle IC)

Tab. 2 - Distribuzione PS

Produzione ai prezzi di base dell'agricoltura valdostana (000 euro)

	2011	2012	var. % 2012/11 valore	var. % 2012/11 quantità	var. % 2012/11 prezzo
COLTIVAZIONI AGRICOLE	**6.275**	**7.463**	***18,9***	***1,1***	***17,7***
Coltivazioni erbacee	1.790	1.724	*-3,7*	*-1,9*	*-1,8*
- Cereali	*22*	*22*	*-1,3*	*0,0*	*-1,3*
- Patate e ortaggi	*1.768*	*1.702*	*-3,7*	*-1,9*	*-1,8*
Coltivazioni foraggere	2.001	2.412	*20,6*	*-1,2*	*22,1*
Coltivazioni legnose	2.485	3.327	*33,9*	*5,1*	*27,4*
- Prodotti vitivinicoli	*1.483*	*1.781*	*20,1*	*-1,9*	*22,4*
- Frutta	*980*	*1.524*	*55,5*	*15,8*	*34,3*
Altre legnose	*22*	*21*	*3,7*	*4,0*	*0,3*
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI	**52.385**	**53.926**	***2,9***	***-2,0***	***5,1***
Prodotti zootecnici alimentari	52.318	53.853	*2,9*	*-2,0*	*5,1*
- Carni	*28.670*	*29.934*	*4,4*	*-1,7*	*6,3*
- Latte	*22.576*	*22.459*	*-0,3*	*-2,5*	*2,2*
- Uova	*1.072*	*1.420*	*32,5*	*0,0*	*32,5*
Prodotti zootecnici non alimentari	67	74	*5,0*	*0,0*	*9,0*
ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA	**11.545**	**12.195**	***5,6***	***1,4***	***4,2***
Produzione di beni e servizi dell'agricoltura	70.205	73.585	*4,8*	*-1,2*	*6,1*
(+) Attività secondarie	14.174	13.840	*-2,4*	*-4,5*	*2,3*
(-) Attività secondarie	668	681	*1,9*	*5,2*	*2,6*
Produzione della branca agricoltura	**83.711**	**86.744**	***3,6***	***-1,7***	***5,4***

Le variazioni di quantità sono calcolate con valori concatenati con anno base 2005.

Con riferimento ai prodotti vitivinicoli, secondo la revisione 2005 dell'ISTAT, il dato tiene conto solo del vino prodotto da uve proprie, restando escluse le produzioni delle cooperative e dell'industria.

Con l'adozione dell'Ateco 2007 derivato dalla Nace Rev.2, la dizione delle attività dei servizi connessi prende la denominazione di Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta.

Per attività secondaria va intesa sia quella effettuata nell'ambito della branca di attività agricola e quindi non separabile, vale a dire agriturismo, trasformazione del latte, frutta e carne, evidenziata con il segno (+), sia quella esercitata da altre branche d'attività economica nell'ambito delle coltivazioni e degli allevamenti (per esempio da imprese commerciali), evidenziata con il segno (-).

Fonte: Annuario dell'Agricoltura italiana 2012

Tab. 3 - Produzione

Allevamenti e produzione commercializzata di latte vaccino nel 2007-2011

campagna di commercializzazione	N. imprese (*) con consegne	N. imprese (*) con vendite dirette	N. imprese (*) in produz.	Quantità consegne totali (.000 t)	Quantità vendite dir. tot. (.000 t)	Quantità produz. comm. (.000 t)	Quantità prod. comm. media per impresa (t)
	a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f=d+e*	*g=(f/c)*1000*
2006-2007	909	272	1.105	33,3	12,5	45,8	41,4
2007-2008	906	329	1.179	32,7	11,5	44,2	37,5
2008-2009	857	244	1.021	33,5	11,3	44,7	43,8
2009-2010	821	264	998	32,8	11,9	44,7	44,8
2010-2011	770	263	943	33,2	12,6	45,8	48,6

(*) La somma del numero di aziende con "consegne" con quello delle aziende con "vendite dirette" è superiore a quello delle aziende che commercializzano latte poiché alcune aziende agricole commercializzano il latte prodotto in parte come "consegne" e in parte come "vendite dirette". (dati elaborazioni Osservatorio Latte su dati AGEA)

Tab. 4 - Allevamenti_produzione_latte

Distribuzione del numero di allevamenti e delle quantità di latte vaccino commercializzato nel periodo 2007-2011 per classe di dimensione espressa in t/anno di latte

campagna di commercializzazione		Dimensione aziendale (t/anno)							Totale
		0,1 - 10	10,1 - 20	20,1 - 50	50,1 - 100	100,1 - 200	200,1 - 500	>500	
2006-2007	allevamenti (n.)	224	212	352	225	80	12	-	1.105
	latte commercializz. (t/anno)	1,3	3,1	12,1	15,7	10,7	3,0	-	45,8
2007-2008	allevamenti (n.)	259	245	367	233	63	12	-	1.179
	latte commercializz. (t/anno)	1,5	3,6	12,4	15,9	8,0	2,9	-	44,2
2008-2009	allevamenti (n.)	205	187	302	225	88	13	1	1.021
	latte commercializz. (t/anno)	1,2	2,7	10,3	15,3	11,6	3,2	0,5	44,7
2009-2010	allevamenti (n.)	203	182	291	215	92	15	-	998
	latte commercializz. (t/anno)	1,1	2,7	10,0	14,8	12,1	3,9	-	44,7
2010-2011	allevamenti (n.)	172	158	271	227	96	19	-	943
	latte commercializz. (t/anno)	1,0	2,3	9,3	15,6	12,7	5,0	-	45,8

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Latte su dati AGEA

Tab. 5 - Allevamenti_produzione_dimensione

Produzione di Fontina e Formaggio valdostano: numero di forme in complesso, scartate, marchiate e relativo peso totale nel periodo 2007-2011

Anni	Numero di forme presentate al Consorzio per la marchiatura		di cui:			Peso complessivo delle forme marchiate in kg*			
		Fontina	Formaggio valdostano	Scarto		Totale	di cui: Fontina	di cui: Formaggio valdostano	di cui: scarto
2007	453.600	395.157	56.869	1.574		4.082.400	3.556.413	511.821	14.166
2008	444.716	416.298	27.216	1.202		4.002.444	3.746.682	244.944	10.818
2009	419.133	391.872	25.935	1.326		3.772.197	3.526.848	233.415	11.934
2010	436.763	398.655	34.049	4.059		3.930.867	3.587.895	306.441	36.531
2011	428.326	389.984	35.980	2.362		3.854.934	3.509.856	323.820	21.258

* relativamente al peso si stimano circa 9 kg per forma

Fonte: Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina

Tab. 6 - Produzione_Fontina

Capi bovini, ovini e caprini monticati in alpeggio, per categoria (dal 2005 al 2013)

Specie/Categoria	Capi monticati									Trend 2005-2013	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	N.	%
BOVINI											
vitelli	1.331	1.421	1.573	1.535	1.554	1.669	1.777	1.546	1.327	-4	-0,30
manzette	7.896	8.219	8.683	8.973	8.483	8.448	8.645	8.327	7.612	-284	-3,60
manze	4.016	4.149	4.359	4.634	4.740	4.587	4.526	4.537	3.975	-41	-1,02
tori	31	44	52	59	62	69	77	91	63	32	103,23
vacche	18.219	18.022	17.801	17.818	17.322	18.084	18.039	16.909	15.881	-2.338	-12,83
Totali Bovini	***31.493***	***31.855***	***32.468***	***33.019***	***32.161***	***32.857***	***33.064***	***31.410***	***28.858***	***-2.635***	***-8,37***
CAPRINI											
caprini < 6 mesi	521	163	465	498	254	295	206	280	182	-339	-65,07
caprini femmine	2.502	2.639	2.794	2.267	2.237	2.410	2.253	2.170	2.040	-462	-18,47
caprini maschi	118	73	107	115	105	104	100	105	105	-13	-11,02
Totali Caprini	***3.141***	***2.875***	***3.366***	***2.880***	***2.596***	***2.809***	***2.559***	***2.555***	***2.327***	***-814***	***-25,92***
OVINI											
ovini< 6 mesi	528	641	782	831	722	1.255	599	1.657	949	421	79,73
ovini femmine	4.792	5.090	5.244	4.125	4.275	4.297	4.474	5.658	5.174	382	7,97
ovini maschi	209	96	92	214	161	175	237	276	298	89	42,58
Totali Ovini	***5.529***	***5.827***	***6.118***	***5.170***	***5.158***	***5.727***	***5.310***	***7.591***	***6.421***	***892***	***16,13***
EQUINI											
equini femmine	103	143	145	168	175	175	208	240	143	40	38,83
equini maschi	39	29	3	24	9	47	34	33	50	11	28,21
Totali Equini	***142***	***172***	***148***	***192***	***184***	***222***	***242***	***273***	***193***	***51***	***35,92***
Totali generali	**40.305**	**40.729**	**42.100**	**41.261**	**40.099**	**41.615**	**41.175**	**41.829**	**37.799**	***-2.506***	***-6,22***

Fonte: Anagrafe regionale del bestiame (LR 17/93)

Tab. 7 - capi_monticati

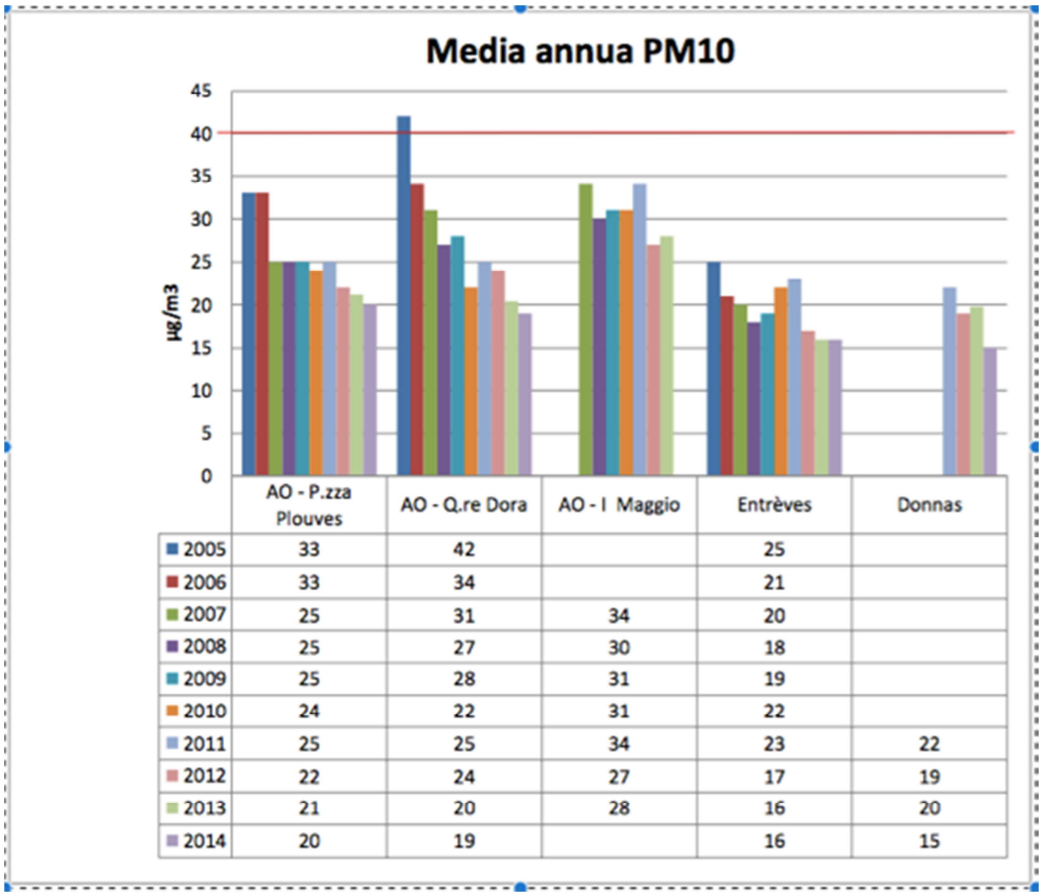

	AO - P.zza Plouves	AO - Q.re Dora	AO - I Maggio	Entrèves	Donnas
2005	33	42		25	
2006	33	34		21	
2007	25	31	34	20	
2008	25	27	30	18	
2009	25	28	31	19	
2010	24	22	31	22	
2011	25	25	34	23	22
2012	22	24	27	17	19
2013	21	20	28	16	20
2014	20	19		16	15

Tab.8_Aria

2.2. Valutazione dei fabbisogni

Fabbisogni	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Obiettivi trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
01 Una formazione nel settore agricolo più adeguata ai fabbisogni, specifica e contestualizzata (...)	X		X																X	X	X
02 Trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca alle imprese agricole, agroalimetari e forestali		X																	X	X	X
03 Maggiori conoscenze relativamente alle misure di conservazione delle zone Natura 2000			X																X	X	X
04 Maggiore diffusione dell'utilizzo dei servizi di consulenza, in particolare per GA e i neo insediati in generale	X	X	X																X	X	X
05 Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato				X															X	X	X
06 Creazione e strutturazione di aziende agricole avviate o rilevate da giovani agricoltori					X														X		X
07 Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole				X															X	X	X
08 Supporto agli approcci collettivi per trasformazione, aggregazione dell'offerta e commercializzazione				X																	X
09 Rafforzamento delle sinergie tra il settore agricolo e il settore turistico				X															X		
10 Minor carico amministrativo e burocratico sulle aziende agricole				X	X																X
11 Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio						X													X		X
12 Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie						X															X
13 Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli						X													X		X
14 Garantire il benessere degli animali da allevamento						X													X		

15 Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio								X	X	X									X	X	
16 Tutela delle razze autoctone								X											X		
17 Mantenimento delle aziende agricole sul territorio								X		X									X	X	
18 Salvaguardia dei siti ad elevata valenza naturalistica								X	X	X									X	X	
19 Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale								X	X	X									X	X	
20 Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della sua funzione di protezione								X		X									X	X	
21 Salvaguardia della biodiversità								X											X	X	
22 Sviluppo di approcci territoriali collettivi nell'applicazione delle misure agro-climatico-ambientali								X	X	X									X		
23 Implementazione di un sistema di misurazione dei consumi idrici in agricoltura				X							X								X	X	X
24 Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili												X	X						X	X	X
25 Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione													X		X				X	X	
26 Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali																X	X		X		X
27 Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali																X	X		X		X
28 Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale																X	X		X	X	X
29 Maggiore diffusione delle infrastrutture e dei servizi funzionali all'utilizzo delle ICT, in particolare nelle Aree Interne																		X			X
30 Tutela del patrimonio storico culturali delle aree particolarmente marginali																X	X		X		

3. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

3.1. Giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi di contesto e sulla valutazione dei fabbisogni

Partendo dai fabbisogni di intervento evidenziati nel contesto regionale, in coerenza con la strategia di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, come declinata dal *Quadro strategico comune*, dall'*Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia*, nonché dal *Quadro Strategico Regionale* definito per i fondi SIE, sono state definite le scelte programmatiche per lo sviluppo rurale della Valle d'Aosta.

Attraverso le 6 Priorità definite dal quadro regolamentare, il Programma persegue i 3 obiettivi generali dello sviluppo rurale:

- stimolare la competitività del settore agricolo (competitività);
- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima (ambiente);
- realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro (territorio rurale).

In questa logica il Programma contribuisce, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Al fine di indirizzare al meglio le scelte, chiarendo la logica di intervento, i fabbisogni individuati sono stati analizzati e gerarchizzati sotto il profilo della rilevanza in base ai menzionati obiettivi generali (tab. 1, 2 e 3); gli stessi sono stati messi in relazione con le misure e tipologie di intervento che forniscono un contributo al loro soddisfacimento (tab. 4).

Nei paragrafi successivi, assumendo l'innovazione e la conoscenza come temi trasversali, si dettaglia la strategia regionale rispetto ai tre obiettivi generali Competitività, Ambiente e Territorio rurale, con riferimento puntuale ai fabbisogni di intervento definiti nel Capitolo 4 e di seguito richiamati in base alla numerazione.

Competitività

La strategia regionale per la promozione della competitività dei sistemi agricolo, agroindustriale e forestale opera nel quadro delle Priorità P2 e P3, attivando le Focus Area 2A, 2B e 3A, per dare risposta ai fabbisogni di intervento messi in evidenza dalla SWOT, secondo l'articolazione riportata nella tabella 1. L'investimento complessivo previsto per l'obiettivo generale competitività ammonta a **41,67 M €,** pari al **30,45%** circa delle risorse disponibili.

Come evidenziato dall'analisi di contesto, sono molteplici i fattori che incidono negativamente sulla competitività delle aziende agro-forestali della montagna valdostana: le ridotte dimensioni medie, le limitate possibilità di scelta colturale e gli elevati costi produttivi dovute alle condizioni morfologiche e ambientali, la lontananza dai principali mercati di riferimento, un regime della proprietà che per ragioni storiche determina una estrema polverizzazione e frammentazione della proprietà fondiaria. In questo panorama, l'obiettivo di rafforzare la competitività passa principalmente attraverso il sostegno alla strutturazione delle aziende in termini di investimenti aziendali e di investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori (con particolare riguardo a quelli di età inferiore ai 40 anni), anche in forma associata, in risposta ai fabbisogni 05, 07 e 08.

Alla luce della progressiva riduzione del numero delle aziende e della marcata senilizzazione dei conduttori,

assicurare il ricambio generazionale è determinante per la tenuta del settore agricolo regionale e, al contempo, per il mantenimento del tessuto sociale nelle aree maggiormente marginali, dove l'agricoltura, spesso, costituisce l'unica opportunità di impiego (fab. 06). Inoltre, nell'ottica di favorire l'avvio di imprese da parte di giovani agricoltori, sono previste agevolazioni in termini di priorità e di percentuali di aiuto sugli investimenti, assicurando un maggiore coordinamento nelle tempistiche e nelle modalità di erogazione dei sostegni per aumentarne l'efficacia. Per sostenere il mantenimento del tessuto sociale nelle aree più marginali, è previsto un premio aggiuntivo per gli insediamenti in aree depresse e/o in via di abbandono, dove la presenza dell'uomo è fondamentale per la gestione del territorio e il mantenimento di un tessuto sociale vitale.

Obiettivo prioritario è certamente mantenere l'elevato livello di qualità per tutte le produzioni (fab. 13), che sarà perseguito attraverso uno sforzo specifico verso l'incremento del valore aggiunto concentrato sulla filiera del latte (fab. 12), alla luce delle criticità legate ai costi di produzione. Saranno quindi confermate le attività di supporto e gli aiuti al mantenimento e miglioramento della qualità, parallelamente ad attività di controllo stringente della medesima: assistenza e controllo sono anche finalizzate ad una maggiore responsabilizzazione dei produttori e a supportare azioni di segmentazione e differenziazione del prodotto. La promozione dei prodotti è un altro tassello importante per favorire la chiusura dei cicli di produzione con un'adeguata presentazione degli stessi sul mercato.

Sempre nell'ottica di favorire le rese produttive e incrementare la qualità dei prodotti che ne derivano, e in particolare della Fontina DOP, si inseriscono gli interventi mirati al mantenimento degli standard di benessere degli animali (fab. 14).

In un contesto di piccole realtà agricole, con possibilità colturali spesso limitate, la diversificazione delle produzioni e delle attività contribuiscono a migliorare l'allocazione dei fattori produttivi. Rispetto alle produzioni, dati i buoni risultati registrati da colture di relativamente recente introduzione quali, in particolare, i piccoli frutti e le erbe officinali, l'obiettivo è di promuovere ulteriormente tale diversificazione produttiva. Nel quadro della multifunzionalità delle aziende, in una regione a forte attrattività turistica, è fondamentale rafforzare le sinergie tra turismo e agricoltura (fab. 09) e l'offerta agrituristica.

Sono determinanti, per l'obiettivo Competitività, la formazione e la consulenza (quest'ultima sarà sostenuta con finanziamenti regionali), che giocano un ruolo determinante per l'identificazione di tecniche e processi funzionali volti non solo al miglioramento della qualità del prodotto, ma anche a una sua adeguata valorizzazione e commercializzazione (fab. 01, 02 e 04), anche grazie all'accorciamento della filiera e alla promozione di mercati locali (fab. 11).

Infine, per dare risposta ai fabbisogni di semplificazione amministrativa e burocratica (fabbisogno 10), sarà attivato uno sportello unico (con una sezione dedicata ai giovani agricoltori) per la raccolta e la gestione delle domande di aiuto e di pagamento per gli investimenti su tutto il PSR.

Ambiente

La strategia regionale per la promozione della sostenibilità ambientale e del contrasto ai cambiamenti climatici opera nel quadro delle Priorità P4 e P5, attivando direttamente le Focus Area 4A, 4B, 4C, 5C per dare risposta ai fabbisogni di intervento messi in evidenza dalla SWOT, secondo l'articolazione riportata nella Tabella 2. L'investimento complessivo previsto per l'obiettivo generale ambiente ammonta a **79,46 M €**, pari al **58,07%** circa delle risorse disponibili.

In una regione interamente montana, la presenza di un patrimonio naturale ed ambientale, con forti caratteri di unicità e qualità, costituisce il principale punto di forza dell'intero sistema locale, sia in termini di qualità della vita e di benessere, sia come fonte di attrattività e promozione turistica. La salvaguardia di questo importante patrimonio passa prioritariamente attraverso il mantenimento di pratiche agricole estensive, in linea con i sistemi tradizionali di coltivazione e di allevamento che hanno caratterizzato nel tempo il paesaggio alpino.

Fondamentale, quindi, il rapporto equilibrato fra agricoltura e tutela di beni pubblici come biodiversità, paesaggio agricolo, aria, suolo e acqua; questo rapporto è garantito e rafforzato nel quadro della riforma della PAC 14-20, dove alla "Condizionalità" si aggiungono il *greening* del I° pilastro e le misure ambientali del PSR.

Nell'ambito della Priorità P4 riveste un ruolo centrale la compensazione degli svantaggi naturali determinati dal territorio montano, attraverso opportune indennità compensative finalizzate all'integrazione del reddito degli agricoltori e, di conseguenza, al mantenimento del tessuto agricolo sul territorio (fab. 17). Non meno importanti le misure agro-climatico-ambientali e il sostegno all'agricoltura biologica (fab. 19 e 22), finalizzati a contrastare il rischio di erosione dei terreni, mantenere la biodiversità, anche rispetto alle razze autoctone a limitata diffusione (fab. 16), ridurre le emissioni (generate, in particolare, dall'allevamento bovino) e gli input chimici e più in generale a salvaguardare il carattere estensivo dell'allevamento con la specifica caratterizzazione del tradizionale sistema 'fondovalle-alpeggio' (fabbisogno 15).

Con l'obiettivo specifico di preservare l'elevato grado di biodiversità (fab. 18 e 21), le indennità per le zone Natura 2000 compenseranno gli agricoltori ivi operanti per i maggiori vincoli ed obblighi imposti dalle misure di conservazione, in complementarietà e coerenza con le azioni di promozione delle aree previste dal FESR, con i contenuti del Piano di azione prioritaria per le aree Natura 2000 (PAF), con il Programma nazionale sulla biodiversità, con il programma LIFE e con gli strumenti di gestione del territorio e di tutela ambientale previsti a livello regionale.

La mitigazione e l'adattamento ai mutamenti climatici sono elementi centrali della strategia di una Regione dove la vulnerabilità del territorio è testimoniata da un rischio di dissesto dei suoli e idrogeologico elevato e diffuso. In questa logica gran parte degli interventi attivati nel quadro dell'obiettivo ambiente hanno effetti positivi, in particolare, sul corretto apporto della sostanza organica nel suolo per favorirne una migliore struttura, atta a contrastare i fenomeni erosivi. In questo ambito, l'azione del Programma si pone in complementarietà e coerenza con la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) introdotto dalla direttiva per ogni distretto idrografico, nonché il Piano di Assetto idrogeologico (PAI) relativo al distretto del "Bacino del Po" e il Programma di Previsione e Prevenzione dei rischi idraulici.

Con riferimento alla gestione delle risorse irrigue, il quadro di riferimento è costituito dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (DQA), dal piano di gestione per il distretto idrografico ITB "Bacino del Po" a cui la Regione afferisce, nonché dal Piano regionale di tutela delle acque (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8/02/2006. Il Piano di gestione del bacino idrografico del Po è attualmente in fase di aggiornamento (data di chiusura del processo 22 dicembre 2015): questa fase ha visto un processo di partecipazione, confronto e condivisione con le Regioni interessate volto a fornire le risposte alle osservazioni della CE (nota Ares (2013)2761311 del 26/07/2013). Al fine di mettere in coerenza la proposta di Piano di Bacino con le politiche di sviluppo rurale, il presente Programma persegue gli obiettivi della DQA attraverso le misure agro-climatico-ambientali e quella a favore dell'agricoltura biologica (Focus area 4B). Nel primi anni della programmazione, il PSR non attiverà direttamente la FA 5A a causa del non pieno soddisfacimento della condizionalità ex ante 5.2. Successivamente, l'obiettivo della FA 5A sarà perseguito mediante la richiesta della Regione di beneficiare delle misure relative agli investimenti in infrastrutture irrigue previste dal Programma nazionale: a tal fine, sarà cura della Regione dimostrare il soddisfacimento della condizionalità ex ante 5.2.

Nella strategia del PSR è accresciuta l'importanza delle misure forestali a salvaguardia del patrimonio boschivo che riveste un ruolo fondamentale in termini di sequestro del carbonio (grazie alla vasta copertura del territorio) e per le funzioni di prevenzione e protezione (fab. 20).

La sostenibilità ambientale si esplica anche nella realizzazione di interventi per il risparmio energetico e di impianti per la produzione di energia (elettrica e termica) mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili e di biomasse agricole e forestali (fab. 24, 25), in linea con il Piano Energetico Ambientale Regionale

(PEAR). Questi interventi, unitamente alle pratiche agro-climatico-ambientali, contribuiscono inoltre a migliorare la qualità dell'aria a livello regionale, favorendo il raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni (National Emission Ceilings), in coerenza con Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Anche per l'obiettivo Ambiente sono determinanti la formazione e la consulenza (quest'ultima sarà sostenuta con finanziamenti regionali), come risposta specifica alla necessità di una maggiore diffusione delle peculiarità ambientali e delle conseguenti modalità di gestione dei terreni agricoli nelle aree della Rete Natura 2000 (fab. 03).

Territorio rurale

La strategia regionale per lo sviluppo equilibrato dei territori rurali opera nel quadro della priorità P6, attivando direttamente le Focus Area 6A, 6B e 6C, per dare risposta ai fabbisogni di intervento messi in evidenza dalla SWOT, secondo l'articolazione riportata nella Tabella 3. L'investimento complessivo previsto per l'obiettivo generale sviluppo del territorio ammonta a **15,60 M €**, pari al **11,40%** circa delle risorse disponibili.

Nell'ambito della Priorità P6, l'azione del PSR si articola su tre livelli: regionale, approccio Leader e contributo alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

L'intero territorio della Valle d'Aosta, con la sola esclusione del capoluogo regionale, è classificato come Area D. Il PSR 14-20 sostiene quindi, nella sua globalità, un territorio con problemi complessivi di sviluppo, garantendo condizioni di accesso agli aiuti più favorevoli nelle ARPM, al fine di rafforzare il tessuto sociale e sviluppare l'occupazione e l'imprenditoria (fab. 26 e 27), tutelando e valorizzando il patrimonio storico culturale che caratterizza queste aree (fab. 30). In linea con le previsioni dell'AP, il PSR, ad integrazione di una più ampia strategia regionale per la diffusione delle ICT sull'intero territorio, interviene con azioni specifiche a completamento dell'infrastrutturazione della banda larga nelle aree rurali maggiormente periferiche (fab. 29).

La tendenza all'abbandono delle attività agricole, specialmente nelle aree più marginali, la riduzione della popolazione e il progressivo invecchiamento dei residenti stanno determinando, in molte aree, il rischio di deterioramento del tessuto sociale. Tali problematiche interessano, con accenti diversi, larga parte del territorio regionale. Per contrastare tali tendenze, è necessario un approccio trasversale che migliori, da un lato, la qualità della vita attraverso un rafforzamento dei servizi essenziali e, dall'altro, offra maggiori opportunità di sviluppo a livello locale. In coerenza con questa logica, la Valle d'Aosta aderisce alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) declinata nell'accordo di partenariato, prevedendo l'intervento congiunto dei diversi fondi SIE. A tal fine sono state selezionate, a valle del percorso istruttorio previsto dall'AdP, due aree, che mostrano, rispetto al resto delle aree rurali, maggiori criticità negli indicatori demografici (struttura e andamento demografico), economici, sociali e ambientali, così come evidenziato nel percorso istruttorio (cfr. All1).

Un contributo alla rivitalizzazione delle aree rurali sarà garantito anche attraverso il metodo LEADER che, rispetto alle passate programmazioni, dovrà perseguire e rafforzare l'approccio integrato e multisettoriale, che si sostanzierà nella messa in rete di attori ed iniziative a livello locale (fab. 28).

In conclusione, si evidenzia come la strategia regionale dello sviluppo rurale sia fortemente concentrata sull'obiettivo ambientale (58,25% della dotazione, contro il 40,64% previsto dall'AP per il FEASR sull'insieme degli OT 4, 5 e 6) in ragione dell'importanza che rivestono, per l'insieme dell'economia regionale, i beni pubblici ambientali (salvaguardia della biodiversità e della funzionalità del suolo, riduzione dell'erosione superficiale e stabilizzazione dei versanti, prevenzione degli incendi, ecc.) assicurati dall'agricoltura. Con riferimento all'obiettivo competitività, al contrario, le risorse previste dal Programma sono inferiori (30,35% della dotazione, contro il 39,35% previsto dall'AP per il FEASR sull' OT3); si segnalano, tuttavia, le ricadute importanti, anche se indirette, in termini di rafforzamento della competitività,

delle indennità compensative degli svantaggi naturali programmate nel quadro dell'obiettivo ambiente. Rispetto alle indicazioni dell'AP, l'azione del Programma sulla diversificazione si concentra, in coerenza con la SWOT, sulla complementarietà turismo-agricoltura; ulteriori aperture potranno essere valutate successivamente, in particolare a seguito del completamento del quadro normativo regionale sull'agricoltura sociale attualmente in corso di definizione.

Tabella 1 Riepilogo dei fabbisogni di intervento per l'obiettivo Competitività e loro gerarchizzazione

Obiettivo generale: COMPETITIVITA'			
P2: Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle Foreste			
2a: Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività	05	Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato	ALTO
	07	Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole	MEDIO
	08	Supporto agli approcci collettivi per trasformazione, aggregazione dell'offerta e commercializzazione	ALTO
	09	Rafforzamento delle sinergie tra il settore agricolo e il settore turistico	MEDIO
	23	Implementazione di un sistema di misurazione dei consumi idrici in agricoltura	MEDIO
2b: Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale	06	Creazione e strutturazione di aziende agricole avviate o rilevate da giovani agricoltori	ALTO
	10	Minor carico amministrativo e burocratico sulle aziende agricole	MEDIO
P3: Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo			
3a: Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali	11	Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio	MEDIO
	12	Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie	ALTO
	13	Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli	ALTO
	14	Garantire il benessere degli animali da allevamento	ALTO
3b: Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali		*Afferisce a questa FA il fab. 05. La FA non è attivata e il fabbisogno è perseguito in altre FA*	

Tabella 2 Riepilogo dei fabbisogni di intervento per l'obiettivo Ambiente e loro gerarchizzazione

Obiettivo generale: AMBIENTE			
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura			
4a: Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 4b: Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 4c: Promuovere pratiche agricole a basso impatto ambientale, che riducono l'uso di input chimici e che preservano la qualità dell'acqua	15	Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio	ALTO
	16	Tutela delle razze autoctone	ALTO
	17	Mantenimento delle aziende agricole sul territorio	ALTO
	18	Salvaguardia dei siti ad elevata valenza naturalistica	ALTO
	19	Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale	ALTO
	20	Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della loro funzione di protezione	ALTO
	21	Salvaguardia della biodiversità	ALTO
	22	Sviluppo di approcci territoriali collettivi nell'applicazione delle misure agro-climatiche-ambientali	MEDIO
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale			
5a: Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura		*Afferisce a questa FA il fab. 23.* *La FA non è attivata, il fabbisogno è perseguito in altre FA*	
5b: Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare	24	Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili *La FA non è attivata, il fabbisogno è soddisfatto indirettamente in altre FA*	MEDIO
5c: Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia	25	Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione	MEDIO
5d: Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura		*Afferiscono a questa FA i fab. 15, 19, 21* *La FA non è attivata, i fabbisogni sono perseguiti in altre FA*	
5e: Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale		*Afferiscono a questa FA i fab. 15, 17, 20, 21, 25* *La FA non è attivata, i fabbisogni sono perseguiti in altre FA*	

Tabella 3 Riepilogo dei fabbisogni di intervento per l'obiettivo Territorio rurale e loro gerarchizzazione

Obiettivo generale: TERRITORIO RURALE			
P6: Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali			
6a: Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione 6b: Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali	26	Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali	MEDIO
	27	Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali	ALTO
	28	Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale	MEDIO
	30	Tutela del patrimonio storico culturali delle aree particolarmente marginali	MEDIO
6c: Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali	29	Maggiore diffusione delle infrastrutture e dei servizi funzionali all'utilizzo delle ICT, in particolare nelle Aree Interne	ALTO

4. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

4.1. Indicatori

Priorità	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Target intermedio 2018 % (c)	Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	460,00	20%	92,00
	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	29.271.948,05	20%	5.854.389,61
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	12.400.823,28	30%	3.720.246,98
	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	20,00	50%	10,00
	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)			
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	79.461.280,17	50%	39.730.640,09
	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	51.320,00	75%	38.490,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	100.006,96	30%	30.002,09
	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto			

	specifico 5A)			
	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)			
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	15.601.029,68	6%	936.061,78
	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	15,00	20%	3,00
	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	92.591,00	90%	83.331,90

4.2. Indicatori alternativi

Priorità	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Target intermedio 2018 % (c)	Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	Numero di progetti pilota finalizzati all'uso efficiente delle risorse idriche (16.2.2)	2,00	50%	1,00
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli (4.2)	26,00	20%	5,20
	Numero annuo di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione al benessere animale (14)	650,00	80%	520,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	Superficie (ettari) oggetto di indennità compensative per lo svantaggio naturale (zone montane)	52.550,00	75%	39.412,50
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	Numero di progetti di cooperazione di filiera per l'approvvigionamento di biomasse da utilizzare nella produzione di energia (16.6)	2,00	50%	1,00

4.3. Riserva

Priorità	Contributo totale dell'Unione preventivato (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato (in EUR) subordinato alla riserva di efficacia dell'attuazione	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)	Riserva min. di efficacia dell'attuazione (min. 5%)	Riserva max. di efficacia dell'attuazione (max. 7%)	Tasso della riserva di efficacia dell'attuazione
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	12.622.064,00	12.850.941,00	771.056,46	642.547,05	899.565,87	6%
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	5.347.235,00	5.444.196,88	326.651,81	272.209,84	381.093,78	6%
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	34.263.704,00	34.885.010,75	2.093.100,64	1.744.250,54	2.441.950,75	6%
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	43.123,00	43.904,95	2.634,30	2.195,25	3.073,35	6%
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	6.727.164,00	6.849.148,26	410.948,90	342.457,41	479.440,38	6%
Totale	**59.003.290,00**	**60.073.201,84**	**3.604.392,11**	**3.003.660,09**	**4.205.124,13**	**6%**

5. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

5.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione di zone rurali

Come riportato nel paragrafo relativo alla classificazione geografica, l'intero territorio regionale (livello NUTS 2), suddiviso in 74 Comuni, rientra nella definizione di Zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE.

In conformità con l'Accordo di partenariato (AdP), per il periodo 2014-2020, la Regione aderisce al metodo di classificazione delle aree rurali definito a livello nazionale che identifica **il Comune di Aosta come zona A "Area urbana e periurbana"** e i **restanti 73 Comuni come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo"**. Rispetto al periodo 2007-2013, in cui l'intero territorio regionale rientrava nelle Aree D, l'esclusione del Comune di Aosta dalle zone rurali rappresenta un elemento di cambiamento.

In continuità con il precedente periodo di programmazione, a livello regionale sono stati inoltre identificati diversi gradi di marginalità, separando i territori dell'asse centrale e i principali comprensori turistici, perlopiù concentrati in alcune testate di valle (**aree rurali marginali - ARM**), dalle restanti zone di media e alta montagna dove la carenza di servizi e di infrastrutture materiali ed immateriali, la mancanza di una stratificazione demografica e quindi di un capitale sociale vitale acuiscono i processi d'abbandono del territorio (**aree rurali particolarmente marginali - ARPM**). L'identificazione delle aree si è dunque sviluppata sulla base di 8 diversi indicatori che afferiscono a tre macro aree. Nello specifico le dimensioni analitiche considerate sono le seguenti:

a) la dimensione territoriale, la cui operazionalizzazione si è basata su due indicatori: 1. indice di dispersione della popolazione (rapporto tra residenti in case sparse e nuclei abitati e residenti in centri abitati); 2. variazione SAU (variazione percentuale 2000-2010 superficie agricola utilizzata);

b) l'ambito demografico, anch'esso preso in esame sulla base di due indicatori: 3. trend totale residenti (variazione percentuale 2001-2011 totale residenti per comune); 4. trend popolazione in età lavorativa (variazione percentuale 2001-2011 residenti nella fascia di età 15-64 anni per comune);

c) l'ambito economico-produttivo, misurato con riferimento a quattro indicatori: 5. trend imprese (variazione percentuale 2001-2011 totale unità locali per comune); 6. diffusione delle imprese (rapporto tra unità locali e popolazione in età lavorativa); 7. autocontenimento domanda di lavoro (rapporto tra addetti unità locali, al netto di agricoltura, e popolazione in età lavorativa); 8. indice arrivi turistici (rapporto tra il valore medio regionale degli arrivi e il valore degli arrivi per singolo comune – valori medi per il periodo 2011-2013).

La metodologia utilizzata per l'individuazione delle ARM e delle ARPM è allegata al Programma.

La volontà di favorire maggiormente i processi di sviluppo nelle ARPM si traduce nell'inserimento di questa classificazione nei criteri di selezione, con l'attribuzione laddove pertinente di un punteggio maggiore alle aree marginali. Nella fase di attuazione del PSR tale classificazione potrà essere aggiornata sulla base della verifica dei dati rilevanti ai fini della distinzione.

Iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole

L'Anagrafe delle aziende agricole valdostane è istituita ai sensi della legge regionale 28 aprile 2003, n. 17, recante *Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane*. Sono inserite nell'Anagrafe le informazioni relative ai soggetti pubblici e privati che abbiano intrattenuto o intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti con l'Amministrazione regionale

per ragioni connesse all'attività agricola, agro-alimentare e forestale. I soggetti di cui sopra sono identificati attraverso il codice fiscale di pertinenza, che costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUUA). L'Anagrafe individua, per ciascun soggetto esercente attività agricola, agro-alimentare e forestale, le unità tecnico-economiche facenti capo allo stesso, le cui caratteristiche strutturali, conformemente al Fascicolo aziendale costituito ed aggiornato sul SIAN, rappresentano la base di calcolo dei premi a capo/superficie, nonché degli aiuti per gli investimenti previsti dal PSR 14-20.

Il SIAR realizza l'integrazione delle informazioni disponibili per fornire strumenti e servizi adeguati agli operatori e agli utenti del settore agricolo, garantendo la protezione delle informazioni acquisite, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Il SIAR opera nell'ambito del Sistema informativo regionale (SIR), e costituisce articolazione territoriale, su base regionale, del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). I flussi informativi tra gli operatori del sistema avvengono principalmente per via telematica, mediante la rete telematica regionale quale infrastruttura di base per il governo e la gestione dei servizi comuni agli operatori del settore agricolo.

Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti

Ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1, del Reg. (UE) N. 1305/2013, è possibile erogare anticipi fino ad un massimo del 50% dell'aiuto approvato per la realizzazione degli interventi previsti dalle seguenti Misure:

Misura 1 - art.14 trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Misura 4 - art. 17 investimenti in immobilizzazioni materiali

Misura 6 - art. 19 sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Misura 7 - art. 20 servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Misura 8 - art. 25 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Misura 8 - art. 26 investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Misura 16 - art. 35 cooperazione

Misura 19 - art. 42 LEADER (l'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione; per le attività di cui all'art. 44 – Cooperazione – la parte del progetto relativa agli investimenti ricade nelle misure precedenti)

Misura 20 - art. 51 assistenza tecnica

Le anticipazioni sono concesse previa presentazione da parte del beneficiario di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, emessa a favore dell'Autorità di gestione e pari al 100% dell'importo anticipato; a seguito delle operazioni di accertamento che le spese sostenute siano superiori all'importo anticipato e che gli interventi siano stati realizzati in maniera regolare, si procederà allo svincolo della garanzia.

Pagamento di anticipi per le misure connesse alla superficie e connesse agli animali

Ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 1306/13, una volta ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità all'aiuto delle domande, è possibile erogare anticipi per le seguenti misure (salvo deroghe o nuove disposizioni regolamentari in materia):

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Si recepisce il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1617 dell'8 settembre 2016 che in deroga all'articolo 75 del Reg.(UE) 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2016 consente di versare un anticipo fino all'85% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale.

Eleggibilità dell'IVA

Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 11 del Regolamento (UE) 1303/2013, l'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Ammissibilità degli investimenti

La conformità delle spese delle misure del presente PSR è garantita dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 45 del Regolamento (UE) 1305/2013.

In particolare, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1305/2013, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c) spese generali (massimo 12%) collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);

d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

Progetti integrati

Il Programma prevede un'unica tipologia di progetto integrato a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori. Si tratta di un progetto integrato costituito dalla Misura 1 (art. 14) - Trasferimento di conoscenza ed azioni di informazione, con la quale è finanziata la formazione dedicata ai giovani agricoltori, dalla Misura 4 (art. 17) - Investimenti ed immobilizzazioni materiali (intervento 4.1.2), che riserva risorse specifiche per la strutturazione delle aziende agricole gestite da giovani agricoltori, e dalla Sottomisura 6.1 che prevede un premio per l'insediamento in agricoltura di giovani agricoltori.

Tale "pacchetto" di misure complementari, in stretta sinergia fra loro, prevede, comunque, che si applichino i criteri di ammissibilità delle singole misure/operazioni. Accedono al sostegno per gli investimenti aziendali nel quadro della tipologia di intervento 4.1.2 esclusivamente i giovani agricoltori che beneficiano di un sostegno ai sensi della Sottomisura 6.1.

Decorrenza dell'ammissibilità investimenti

Ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento (UE) 1305/2013, non sono ammissibili interventi avviati e realizzati prima della presentazione della relativa istanza di aiuto e pagamenti effettuati prima di tale data. Fanno eccezione:

- le spese, propedeutiche alla presentazione alla presentazione della domanda stessa - riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali - quali quelle relative a onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, attività di animazione (art. 45 par. 2 lett. c) del Regolamento (UE) 1305/2013);
- le spese sostenute in casi di emergenza a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche

assimilabili, per le quali l'ammissibilità decorrerà dalla data dell'evento (art. 60 par. 1 del Regolamento (UE) 1305/2013);

- le spese di preparazione della strategia di sviluppo locale LEADER;
- le spese di supporto per i progetti di cooperazione LEADER.

Qualora un investimento possa avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento specifico.

Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

Ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ove applicabile, le entrate nette potenziali generate dalle operazioni finanziate dalle misure del PSR saranno dedotte dalla spesa ammissibile.

Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

Ove pertinente, qualora la Regione sia responsabile del procedimento di affidamento di concessioni e appalti pubblici, nonché in fase di verifica del rispetto delle norme in questione da parte di soggetti pubblici beneficiari degli aiuti del PSR, è garantito il rispetto delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici e, in particolare, le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (ancora da recepire nell'ordinamento nazionale) le direttive 90/665/CEE e 92/13/CEE, i principi generali in materia di appalti derivati dal TFUE, nonché il rispetto delle norme nazionali in materia (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e DPR 5 ottobre 2010, n. 207)

Utilizzo di strumenti finanziari

Non sono attivati ed utilizzati strumenti finanziari.

Criteri di selezione e sistema di selezione a punti:

In merito ai principi relativi ai criteri di selezione, si precisa che ove pertinente, per le singole operazioni è previsto un sistema di selezione a punti che prevede un punteggio minimo ed una soglia al di sotto della quale i progetti presentanti non verranno selezionati. Il punteggio minimo complessivo necessario per l'approvazione di ciascun progetto presentato è stabilito per ciascuna misura/sottomisura o tipologia di intervento del PSR, laddove pertinente e necessario, e sarà approvato con i criteri di selezione in sede di Comitato di Sorveglianza, così come previsto dall'art. 74 del Regolamento (UE) n.1305/2013.

Osservanza della condizionalità, pertinenti elementi di riferimento (baseline) e doppio finanziamento con le pratiche agricole di cui all'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione di più Misure, sotto-misure e tipologie di operazioni corrispondono, per l'anno 2015, a quelle definite dall'allegato II dell'articolo 93 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, così come definite dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e recepite e specificate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 748 del 22 maggio 2015, suscettibile di aggiornamenti sulla base delle modifiche che saranno apportate al citato decreto ministeriale.

In allegato al Programma si riportano le tabelle che evidenziano il confronto fra i pertinenti requisiti di condizionalità, il greening di cui al primo pilastro della PAC e gli obblighi volontari previsti nell'ambito della presente programmazione, e la cumulabilità fra gli impegni delle Misure 10, 11 e 14.

Conversione o adeguamento degli impegni

Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, l'Autorità di gestione può autorizzare la trasformazione di un impegno ai sensi delle Misure di cui agli articoli 28, 29 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in un altro impegno (comma 1), o l'adeguamento degli impegni previsti dalle stesse Misure durante il periodo per il quale viene fatta richiesta (comma 2), purché nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo."

Complementarietà e demarcazione con gli altri strumenti della Politica agricola comune (PAC)

Gli aiuti previsti dal PSR 2014-2020 della Regione Valle d'Aosta non trovano sovrapposizione con nessun altro strumento della Politica Agricola Comune; pertanto, i beneficiari delle provvidenze del presente programma non possono presentare, per la stessa azione, domanda di aiuto a valere su altri strumenti della PAC. La verifica della non cumulabilità degli aiuti è effettuata attraverso un controllo incrociato dell'organismo pagatore AGEA, responsabile dell'erogazione degli aiuti a valere sul I° e sul II° pilatsro della PAC. Inoltre, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche, l'Autorità di Gestione e l'organismo pagatore utilizzano il sistema informativo per la verificabilità e controllabilità delle misure (VCM), reso disponibile sul portale SIAN.

Strategia Aree Interne

La Valle d'Aosta aderisce alla "Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese", inserita nell'AP come approccio integrato finalizzato al perseguimento degli obiettivi nazionali di coesione territoriale. Sono "Aree interne" le aree significativamente distanti dai principali centri di offerta di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità); interessate da un marcato processo di marginalizzazione (riduzione e invecchiamento della popolazione, riduzione dell'occupazione e del grado di utilizzo del capitale territoriale) ma caratterizzate da importanti risorse ambientali e culturali. L'obiettivo finale della strategia è l'inversione delle tendenze demografiche in atto nelle aree interne, che si deve tradurre nella ripresa della popolazione e della natalità e nella modifica della composizione per età a favore delle classi più giovani. La strategia prevede la definizione e l'attuazione di progetti d'area, articolati in due classi di azioni:

1. adeguamento dell'offerta di servizi essenziali
2. promozione dello sviluppo locale

La classificazione dei Comuni come aree interne, sulla base della distanza dal polo di erogazione dei servizi, come evidenziato nell'AdP, non identifica ipso facto delle aree deboli. Il passaggio dalla zonizzazione comunale alla definizione delle aree progetto per l'avvio della strategia è avvenuto attraverso un articolato processo di istruttoria, basato su un approfondimento desk di numerosi indicatori e una visita sul campo, che ha coinvolto l'amministrazione regionale, il comitato nazionale Aree interne e i territori interessati. Poiché la strategia ha come obiettivo prioritario quello di affrontare le sfide demografiche nelle aree interne, particolare attenzione è stata posta alla scelta e all'analisi degli indicatori socio-demografici e utilizzazione del suolo agricolo, quali:

- la variazione totale di popolazione (tra il 1971 e il 2011; tra il 2001 e il 2011)
- il tasso di invecchiamento della popolazione (quota di popolazione superiore a 65 anni sulla popolazione complessiva)
- la variazione della SAU (tra il 2000 e il 2010);
- la variazione del numero di conduttori delle aziende, siano essi giovani, a tempo pieno o a tempo parziale (tra il 2000 e il 2010).

Al termine del percorso istruttorio, il Comitato tecnico per le aree interne ha reso e trasmesso alla Regione in data 28 aprile 2015 il "Rapporto di istruttoria per la selezione delle Aree Interne" che conferma la candidabilità per la Valle d'Aosta di due Aree (tutti Comuni rientranti in area D):

- Area 1: BASSA VALLE

(22 Comuni: Arnad, Ayas, Bard, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Issogne, Lillianes, Montjovet, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin, Verrès)

- Area 2: GRAND PARADIS

(6 Comuni dell’area progetto: Cogne, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche, Saint-Nicolas; ulteriori 6 Comuni Arvier, Avise, Aymavilles, Introd, Villeneuve e Saint-Pierre sono inclusi nell’area strategica).

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 22 maggio 2015 recante “Approvazione nell’ambito della Politica regionale di sviluppo 2014-2020 delle Aree progetto della Valle d’Aosta candidate a partecipare alla Strategia nazionale per le Aree interne e dell’individuazione dell’Area pilota”, la Regione ha approvato entrambe le aree candidate e ha individuato l’Area 1 della Bassa Valle quale area-pilota.

Come previsto dall'AP, la strategia regionale di area sarà inquadrata in un Accordo di Programma Quadro (APQ) che verrà sottoscritto dalla Regione, dagli enti locali, dall'Amministrazione centrale di coordinamento e dalle altre Amministrazioni competenti per materia. In coerenza con l’AP, il PSR contribuisce, unitamente agli altri fondi SIE interessanti il territorio, alla strategia d’area attraverso l’attribuzione di specifici criteri e priorità nell’ambito delle procedure di selezione dei progetti, con la possibilità di attivare una riserva finanziaria specifica, all’interno dei bandi relativi all’intero territorio, per le aree interne selezionate. I progetti selezionati dovranno comunque soddisfare tutti i requisiti per l’ammissibilità definiti dal Programma e dalle disposizioni attuative delle misure attivate e concorrere al finanziamento nell’ambito delle normali procedure, dimostrando di avere le caratteristiche e i requisiti qualitativi richiesti per poter accedere ai finanziamenti.

5.2. Descrizione per misura

5.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

5.2.1.1. Base giuridica

Articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

5.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura sostiene le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching. Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo, nonché le visite di aziende agricole.

In relazione alla matrice SWOT, l'importante ruolo svolto dall'Intitut Agricole Régional (IAR) e il consolidato sistema di assistenza tecnica assicurato dagli uffici regionali hanno garantito alle aziende agricole, in particolare ai giovani agricoltori, una costante formazione sulle tematiche economiche ed ambientali; di contro, la formazione e la promozione nei settori dell'innovazione e della ricerca risultano ancora scarsamente affrontate a livello regionale. Tale punto di debolezza è ulteriormente aggravato dal rischio, in periodo di crisi congiunturale, di una riduzione degli investimenti in tali settori.

Dall'analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza, sono emersi i seguenti fabbisogni gerarchizzati:

01. Una formazione nel settore agricolo più adeguata ai fabbisogni, specifica e contestualizzata, comprensiva degli aspetti gestionali e imprenditoriali;

02. Trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca alle imprese agricole, agroalimentari e forestali;

03. Maggiori conoscenze relativamente alle misure di conservazione delle zone Natura 2000.

In un contesto di crisi congiunturale diventa fondamentale, per poter affrontare le difficoltà economiche e strutturali, che la professionalità degli operatori del settore agricolo e forestale sia adeguatamente garantita da un sistema di formazione che valorizzi le competenze legate al territorio e alla specificità del contesto, mirato, in particolar modo, ai giovani agricoltori, titolari di piccole e medie aziende. La Misura contribuisce al miglioramento della sostenibilità economica e ambientale, della competitività e dell'efficienza delle risorse delle aziende agricole rispondendo in modo specifico alla Priorità 1 "Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali" - in particolare alla Focus Area 1A "Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali," e alla Focus Area 1C, "Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nei settori agricolo e forestale".

In coerenza con la propria funzione trasversale, concorre potenzialmente al raggiungimento degli obiettivi di tutte e sei le priorità del PSR (supportandone la maggior parte delle Focus area) contribuendo peraltro in via prevalente alle seguenti Focus Area:

2A "Migliorare il rendimento economico di tutte le aziende agricole e agevolare la ristrutturazione e la modernizzazione agricola in particolare al fine di migliorare l'approccio e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione agricola";

2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo, ed in particolare il ricambio generazionale";

Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", nello specifico, alle Focus Area 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso

nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa", 4B "Migliore gestione delle risorse idriche, inclusa la gestione di fertilizzanti e pesticidi" e 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".

La Misura è coerente con la forte finalità ambientale caratterizzante il PSR della Valle d'Aosta nel suo complesso, che mira a incoraggiare gli operatori coinvolti nelle attività agricole al mantenimento e alla produzione di beni pubblici ambientali, attraverso pratiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di miglioramento del paesaggio, di conservazione delle risorse naturali, di difesa del suolo e di tutela della biodiversità.

In quest'ottica la Misura favorisce lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali dei destinatari, non solo sulle tematiche aziendali e produttive nel settore agricolo e agroalimentare, ma soprattutto su temi relativi alla sostenibilità ambientale ed all'innovazione tecnico-organizzativa. Una maggiore conoscenza nei confronti di tali ambiti può contribuire a rafforzare la consapevolezza degli agricoltori e di tutti gli operatori del mondo rurale delle responsabilità e delle opportunità legate ad un'attività compatibile con l'ambiente ed il paesaggio.

In linea con tali finalità, la Misura sostiene interventi di formazione/informazione volti a:

- accrescere le conoscenze e le competenze tecnico-gestionali e le prestazioni ambientali delle nuove aziende agricole gestite da giovani agricoltori;
- favorire il rispetto dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse: a titolo esemplificativo, agricoltura integrata (disciplinari, lotta integrata, ecc) salvaguardia della biodiversità, utilizzo di fonti di energia rinnovabili e alternative;
- migliorare le conoscenze sui siti della rete Natura 2000 e le aree naturali protette: in particolare in ordine al miglioramento alla gestione degli habitat e delle specie oggetto di protezione, alla promozione del turismo naturalistico ecosostenibile, allo scambio di buone prassi e di didattica ambientale, in connessione con le tematiche oggetto di progetti a valere sul FESR (PO di Cooperazione territoriale transfrontaliera);
- accrescere le competenze tecnico-gestionali degli agricoltori per il miglioramento dei processi produttivi, la diversificazione dei prodotti e delle attività aziendali, lo sviluppo delle filiere corte.

La Misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

1.1 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di conoscenze";

1.2 "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione";

1.3 "Sostegno a scambi interaziendali di breve durata e visite ad aziende agricole".

I beneficiari della Misura sono i fornitori di servizi, la cui selezione potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:

i. procedura di appalto di servizi ai sensi della normativa nazionale ed europea (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e Direttiva 2014/24/UE);

ii. selezione ad evidenza pubblica ai sensi della normativa nazionale ed europea con conseguente affidamento attraverso concessione amministrativa (ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990).

5.2.1.2.1. 1.1 Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di conoscenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

5.2.1.2.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze finalizzate ad aumentare la sostenibilità ambientale e finanziaria degli operatori rurali.

La sottomisura risponde ai fabbisogni 01 “Una formazione nel settore agricolo più adeguata ai fabbisogni, specifica e contestualizzata, comprensiva degli aspetti gestionali e imprenditoriali” e 03 “Maggiori conoscenze relativamente alle misure di conservazione delle zone Natura 2000” e contribuisce prioritariamente alla Priorità 1 e nello specifico, alla Focus Area 1C “Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nei settori agricolo e forestale”.

In via trasversale, essa impatta potenzialmente su tutte le Priorità, contribuendo in particolare alle seguenti Focus Area:

2A "Migliorare il rendimento economico di tutte le aziende agricole e agevolare la ristrutturazione e la modernizzazione agricola in particolare al fine di migliorare l'approccio e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione agricola"

2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo, ed in particolare il ricambio generazionale";

4A "Ripristino, conservazione e valorizzazione della biodiversità, anche nelle zone Natura 2000, le aree soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa";

4B "Migliore gestione delle risorse idriche, inclusa la gestione di fertilizzanti e pesticidi";

4C "Prevenire l’erosione del suolo e migliorarne la gestione".

Sono ammissibili a sostegno i seguenti interventi: corsi di formazione, workshop, coaching, di breve, media o lunga durata che rilasciano attestato di frequenza agli allievi dal cui registro risulti almeno l’80% delle presenze - per le formazioni di breve e media durata - e il 70% - per le formazioni di lunga durata - delle ore totali, con favorevole valutazione delle competenze o conoscenze ed eventuale rilascio di qualifica.

Nello specifico:

a) corsi formativi di lunga durata: attività didattiche, corsi, seminari e altre attività d'aula o pratiche svolte in modo collettivo, di durata pari o superiore a 40 ore;

b) corsi formativi di media durata: attività didattiche, corsi, seminari e altre attività d'aula o pratiche svolte in modo collettivo, di durata compresa tra le 21 e le 39 ore;

c) corsi formativi di breve durata: attività didattiche, corsi, seminari e altre attività d'aula o pratiche svolte in modo collettivo, di durata minima di 3 ore e pari o inferiore a 20 ore;

Per alcuni corsi sono stabilite a livello nazionale, con leggi e decreti, le percentuali minime di presenza ai corsi per poterli considerare validi e utili per accedere a eventuali esami. In tali casi si adotteranno le percentuali di frequenza stabilite dalle normative di riferimento.

5.2.1.2.1.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è erogato nelle seguenti forme:

- corrispettivo del servizio (in caso di affidamento tramite procedure di appalto);
- contributo in conto capitale a rimborso dei costi sostenuti (in caso di affidamento tramite concessione amministrativa)

Il costo è determinato a norma dell'art. 67 del reg. (UE) 1303/13, applicando l'opzione definita al comma 1, lettera a) “rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”.

5.2.1.2.1.3. Collegamenti con altre normative

Complementarietà e sinergia con altri strumenti finanziari europei:

PO FESR (sinergia con progetti aventi ad oggetto le misure di conservazione dei siti Natura 2000).

Legge Quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 1978 e smi.

Legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2 “Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali”.

Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 “Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1”.

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

DGR 2955/2009 “Approvazione del dispositivo di accreditamento delle sedi formativa per la realizzazione di interventi di formazione professionale. Revoca delle deliberazioni n. 745/2003, n. 3744/2005, n. 745/2003, n. 3744/2005 e n. 3128/2007.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE.

5.2.1.2.1.4. Beneficiari

Enti di formazione e prestatori di servizi di trasferimento di formazione e di conoscenza riconosciuti idonei per capacità ed esperienza.

Destinatari del servizio sono gli addetti dei settori agricolo e alimentare, i gestori del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti nelle zone rurali di cui al presente PSR.

5.2.1.2.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono relativi alle seguenti voci:

Costi di organizzazione:

- ideazione, progettazione e organizzazione dell’intervento;
- spese di pubblicità, promozione presso i potenziali destinatari;
- costi di monitoraggio e valutazione dell’intervento;

- costi del personale docente e non docente, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio;
- costi per l'elaborazione e la produzione del materiale, supporti e kit didattici e multimediali;
- spese di traduzione,
- spese di affitto/noleggio di aule didattiche, sale per organizzazione di convegni, spese di hosting per i servizi di e-learning e forum on line;
- acquisto di materiale di consumo;
- spese per l'acquisto/noleggio di macchinari, attrezzature e strumenti dimostrativi;
- costi relativi ad assicurazioni, prevenzione e sicurezza, imposte e spese per la consulenza connessa alla presentazione, gestione e rendicontazione del progetto.

Ai sensi dell'art. 68, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è possibile rendicontare i costi indiretti con l'opzione del tasso forfettario massimo del 10% calcolato sui costi diretti ammissibili sostenuti per il personale, senza esibizione di documenti giustificativi della spesa. Il tasso indicato è inferiore al massimale del 15% previsto dall'art. 68 del reg. (UE) 1303/2013 e si ritiene congruo, in quanto derivante dall'esperienza della programmazione 07-13 nella quale progetti analoghi sono stati finanziati dal Fondo sociale europeo.

Non sono ammissibili le spese e gli oneri assicurativi indiretti e le spese notarili per l'eventuale costituzione di RTI/ATI. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Se la modalità di scelta del contraente è l'affidamento attraverso la concessione amministrativa, i contributi erogati sono fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del d. P. R. n. 633 del 1972.

5.2.1.2.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi possono essere svolti solo da operatori che comprovino il possesso dei requisiti di adeguata capacità ed esperienza: il riconoscimento di tale possesso viene effettuato attraverso apposita istruttoria sulla capacità e l'esperienza di ogni fornitore, nonché sulla sua dotazione di personale qualificato e con regolare formazione. Qualora il candidato sia soggetto accreditato, i requisiti sopra citati si ritengono assolti (confronta paragrafo 11 "Informazioni specifiche della misura").

Sono valutate solo le proposte presentate da fornitori idonei. Il progetto formativo deve essere presentato seguendo i criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale e pubblicati nei bandi o negli avvisi. In sede di valutazione sono considerati ammissibili i progetti che ottengono almeno il punteggio minimo previsto.

5.2.1.2.1.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

In sede di bando o invito sono definiti i criteri di valutazione e i relativi punteggi attribuiti in relazione alle singole tipologie di intervento, alle specifiche relative alla finalità di programmazione e alle priorità previste nelle schede intervento.

Nella valutazione vengono presi in considerazione i seguenti elementi che connotano la qualità progettuale:

- rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus Area di riferimento;
- integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze;
- sostenibilità economica dell'intervento.

La selezione dei destinatari finali darà priorità agli agricoltori e, fra questi, ai giovani agricoltori.

5.2.1.2.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è pari al 100% delle spese ammesse.

Le spese, nonché le percentuali massime di spesa ammissibili, sono specificate nei bandi e negli avvisi di volta in volta pubblicati.

5.2.1.2.1.9. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

I beneficiari della sottomisura possono fornire servizi di formazione professionale e di trasferimento di conoscenze a condizione che comprovino il possesso dei requisiti di adeguata capacità ed esperienza (valutate in termini di qualifiche e formazione regolare del personale).

Il possesso dei requisiti può, tra le diverse altre modalità, essere comprovata tramite l'accreditamento ai sensi della DGR 2955/09 "Approvazione del dispositivo di accreditamento delle sedi formativa per la realizzazione di interventi di formazione professionale".

Il Dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative è articolato in quattro macro tipologie di accreditamento, corrispondenti alle tipologie di formazione che il soggetto formativo intende erogare: formazione continua e permanente, formazione superiore, formazione iniziale e per l'inserimento lavorativo e formazione rivolta alle fasce deboli.

I requisiti per l'accreditamento sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

A) Requisiti giuridici e di affidabilità economica e finanziaria: affidabilità morale del legale rappresentante, rispetto degli obblighi di legge in materia di contributi previdenziali, tasse, ecc, presenza di elementi a garanzia della corretta gestione economica e finanziaria (predisposizione di un bilancio, presenza di un sistema contabile adeguato, ecc.);

B) Requisiti logistici. Il soggetto formativo deve disporre di un set minimo di risorse logistiche, adeguate ed idonee in rapporto alla normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, per la realizzazione delle attività formative;

C) Requisiti di processo e professionali. Rientrano in questa tipologia sia i requisiti relativi alla presenza di procedure per la gestione dei processi-chiave della formazione (analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione dei servizi, direzione e gestione delle risorse economiche) che quelli relativi alle risorse professionali (competenze professionali, aggiornamento, consistenza del rapporto di lavoro);

D) Relazioni con il territorio. Tali criteri hanno lo scopo di verificare la capacità del soggetto di sviluppare e garantire rapporti di integrazione e cooperazione con altri soggetti del sistema dell'education e con il territorio, al fine di promuovere l'efficacia degli interventi e la loro rispondenza alle esigenze del sistema produttivo e sociale territoriale;

E) Efficacia ed Efficienza. Si tratta di requisiti di valutazione della capacità del soggetto formativo di raggiungere livelli minimi di efficacia (successo formativo, soddisfazione dei destinatari) e di efficienza (capacità programmatoria, realizzativa e di spesa).

Il sistema regionale di accreditamento presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- è aperto, ossia è sempre possibile presentare istanza di accreditamento;
- è coerente con la finalità di promuovere la libera circolazione dei servizi, attraverso il mutuo riconoscimento dei sistemi di accreditamento. Per ognuno dei requisiti di accreditamento, infatti, sono previste modalità semplificate di assolvimento, da parte dei soggetti già accreditati in altre regioni. E' inoltre possibile, anche da parte di soggetti non accreditati, accedere alle procedure di

evidenza pubblica per la presentazione di progetti;

- è trasparente e accessibile. Il sito internet istituzionale della Regione dispone di una sezione dedicata all'accreditamento nella quale sono aggiornati i dati relativi ai soggetti iscritti all'Albo regionale di accreditamento e nella quale sono presenti tutti i documenti utili alla conoscenza delle disposizioni ed alla presentazione della domanda (dispositivo, vademecum, modulistica, modalità di effettuazione delle verifiche, ecc.).

http://www.regione.vda.it/lavoro/operatori/Accreditamento_enti/default_i.aspx

Per quanto riguarda i destinatari della sottomisura, non sono ricompresi tra essi gli operatori del settore forestale e i gestori di superfici forestali in quanto una formazione specifica, a loro dedicata, sarà finanziata con fondi regionali.

5.2.1.2.2. 1.2 Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

5.2.1.2.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura è destinato ad attività dimostrative e azioni di informazione.

La sottomisura è finalizzata a promuovere l'informazione sulle tematiche ambientali e a dare impulso ad azioni di innovazione, di processo e di prodotto, attraverso la realizzazione di attività dimostrative ed specifiche azioni di informazione dedicate agli operatori rurali.

Tale tipologia di intervento risponde ai fabbisogni 01 "Una formazione nel settore agricolo più adeguata ai fabbisogni, specifica e contestualizzata, comprensiva degli aspetti gestionali e imprenditoriali" e 03 "Maggiori conoscenze relativamente alle misure di conservazione delle zone Natura 2000" contribuendo prioritariamente alla Priorità 1, nello specifico la Focus Area 1C "Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nei settori agricolo e forestale".

In via trasversale, la Misura potenzialmente impatta su tutte e sei le Priorità, contribuendo in particolare alle seguenti Focus Area:

2A "Migliorare il rendimento economico di tutte le aziende agricole e agevolare la ristrutturazione e la modernizzazione agricola in particolare al fine di migliorare l'approccio e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione agricola";

4A "Ripristino, conservazione e valorizzazione della biodiversità, anche nelle zone Natura 2000, le aree soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";

4B "Migliore gestione delle risorse idriche, inclusa la gestione di fertilizzanti e pesticidi";

4C "Prevenire l'erosione del suolo e migliorarne la gestione".

La tipologia di intervento, integrata con la sottomisura 1.1, prevede di accrescere le competenze e le conoscenze degli operatori rurali, attraverso:

a) attività dimostrative: sessioni didattiche e pratiche rivolte agli operatori rurali per illustrare, a titolo di esempio, tecnologie e macchinari nuovi o significativamente migliorati, approfondire temi innovativi inerenti a pratiche e tecnologie agricole sostenibili, nuove tecniche commerciali e nuove tecnologie legate alla filiera produttiva. Le attività possono essere realizzate presso aziende agricole, centri di ricerca etc;

b) azioni di informazione: attività di divulgazione che possono assumere la forma di incontri, presentazioni o possono essere informazioni a mezzo stampa ed elettronici. I materiali e le azioni sostenute non possono contenere riferimenti a prodotti o produttori, né promuovere prodotti specifici.

Gli interventi possono prevedere il rilascio di attestazione di frequenza o attestato di profitto; possono altresì prevedere il rilascio di un attestato di partecipazione che non comporta valutazione delle competenze.

5.2.1.2.2.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è erogato nelle seguenti forme:

- corrispettivo del servizio (in caso di affidamento tramite procedure di appalto)
- contributo in conto capitale a rimborso dei costi sostenuti (in caso di affidamento tramite concessione amministrativa).

Il costo è determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, applicando l'opzione definita al comma 1, lettera a) “rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”.

5.2.1.2.2.3. Collegamenti con altre normative

PO FESR (sinergia con progetti aventi ad oggetto le misure di conservazione dei siti Natura 2000).

DM. Del 22 gennaio 2014 (Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

Legge Quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 1978 e smi.

Legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2 “Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali”.

Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 “Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1”.

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

DGR 2955/2009 “Approvazione del dispositivo di accreditamento delle sedi formativa per la realizzazione di interventi di formazione professionale. Revoca delle deliberazioni n. 745/2003, n. 3744/2005, n. 745/2003, n. 3744/2005 e n. 3128/2007.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (investimenti ammissibili, per i progetti dimostrativi).

5.2.1.2.2.4. Beneficiari

Enti di formazione e prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze nonché i responsabili delle azioni di informazione.

Destinatari del servizio sono gli addetti dei settori agricolo e alimentare, i gestori del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti nelle zone rurali di cui al presente PSR.

5.2.1.2.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono relativi alle seguenti voci:

- ideazione, progettazione e organizzazione dell’intervento
- spese di pubblicità, promozione presso i potenziali destinatari
- costi di monitoraggio e valutazione dell’intervento
- costi del personale docente e non docente, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio
- costi per l’elaborazione e la produzione del materiale, supporti e kit didattici e multimediali
- spese di traduzione
- spese di affitto/noleggio di aule didattiche, sale per organizzazione di convegni, spese di hosting per i servizi di e-learning e forum on line
- acquisto di materiale di consumo

- spese per l’acquisto/noleggio di macchinari, attrezzature e strumenti dimostrativi
- costi relativi ad assicurazioni, prevenzione e sicurezza, imposte
- spese per la consulenza connessa alla presentazione, gestione e rendicontazione del progetto.

Ai sensi dell’art. 68, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è possibile rendicontare i costi indiretti con l’opzione del tasso forfettario massimo del 15% calcolato sui costi diretti ammissibili sostenuti per il personale, senza esibizione di documenti giustificativi della spesa. Il tasso indicato è congruo in quanto derivante dall’esperienza della programmazione 07-13 nella quale progetti analoghi sono stati finanziati dal Fondo sociale europeo.

Non sono ammissibili le spese e gli oneri assicurativi indiretti e le spese notarili per l’eventuale costituzione di RTI/ATI. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Se la modalità di scelta del contraente è l’affidamento attraverso la concessione amministrativa, i contributi erogati sono fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d. P. R. n. 633 del 1972.

Saranno ammissibili i costi per la fornitura dei servizi necessari alla realizzazione dei progetti dimostrativi, ma anche quelli relativi agli investimenti materiali e immateriali indispensabili per attuare gli interventi dimostrativi, nel rispetto delle norme vigenti ed in modo particolare nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

5.2.1.2.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi possono essere svolti solo da operatori o organismi che comprovino il possesso dei requisiti di adeguata capacità ed esperienza: il riconoscimento di tale possesso viene effettuato attraverso apposita istruttoria sulla capacità e l'esperienza di ogni fornitore, nonché sulla sua dotazione di personale qualificato e con regolare formazione. Qualora il candidato sia soggetto accreditato, i requisiti sopra citati si ritengono assolti (confronta paragrafo “Informazioni specifiche della misura”).

Sono valutate solo le proposte presentate da fornitori idonei. Il progetto formativo deve essere presentato seguendo i criteri stabiliti dall’Amministrazione regionale e pubblicati nei bandi o negli avvisi. In sede di valutazione sono considerati ammissibili i progetti che ottengono almeno il punteggio minimo previsto.

5.2.1.2.2.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

In sede di bando o invito sono definiti i criteri di valutazione e i relativi punteggi attribuiti in relazione alle singole tipologie di intervento, alle specifiche relative alla finalità di programmazione e alle priorità previste nelle schede intervento.

Nella valutazione vengono presi in considerazione i seguenti elementi che connotano la qualità progettuale:

- rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus Area di riferimento;
- integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze;
- sostenibilità economica.

La selezione dei destinatari finali darà priorità agli agricoltori e, fra questi, ai giovani agricoltori.

5.2.1.2.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’aiuto è pari al 100% delle spese ammesse.

Le spese nonché le percentuali massime di spesa ammissibili sono specificate nei bandi e negli avvisi di volta in volta pubblicati.

5.2.1.2.2.9. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

I beneficiari della sottomisura possono fornire servizi di formazione professionale e di trasferimento di conoscenze a condizione che comprovino il possesso dei requisiti di adeguata capacità ed esperienza (valutate in termini di qualifiche e formazione regolare del personale).

Il possesso dei requisiti può, tra le diverse altre modalità, essere comprovata tramite l'accreditamento ai sensi della DGR 2955/09 "Approvazione del dispositivo di accreditamento delle sedi formativa per la realizzazione di interventi di formazione professionale".

Il Dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative è articolato in quattro macro tipologie di accreditamento, corrispondenti alle tipologie di formazione che il soggetto formativo intende erogare: formazione continua e permanente, formazione superiore, formazione iniziale e per l'inserimento lavorativo e formazione rivolta alle fasce deboli.

I requisiti per l'accreditamento sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

A) Requisiti giuridici e di affidabilità economica e finanziaria: affidabilità morale del legale rappresentante, rispetto degli obblighi di legge in materia di contributi previdenziali, tasse, ecc, presenza di elementi a garanzia della corretta gestione economica e finanziaria (predisposizione di un bilancio, presenza di un sistema contabile adeguato, ecc.);

B) Requisiti logistici. Il soggetto formativo deve disporre di un set minimo di risorse logistiche, adeguate ed idonee in rapporto alla normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, per la realizzazione delle attività formative;

C) Requisiti di processo e professionali. Rientrano in questa tipologia sia i requisiti relativi alla presenza di procedure per la gestione dei processi-chiave della formazione (analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione dei servizi, direzione e gestione delle risorse economiche) che quelli relativi alle risorse professionali (competenze professionali, aggiornamento, consistenza del rapporto di lavoro);

D) Relazioni con il territorio. Tali criteri hanno lo scopo di verificare la capacità del soggetto di sviluppare e garantire rapporti di integrazione e cooperazione con altri soggetti del sistema dell'education e con il territorio, al fine di promuovere l'efficacia degli interventi e la loro rispondenza alle esigenze del sistema produttivo e sociale territoriale;

E) Efficacia ed Efficienza. Si tratta di requisiti di valutazione della capacità del soggetto formativo di raggiungere livelli minimi di efficacia (successo formativo, soddisfazione dei destinatari) e di efficienza (capacità programmatoria, realizzativa e di spesa).

Il sistema regionale di accreditamento presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- è aperto, ossia è sempre possibile presentare istanza di accreditamento;
- è coerente con la finalità di promuovere la libera circolazione dei servizi, attraverso il mutuo riconoscimento dei sistemi di accreditamento. Per ognuno dei requisiti di accreditamento, infatti, sono previste modalità semplificate di assolvimento, da parte dei soggetti già accreditati in altre regioni. E' inoltre possibile, anche da parte di soggetti non accreditati, accedere alle procedure di evidenza pubblica per la presentazione di progetti;
- è trasparente e accessibile. Il sito internet istituzionale della Regione dispone di una sezione dedicata all'accreditamento nella quale sono aggiornati i dati relativi ai soggetti iscritti all'Albo regionale di accreditamento e nella quale sono presenti tutti i documenti utili alla conoscenza delle disposizioni ed alla presentazione della domanda (dispositivo, vademecum, modulistica, modalità di effettuazione

delle verifiche, ecc.).

http://www.regione.vda.it/lavoro/operatori/Accreditamento_enti/default_i.aspx

Per quanto riguarda i destinatari della sottomisura, non sono ricompresi tra essi gli operatori del settore forestale e i gestori di superfici forestali in quanto una formazione specifica, a loro dedicata, sarà finanziata con fondi regionali.

5.2.1.2.3. 1.3 Sostegno per scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole

Sottomisura:

- 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

5.2.1.2.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura sostiene gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo, nonché le visite ad aziende agricole.

Tali interventi sono finalizzati a promuovere il trasferimento delle conoscenze e lo scambio di buone prassi tra operatori agricoli.

La sottomisura risponde ai fabbisogni 01 “Una formazione nel settore agricolo più adeguata ai fabbisogni, specifica e contestualizzata, comprensiva degli aspetti gestionali e imprenditoriali” e 02 “Trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca alle imprese agricole, agroalimentari e forestali” contribuendo prioritariamente alla Priorità 1, nello specifico alla Focus Area 1A “Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali” .

In via trasversale, la Misura impatta potenzialmente su tutte e sei le Priorità, contribuendo in particolare alle seguenti Focus Area:

2A "Migliorare il rendimento economico di tutte le aziende agricole e agevolare la ristrutturazione e la modernizzazione agricola in particolare al fine di migliorare l’approccio e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione agricola";

4A "Ripristino, conservazione e valorizzazione della biodiversità, anche nelle zone Natura 2000, le aree soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa";

4B "Migliore gestione delle risorse idriche, inclusa la gestione di fertilizzanti e pesticidi";

4C "Prevenire l’erosione del suolo e migliorarne la gestione".

La presente sottomisura promuove gli scambi interaziendali e le visite ad aziende agricole, organizzati anche in altre regioni o all’estero, finalizzati allo scambio di conoscenze su pratiche e tecnologie agricole sostenibili, sul trasferimento d’innovazione, sulla diversificazione dell’attività agricola, sulla vendita diretta e/o partecipazione delle aziende alle filiere corte, nonché sullo sviluppo di nuove tecniche commerciali e nuove tecnologie legate alla filiera produttiva.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento delegato (UE) 807/2014, la durata massima degli scambi e delle visite è di 15 giornate.

5.2.1.2.3.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è erogato nelle seguenti forme

- corrispettivo del servizio (in caso di affidamento tramite procedure di appalto);
- contributo in conto capitale a rimborso dei costi sostenuti (in caso di affidamento tramite concessione amministrativa).

Il costo è determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, applicando l'opzione definita al comma 1, lettera a) “rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”.

5.2.1.2.3.3. Collegamenti con altre normative

Legge Quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 1978 e smi.

Legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2 “Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali”.

Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 “Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1”.

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

DGR 2955/2009 “Approvazione del dispositivo di accreditamento delle sedi formativa per la realizzazione di interventi di formazione professionale. Revoca delle deliberazioni n. 745/2003, n. 3744/2005, n. 745/2003, n. 3744/2005 e n. 3128/2007.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE.

5.2.1.2.3.4. Beneficiari

Enti di formazione e prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze riconosciuti idonei per capacità ed esperienza.

Destinatari del servizio sono gli addetti dei settori agricolo e alimentare, i gestori del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti nelle zone rurali di cui al presente PSR.

5.2.1.2.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono relativi alle seguenti voci:

- ideazione, progettazione e organizzazione dell’intervento
- spese di pubblicità, promozione presso i potenziali destinatari
- costi di monitoraggio e valutazione dell’intervento
- costi del personale docente e non docente, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio
- costi per l’elaborazione e la produzione del materiale, supporti e kit didattici e multimediali
- spese di traduzione
- spese di affitto/noleggio di aule didattiche, sale per organizzazione di convegni, spese di hosting per i servizi di e-learning e forum on line
- acquisto di materiale di consumo
- spese per l’acquisto/noleggio di macchinari, attrezzature e strumenti dimostrativi
- costi relativi ad assicurazioni, prevenzione e sicurezza, imposte
- spese per la consulenza connessa alla presentazione, gestione e rendicontazione del progetto
- costi dei partecipanti: spese di viaggio (ad esclusione delle spese di uso del proprio mezzo); vitto e alloggio nel limite massimo di euro 50 a persona a giorno (Valore Stabilito dall'Agenzia Nazionale Erasmus+)

Ai sensi dell'art. 68, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è possibile rendicontare i costi indiretti con l'opzione del tasso forfettario massimo del 15% calcolato sui costi diretti ammissibili sostenuti per il personale, senza esibizione di documenti giustificativi della spesa. Il tasso indicato è congruo in quanto derivante dall'esperienza della programmazione 07-13 nella quale progetti analoghi sono stati finanziati dal Fondo sociale europeo.

Non sono ammissibili le spese e gli oneri assicurativi indiretti e le spese notarili per l'eventuale costituzione di RTI/ATI. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Se la modalità di scelta del contraente è l'affidamento attraverso la concessione amministrativa, i contributi erogati sono fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del d. P. R. n. 633 del 1972.

5.2.1.2.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi possono essere svolti solo da operatori che comprovino il possesso dei requisiti di adeguata capacità ed esperienza: il riconoscimento di tale possesso viene effettuato attraverso apposita istruttoria sulla capacità e l'esperienza di ogni fornitore, nonché sulla sua dotazione di personale qualificato e con regolare formazione. Qualora il candidato sia soggetto accreditato, i requisiti sopra citati si ritengono assolti (confronta paragrafo "Informazioni specifiche della misura").

Sono valutate solo le proposte presentate da fornitori idonei. Successivamente, vengono raccolte le domande di sostegno.

Il progetto formativo deve essere presentato seguendo i criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale e pubblicati nei bandi o negli avvisi. In sede di valutazione sono considerati ammissibili i progetti che ottengono almeno il punteggio minimo previsto.

Relativamente ai destinatari, il prestatore di servizi dovrà vigilare affinché ogni singolo destinatario non acceda a più di due scambi nel corso dell'intero periodo 2014-2020.

5.2.1.2.3.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

In sede di bando o invito sono definiti i criteri di valutazione e i relativi punteggi attribuiti in relazione alle singole tipologie di intervento, alle specifiche relative alla finalità di programmazione e alle priorità previste nelle schede intervento.

Nella valutazione vengono presi in considerazione i seguenti elementi che connotano la qualità progettuale:

- rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus Area di riferimento;
- integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze;
- sostenibilità economica.

La selezione dei destinatari finali darà priorità agli agricoltori e, fra questi, ai giovani agricoltori. Inoltre, sarà data priorità di accesso a coloro che richiedono la partecipazione agli interventi per la prima volta.

5.2.1.2.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è pari al 100% delle spese ammesse.

Le spese nonché le percentuali massime di spesa ammissibili sono specificate nei bandi e negli avvisi di volta in volta pubblicati.

5.2.1.2.3.9. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

I beneficiari della sottomisura possono fornire servizi di formazione professionale e di trasferimento di conoscenze a condizione che comprovino il possesso dei requisiti di adeguata capacità ed esperienza (valutate in termini di qualifiche e formazione regolare del personale).

Il possesso dei requisiti può, tra le diverse altre modalità, essere comprovata tramite l'accreditamento ai sensi della DGR 2955/09 "Approvazione del dispositivo di accreditamento delle sedi formativa per la realizzazione di interventi di formazione professionale".

Il Dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative è articolato in quattro macro tipologie di accreditamento, corrispondenti alle tipologie di formazione che il soggetto formativo intende erogare: formazione continua e permanente, formazione superiore, formazione iniziale e per l'inserimento lavorativo e formazione rivolta alle fasce deboli.

I requisiti per l'accreditamento sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

A) Requisiti giuridici e di affidabilità economica e finanziaria: affidabilità morale del legale rappresentante, rispetto degli obblighi di legge in materia di contributi previdenziali, tasse, ecc, presenza di elementi a garanzia della corretta gestione economica e finanziaria (predisposizione di un bilancio, presenza di un sistema contabile adeguato, ecc.);

B) Requisiti logistici. Il soggetto formativo deve disporre di un set minimo di risorse logistiche, adeguate ed idonee in rapporto alla normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, per la realizzazione delle attività formative;

C) Requisiti di processo e professionali. Rientrano in questa tipologia sia i requisiti relativi alla presenza di procedure per la gestione dei processi-chiave della formazione (analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione dei servizi, direzione e gestione delle risorse economiche) che quelli relativi alle risorse professionali (competenze professionali, aggiornamento, consistenza del rapporto di lavoro);

D) Relazioni con il territorio. Tali criteri hanno lo scopo di verificare la capacità del soggetto di sviluppare e garantire rapporti di integrazione e cooperazione con altri soggetti del sistema dell'education e con il territorio, al fine di promuovere l'efficacia degli interventi e la loro rispondenza alle esigenze del sistema produttivo e sociale territoriale;

E) Efficacia ed Efficienza. Si tratta di requisiti di valutazione della capacità del soggetto formativo di raggiungere livelli minimi di efficacia (successo formativo, soddisfazione dei destinatari) e di efficienza (capacità programmatoria, realizzativa e di spesa).

Il sistema regionale di accreditamento presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- è aperto, ossia è sempre possibile presentare istanza di accreditamento;
- è coerente con la finalità di promuovere la libera circolazione dei servizi, attraverso il mutuo riconoscimento dei sistemi di accreditamento. Per ognuno dei requisiti di accreditamento, infatti, sono previste modalità semplificate di assolvimento, da parte dei soggetti già accreditati in altre regioni. E' inoltre possibile, anche da parte di soggetti non accreditati, accedere alle procedure di evidenza pubblica per la presentazione di progetti;
- è trasparente e accessibile. Il sito internet istituzionale della Regione dispone di una sezione dedicata all'accreditamento nella quale sono aggiornati i dati relativi ai soggetti iscritti all'Albo regionale di accreditamento e nella quale sono presenti tutti i documenti utili alla conoscenza delle disposizioni ed alla presentazione della domanda (dispositivo, vademecum, modulistica, modalità di effettuazione

delle verifiche, ecc.).

http://www.regione.vda.it/lavoro/operatori/Accreditamento_enti/default_i.aspx

Per quanto riguarda i destinatari della sottomisura, non sono ricompresi tra essi gli operatori del settore forestale e i gestori di superfici forestali in quanto una formazione specifica, a loro dedicata, sarà finanziata con fondi regionali.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La presente sottomisura promuove gli scambi interaziendali e le visite ad aziende agricole, organizzati anche in altre regioni o all'estero, finalizzati allo scambio di conoscenze su pratiche e tecnologie agricole sostenibili, sul trasferimento d'innovazione, sulla diversificazione dell'attività agricola, sulla vendita diretta e/o partecipazione delle aziende alle filiere corte, nonché sullo sviluppo di nuove tecniche commerciali e nuove tecnologie legate alla filiera produttiva.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 807/2014, la durata massima degli scambi e delle visite è di 15 giornate.

5.2.2. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

5.2.2.1. Base giuridica

Articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

5.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La presente Misura sostiene gli agricoltori e le associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché le attività di informazione e promozione relative a tali prodotti.

Nell'analisi SWOT, realizzata nell'ambito dell'analisi di contesto, si evidenzia, come punto di forza, che la produzione agricola valdostana è rappresentata da un consolidato sistema di produzioni tipiche di qualità che risultano avere un forte legale con il territorio e sono caratterizzate da limitati quantitativi prodotti ma da qualità organolettiche peculiari.

Per contro nella medesima analisi sono stati individuati come punti di debolezza la scarsa adesione al biologico e la scarsa valorizzazione sul mercato delle produzioni agroalimentari locali di qualità e tradizione benchè si assista ad una sempre crescente attenzione dei consumatori alla qualità, salubrità e sostenibilità ambientale dei prodotti alimentari. Inoltre, la recente approvazione europea dell'indicazione facoltativa di "prodotto di montagna" rappresenta un importante atout competitivo sul mercato, per tutti i prodotti agroalimentari tipici valdostani.

Al fine favorire il miglioramento della competitività delle aziende agricole, per il periodo 2014-2020 dall'analisi di contesto sono stati individuati i seguenti fabbisogni gerarchizzati ai quali la Misura 3 intende fornire una risposta:

08. Sviluppo di approcci collettivi per aggregare l'offerta e la commercializzazione

12. Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie

13. Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli

11. Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio

La Misura contribuisce alla Priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo", in via prioritaria alla Focus Area 3A "migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali" e in via secondaria alle Focus Area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione" e 2A " Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" (cfr. Tab. A).

Con la Misura si intende incentivare l'adesione degli agricoltori ai regimi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario al fine di ottenere un incremento del valore aggiunto delle produzioni, soprattutto nel settore lattiero-caseario, e di valorizzare il legame prodotto-territorio.

L'applicazione della presente Misura concorre inoltre al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

- OT 1 Innovazione: in quanto i regimi di qualità favoriscono la creazione di filiere organizzate e forme associate tra i diversi soggetti coinvolti nei processi produttivi. I produttori che aderiscono ai regimi di qualità, nel loro insieme, rispetto alle produzioni convenzionali, per adempiere alle regole degli stessi regimi e per mantenere la competitività aziendale e sul mercato dovranno avvalersi anche di elementi innovativi di

carattere gestionale, organizzativo e commerciale.

- OT 2 Ambiente: in quanto la Misura sostiene e favorisce l'inserimento di produttori agricoli nei regimi di qualità, tra cui l'Agricoltura biologica e la Produzione integrata, che danno un importante contributo in termini di sostenibilità e salvaguardia ambientale. Così i prodotti agroalimentari e vini a denominazione d'origine, grazie allo stretto legame con la zona d'origine, contribuiscono al mantenimento del territorio rurale soprattutto nello zone marginali e svantaggiate, facilitando inoltre l'integrazione con le attività turistiche.

La Misura prevede le seguenti due tipologie di intervento che, rispetto alla passata programmazione, introducono alcuni elementi di novità:

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità;

3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.

Rispetto alla tipologia di intervento 3.1, il sostegno all'adesione a regimi di qualità è limitato ai soli agricoltori in attività (definiti ai sensi dell' dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013) di nuova partecipazione.

Relativamente alla tipologia di intervento 3.2, è invece previsto che possano beneficiare del sostegno solo le associazioni di produttori che intendano promuovere sul mercato interno i prodotti rientranti,ovvero finanziati, nei sistemi dell'Unione europea e/o nazionali previsti dalla tipologia di intervento 3.1.

Il sostegno previsto dalla presente Misura riguarda esclusivamente prodotti agricoli rientranti nell'Allegato I del Trattato.

5.2.2.2.1. 3.1 Nuova partecipazione ai regimi di qualità alimentare

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

5.2.2.2.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede, a titolo di incentivo, la concessione di un sostegno a copertura delle spese sostenute dagli agricoltori, o dalle associazioni di agricoltori, che partecipano per la prima adesione ai regimi di qualità esplicitamente previsti al comma 1 dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni gerarchizzati:

12. Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie,

13. Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli

11. Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio.

Essa contribuisce in via prioritaria alla Focus Area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali" e in via secondaria alle Focus Area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione" e 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

Alla luce dei fabbisogni individuati, in particolare per le produzioni agroalimentari regionali già afferenti a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario (Vallée d'Aoste DOC per le produzioni vitivinicole, Fontina e Valle d'Aosta Fromadzo DOP per le produzioni casearie, Valle d'Aosta Jambon de Bosses DOP, Valle d'Aosta Lard d'Arnad DOP e produzioni BIO), si ritiene necessario attivare l'azione per incrementare ulteriormente l'adesione dei agricoltori a tali sistemi.

Inoltre, con tale sottomisura si intende sostenere l'adesione alla nuova indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna", di cui all'articolo 31 del reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che potrebbe rappresentare un importante strumento di riconoscimento e valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio regionale.

La sottomisura concorre quindi ad aumentare la tutela delle denominazioni di origine regionali da contraffazioni e prodotti di imitazione, a promuovere il riconoscimento di altri prodotti agricoli valdostani nell'ambito dei regimi di qualità, nonché a favorire una strategia di differenziazione delle produzioni al fine di conseguire e mantenere il valore aggiunto delle stesse.

5.2.2.2.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale determinato entro l'importo massimo previsto.

5.2.2.2.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; ivi compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" così come definito dall'art. 31 del medesimo regolamento e dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014;

Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione,

all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, per i prodotti registrati nello specifico registro UE;

Regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, per i prodotti inseriti nell’allegato II del medesimo regolamento;

Parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;

Legge n. 4/2011 – “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);

Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 – Regolamentazione del Sistema di qualità nazionale zootecnica (SQNZ) riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006.

5.2.2.2.1.4. Beneficiari

Beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori e le associazioni di agricoltori.

Per agricoltori si intendono gli “agricoltori in attività” ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per “associazioni di agricoltori” si intendono associazioni che raggruppano anche agricoltori attivi, beneficiari ultimi della sottomisura, ad esempio:

-le cooperative agricole e i consorzi

-le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale,

-i gruppi definiti all'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg.

5.2.2.2.1.5. Costi ammissibili

Ai fini del sostegno per la prima partecipazione ai regimi di qualità si considerano «costi fissi» ammissibili:

1) costi di prima iscrizione al sistema dei controlli;

2) contributo annuo per il mantenimento nel sistema dei controlli;

3) costi per le analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli approvato dell’organismo di certificazione.

5.2.2.2.1.6. Condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare della sottomisura, gli agricoltori attivi che:

a) partecipano per la prima volta ai sottoelencati regimi di qualità:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; ivi compresa l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” così come definito dall’art. 31 del medesimo regolamento e dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio per i prodotti registrati nello specifico registro UE;

- Regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli per i prodotti inseriti nell'allegato II del medesimo regolamento;
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- Legge n. 4/2011 – "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI
- Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 – Regolamentazione del Sistema di qualità nazionale zootecnica (SQNZ) riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006.

b) l'adesione al sistema di qualità è avvenuta dopo la presentazione della domanda di sostegno;

c) operano sul territorio regionale.

Le associazioni di agricoltori che intendono beneficiare del sostegno della presente sottomisura devono operare nei regimi di qualità previsti dall'art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013 e dalla presente scheda di misura, nonchè avere nel loro organico agricoltori attivi, beneficiari ultimi della sottomisura, che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari sopra indicati.

Tali associazioni devono avere assunto all'interno di una decisione specifica del proprio organo di gestione:

- le finalità oggetto della presente sottomisura;

- apposito mandato degli agricoltori attivi ad operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione delle domande. Le associazioni allegano alla domanda di aiuto, l'elenco degli agricoltori nuovi aderenti al regime di qualità sovvenzionato per i quali chiedono il sostegno del tipo di operazione indicando, per ciascun agricoltore, l'importo delle spese per la partecipazione al regime di qualità.

5.2.2.2.1.7. Principi per la determianzione dei criteri di selezione

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente. Per la formulazione della graduatoria sarà istituita una commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti priorità, attribuendo a ciascuna i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

-priorità ad adesioni a più regimi di qualità

-priorità ai regimi di qualità di nuova istituzione;

-priorità connesse al tipo di regime di qualità da sostenere;

-priorità ai prodotti di qualità significativi per l'economia del settore agricolo regionale in termini di volume della produzione a livello regionale.

Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità in base alla data di presentazione della domanda.

5.2.2.2.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è pari al 100% dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai regimi di qualità fino a un importo massimo di 3.000 euro/anno per agricoltore beneficiario.

L'importo massimo di spesa ammissibile della domanda di aiuto presentata da un'associazione di agricoltori è di 3000 euro/anno per ciascun agricoltore beneficiario.

Il sostegno può essere concesso per un periodo massimo di cinque anni, per ciascun regime di qualità attivato.

5.2.2.2.1.9. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Nell'ambito della presente sottomisura possono accedere al sostegno i seguenti regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale e che rispettano tutte le condizioni previste dall'art. 16 comma 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2014 (http://www.reterurale.it/produzioneintegrata);
- SQNZ - Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011), Provvedimento MIPAAF 25/10/11, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878

5.2.2.2.2. 3.2 Attività di promozione e informazione svolte da gruppi di produttori nel mercato interno

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

5.2.2.2.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede la concessione di un sostegno alle azioni di informazione e promozione finalizzate a migliorare la conoscenza dell'esistenza e delle caratteristiche dei prodotti rientranti in un regime di qualità di cui al comma 2 dell'art. 16 paragrafo del regolamento (UE) n.1305/2013, anche al fine di incrementare e valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni.

La sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni:

08. Sviluppo di approcci collettivi per aggregare l'offerta e la commercializzazione

12. Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie

13. Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli

11. Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio

Essa contribuisce in via prioritaria alla Focus area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali" e in via secondaria alle Focus Area "e in via secondaria alle Focus Area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione" e 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

Alla luce dei fabbisogni rilevati, la sottomisura intende informare, promuovere e generare fiducia nei consumatori circa le caratteristiche delle produzioni di qualità, in particolare di quelle lattiero-casearie, allo scopo di permettere il riconoscimento del loro valore qualitativo, di valorizzare i caratteri distintivi del territorio e del legame prodotti-territorio nonché di migliorare la riconoscibilità nel mercato interno.

Le attività di informazione e promozione potranno comprendere i seguenti interventi:

a) informazioni ai consumatori finalizzate a rafforzare il rapporto tra produzione e consumo tramite la conoscenza dei processi produttivi e delle tecniche agricole, degli elevati standard di benessere animale e di rispetto dell'ambiente, nonché delle proprietà qualitative, nutrizionali ed organolettiche dei prodotti;

b) azioni in materia promozionale mirate alla diffusione della conoscenza delle produzioni di qualità e alla valorizzazione della loro immagine presso i diversi soggetti del mercato, attraverso l'utilizzo dei canali della comunicazione disponibili;

c) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizioni ed eventi di importanza nazionale ed internazionale al fine di valorizzare l'immagine dei prodotti.

5.2.2.2.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulle spese ammesse.

5.2.2.2.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; ivi compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" così come definito dall'art. 31 del medesimo regolamento e dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014;

Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio per i prodotti registrati nello specifico registro UE;

Regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli per i prodotti inseriti nell'allegato II del medesimo regolamento;

Parte II, titolo I, capo II, sezione 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;

Regolamento (UE) n. 1144/2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio.

Legge n. 4/2011 – "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);

Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 – Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006.

5.2.2.2.2.4. Beneficiari

Beneficiari della sottomisura sono le associazioni di produttori coinvolte attivamente in uno o più regimi di qualità previsti dalla sottomisura 3.1, costituiti in qualsiasi forma giuridica.

Nel caso si rilevi, per le suddette produzioni, un unico produttore certificato, questo potrà essere ammesso al sostegno.

Le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentino uno o più settori non possono essere qualificate come "associazioni di produttori" e pertanto sono escluse dalla partecipazione.

5.2.2.2.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione delle seguenti attività:

- pubblicazioni e prodotti multimediali;
- realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
- realizzazione e sviluppo di siti web, limitatamente alle attività di informazione e promozione;
- costi per cartellonistica e affissioni;
- realizzazione di campagne ed eventi promozionali;
- realizzazione di seminari, incontri e workshop;
- acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su piattaforma internet;
- organizzazione e partecipazione a fiere e mostre;

- diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità.

Sono inoltre riconosciute le spese tecniche generali, quali ad esempio onorari di professionisti o consulenti, fino ad un massimo del 12% dell'importo ammissibile (al netto dell'IVA), di cui alle sopracitate voci; tale soglia è determinata sulla base di quanto acquisito nelle precedenti programmazioni e in linea con quanto previsto per le spese generali delle misure di investimento.

Non sono ammissibili:

- le spese ordinarie organizzative e di personale dipendente;
- le mere missioni aziendali finalizzate a stabilire contatti commerciali;
- le spese per i prodotti propri o di terzi esposti o distribuiti, anche gratuitamente (es. omaggi, assaggi, oggettistica …) durante le suddette iniziative;
- l'acquisto di beni strumentali durevoli;
- le attività di informazione e promozione che beneficiano di altri aiuti previsti da normative comunitarie e nazionali.

In relazione a quest'ultimo punto, sono escluse dalla presente sottomisura le attività di informazione e promozione che eventualmente beneficino degli aiuti previsti da altre normative in materia, quali il regolamento (UE) n. 1144/2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio e l'art. 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013, concernente il sostegno al settore vitivinicolo.

5.2.2.2.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura viene concesso a seguito della verifica delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- le associazioni di produttori devono avere fra i propri associati anche aziende regionali che producono il prodotto per il quale si chiede il sostegno, l'ammontare di quest'ultimo sarà calcolato in relazione alla rappresentatività in termini di numero di aziende regionali;
- sono ammissibili al sostegno le spese inerenti le attività di informazione e promozione relative ai regimi ammissibili al sostegno di cui alla sottomisura 3.1, per i quali è stato emanato un avviso pubblico per l'accesso al sostegno;
- i beneficiari sono tenuti a trasmettere le bozze del materiale informativo, promozionale e pubblicitario delle attività oggetto di finanziamento all'autorità competente per il controllo ex-ante del materiale stesso e per verificare l'ammissibilità delle spese;
- il materiale informativo, promozionale e pubblicitario dovrà recare il logo comunitario previsto dai regolamenti dei diversi regimi di qualità compatibili con il sostegno ed essere conforme alla normativa unionale e nazionale pertinente.

Le attività di informazione e promozione devono attirare l'attenzione sulle specifiche caratteristiche dei prodotti interessati; in particolare sulla qualità, sugli specifici metodi di produzione, sugli elevati standard di benessere animale e sul rispetto dell'ambiente, legati al sistema di qualità alimentare interessato, e potranno comprendere la divulgazione di conoscenze scientifiche e tecnologiche relative a tali prodotti.

Peraltro, le attività di informazione e promozione non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua particolare origine, salvo che per quei coperti dalle indicazioni geografiche e dalle denominazioni di origine, di protezione delle bevande spiritose o dei vini di qualità . L'origine di un prodotto può tuttavia essere indicata a condizione che tale indicazione sia subordinata al messaggio principale.

Non sono ammissibili al sostegno le attività mirate alla promozione dei marchi commerciali, pertanto non possono essere erogati finanziamenti a favore di azioni informative e promozionali che concernono prodotti agricoli di una o più imprese determinate.

5.2.2.2.2.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente. Per la formulazione della graduatoria, sarà istituita una Commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti priorità, attribuendo a ciascuna i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

- priorità ad adesioni a più regimi di qualità;
- priorità ai regimi di qualità di nuova istituzione;
- priorità rispetto al grado di rappresentatività del beneficiario, in termini di numero dei produttori associati;
- priorità rispetto all'articolazione del progetto (es: livello di integrazione tra le diverse azioni, innovazione delle modalità di informazione e promozione, corretta esecuzione di precedenti progetti finanziati e consequenzialità con le nuove iniziative);
- priorità ai prodotti di qualità significativi per l'economia del settore agricolo regionale in termini di volume della produzione a livello regionale.

Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità in base alla data di presentazione della domanda.

5.2.2.2.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è pari al 70% della spesa ammessa dell'intervento determinata dalla struttura competente.

5.2.2.2.2.9. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Nell'ambito della presente sottomisura possono accedere al sostegno i seguenti regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale e che rispettano tutte le condizioni previste dall'art. 16 comma 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2014 (http://www.reterurale.it/produzioneintegrata);
- SQNZ - Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011), Provvedimento MIPAAF 25/10/11, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878

5.2.3. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

5.2.3.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- articolo 17, comma 1, lettere a), b) e d);
- articolo 45;
- articolo 46.

5.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La presente Misura prevede il sostegno a investimenti materiali e immateriali che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola, che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o che sono investimenti non produttivi diretti alla conservazione della biodiversità della specie e degli habitat o alla valorizzazione di sistemi ad alto valore naturalistico.

In relazione alla matrice SWOT sono individuabili una serie di elementi connessi alla logica di intervento della Misura. Tra i punti di forza si deve evidenziare una buona incidenza di aziende agricole che investono nella diversificazione tramite la trasformazione dei prodotti agricoli e, in parte, grazie alla complementarietà con le attività turistiche. Vi è, inoltre, un'elevata presenza di giovani agricoltori sotto i 35 anni titolari di imprese di medie e grandi dimensioni, nonostante un contesto marcato dalla forte senilizzazione dei conduttori. Altro punto di forza è sicuramente il forte legame agricoltura-territorio che si riflette in un consolidato sistema di produzioni tipiche di qualità, grazie anche alla presenza di realtà cooperative molto radicate sul territorio che consente l'ottimizzazione dei processi di promozione e commercializzazione del prodotto. Il tutto in un contesto caratterizzato dalla presenza di un ricco patrimonio ambientale e di superfici agricole e forestali ad elevato valore naturalistico e da una bassa incidenza del consumo energetico in agricoltura.

Per contro, tra i punti di debolezza, si rileva un elevato numero di aziende di ridotte dimensioni (74% delle aziende con SAU inferiore ai 5 ha) con scarsa capacità di penetrazione sul mercato, che operano in un contesto caratterizzato da difficili condizioni climatiche e orografiche (altezza media regionale sopra i 2.100 m slm) che riduce fortemente le superfici a disposizione per l'agricoltura e le scelte colturali e che si ripercuote negativamente sui tempi e sui costi di investimento. Da segnalare poi un'eccessiva frammentazione fondiaria e la prevalenza della conduzione in affitto.

Tra le opportunità da cogliere vi sono sicuramente notevoli margini di incremento del valore delle produzioni lattiero-casearie che possono essere ulteriormente valorizzate grazie alla tipicità e alla intrinseca qualità delle stesse e la possibilità di sfruttamento di nuovi mercati connessi al consolidamento di filiere produttive caratterizzate da buoni rendimenti (produzioni orticole, piccoli frutti, erbe officinali). Queste nuove produzioni rappresentano un'opportunità di diversificazione colturale anche per le aziende con orientamenti produttivi "tradizionali".

La matrice SWOT evidenzia anche delle minacce tra le quali vi è un rischio concreto di aumento della concorrenza, da parte dei maggiori produttori nazionali ed europei, conseguente alla fine del regime delle quote latte previsto nel 2015. La scarsa redditività delle aziende zootecniche, inoltre, determina una forte dipendenza delle stesse dall'erogazione degli aiuti pubblici con conseguente rischio di cessazioni delle attività per la fluttuazione degli stessi in un quadro generalizzato di drastica riduzione delle risorse regionali di settore. Per quanto riguarda il settore cooperativistico, la progressiva uscita dal sistema delle aziende maggiormente competitive, che accorciano la filiera attraverso la trasformazione diretta, e la contestuale riduzione delle aziende di dimensioni medio piccole che conferiscono il latte rischiano di minare il

tradizionale sistema collettivo di trasformazione, con ulteriore penalizzazione delle realtà medio-piccole.

Va anche detto che la scelta delle singole aziende di trasformare non è, nella maggior parte dei casi, accompagnata da una più ampia prospettiva di valorizzazione delle produzioni locali che benefici di reti di produttori per aumentare la massa critica e la visibilità sul mercato determinando un'offerta poco organizzata che rischia di frenare lo sviluppo delle aziende trasformatrici che attuano la vendita diretta.

La Misura risponde ai seguenti fabbisogni specifici rilevati dall'analisi di contesto e gerarchizzati:

05. Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato;

06. Creazione e strutturazione di aziende agricole avviate o rilevate da giovani agricoltori;

08. Supporto agli approcci collettivi per trasformazione, aggregazione dell'offerta e commercializzazione;

12. Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie;

13. Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli;

11. Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio;

07. Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole;

24. Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

La Misura contribuisce prioritariamente alle seguenti Focus Area (cfr.Tab. A):

2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività";

2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale";

3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali";

4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

In via secondaria la sottomisura, attraverso alcuni degli interventi proposti, in particolar modo quelli relativi all'uso delle fonti rinnovabili, contribuisce anche alla priorità 5 con riferimento alle seguenti Focus Area:

4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi";

5B "Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare";

5C "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia".

La Misura contribuisce, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEASR per i seguenti aspetti:

Innovazione – Gli investimenti volti all'introduzione di nuove tecnologie, impianti e macchine in ambito agricolo e agro industriale e allo sviluppo di nuovi processi produttivi sono caratterizzati inevitabilmente da forti contenuti innovativi, non solo di carattere tecnologico, ma anche organizzativo e gestionale.

Ambiente – Gli investimenti relativi all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili aumentano la sostenibilità

ambientale dei processi produttivi delle aziende agricole e agroindustriali. Gli investimenti non produttivi delle imprese agricole contribuiscono alla conservazione della biodiversità di specie floristiche e faunistiche. Gli investimenti relativi all'acquisto di fabbricati garantiscono un risparmio dell'uso del suolo, così come gli interventi di restauro e recupero piuttosto che di nuova costruzione. Il particolare riguardo su tali interventi è stato anche indicato come misura di attenzione e mitigazione in ambito di valutazione ambientale strategica (VAS).

Mitigazione dei cambiamenti climatici – Gli investimenti riguardanti le macchine innovative legate all'applicazione di nuove tecniche e gli impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili contribuiscono a ridurre le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti.

Per buona parte del periodo di programmazione 2007-2013 gli investimenti in immobilizzazioni materiali non erano previsti nell'ambito del PSR ma erano finanziati da leggi regionali. Nello specifico gli interventi sono stati sovvenzionati ai sensi degli articoli 50 (*Investimenti nelle aziende agricole*) e 56 (*Aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, in conformità al regolamento (CE) n. 1857/2006.

La Misura si declina nelle seguenti tipologie di intervento:

Sottomisura 4.1.1 - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura 4.1.2 - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori

Sottomisura 4.2 - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Sottomisura 4.4 - Investimenti non produttivi

5.2.3.2.1. 4.1.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

5.2.3.2.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento prevede l'incentivazione degli investimenti materiali o immateriali che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali delle aziende agricole e contribuisce principalmente alla Priorità 2 "Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole", Focus Area 2A "Migliorare il rendimento economico di tutte le aziende agricole e agevolare la ristrutturazione e la modernizzazione agricola in particolare al fine di migliorare l'approccio e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione agricola", attraverso il soddisfacimento di uno o più dei seguenti fabbisogni:

05. Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato;

12. Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie;

07. Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole;

13. Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli.

In via secondaria la tipologia di intervento, attraverso alcuni delle azioni proposte, in particolar modo quelle relative all'uso delle fonti rinnovabili, contribuisce anche alla Priorità 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale", con particolare riferimento al seguente fabbisogno riconducibile alle Focus Area 5B e 5C:

24. Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

5.2.3.2.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

5.2.3.2.1.3. Collegamenti con altre normative

Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – art. 22, comma 2, lettera e) – Normativa urbanistica e di pianificazione della Valle d'Aosta.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Piano energetico ambientale regionale (PEAR) - Deliberazione del Consiglio regionale n. 727/XIV del 25/09/2014.

Piano regionale per il risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell'aria (legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2).

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 - Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane.

Articolo 71, comma 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

5.2.3.2.1.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso agli agricoltori in forma singola o associata.

Non possono accedere alla presente sottomisura i beneficiari della sottomisura 4.1.2.

5.2.3.2.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno esclusivamente le seguenti voci di spesa:

a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche;

b) acquisto di impianti, arredi (funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi informatici;

c) acquisto di macchine e attrezzi agricoli;

d) miglioramento dell'efficienza degli impianti di produzione di energia e realizzazione d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica (**biogas**, eolico, fotovoltaico e idroelettrico) o termica (solare e **biomasse**);

e) interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale;

f) sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volta ad assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale;

g) impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi);

h) spese notarili per accorpamenti fondiari e acquisto terreni nel limite del 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato;

i) costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione;

j) realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame.

Le voci di spesa suindicate sono ammissibili anche nel caso di interventi relativi ad attività di commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

Sono ritenute ammissibili le spese generali collegate alle voci di spesa precedenti, come onorari professionali, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, ecc.. nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile.

Ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto, si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente all'inoltro della stessa. Le spese per essere ritenute ammissibili devono, inoltre, essere imputabili agli interventi ammessi, pertinenti, congrue, ragionevoli in termini di economicità e di efficienza, effettivamente sostenute dal beneficiario finale e corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture o da documenti probatori. Ove ciò non sia possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente,o da prestazioni in economia effettuate direttamente dal beneficiario (art. 69 del reg. (UE) 1303/2013).

La congruità delle singole voci di spesa e la ragionevolezza delle specifiche di progetto devono essere valutate sulla base di parametri oggettivi e misurabili, quali ad esempio la superficie minima, destinata ad una specifica coltura, necessaria per l'acquisto di una determinata attrezzatura o per la realizzazione di un annesso rurale, ecc..

Gli investimenti devono essere conformi alle disposizioni dell'art. 45 del Reg. 1305/2013; in particolare non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora.

5.2.3.2.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti devono:

a) essere titolari di partita I.V.A. in agricoltura;

b) essere titolari di un'azienda agricola dimensionata sulla base di una produzione standard minima:

- compresa tra 4.000 e 10.000 euro nel caso di aziende “non competitive”,
- compresa tra 10.000 e 120.000 euro nel caso di aziende “pre-competitive”,
- superiore a 120.000 euro aziende “competitive”;

c) attestare il possesso dei beni oggetto di agevolazione.

I prodotti ottenuti dalla trasformazione devono rientrare fra quelli dell’Allegato I al TFUE.

L’intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

a. contribuire al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell’azienda;
b. essere ubicato sul territorio regionale;
c. comportare una spesa superiore a 10.000 euro.

Le voci di spesa di cui alla lettera d) del paragrafo "Costi ammissibili" sono ammissibili a condizione che:

a. non vi sia consumo di suolo nel caso di posizionamento di pannelli solari o fotovoltaici;
b. gli interventi relativi all’efficientamento energetico riguardino esclusivamente gli edifici produttivi.

Le voci di spesa di cui alla precedente lettera i) del paragrafo "Costi ammissibili" sono ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni stabilite dall’art. 46 del reg (UE) 1305/2013:

a. notifica alla Commissione europea del Piano di Gestione del Bacino idrografico Padano (corrente notifica a giugno 2010);
b. sia prevista nell’ambito dell’investimento l’installazione di contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all’investimento oggetto del sostegno;
c. a norma del par. 4 dell'art. 46, nel caso di miglioramento di impianti irrigui preesistenti dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale almeno pari al 25% nel caso di modifica sostanziale della tipologia di impianto (da scorrimento a pioggia o a goccia e da pioggia a goccia), o del 15% nel caso di razionalizzazione di impianti esistenti.

L'acquisto dei fabbricati rurali è ammesso solo se:

a. finalizzato alla riduzione dell’uso del suolo;
b. finalizzato allo svolgimento dell’attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi dell’operazione;
c. la domanda di sostegno comprende investimenti correlati di valore pari ad una percentuale minima del 20 % del valore complessivo dell'investimento finanziato;
d. il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
e. l’immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei quindici anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l’amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
f. il trasferimento di proprietà non avviene tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 3°

grado o affini entro il 2° grado. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde.

L'acquisto di macchine e attrezzi agricoli usati è ammesso a condizione che:

a. il bene non abbia beneficiato di un precedente contributo nazionale, comunitario o regionale;
b. l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente;
c. le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti.

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell'azienda. Non è mai consentito l'uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Gli investimenti devono essere conformi alle disposizioni dell'art. 45 del Reg. 1305/2013; in particolare non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora.

Gli interventi relativi ad attività di commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato sono ammessi a condizione che almeno il 50% della materia provenga dall'azienda agricola del beneficiario.

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tuti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

5.2.3.2.1.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

I criteri di selezione prenderanno in considerazione i seguenti aspetti:

- tipologia di beneficiario (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti: ai giovani agricoltori che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno e che non hanno titolo a presentare domanda ai sensi dell'intervento 4.1.2; agli agricoltori di età inferiore ai 40 anni; agli agricoltori di età compresa tra i 40 e i 60 anni);
- dimensionamento aziendale (è data priorità alle aziende "pre-competitive");
- settore (è data priorità al settore zootecnico bovini da latte);
- territorio (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti agli interventi collocati in zone Natura 2000, ARPM, ARM e comune di Aosta);
- maggiore sostenibilità del progetto (incremento del valore della PS determinato dall'investimento per fasce successive di performance; nel caso in cui non vi sia un reale incremento della PS sono presi in considerazione altri parametri di sostenibilità reddituale, complessità del progetto, innovazione, ecc.);
- maggiore valenza ambientale positiva (a titolo esemplificativo, efficientamento energetico,

produzione di energia da fonti rinnovabili, non consumo di suolo, più efficiente utilizzo delle risorse in termini di sostenibilità ambientale ed azione climatica che garantiscono anche un risparmio idrico aggiuntivo rispetto al minimo richiesto, ecc.);

- dimensione collettiva dell'investimento (investimenti collettivi).

Sulla base dei principi sopra indicati è previsto un sistema di attribuzione di punteggi; l'accesso ai benefici richiede il superamento di un punteggio minimo.

5.2.3.2.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 50% per gli investimenti di cui al paragrafo "Costiammissibili", ad eccezione degli interventi del punto c) con riferimento ai soli macchinari agricoli per i quali la percentuale è pari al 40%.

Ai sensi dell'Allegato II al reg. (UE) n. 1305/2013, sono applicabili le seguenti maggiorazioni:

a) 10% nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno (Allegato II al Reg. 1305/2013) e che non hanno titolo a presentare la domanda ai sensi della misura 4.1.2;

b) 10% nel caso di investimenti collettivi.

Il tetto di spesa non può superare l'importo di 600.000 euro.

Nel caso di aiuti integrativi erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato, il beneficio complessivo, calcolato sommando il contributo in conto capitale previsto dalla presente misura e il beneficio attualizzato derivante dall'accesso ad un mutuo a tasso agevolato, non potrà comunque superare in termini percentuali le aliquote di riferimento previste all'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli aiuti percepiti sono rimborsati qualora, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

a) cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva che ha beneficato del contributo al di fuori dell'area del programma;

b) cambio di proprietà del bene oggetto di agevolazione che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

5.2.3.2.1.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di intervento non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno.

5.2.3.2.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente, in quanto la sottomisura non prevede tale tipologia di intervento.

Definizione di investimenti collettivi

Gli interventi collettivi, per beneficiare della maggiorazione di aiuto pari al 10%, devono essere destinati ad

un uso comune ed essere promossi da almeno 3 aziende agricole. Tali investimenti sono finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali di ciascuna azienda agricola.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente in quanto non è stata applicata la maggiorazione prevista nel caso di realizzazione di progetti integrati.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Si rimanda al paragrafo “Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili”, lettera f), punto 8.2 della misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Al fine di individuare le categorie delle aziende agricole valdostane e le priorità di intervento nell’ambito della sottomisura 4.1.1 del PSR 14-20, è stato applicato il parametro della Produzione standard (PS 2007 - INEA) alle 2201 aziende che hanno presentato domanda di indennità compensativa (misura 211 del PSR 07-13) nel 2014. Successivamente (maggio 2017), si è reso necessario un aggiornamento del calcolo della PS per le colture regionali, applicato alle 2.939 registrate sul sistema informativo agricolo regionale. I risultati ottenuti hanno permesso di individuare le seguenti tre categorie di aziende che caratterizzano il settore primario valdostano:

- "non competitive": PS inferiore a 10.000 euro: pur di ridottissime dimensioni, sono aziende importanti perché gestiscono terreni marginali non appetibili per le grandi aziende (funzione ambientale). Rispetto all’universo considerato (2.939 aziende registrate), appartengono a questa categoria il 69% delle aziende: nello specifico, ben 1.433 aziende (pari al 49%) registrano un valore di PS inferiore a 4.000 euro e, pertanto, non accedono al sostegno; escludendo queste micro-aziende dall’universo, risultano 1.506 aziende che, avendo una PS superiore ai 4.000 euro, possono accedere al sostegno; le aziende “non competitive”, cioè con PS compresa fra 4.000 e 10.000 euro, sono 599 e rappresentano il 39,8% delle aziende potenzialmente beneficiarie;
- "pre-competitive": PS compresa fra 10.000 e 120.000 euro: rientrano in questa categoria 893 aziende, pari al 59,3% delle aziende potenzialmente beneficiarie del sostegno, si tratta essenzialmente di aziende zootecniche probabilmente più legate al sistema tradizionale fondovalle/alpeggio e Fontina, che conferiscono alle cooperative e che non hanno gli strumenti finanziari per strutturarsi adeguatamente; è quindi prioritario sostenere queste aziende che solo grazie all’aiuto pubblico possono diventare competitive;
- "competitive": PS superiore a 120.000 euro: sono aziende strutturate che, anche grazie al ricorso ai contributi pubblici, hanno saputo trovare un loro spazio sul mercato diversificando e valorizzando adeguatamente il prodotto aziendale, e raggiungendo un’autonomia finanziaria che permette una minor dipendenza dal sostegno pubblico. Queste aziende, seppur numericamente molto limitate (una quindicina, pari allo 0,9%) sono peraltro importanti per il settore agricolo regionale perché “trainanti” in termini di innovazione (di prodotto e di processo), di qualità e valorizzazione del prodotto, di commercializzazione anche sul mercato estero (visibilità dei prodotti regionali)**.**

In un’ottica di ottimizzazione delle risorse sono stati fissati dei tetti di spesa differenziati al fine di favorire prioritariamente le aziende “pre-competitive” le quali possono ritenersi quelle con margini di sviluppo più ampi, tenuto conto della situazione di partenza, dando loro la possibilità di realizzare investimenti maggiori in proporzione al dimensionamento aziendale.

La focalizzazione del sostegno è garantita anche atrraverso i principi per la definizione dei criteri di

selezione. L’attribuzione di punteggi privilegia una classe dimensionale (aziende pre-competitive), il settore che in base all’analisi di contesto ha evidenziato le maggiori problematiche in termini di competitività (zootecnico bovini da latte) e i territori particolarmente marginali (ARPM).

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non si sono individuati al momento nuovi requisiti imposti dalla normativa dell’Unione aventi rilevanza sulla presente sottomisura.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell’azienda. Non è mai consentito l’uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell’energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, che prevede una serie di misure atte a migliorare l’efficienza energetica in tuti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l’obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria.

I requisiti minimi di risparmio ed efficienza energetica nell’edilizia sono disciplinati, a livello nazionale, dalle seguenti disposizioni attuative della direttiva 2002/91/CE (EPBD) e della successiva 2010/31/CE (EPBD recast):

- D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 – “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” come modificato, da ultimo, dalla Legge 3 agosto 2013, n.90 recante recepimento della direttiva 2010/31/CE;
- D.P.R. 2 aprile 2009 n.59 – “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 92, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

Sempre a livello nazionale, tali requisiti minimi sono inoltre accompagnati dagli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti come disposto dall’art.11 del:

- D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico sia il DPR 59/2009 che il D.lgs 28/2011 prevedono requisiti più restrittivi.

Le disposizioni di cui sopra, sia in termini di requisiti minimi di efficienza energetica che di integrazione delle fonti rinnovabili, sono ulteriormente recepite e integrate a livello regionale dai seguenti dispositivi:

- Legge regionale 1° agosto 2012, n.26 - "Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili";
- deliberazione di Giunta regionale n.488 del 22 marzo 2013 che approva, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 26/2012, i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione

energetica degli edifici.

Inoltre, nel caso di edifici di proprietà pubblica i requisiti minimi di efficienza energetica di cui alla summenzionata d.G.r. n. 488/2013 sono resi più restrittivi secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n.712 del 26 aprile 2013.

5.2.3.2.2. 4.1.2 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

5.2.3.2.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento prevede l'incentivazione degli investimenti materiali o immateriali che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali delle aziende agricole e contribuisce principalmente alla Priorità 2 "Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole" attraverso il soddisfacimento prioritario della Focus Area 2B. I fabbisogni di riferimento sono:

05. Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato;

06. Creazione e strutturazione di aziende agricole avviate o rilevate da giovani agricoltori;

12. Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie;

13. Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli.

In via secondaria la tipologia di intervento, attraverso alcune delle azioni proposte, in particolar modo quelle relative all'uso delle fonti rinnovabili, contribuisce anche alla Priorità 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale", con particolare riferimento al seguente fabbisogno riconducibile alle Focus Area 5B e 5C:

24. Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

5.2.3.2.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

5.2.3.2.2.3. Collegamenti con altre normative

Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – art. 22, comma 2, lettera e) – Normativa urbanistica e di pianificazione della Valle d'Aosta.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Piano energetico ambientale regionale (PEAR) - Deliberazione del Consiglio regionale n. 727/XIV del 25/09/2014.

Piano regionale per il risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell'aria (legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2).

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 - Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane.

Articolo 71, comma 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

5.2.3.2.2.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso ai giovani agricoltori beneficiari dell'intervento di cui alla sottomisura 6.1.

5.2.3.2.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno esclusivamente le seguenti voci di spesa afferenti alla realizzazione del piano aziendale previsto tra le condizioni di ammissibilità della misura 6.1:

a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche;

b) acquisto di impianti, arredi (funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi informatici;

c) acquisto di macchine e attrezzi agricoli;

d) miglioramento dell''efficienza degli impianti di produzione di energia e realizzazione d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica (biogas, eolico, fotovoltaico e idroelettrico) o termica (solare e biomasse);

e) interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale;

f) sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volta ad assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale;

g) impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi);

a) spese notarili per accorpamenti fondiari e acquisto terreni nel limite del 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato;

h) costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione;

i) realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame.

Le voci di spesa suindicate sono ammissibili anche nel caso di interventi relativi ad attività di commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

Sono, inoltre, ritenute ammissibili le spese generali collegate alle voci di spesa precedenti, come onorari professionali, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, ecc.. nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile.

Ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto, si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente all'inoltro della stessa. Le spese per essere ritenute ammissibili devono, inoltre, essere imputabili agli interventi ammessi, pertinenti, congrue, ragionevoli in termini di economicità e di efficienza, effettivamente sostenute dal beneficiario finale e corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture o da documenti probatori. Ove ciò non sia possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, o da prestazioni in economia effettuate direttamente dal beneficiario (art. 69 del reg. (UE) 1303/2013).

La congruità delle singole voci di spesa e la ragionevolezza delle specifiche di progetto devono essere valutate sulla base di parametri oggettivi e misurabili, quali ad esempio la superficie minima, destinata ad una specifica coltura, necessaria per l'acquisto di una determinata attrezzatura o per la realizzazione di un annesso rurale, ecc..

Gli investimenti devono essere conformi alle disposizioni dell'art. 45 del Reg. 1305/2013; in particolare non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora.

5.2.3.2.2.6. Condizioni di ammissibilità

I giovani agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti devono:

a) avere età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda di aiuto;

b) essere titolari di partita I.V.A. attiva in agricoltura;

c) risultare, al momento della presentazione della domanda, insediati come titolari o contitolari in un'azienda agricola per la prima volta dimensionata sulla base di una produzione standard minima pari a 10.000 euro, ridotta a 8.000 € per gli insediamenti ex-novo, intendendo per ex-novo l'avvio di una azienda che non rileva consistenze fondiarie e agrarie da aziende cedenti;

d) attestare il possesso dei beni oggetto di agevolazione.

Se la domanda riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, sono previste le seguenti condizioni:

• in caso di insediamento in società di persone, la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, dovrà essere in capo al/ai soci giovani agricoltori in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;

• in caso di insediamento in società di capitali, incluse le società cooperative, il/i giovani dovranno rivestire la qualifica di socio e un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (es. Amministratore delegato o membro del C. di A.) tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

a. contribuire al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda;
b. essere ubicato sul territorio regionale;
c. comportare una spesa superiore a 20.000 euro;
d. essere inserito in un progetto integrato ossia deve essere combinato con almeno l'intervento della sottomisura 6.1.

I prodotti ottenuti dalla trasformazione devono rientrare fra quelli dell'Allegato I al TFUE.

Le voci di spesa di cui alla lettera d) del par. "Costi ammissibili" sono ammissibili a condizione che:

a. non vi sia consumo di suolo nel caso di posizionamento di pannelli solari o fotovoltaici;
b. gli interventi relativi all'efficientamento energetico riguardino esclusivamente gli edifici produttivi.

Le voci di spesa di cui alla lettera i) del par. "Costi ammissibili" sono ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni ex art. 46 del reg. 1305/2013:

a. notifica (giugno 2010) alla CE del Piano di Gestione del Bacino del Po;
b. sia prevista nell'ambito dell'investimento l'installazione di contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
c. a norma del par. 4 dell'art. 46, il miglioramento di impianti irrigui preesistenti deve soddisfare la condizione di risparmio idrico potenziale almeno pari al 25% nel caso di modifica sostanziale della tipologia di impianto (da scorrimento a pioggia o a goccia e da pioggia a goccia), o del 15% nel caso di razionalizzazione di impianti esistenti.

L'acquisto dei fabbricati rurali è ammesso solo se:

a. finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
b. finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
c. la domanda d'aiuto comprende investimenti correlati di valore pari ad una percentuale minima del 20 %;
d. il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
e. l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei quindici anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
f. il trasferimento di proprietà non avviene tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 3° grado o affini entro il 2° grado. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde.

L'acquisto di macchine e attrezzi agricoli usati è ammesso a condizione che:

a. il bene non abbia beneficiato di un precedente contributo nazionale, comunitario o regionale;
b. l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente;
c. le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti.

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell'azienda. Non è mai consentito l'uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Gli investimenti devono essere conformi alle disposizioni dell'art. 45(1) del Reg. 1305/2013.

Gli interventi relativi alla commercializzazione e/o trasformazione sono ammessi se almeno il 50% della materia prima provenga dall'azienda agricola del beneficiario..

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n.807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tuti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

5.2.3.2.2.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

I criteri di selezione prenderanno in considerazione i seguenti aspetti:

- settore (è data priorità al settore zootecnico bovini da latte);
- territorio (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti agli interventi collocati in zone Natura 2000, ARPM, ARM e comune di Aosta);

- maggiore sostenibilità del progetto (incremento del valore della PS determinato dall'investimento per fasce successive di performance; nel caso in cui non vi sia un reale incremento della PS sono presi in considerazione altri parametri di sostenibilità reddituale, complessità del progetto, innovazione, ecc.);
- maggiore valenza ambientale positiva (a titolo esemplificativo, efficientamento energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili, non consumo di suolo, più efficiente utilizzo delle risorse in termini di sostenibilità ambientale ed azione climatica che garantiscono anche un risparmio idrico aggiuntivo rispetto al minimo richiesto, ecc.);
- dimensione collettiva dell'investimento (investimenti collettivi).

Sulla base dei principi sopra indicati è previsto un sistema di attribuzione di punteggi; l'accesso ai benefici richiede il superamento di un punteggio minimo.

5.2.3.2.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 50%.

Ai sensi dell'Allegato II al reg. (UE) n. 1305/2013, sono applicabili le seguenti maggiorazioni:

a) 10% nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori beneficiari dell'intervento di cui alla sottomisura 6.1;

b) 10% nel caso di investimenti collettivi.

La spesa massima ammissibile per gli interventi proposti non può superare l'importo di 600.000 euro.

Nel caso di aiuti integrativi erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato, il beneficio complessivo, calcolato sommando il contributo in conto capitale previsto dalla presente misura e il beneficio attualizzato derivante dall'accesso ad un mutuo a tasso agevolato, non potrà comunque superare in termini percentuali le aliquote di riferimento previste all'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013. Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli aiuti percepiti sono rimborsati qualora, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

a. cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva che ha beneficato del contributo al di fuori dell'area del programma;
b. cambio di proprietà del bene oggetto di agevolazione che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

5.2.3.2.2.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno.

5.2.3.2.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti collettivi

Gli interventi collettivi, per beneficiare della maggiorazione di aiuto pari al 10%, devono essere destinati ad un uso comune ed essere promossi da almeno 3 aziende agricole.

Definizione di progetti integrati

Per progetto integrato si intende la combinazione di almeno due operazioni che afferiscono ad almeno due diverse tipologie di intervento/misure, una delle quali deve rientrare nella tipologia di intervento della Misura 4. Tale integrazione tra misure/tipologie di intervento ha l'obiettivo di aumentare l'efficacia delle operazioni condotte in maniera combinata.

Nel caso specifico, è prevista la facoltà di presentare progetti integrati che prevedano l'utilizzo combinato delle operazioni della presente tipologia di intervento (4.1.2) e le operazioni della tipologia di intervento 6.1 "Aiuto all'avviamento di impresa per giovani agricoltori".

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Si rimanda al paragrafo “Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili”, lettera f), punto 8.2 della misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La focalizzazione del sostegno è garantita anche atrraverso i principi per la definizione dei criteri di selezione. L’attribuzione di punteggi privilegia il settore che in base all’analisi di contesto ha evidenziato le maggiori problematiche in termini di competitività (zootecnico bovini da latte) e i territori particolarmente marginali (ARPM).

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non si sono individuati al momento nuovi requisiti imposti dalla normativa dell’Unione aventi rilevanza sulla presente sottomisura.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell’azienda. Non è mai consentito l’uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell’energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, che prevede una serie di misure atte a migliorare l’efficienza energetica in tuti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l’obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria.

I requisiti minimi di risparmio ed efficienza energetica nell’edilizia sono disciplinati, a livello nazionale, dalle seguenti disposizioni attuative della direttiva 2002/91/CE (EPBD) e della successiva 2010/31/CE (EPBD recast):

- D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 – “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” come modificato, da ultimo, dalla Legge 3 agosto 2013, n.90 recante recepimento della direttiva 2010/31/CE;

- D.P.R. 2 aprile 2009 n.59 – “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 92, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

Sempre a livello nazionale, tali requisiti minimi sono inoltre accompagnati dagli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti come disposto dall’art.11 del:

- D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico sia il DPR 59/2009 che il D.lgs 28/2011 prevedono requisiti più restrittivi.

Le disposizioni di cui sopra, sia in termini di requisiti minimi di efficienza energetica che di integrazione delle fonti rinnovabili, sono ulteriormente recepite e integrate a livello regionale dai seguenti dispositivi:

- Legge regionale 1° agosto 2012, n.26 - "Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili";
- deliberazione di Giunta regionale n.488 del 22 marzo 2013 che approva, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 26/2012, i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici.

Inoltre, nel caso di edifici di proprietà pubblica i requisiti minimi di efficienza energetica di cui alla summenzionata d.G.r. n. 488/2013 sono resi più restrittivi secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n.712 del 26 aprile 2013.

5.2.3.2.3. 4.2 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

5.2.3.2.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede l'incentivazione degli investimenti materiali o immateriali che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato e contribuisce principalmente alla Priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo" attraverso il soddisfacimento di uno o più dei seguenti fabbisogni riconducibili alla Focus Area 3A:

08. Supporto agli approcci collettivi per trasformazione, aggregazione dell'offerta e commercializzazione;

12. Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie;

13. Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli;

11. Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio.

In via secondaria la sottomisura, attraverso alcuni degli interventi proposti, in particolar modo quelli relativi all'uso delle fonti rinnovabili, contribuisce anche alla Priorità 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale", con particolare riferimento al seguente fabbisogno riconducibile alle Focus Area 5B e 5C:

24. Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

5.2.3.2.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

5.2.3.2.3.3. Collegamenti con altre normative

Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – art. 22, comma 2, lettera e) – Normativa urbanistica e di pianificazione della Valle d'Aosta.

Articolo 71, comma 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Piano energetico ambientale regionale (PEAR) - Deliberazione del Consiglio regionale n. 727/XIV del 25/09/2014.

Piano regionale per il risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell'aria (legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2).

5.2.3.2.3.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso alle imprese, in forma singola o societaria, attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tale attività deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite per più del 50% da soggetti terzi o da soci conferitori.

5.2.3.2.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno esclusivamente le seguenti voci di spesa:

a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati e delle relative opere edili ed impiantistiche;

b) acquisto di impianti, arredi (funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi informatici;

c) miglioramento dell''efficienza degli impianti di produzione di energia e realizzazione d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica (biogas, eolico, fotovoltaico e idroelettrico) o termica (solare e biomasse).

Sono, inoltre, ritenute ammissibili le spese generali collegate alle voci di spesa precedenti, come onorari professionali, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, ecc.. nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile.

Ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto, si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente all'inoltro della stessa. Le spese per essere ritenute ammissibili devono, inoltre, essere imputabili agli interventi ammessi, pertinenti, congrue, ragionevoli in termini di economicità e di efficienza, effettivamente sostenute dal beneficiario finale e corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture o da documenti probatori. Ove ciò non sia possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La congruità delle singole voci di spesa e la ragionevolezza delle specifiche di progetto devono essere valutate sulla base di parametri oggettivi e misurabili.

5.2.3.2.3.6. Condizioni di ammissibilità

Le imprese che intendono beneficiare degli aiuti devono:

- essere titolari di partita I.V.A.;
- attestare il possesso dei beni oggetto di agevolazione.

La materia prima oggetto di trasformazione e/o commercializzazione deve:

- essere un prodotto agricolo di cui all'allegato I del Trattato;
- provenire per più del 50% da terzi o da soci conferitori.

Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto di cui all'Allegato I al TFUE.

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- essere ubicato sul territorio regionale;
- comportare una spesa superiore a 10.000 euro.

L'acquisto dei fabbricati rurali e' ammesso solo se:

a. finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
b. finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
c. la domanda d'aiuto comprende investimenti correlati di valore pari ad una percentuale minima del 20 % del valore complessivo dell'investimento finanziato;
d. il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;

e. l’immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei quindici anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l’amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

f. il trasferimento di proprietà non avviene tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 3° grado o affini entro il 2° grado. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde.

Le voci di spesa di cui alla lettera c) del paragrafo "Costi ammissibili" sono ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. non vi sia consumo di suolo nel caso di posizionamento di pannelli solari o fotovoltaici;
2. gli interventi relativi all’efficientamento energetico riguardino esclusivamente gli edifici produttivi.

L’acquisto di attrezzature usate è ammesso a condizione che:

1. il bene non abbia beneficiato di un precedente contributo nazionale, comunitario o regionale;
2. l’acquisto sia vantaggioso rispetto all’acquisto di materiale nuovo equivalente;
3. le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell’intervento e conformi alle normative vigenti.

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell’azienda. Non è mai consentito l’uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell’energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, che prevede una serie di misure atte a migliorare l’efficienza energetica in tuti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l’obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria.

5.2.3.2.3.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell’intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

I criteri di selezione prenderanno in considerazione i seguenti aspetti:

- tipologia di beneficiario (è data priorità alle imprese che producono in prevalenza prodotti di qualità di cui alla misura 3.1);
- settore (è data priorità al settore lattiero-caseario);
- territorio (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti agli interventi collocati in zone Natura 2000, ARPM, ARM e comune di Aosta);
- maggiore valenza ambientale positiva (efficientamento energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili, non consumo di suolo, ecc.).

Sulla base dei principi sopra indicati è previsto un sistema di attribuzione di punteggi; l’accesso ai benefici richiede il superamento di un punteggio minimo.

5.2.3.2.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 40%.

La spesa massima ammissibile per gli interventi proposti non può superare l'importo di 600.000 euro.

Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli aiuti percepiti sono rimborsati qualora, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

a. cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva che ha beneficato del contributo al di fuori dell'area del programma;
b. cambio di proprietà del bene oggetto di agevolazione che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

5.2.3.2.3.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di intervento non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno.

5.2.3.2.3.10. Informazioni specifiche della misura

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non si sono individuati al momento nuovi requisiti imposti dalla normativa dell'Unione aventi rilevanza sulla presente sottomisura.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell'azienda. Non è mai consentito l'uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tuti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

I requisiti minimi di risparmio ed efficienza energetica nell'edilizia sono disciplinati, a livello nazionale, dalle seguenti disposizioni attuative della direttiva 2002/91/CE (EPBD) e della successiva 2010/31/CE (EPBD recast):

- D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 – "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" come modificato, da ultimo, dalla Legge 3 agosto 2013, n.90 recante recepimento della direttiva 2010/31/CE;
- D.P.R. 2 aprile 2009 n.59 – "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 92, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i

requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

Sempre a livello nazionale, tali requisiti minimi sono inoltre accompagnati dagli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti come disposto dall'art.11 del:

- D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico sia il DPR 59/2009 che il D.lgs 28/2011 prevedono requisiti più restrittivi.

Le disposizioni di cui sopra, sia in termini di requisiti minimi di efficienza energetica che di integrazione delle fonti rinnovabili, sono ulteriormente recepite e integrate a livello regionale dai seguenti dispositivi:

- Legge regionale 1° agosto 2012, n.26 - "Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili";
- deliberazione di Giunta regionale n.488 del 22 marzo 2013 che approva, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 26/2012, i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici.

Inoltre, nel caso di edifici di proprietà pubblica i requisiti minimi di efficienza energetica di cui alla summenzionata d.G.r. n. 488/2013 sono resi più restrittivi secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n.712 del 26 aprile 2013.

5.2.3.2.4. 4.4 Investimenti non produttivi

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

5.2.3.2.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede l'incentivazione degli investimenti non produttivi diretti alla conservazione della biodiversità della specie e degli habitat o alla valorizzazione di sistemi ad alto valore naturalistico e contribuisce principalmente alla Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste" attraverso il soddisfacimento del seguente fabbisogno riconducibile prioritariamente alla Focus Area 4A e secondariamente alla Focus Area 4C:

07. Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole.

Gli interventi previsti contribuiscono all'adempimento degli obiettivi agro-climatici-ambientali perseguiti dal presente PSR con particolare riferimento alla tutela della biodiversità e dei corridoi biologici (ricostruzione muretti a secco e installazione nidi artificiali), alla conservazione delle risorse genetiche autoctone (ripristino elementi portanti pergole e toppie), agli interventi Natura 2000 (delimitazione paludi e creazione pozze artificiali) *e all'introduzione di sistemi di difesa passiva (acquisto e posa di reti e acquisto di cani da guardiania) delle colture e degli allevamenti, dai danni da fauna selvatica.*

5.2.3.2.4.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale calcolato.

5.2.3.2.4.3. Collegamenti con altre normative

Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione della Valle d'Aosta.

Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.

Legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 – Norme per l'istituzione di aree naturali protette.

Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 45 – Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina.

Articolo 71, comma 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

5.2.3.2.4.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso a:

- agricoltori;
- consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;
- enti gestori di aree protette;
- altri enti di diritto privato e pubblico.

5.2.3.2.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno esclusivamente le spese per i seguenti investimenti:

a) ricostruzione dei tradizionali muretti a secco che preservano la presenza di corridoi ecologici e potenziano la rete ecologica;

b) acquisto di staccionate o filo pastore per delimitare le paludi (habitat 7110, 7140, 7230) qualora esse siano presenti in comprensori d'alpeggio o in aree interessate da interventi agro pastorali;

c) limitatamente ai siti Natura 2000, creazione di laghetti e pozze artificiali volti a favorire l'insediamento e la riproduzione di anfibi ed invertebrati;

d) installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori e/o chirotteri all'interno di vigneti e frutteti o nelle loro vicinanze.

e) acquisto di sistemi di difesa passiva (acquisto e posa di reti e acquisto di cani da guardiania) delle colture e degli allevamenti, dai danni da fauna selvatica.

Considerata la varietà tipologica delle voci di spesa ammissibili, potranno essere attivati bandi distinti.

Sono, inoltre, ritenute ammissibili le spese generali collegate alle voci di spesa precedenti, come onorari professionali, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, ecc.. nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile.

Ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto, si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente all'inoltro della stessa. Le spese per essere ritenute ammissibili devono, inoltre, essere imputabili agli interventi ammessi, pertinenti, congrue, ragionevoli in termini di economicità e di efficienza, effettivamente sostenute dal beneficiario finale e corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture o da documenti probatori. Ove ciò non sia possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente o da costi standard (vedi allegato "Sottomisura 4.4_Allegato Costi standard").

5.2.3.2.4.6. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti che intendono beneficiare degli aiuti devono attestare il possesso dei beni oggetto di agevolazione.

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

a. essere ubicato sul territorio regionale;
b. comportare una spesa superiore a 1.000 euro. Nel caso di investimenti di ricostruzione dei tradizionali muretti a secco la spesa dev'essere superiore a 5.000 euro.

5.2.3.2.4.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

I criteri di selezione prenderanno in considerazione l'aspetto territoriale (interventi collocati in zone Natura 2000, in aree di specifico interesse naturalistico (art. 38 PTP) e paesaggistico (art. 40 PTP), ARPM, ARM e piana di Aosta) e la salvaguardia della biodiversità.

Sulla base dei principi sopra indicati è previsto un sistema di attribuzione di punteggi; l'accesso ai benefici richiede il superamento di un punteggio minimo.

5.2.3.2.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 90% nel caso di:

a. ricostruzione dei tradizionali muretti a secco che preservano la presenza di corridoi ecologici e potenziano la rete ecologica.
b. acquisto di sistemi di difesa passiva delle colture e degli allevamenti, dai danni da fauna selvatica.

L’ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 100% nel caso di:

a. acquisto di staccionate o filo pastore per delimitare le paludi (habitat 7110, 7140, 7230) qualora esse siano presenti in comprensori d’alpeggio o in aree interessate da interventi agro pastorali;
b. limitatamente ai siti Natura 2000, creazione di laghetti e pozze artificiali volti a favorire l'insediamento e la riproduzione di anfibi ed invertebrati;
c. installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori e/o chirotteri all'interno di vigneti e frutteti o nelle loro vicinanze.

La spesa massima ritenuta ammissibile non può superare l’importo di 50.000 euro.

Ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli aiuti percepiti sono rimborsati qualora, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

5.2.3.2.4.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno. La metodologia di calcolo dei costi standard (qualora utilizzati) è allegata al Programma.

5.2.3.2.4.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Sono definiti interventi non produttivi quegli interventi che per l’azienda agricola, singola o associata, rappresentano un rapporto costo-beneficio a sfavore di quest’ultimo e che, in assenza di un aiuto finanziario, all’azienda non converrebbe, in termini economici, realizzare.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Si rimanda al paragrafo “Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili”, lettera f), punto 8.2 della misura.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non si sono individuati al momento nuovi requisiti imposti dalla normativa dell’Unione aventi rilevanza sulla presente misura.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

I siti Natura 2000 e le altre aree naturali con vincoli ambientali designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, sono definite e identificate dalle seguenti normative regionali e atti dispositivi:

a. legge regionale 8/2007 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Attuazione delle direttive

79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

b. deliberazione di Giunta regionale n. 1460/2002 - Approvazione dell'elenco dei siti proposti dall'Unione europea come siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

c. deliberazione di Giunta regionale n. 3361/2002 - Approvazione della proposta di designazione, avanzata dal Ministero dell'Ambiente, di quattro zone di protezione speciale, ai sensi della direttiva comunitaria 79/409/CEE (Misure volte ad assicurare la preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat interessati).

d. deliberazione di Giunta regionale n. 178/2006 - Approvazione dell'aggiornamento della banca dati NATURA 2000, costituita dai siti di importanza comunitaria (DIRETTIVA 92/43/CEE –HABITAT) e zone di protezione speciale (DIRETTIVA 79/409/CEE-UCCELLI) in Valle d'Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

e. deliberazione di Giunta regionale n. 654/2006 - Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo sito di importanza comunitaria, nell'alta Valgrisenche, del suo inserimento nella banca dati NATURA 2000 della Valle d'Aosta (DIRETTIVA 92/43/CEE –HABITAT) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

f. deliberazione di Giunta regionale n. 1087/2008 - Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (Zps), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007 n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007.

g. deliberazione di Giunta regionale n. 970/2012 - Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2007, concernente disposisioni in materia di conservazione degli habitat naturali e eminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 E 79/409. Revoca della D.G.R. 1815/2007.

h. deliberazione di Giunta regionale n. 3061/2011 - Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea NATURA 2000, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 8/2007 e del D.M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC).

Di seguito si riporta l'elenco dei siti individuati sul territorio regionale:

SIC/ZPS – Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale:

IT 1201000 Parco nazionale del Gran Paradiso - Cogne, Valsavarenche, Aymavilles, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Introd, Villeneuve

ZPS - Zone di Protezione Speciale:

IT 1202020 Mont Avic e Mont Emilius - Cogne, Charvensod, Pollein, Brissogne, Saint-Marcel, Fenis, Chambave, Pontey, Châtillon, Montjovet, Champdepraz, Champorcher, Pontboset, Donnas, Issogne

IT 124030 Val Ferret Courmayeur

ZSC/ZPS - Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale:

IT 1204220 Ambienti glaciali del Monte Rosa - Valtournenche, Ayas, Gressoney-La-Trinité

IT 1205070 Zona Umida di Les Iles di Saint-Marcel - Saint-Marcel, Brissogne, Quart, Nus

ZSC – Zone Speciali di Conservazione:

IT 1201010 Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhêmes - Rhêmes-Notre-Dame

IT 1202000 Parco Naturale del Mont Avic - Champdepraz, Champorcher

IT 1203010 Zona umida di Morgex - Morgex, La Salle

IT 1203020 Lago di Lolair - Arvier

IT 1203030 Formazioni steppiche della Cote de Gargantua - Gressan

IT 1203040 Stagno di Loson - Verrayes

IT 1203050 Lago di Villa - Challand-Saint-Victor

IT 12060 Stagno di Holay - Pont-Saint-Martin

IT 1203070 Mont Mars – Fontainemore

IT 1204010 Ambienti glaciali del Monte Bianco - Courmayeur, La Thuile

IT 1204032 Talweg della Val Ferret – Courmayeur

IT 1205000 Ambienti d'alta quota delle Combe Thuilette e Sozin - La Thuile

IT 1205010 Ambienti d'alta quota della Valgrisenche - Valgrisenche

IT 1205020 Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo - Saint-Rhémy-en-Bosses

IT 125030 Pont d'Ael – Aymavilles

IT 1205034 Castello e miniere abbandonate di Aymavilles - Aymavilles, Aosta

IT 1205050 Ambienti xerici di Mont Torretta - Bellon - Saint-Pierre, Sarre

IT 1205061 Stazione Astragalus alopecurus di Cogne – Cogne

IT 1205064 Vallone del Grauson – Cogne

IT 1205065 Vallone dell'Urtier – Cogne

IT 1205081 Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan - Torgnon, Nus

IT 1205082 Stagno di Lo Ditor – Torgnon

IT 1205090 Ambienti xerici di Grand Brison - Cly - Saint-Denis, Verrayes

IT 1205100 Ambienti d'alta quota del Vallone de l'Alleigne – ChamporcherIT 1205110 Stazione Peonia officinalis - Arnad, Perloz

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell'azienda. Non è mai consentito l'uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tuti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

I requisiti minimi di risparmio ed efficienza energetica nell'edilizia sono disciplinati, a livello nazionale, dalle seguenti disposizioni attuative della direttiva 2002/91/CE (EPBD) e della successiva 2010/31/CE (EPBD recast):

- D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 – “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” come modificato, da ultimo, dalla Legge 3 agosto 2013, n.90 recante recepimento della direttiva 2010/31/CE;
- D.P.R. 2 aprile 2009 n.59 – “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 92, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

Sempre a livello nazionale, tali requisiti minimi sono inoltre accompagnati dagli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti come disposto dall’art.11 del:

- D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico sia il DPR 59/2009 che il D.lgs 28/2011 prevedono requisiti più restrittivi.

Le disposizioni di cui sopra, sia in termini di requisiti minimi di efficienza energetica che di integrazione delle fonti rinnovabili, sono ulteriormente recepite e integrate a livello regionale dai seguenti dispositivi:

- Legge regionale 1° agosto 2012, n.26 - "Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili";
- deliberazione di Giunta regionale n.488 del 22 marzo 2013 che approva, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 26/2012, i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici.

Inoltre, nel caso di edifici di proprietà pubblica i requisiti minimi di efficienza energetica di cui alla summenzionata d.G.r. n. 488/2013 sono resi più restrittivi secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n.712 del 26 aprile 2013.

5.2.4. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

5.2.4.1. Base giuridica

Art. 19 del Regolamento (UE) 1305/2013

- paragrafo 1, lettera a), punto i)
- paragrafo 1, lettera b)

5.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura 6 persegue l'obiettivo generale di incentivare l'avvio di nuove imprese (es. giovani agricoltori) e l'avvio e la strutturazione di aziende nei settori complementari a quello agricolo (attività agrituristiche).

L'analisi SWOT mette in evidenza come la marcata senilizzazione dei conduttori di azienda, le ridotte dimensioni aziendali, gli elevati costi degli investimenti fissi e l'eccessiva incidenza degli oneri burocratici siano aspetti che frenano la dinamicità del settore agricolo e l'innovazione. Inoltre, la forte dipendenza dagli aiuti pubblici, nel settore zootecnico, della sostenibilità aziendale, genera, in un periodo di drastica riduzione delle risorse regionali di settore, criticità nel mantenimento del tessuto agricolo imprenditoriale e, in particolare nel passaggio generazionale.

Di contro, l'analisi ha rilevato come, tra i punti di forza delle aziende agricole regionali, sussista una generale buona propensione a diversificare l'attività nonché una presenza, in particolare in quelle maggiormente strutturate, di giovani sotto i 35 anni, con una specifica formazione. Inoltre negli ultimi anni si è assistito a una progressiva crescita di nuove filiere produttive che, oltre a mostrare una buona apertura ad attività extra-agricole, rappresentano un'opportunità di diversificazione colturale e di miglioramento dei redditi.

In quest'ottica, la Misura risponde ai seguenti fabbisogni gerarchizzati relativi all'Obiettivo Competitività:

5. Maggiore strutturazione delle aziende di medie dimensioni per il rafforzamento della competitività sul mercato;

6. Creazione e strutturazione di aziende agricole avviate o rilevate da giovani agricoltori;

9. Rafforzamento delle sinergie tra il settore agricolo e il settore turistico;

10. Minor carico amministrativo e burocratico sulle aziende agricole.

La Misura risponde, in misura secondaria, ai fabbisogni relativi all'Obiettivo Territorio rurale:

26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali;

27. Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali.

La Misura contribuisce alla Priorità 2 "Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole" in quanto contribuisce direttamente a potenziare la redditività e la competitività delle aziende agricole e a promuovere le tecnologie innovative.

Nello specifico, la Misura si inquadra nella Focus Area 2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo, in particolare, il ricambio generazionale" (Sottomisura 6.1) e nella Focus Area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" (Sottomisura 6.4.1).

Inoltre, la misura contribuisce in via secondaria alla Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", con particolare riferimento alla Focus Area 6A "favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché

dell’occupazione” (cfr.Tab. A).

L’applicazione della presente Misura concorre infine al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

1. Innovazione - favorendo lo sviluppo delle aziende agricole grazie all'ingresso di giovani agricoltori, più formati e più inclini all'innovazione tecnologica
2. Ambiente - garantendo il mantenimento del paesaggio e la tutela dell’ambiente attraverso l’insediamento di giovani agricoltori adeguatamente formati sulle problematiche ambientali, il sostegno di attività extra-agricole, la promozione dell’applicazione di metodi di produzione ambientalmente compatibili e, in generale, dando preferenza a interventi su infrastrutture già esistenti.

La Misura si articola in due Sottomisure:

Sottomisura 6.1 Insediamento di giovani agricoltori

Sottomisura 6.4.1 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività agrituristiche.

5.2.4.2.1. 6.1 Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

5.2.4.2.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura prevede aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori.

In un contesto di progressivo invecchiamento della classe imprenditoriale, di contrazione delle aziende agricole e di una bassa propensione all'innovazione, assicurare un ricambio generazionale è fondamentale per mantenere vitale il tessuto imprenditoriale e garantire, di conseguenza, il presidio e la manutenzione del territorio.

Il sostegno previsto dalla presente sottomisura è orientato ai giovani e alle giovani famiglie con progetti imprenditoriali competitivi, innovativi, che dimostrino una forte capacità di stare sul mercato, privilegiando le aziende che si insediano in un contesto socio-territoriale marginale (aree particolarmente marginali).

La presente sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni gerarchizzati:

5. Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato;

6. Creazione e strutturazione di aziende agricole avviate o rilevate da giovani agricoltori;

26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali;

27. Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali;

10. Minor carico amministrativo e burocratico sulle aziende agricole.

La sottomisura contribuisce alla Priorità 2 "Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole", in via principale, essa si inquadra nella Focus Area 2B "favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo, in particolare, il ricambio generazionale". La sottomisura, quindi, concorre ad abbassare l'età media degli agricoltori, privilegiando la nascita di una generazione di imprenditori adeguatamente formati e a capo di aziende strutturate. Infatti, rispetto al periodo 2007-2013, l'introduzione di una soglia minima di accesso, in termini di produzione standard (PS), mira il sostegno su realtà aziendali che, rispetto al tessuto imprenditoriale regionale, presentano una dimensione che garantisce migliori prospettive di sviluppo e, di conseguenza, reddituali.

In questa logica, la Misura contribuisce, secondariamente, al raggiungimento della Focus Area 2A "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" in quanto volta a potenziare la strutturazione e la redditività delle aziende agricole condotte dai giovani agricoltori favorendone l'innovazione e la competitività. Sempre in via secondaria, attraverso la definizione di criteri di selezione e specifiche premialità che favoriscono l'insediamento nelle aree particolarmente marginali, la Misura concorre alla Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", in particolare alla focus area 6A "favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione". In un territorio completamente montano come quello regionale, infatti, il sostegno alla creazione di imprese agricole condotte da giovani agricoltori è particolarmente significativo, nelle aree più marginali, per garantire il presidio in termini ambientali e di ricostituite delle relazioni sociali che attenuano gli effetti negativi dell'isolamento.

E' previsto un "progetto integrato" per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori, costituito dalla presente misura e dalle misure:

- 1 (art. 14) - Trasferimento di conoscenza ed azioni di informazione – con questa misura viene

finanziata la formazione dedicata ai giovani agricoltori

- 4 (art. 17) - Investimenti ed immobilizzazioni materiali (intervento 4.1.2) – attraverso fondi e bandi riservati si assicura ai giovani agricoltori la strutturazione dell'azienda agricola.

Tale "pacchetto" di misure complementari, in stretta sinergia fra loro, prevede, comunque, che si applichino i criteri di ammissibilità delle singole misure/operazioni. Accedono al sostegno per gli investimenti aziendali nel quadro della tipologia di intervento 4.1.2 esclusivamente i giovani agricoltori che beneficiano di un sostegno ai sensi della presente sottomisura.

La tipologia di intervento prevede l'erogazione di un aiuto funzionale al primo insediamento di giovani agricoltori, denominato "premio di primo insediamento".

Particolare importanza è data alla dimostrazione della redditività e della sostenibilità del progetto imprenditoriale contenuto nel piano aziendale. Questo documento, oggetto di attenta valutazione da parte di una commissione interdisciplinare, dovrà essere formulato sotto forma di business plan, comprensivo anche del piano di ammortamento degli investimenti di lunga durata.

In un'ottica di semplificazione e di efficienza, le fasi di informazione, orientamento dei potenziali beneficiari, prima, e le fasi di erogazione degli aiuti e attuazione degli interventi, poi, sono coordinate tra loro, soddisfacendo il fabbisogno 10. Minor carico amministrativo e burocratico sulle aziende agricole.

L'effetto apprezzabile derivante dall'applicazione della presente sottomisura è la crescita di aziende più efficienti, sia dal punto di vista gestionale sia da quello tecnico-economico, con l'adozione, da parte di questa nuova classe imprenditoriale, di pratiche agricole aventi metodi rispettosi del paesaggio, degli spazi naturali e, più in generale, dell'ambiente.

5.2.4.2.1.2. Tipo di sostegno

Premio in conto capitale. E' un premio di tipo "forfetario", modulato secondo quanto descritto nel paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)".

5.2.4.2.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1305/2013:

Regolamento (UE) n.1307/2013, art. 9 ("agricoltore in attività")

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

5.2.4.2.1.4. Beneficiari

Giovani agricoltori di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e, che si sono insediati per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda. (articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del Regolamento (UE) n. 1305/2013) non piu' di 9 mesi prima della data di presentazione della domanda (12 mesi nel caso del primo bando dopo l'approvazione del PSR) e che risultano agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.

5.2.4.2.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di un incentivo all'insediamento, non vi sono spese ammissibili.

5.2.4.2.1.6. Condizioni di ammissibilità

1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario:

- avere un'età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'intervento;
- al momento della presentazione della suddetta domanda, il beneficiario deve aver iniziato il processo di insediamento come titolare di un'azienda per la prima volta da non oltre 9 mesi, 12 mesi nel caso del primo bando dopo l'approvazione del PSR;
- nel caso in cui un giovane non si insedi in qualità di unico capo dell'azienda, sono previste le seguenti condizioni:

• in caso di insediamento in società di persone, la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, dovrà essere in capo al/ai soci giovani agricoltori in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;

• in caso di insediamento in società di capitali, incluse le società cooperative, il/i giovani dovranno rivestire la qualifica di socio e un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (es. Amministratore delegato o membro del C. di A.) tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;

- possedere adeguate qualifiche e competenze professionali comprovate dalla partecipazione con esito positivo al ciclo formativo previsto per i giovani agricoltori; qualora il giovane non possieda tali competenze professionali al momento della domanda, dovrà acquisire le competenze/conoscenze entro il periodo di grazia (non superiore a 36 mesi dalla data della decisione di concessione del sostegno). Il possesso di un titolo di studio in campo agrario dà diritto a crediti formativi ai fini del conseguimento delle suddette competenze e conoscenze.

2. Criteri di ammissibilità relativi alla domanda:

- presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola che garantisca la redditività e sostenibilità finanziaria dell'investimento a regime e che assicuri la continuità dell'attività agricola;
- l'attuazione del Piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla data di decisione iniziale di concessione dell'aiuto;
- la soglia minima di ingresso è di almeno 10.000 € di produzione standard (PS), ridotta a 8.000 € per gli insediamenti ex-novo, intendendo per ex-novo l'avvio di una azienda che non rileva consistenze fondiarie e agrarie da aziende cedenti;
- la soglia massima di ingresso è 120.000 di produzione standard (PS).

3. Impegni in fase di attuazione (oggetto di verifica e controllo)

- impegnarsi a tenere la contabilità aziendale in linea con le informazioni richieste dalla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), a partire dall'anno contabile successivo a quello di presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo;
- dimostrare l'avvenuta attuazione del piano aziendale entro 42 mesi dall'erogazione della prima rata del premio;
- impegnarsi a condurre l'azienda oggetto dell'insediamento per almeno 5 anni decorrenti dalla data della decisione di concessione dell'aiuto;
- impegnarsi ad acquisire una posizione previdenziale in agricoltura, come titolare d'azienda, prima

dell'erogazione del saldo, o, in alternativa, aver ottenuto la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);

- diventare agricoltore in attività, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Ai fini della presente misura, si precisa altresì che:

L'insediamento è un processo in itinere che inizia con la data di ottenimento della partita IVA (data di inizio attività) da parte dell'Agenzia delle Entrate (data di insediamento) e si conclude con il completamento del piano aziendale. La domanda di aiuto deve essere presentata entro 9 mesi dalla data di insediamento, 12 mesi nel caso del primo bando dopo l'approvazione del PSR.

Nel caso d'insediamento all'interno di una società con oggetto sociale lo svolgimento dell'attività agricola iscritta al registro della Camera valdostana delle imprese e professioni, il momento del primo insediamento coincide con la data di costituzione/variazione della compagine sociale.

L'insediamento può essere:

- individuale: insediamento di un giovane agricoltore
- multiplo: insediamento di più giovani agricoltori (massimo 2) che, singolarmente, possiedono tutti i requisiti di accesso alla presente sottomisura.

CRITERI E IMPEGNI	STRUMENTI DI VERIFICA
Avere età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'intervento	Documento di identità
Risultare, al momento della presentazione della suddetta domanda, insediato come titolare o contitolare in un'azienda agricola per la prima volta; al momento della presentazione della suddetta domanda, il beneficiario deve aver iniziato il processo di insediamento come titolare o contitolare in un'azienda agricola per la prima volta, da non oltre 9 mesi (12 mesi nel caso di primo bando dopo l'approvazione del PSR)	Data inizio attività della Partita IVA dal Portale informatico Agenzia delle Entrate
Possedere adeguate qualifiche e competenze professionali comprovate dalla partecipazione con esito positivo al ciclo formativo previsto per i giovani agricoltori; qualora il giovane non possieda tali competenze professionali al momento della domanda, dovrà acquisire le competenze/conoscenze entro il periodo di grazia (non superiore a 36 mesi dalla data della decisione di concessione del sostegno). Il possesso di un titolo di studio in campo agrario dà diritto a crediti formativi ai fini del conseguimento delle suddette competenze e conoscenze.	Attestato di partecipazione al corso per Giovani agricoltori con profitto. Diploma o laurea relativi agli studi in campo agrario
Diventare agricoltore in attività, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento	Data inizio attività della Partita IVA dal Portale informatico Agenzia delle Entrate
Presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola che garantisca la redditività e sostenibilità finanziaria dell'investimento a regime e che assicuri la continuità dell'attività agricola	Valutazione della Commissione di valutazione
L'attuazione del Piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla data di decisione iniziale di concessione dell'aiuto	Controllo specifico per obiettivo indicato nel piano
La soglia minima di ingresso è di almeno 10.000 € di produzione standard (PS); tale soglia è superiore alla soglia massima per l'ammissibilità al sostegno per lo sviluppo di piccole aziende agricole	Calcolo della PS
La soglia massima di ingresso è 80.000 di produzione standard (PS) euro	Calcolo della PS

M6.1_criteri_impegni_I

IMPEGNI IN FASE DI ATTUAZIONE	STRUMENTI DI VERIFICA
Impegnarsi alla tenuta della contabilità aziendale in linea con le informazioni richieste dalla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), a partire dall'anno contabile successivo a quello di presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo	Acquisizione dati contabili
Dimostrare alla Commissione di verifica di cui al paragrafo "(Applicable) amounts and support rates" l'avvenuta attuazione del piano aziendale entro i termini di presentazione della domanda di saldo (3 anni dall'avvio del piano aziendale)	Valutazione della Commissione di verifica
Impegnarsi a condurre l'azienda oggetto dell'insediamento per almeno 5 anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di saldo	Verifica banche dati informatiche regionali e nazionali (SIAR, SIAN, INPS, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio)
Impegnarsi ad acquisire una posizione previdenziale in agricoltura, come titolare d'azienda, prima dell'erogazione del saldo.	Data inizio posizione dal Portale informatico INPS

5.2.4.2.1.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

La selezione sarà definita tenendo in considerazione i seguenti principi:

- Settoriali: in coerenza con l'analisi di contesto, favorire il settore zootecnico;
- Territoriali: favorire gli insediamenti nelle aree rurali particolarmente marginali (ARPM), in via secondaria quelli nelle aree rurali marginali (ARM), infine nell'area urbana (area A);
- Sostenibilità economica del piano aziendale: favorire gli insediamenti che dimostrano un aumento dei parametri di redditività dell'azienda e/o di produzione standard e/o un'attuazione di azioni qualificanti (a titolo di esempio: benessere animale, certificazione delle produzioni, diversificazioni aziendali);
- Valenza ambientale positiva del piano aziendale: favorire gli insediamenti che maggiormente rispondono ai criteri di sostenibilità energetica e/o ambientale (a titolo di esempio: adesione agli interventi agro-climatici-ambientali, efficientamento energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili, non consumo di suolo, …).

5.2.4.2.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è forfettario, stabilito in base alla situazione socio-economica della Regione e giustificato nel PSR.

Premio in conto capitale (premio "unico") così strutturato:

- Premio base: 30.000 euro;
- Premio per la costituzione ex-novo di un'impresa agricola: 35.000 euro;
- Premio per l' insediamento in zona ARPM: 35.000 euro;

- In caso siano soddisfatte entrambe le condizioni: 40.000 euro.

Tale differenziazione del premio è giustificata dalla maggiore difficoltà di insediamento nei due casi previsti.

Il sostegno è erogato in due rate: 50% all'atto della decisione di concessione dell'aiuto, 50% all'atto della decisione di erogazione del saldo. Il versamento del saldo è subordinato alla completa attuazione del Piano aziendale, cioè alla verifica del realizzazione degli interventi previsti e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Tale verifica è affidata ad una commissione interdisciplinare costituita presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali che valuta la realizzazione delle azioni e degli investimenti previsti nel piano, sulla base di controlli amministrativi ed in situ e, conseguentemente, determina la somma da liquidare.

L'erogazione del saldo è effettuata entro e non oltre 5 anni dalla data della decisione con cui si è concesso l'aiuto.

5.2.4.2.1.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia di calcolo dell'aiuto fa riferimento ai seguenti criteri:

- insediamento in zona particolarmente marginale (ARPM)
- costituzione ex novo di un'impresa agricola

Il premio base ammonta a 30.000 euro. Per ciascuno dei due criteri assolti il premio è incrementato di 5.000 euro.

5.2.4.2.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

E' stabilita una soglia minima di accesso alla presente sottomisura pari ad almeno 10.000 euro di produzione standard (PS), ridotta a 8.000 € per gli insediamenti ex-novo, intendendo per ex-novo l'avvio di una azienda che non rileva consistenze fondiarie e agrarie da aziende cedenti. Tale soglia rappresenta, nel contesto regionale, il discrimine per l'individuazione delle micro aziende e delle aziende pre-competitive, come emerso a seguito di un'analisi delle dimensioni economiche delle aziende che svolgono attività agricola in Valle d'Aosta.

La soglia massima di accesso è fissata a 120.000 euro di PS.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Quando un giovane agricoltore non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa, sono fissate ed applicate condizioni specifiche per l'accesso al sostegno. Tali condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta al giovane agricoltore il controllo dell'azienda.

Allorché la domanda di sostegno riguardi un'azienda di proprietà di una persona giuridica, un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari.

Se il/i giovani agricoltori si insediano in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al/ai soci giovani agricoltori in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dagli ulteriori soci.

Pertanto nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il/i soci giovani agricoltori dovranno essere anche amministratori della società. Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà inoltre avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.

Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il/i soci giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.

Se il/i giovani agricoltori si insediano in una società di capitali o cooperativa, il premio viene corrisposto solo se il giovane stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'azienda medesima e comunque in modalità tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dagli ulteriori soci.

Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) il/i giovani agricoltori dovranno essere soci di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione e la rappresentanza della società.

Nella Società per azioni (s.p.a.) il/i giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di amministratore e rappresentare la società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.

Nella Società cooperativa il/i giovani agricoltori dovranno essere soci ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione e la rappresentanza della società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella Società in accomandita per azioni, il/i giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. i giovani accomandatari dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.

A prescindere dalla tipologia societaria, qualora un socio risulti essere una persona giuridica, la situazione dovrà esse esaminata nel concreto, avendo a riferimento il principio che le decisioni del/dei soci giovani non dovranno poter essere inficiate dalla rimanente componente societaria.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Il giovane agricoltore deve possedere adeguate qualifiche e competenze professionali comprovate dalla partecipazione con esito positivo al ciclo formativo previsto per i giovani agricoltori; qualora il giovane non possieda tali competenze professionali al momento della domanda, dovrà acquisire le competenze/conoscenze entro il periodo di grazia (non superiore a 36 mesi dalla data della decisione di concessione del sostegno).

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Requisiti minimi per il contenuto del piano aziendale (di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013) nonché criteri per definire le soglie di accesso al sostegno:

- dati strutturali dell'azienda agricola di partenza;
- proposta progettuale di sviluppo imprenditoriale e aziendale, comprendente gli obiettivi, i tempi di realizzazione, le tappe intermedie e i risultati attesi;
- dettagli delle azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati descritti nella proposta progettuale, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, e l'eventuale ricorso ad altre misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020,

necessarie per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;

- piano di ammortamento degli investimenti di lunga durata.

Qualora il giovane preveda l'accesso integrato al tipo di operazione 4.1.2. “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole – giovani agricoltori” in sede di domanda di aiuto dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie a verificare il soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità alla stessa.

Il piano aziendale deve essere progettato e, quindi, attuato su una durata massima di 3 anni al fine di poter garantire la verifica del piano ed effettuare il pagamento finale entro i 5 anni previsti dal regolamento.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

I giovani agricoltori potranno accedere ad altre misure sia per acquisire i requisiti indispensabili per l’accesso alla presente sottomisura (acquisizione di conoscenze e competenze), sia per attuare gli investimenti inseriti nel Piano aziendale.

Tali misure, sotto elencate, costituiscono con la presente un “progetto integrato”:

Sottomisura 1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;

Sottomisura 4.1.2 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole – giovani agricoltori”.

5.2.4.2.2. 6.4.1 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività agrituristiche

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

5.2.4.2.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura sostiene gli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. Nello specifico, essa intende favorire la multifunzionalità delle aziende agricole, mantenere e creare nuove opportunità occupazionali tramite il sostegno alla creazione e allo sviluppo dell'offerta agrituristica e delle fattorie didattiche.

Dall'analisi SWOT, è emerso come il settore agricolo valdostano sia caratterizzato da peculiarità comuni alla maggior parte dei territori di montagna e/o marginali: gli alti costi di produzione, legati principalmente alle difficoltà climatiche e morfologiche e alla scarsità del territorio utilizzabile a fini produttivi e la tendenza alla contrazione del numero delle aziende agricole di piccole dimensioni, alla quale consegue una diminuzione del presidio territoriale, sia dal punto di vista ambientale che sociale. Di contro, seppur il numero di aziende agrituristiche, sia ancora basso rispetto ad altre realtà alpine, si sono creati interessanti margini di crescita da tenere in considerazione e rafforzare.

In linea con l'analisi effettuata, il territorio regionale esprime i seguenti fabbisogni gerarchizzati (emersi anche dai risultati della scorsa programmazione):

09. Rafforzamento delle sinergie tra il settore agricolo e il settore turistico;

26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali;

La sottomisura contribuisce a rispondere alla Priorità 2 - Focus Area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività". In via secondaria, la sottomisura contribuisce alla Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" e in particolare alla Focus Area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione".

La sottomisura sostiene dunque la multifunzionalità delle aziende agricole promuovendo, in un territorio a forte attrattività turistica, lo sviluppo di sinergie tra il settore agricolo e quello turistico; contribuisce a incrementare i redditi aziendali, il numero di posti di lavoro nonché la valorizzazione dei prodotti agricoli locali.

La diversificazione e l'integrazione del reddito aziendale, che hanno come obiettivo primario il mantenimento della popolazione sul territorio, in particolar modo del tessuto agricolo, concorrono inoltre a realizzare obiettivi trasversali di tipo ambientale quali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e la prevenzione del rischio idrogeologico.

La creazione e lo sviluppo di attività agrituristiche sul territorio regionale è disciplinato dalla normativa regionale in materia di agriturismo (Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 "Nuova disciplina dell'agriturismo").

L'agriturismo rappresenta la principale espressione della multifunzionalità in agricoltura. La legislazione, sia nazionale sia regionale, colloca l'agriturismo fra le attività agricole, pertanto solo le aziende agricole possono svolgere attività agrituristica ai sensi della legge regionale, che recepisce la legge nazionale 96/2006.

L'attività agrituristica è l'espletamento di servizi di locazione e/o di somministrazione svolti in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola che deve comunque rimanere prevalente. La norma

detta precise indicazioni di localizzazione delle strutte agrituristiche e determinati limiti di ricettività. Per avviare attività agrituristica è necessario iscriversi all'elenco degli Operatori Agrituristici. Tale iscrizione è subordinata sia all'esercizio di attività agricola in una azienda agricola ubicata nel territorio regionale, dotata di un'adeguata organizzazione e di una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati e definiti sulla base di parametri minimi aziendali, stabiliti distintamente per tipologia di attività agrituristica sia alla partecipazione, con esito favorevole, a un corso di formazione. Infine, si pone in evidenza che i locali destinati all'esercizio di attività agrituristica sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Per attività agrituristica s'intende l'espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purché svolti in rapporto di connessione e complementarità con l'attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente:

a) locazione, ad uso turistico, di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa;

b) ristorazione mediante:

- somministrazione di pasti o merende preparati attraverso l'utilizzo di prodotti provenienti per almeno il 50 per cento dall'azienda agricola e per il 30 per cento costituiti da prodotti regionali tradizionali o provenienti da aziende agricole regionali, la parte rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza;
- degustazione dei prodotti aziendali;

c) locazione ad uso turistico di alloggi;

d) fattorie didattiche;

e) servizi complementari alle attività di cui alle lettere a, b, e c, aventi ad oggetto l'organizzazione, ancorché all'esterno dell'azienda, di attività ricreative, culturali, sportive, escursionistiche e di ippoturismo. L'esercizio delle predette attività è in ogni caso riservato ai soggetti in possesso della relativa abilitazione professionale, ove prescritta ai sensi di legge.

5.2.4.2.2.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso applicando la normativa de minimis ai sensi del regolamento (CE) n.1407/2013 che prevede un limite complessivo di aiuti, concessi ad una medesima impresa, non superiore a Euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulle spese ammissibili.

5.2.4.2.2.3. Collegamenti con altre normative

- Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 "Nuova disciplina dell'agriturismo".

- Legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo".

- Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, art. 22, comma 2, lettera e "Normativa urbanistica e di pianificazione della Valle d'Aosta".

- Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

- Deliberazione della Giunta regionale 19 aprile 2013, n. 677 "Approvazione di disposizioni applicative degli articoli 2, 4, 8, 16, 18, 20 e 23 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29".

5.2.4.2.2.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso agli agricoltori, in forma singola o associata, o ai loro coadiuvanti familiari.

5.2.4.2.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le seguenti voci di spesa sostenute dai beneficiari:

a) recupero di fabbricati o loro porzioni da destinare all'esercizio delle attività agrituristiche;

b) ampliamento o nuova costruzione di fabbricati o di locali finalizzati all'esercizio delle attività agrituristiche, esclusa l'attività di locazione di alloggi, nell'ambito di un'azienda agricola in possesso di caratteristiche tipologiche e dimensionali; gli ampliamenti e le nuove costruzioni sono regolati dalle norme dei PRC che tutelano le aree agricole;

c) acquisto di arredamento per i locali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica.

Sono, inoltre, ritenute ammissibili le spese generali collegate alle voci di spesa precedenti, come onorari professionali, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, ecc.. nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile.

Ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda, si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione della domanda di aiuto.

La congruità delle singole voci di spesa e la ragionevolezza delle specifiche di progetto devono essere valutate sulla base di parametri oggettivi e misurabili. Gli investimenti devono essere conformi alle disposizioni dell'art. 45 del Reg. 1305/2013.

5.2.4.2.2.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono:

a) essere iscritti all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, come stabilito dall'articolo 4 della Legge Regionale n. 29/06; tale requisito può essere acquisito entro i termini istruttori della fase di ammissibilità all'aiuto;

b) nel caso di coadiuvanti familiari, essere iscritti all'INPS;

c) dimostrare la disponibilità inequivocabile dei beni, oggetto di contributo, mediante l'attestazione di diritto reale o titolo d'uso in riferimento alla tipologia di intervento;

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

a) essere ubicato nel territorio regionale;

b) comportare una spesa superiore a 5.000,00 €.

5.2.4.2.2.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori. I criteri di selezione permetteranno di valutare le proposte in base ad un punteggio minimo.

I criteri di selezione prenderanno in considerazione i seguenti aspetti:

- tipologia di beneficiario (sarà data la priorità ai nuovi operatori agrituristici);
- tipologia di intervento (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti al recupero fabbricati,

alla nuova costruzione, all'acquisto di arredi);

- territorio (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti agli interventi collocati in zone Natura 2000, ARPM, ARM e comune di Aosta);
- maggiore sostenibilità dell'intervento (sono attribuiti punteggi progressivamente crescenti agli interventi maggiormente sostenibili).

5.2.4.2.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 35%.

Nel caso di aiuti integrativi erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato, il beneficio complessivo, calcolato sommando il contributo in conto capitale previsto dalla presente misura e il beneficio attualizzato derivante dall'accesso ad un mutuo a tasso agevolato, non potrà comunque superare in termini percentuali l'aliquota del 55%.

Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

5.2.5. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

5.2.5.1. Base giuridica

Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

5.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le particolari condizioni morfologiche comportano, in particolare nelle aree rurali, carenze infrastrutturali nella rete dei trasporti, nell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sfavoriscono la mobilità, lo sviluppo dell'offerta di servizi di base, l'attrattività territoriale diffusa, nonché l'incremento qualitativo e quantitativo del tessuto imprenditoriale.

La progressiva rarefazione demografica e l'invecchiamento della popolazione, che ne derivano, sono i principali fattori che favoriscono il processo continuo di marginalizzazione delle aree rurali, presenti sul territorio regionale, impedendo il pieno utilizzo del capitale territoriale.

Tuttavia, le aree rurali, anche quelle più marginali, del territorio regionale sono custodi di un ingente patrimonio culturale e naturale, fonte principale di attrattività turistica, da cui partire per proporre un nuovo dinamismo sociale ed economico.

Il coerenza con l'analisi SWOT, i principali fabbisogni gerarchizzati cui la presente Misura risponde sono:

29. Maggiore diffusione delle infrastrutture e dei servizi funzionali all'utilizzo delle ICT in particolare nelle Aree Interne;

26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali;

27. Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali;

30. Tutela del patrimonio storico culturale delle aree particolarmente marginali.

La Misura contribuisce prioritariamente al raggiungimento della Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", con particolare riferimento alla Focus Area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione", per la sottomisura 7.6, e alla Focus Area 6C "promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali" per la sottomisura 7.3. In via secondaria, la Misura contribuisce alla Focus area 6B "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" (cfr. Tabella).

Con riferimento agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale, la Misura contribuisce al rafforzamento dell'innovazione, in particolare attraverso la diffusione delle ICT nelle aree rurali. Inoltre, favorendo il recupero e il mantenimento degli alpeggi e delle relative superfici pascolive estensive, la Misura ha delle ricadute positive sull'ambiente.

Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:

- interventi mirati alla realizzazione di infrastrutture e servizi relativi alla banda ultralarga (Sottomisura 7.3);
- investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi. (Sottomisura 7.6).

<u>Sottomisura 7.3</u>

La comunicazione digitale potrebbe rappresentare una modalità per attenuare i disagi derivanti dal vivere e lavorare in ambiente rurale, ma spesso la scarsa convenienza nel raggiungere una platea di beneficiari rarefatta, ha dissuaso gli operatori privati ad investire nella diffusione della connettività ad alta velocità.

La Valle d‘Aosta si è confrontata negli anni passati con il tema del digital divide, problema che si acuisce in un territorio montano dove anche le tradizionali vie di comunicazione presentano criticità elevate, e nel 2009 ha predisposto un piano regionale per la creazione di reti di nuova generazioni (NGN, con velocità di 30 Mbps) con lo scopo di avviare lo sviluppo delle infrastrutture per la banda ultra larga . Nel 2010 è stato approvato un nuovo documento di indirizzo relativo all’evoluzione del Piano NGN verso le tecnologie mobili di quarta generazione (Piano Valle d’Aosta Broadbusiness).

La realizzazione delle dorsali della rete per la banda larga è in corso di realizzazione, con il concorso di finanziamenti FESR.

Il FEASR finanzierà interventi in attuazione del Piano Nazionale Banda Ultralarga, in accordo con il Ministero per lo Sviluppo Economico.

Sottomisura 7.6

Nelle aree rurali esiste un patrimonio architettonico e paesaggistico molto ricco e differenziato, sotto il profilo produttivo e culturale, che costituisce un importante potenziale da conservare, promuovere e valorizzare. Nel quadro di questo patrimonio, l’alpeggio, inteso come l’insieme di fabbricati e pascoli di alta quota (1800-2600 m s.l.m.) che garantiscono il mantenimento del bestiame per il periodo estivo di 100 giorni circa, rappresenta in modo significativo il tradizionale sistema zootecnico e il tipico paesaggio alpino che contraddistinguono la Regione.

L’alpeggio è un sistema consolidato, le cui tracce risalgono al basso medioevo, che prevede l’utilizzo delle superfici in funzione dello sviluppo vegetativo, attraverso più unità gestionali intermedie dette tramuti; la loro dislocazione segue principalmente lo sviluppo topografico, garantendo un utilizzo omogeneo di superfici molto ampie in cui le porzioni sfruttabili possono essere limitate dall’accidentalità dei pendii, dalla presenza di colate detritiche, dalla permanenza delle nevi o da invasione di specie arboree o arbustive. Il tramuto può essere costituito, oltre che dalle superfici di pertinenza e dai ricoveri del bestiame, dalle casere, dai magazzini, dalle strutture ricettive per la forza lavoro; fabbricati che formando, in alcuni casi, i cosiddetti “Villaggi d’alpe”..

I vincoli imposti dal territorio, l’orografia dei luoghi, la ridotta disponibilità di materiali, hanno portato sempre alla realizzazione di edifici che risultano un *continuum* con i luoghi in cui venivano inseriti: i fabbricati fanno trasparire una padronanza consapevole della scelta delle soluzioni spaziali, nel costruire in armonia con il territorio. Oggi come nel passato, in questi sistemi produttivi di alta quota le architetture diventano parte integrante del paesaggio e, proprio grazie all’agire umano, i paesaggi sono conservati e manutenuti.

Come evidenziato nelle minacce della matrice SWOT, vi è un crescente rischio di abbandono degli alpeggi. Infatti, se si può affermare che il sistema della monticazione dei capi è ancora largamente praticato, si assiste tuttavia in questi ultimi anni ad un progressivo calo dei capi monticati. La minore utilizzazione degli alpeggi è determinata non solo dalla riduzione generalizzata del bestiame a livello regionale, ma anche da nuove scelte imprenditoriali da parte di allevatori che, avendo a disposizione maggiori superfici prato-pascolive nel fondovalle, possono permettersi la gestione dell’allevamento senza ricorrere alla transumanza dei capi in alpeggio. Gli elevati costi legati agli interventi infrastrutturali in alta quota, in zone difficilmente accessibili, ostacolano, inoltre, il recupero e la manutenzione del tradizionale patrimonio edilizio. L’abbandono della pratica comporta, in ultima analisi, anche il deterioramento del tipico paesaggio alpino d’alta quota.

Tra le opportunità da cogliere emerse sempre dalla SWOT vi è sicuramente la crescente richiesta, da parte dei residenti e dei turisti, di un territorio gestito con attenzione all'ambiente e al paesaggio e la riconosciuta attrattività turistica di parti del territorio montano. La conservazione del tipico paesaggio alpino è di per sé un valore imprescindibile in quanto consente di mantenere l’attrattiva esercitata dalle zone rurali e, nonostante i flussi turistici siano concentrati in alcune zone tradizionalmente più vocate, tale attrattività

potrebbe rappresentare un atout anche per gli alpeggi collocati nei pascoli d'alta quota, in un contesto escursionistico sempre più ricercato.

La sottomisura ha l'obiettivo di valorizzare l'architettura, il paesaggio e i saperi tradizionali legati alla pratica della monticazione, puntando sul recupero architettonico delle strutture destinate all'abitazione, alla lavorazione del latte e al ricovero degli animali.

5.2.5.2.1. 7.3 Interventi mirati alla realizzazione di infrastrutture e servizi relativi alla banda ultralarga

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

5.2.5.2.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il presente intervento prevede l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga. Esso persegue il soddisfacimento dei fabbisogni n. 26 "Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali" e 29 "Maggiore diffusione delle infrastrutture e delle conoscenze funzionali all'utilizzo delle ICT", in particolare nelle Aree interne, e concorre a soddisfare la priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", con particolare riferimento alla Focus area 6 C "Promuove l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali". In via secondaria la sottomisura contribuisce al raggiungimento della Focus area 6.a "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione".

La Valle d'Aosta si è confrontata negli anni passati con il tema del digital divide, problema che si acuisce in un territorio montano dove anche le tradizionali vie di comunicazione presentano criticità elevate, e nel 2009 ha predisposto un piano regionale per la creazione di reti di nuova generazioni (NGN, Next Generation Network) con lo scopo di avviare lo sviluppo delle infrastrutture per la banda ultra larga . Nel 2010 è stato approvato un nuovo documento di indirizzo relativo all'evoluzione del Piano NGN verso le tecnologie mobili di quarta generazione (Piano Valle d'Aosta Broadbusiness).

La presente misura, che si configura in connessione con il Piano VDA Broadbusiness, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2012) 7092 final dell'8 ottobre 2012, nonché con la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga - approvate dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015**,** opera in accordo con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, che prevedono per il 2020 una copertura della banda a 30Mbps pari al 100% dell'utenza e una copertura a 100 Mbps che raggiunga almeno il 50% degli utenti, e con l'Accordo di Partenariato, che per il FEASR prevede la possibilità di agire in sinergia con gli altri fondi per la realizzazione di infrastrutture NGN, in particolare nei comuni rurali di piccole e medie dimensioni e a più bassa densità abitativa, anche per finanziare interventi sulla rete di accesso e a integrazione di investimenti già realizzati.

Scopo della sottomisura 7.3.è quello di intervenire sia per il completamento delle dorsali in fibra ottica , realizzate o previste in parte con il finanziamento del FESR, sia per realizzare il cosiddetto "ultimo miglio", ovvero il tratto che va dalle dorsali alle utenze. Tale tratto verrà predisposto per supportare velocità di connessione a banda ultralarga (>30 Mbps).

Parte della dotazione finanziaria della misura potrà essere riservata ad interventi realizzati nelle Aree Interne, in coerenza con i fabbisogni specifici espressi da quei territori che hanno evidenziato come lo scarso livello di connettività sia un fattore limitante importante nello sviluppo socio-economico delle aree in questione. In particolare, il miglioramento dell'infrastruttura per la banda larga, costituisce uno strumento efficace per contrastare il fenomeno dello spopolamento che colpisce in maniera più rilevante le Aree interne.

5.2.5.2.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

5.2.5.2.1.3. Collegamenti con altre normative

Decisione Commissione europea C(2012) 7092 dell'08/10/2012 –approvazione del piano VDA Broadbusiness

Decisione della Commissione Europea C(2012) 9833 del 18/12/2012 – approvazione del Progetto strategico "Ultra broadband"

COM(2010)245 - Un'agenda digitale europea

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Strategia Italiana per la banda ultralarga

DGR n. 2149/2009 – Piano regionale di reti di nuova generazione (NGN)

DGR n. 2738/2010 - Piano Valle d'Aosta Broadbusiness

D.Lgs. 163/2003 e s.m.i.- il Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi

5.2.5.2.1.4. Beneficiari

Il beneficiario di tale misura è la Regione Autonoma Valle d'Aosta e/o altro Ente pubblico, anche per il tramite delle rispettive società in house.

Rispetto alla società in house dovrà essere verificato che:

1. l'autorità aggiudicatrice deve esercitare sul fornitore in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;

2. l'ente in house deve realizzare la parte più importante delle sue attività in seno all'autorità aggiudicatrice che lo controlla.

Tutti i lavori, nonché le acquisizioni di attrezzature e/o servizi saranno affidati a terzi nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali sugli appalti pubblici e l'acquisizione di beni e servizi.

5.2.5.2.1.5. Costi ammissibili

Sono riconosciute le spese relative a:

- interventi per la progettazione, la realizzazione o adeguamento delle infrastrutture per realizzazione della rete per la banda ultralarga incluse attrezzature di backhauling (per la fibra ottica, le reti radio, le tecnologie basate o combinate con il satellitare);
- acquisto delle attrezzature, hardware software per il funzionamento della stessa;
- spese per le attività di coordinamento e di gestione operativa dell'intervento;
- oneri di sicurezza D.Lgs 81/08;
- spese generali fino ad un max del 12%.

Le regole per calcolare i costi indiretti sono indicate nell'art. 68 , lettera a) del reg.(UE) 1303/2013. Il tasso applicato è pari al 2% ed è calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati statistici e progettazioni analoghe promosse a livello nazionale e regionale, conformemente al disposto dell'art. 67 (5), iii) del reg. (UE) n. 1303/2013.

5.2.5.2.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi a sostegno gli interventi realizzati nelle aree rurali con problemi di sviluppo (zona D).

Parte degli interventi potranno essere riservati alle aree selezionate fra le Aree Interne della Valle d'Aosta, così come definite nella Strategia Aree Interne, in coerenza con i fabbisogni specifici espressi da quei

territori che hanno evidenziato come lo scarso livello di connettività sia un fattore limitante importante nello sviluppo socio-economico delle aree in questione.

Gli interventi saranno realizzati in coerenza e complementarietà del Piano Valle d'Aosta Broadbusiness.

5.2.5.2.1.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione prenderanno in considerazione i seguenti fattori :

1. appartenenza del comune alle Aree Interne selezionate nella Strategia Nazionale Aree Interne

2. interventi che garantiscano il miglior rapporto spesa/edifici raggiungibili dai servizi a banda ultra-larga.

5.2.5.2.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Dotazione della misura: 5.784.424 euro,

Intensità dell'aiuto: 100% della spesa ammessa

5.2.5.2.1.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

5.2.5.2.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Infrastrutture con interventi la cui spesa ammessa è inferiore a 400.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Al fine di assicurare la sostenibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 20 punto 2 del reg.(UE) 1305/2013, le azioni della presente misura potranno eccedere la soglia prevista per gli interventi su piccola scala, definiti al paragrafo precedente.

5.2.5.2.2. 7.6 Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

5.2.5.2.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli alpeggi, in coerenza con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), possono rientrare nei beni culturali in quanto "architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale". A norma dello stesso codice, anche il paesaggio, inteso come espressione di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, è tutelato relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità e dei valori culturali locali.

In questa logica, la legge regionale n. 13 del 1998, che approva il piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP) si occupa in maniera specifica dei pascoli con l'obiettivo di garantire il perdurare della risorsa, individuando gli interventi ammessi sul territorio e sui fabbricati. Gli interventi previsti dalla presente tipologia di intervento sono, quindi, realizzati secondo quanto normato dai piani regolatori generali comunali (PRGC) in ottemperanza degli articoli 12 (Sistema dei pascoli) e 31 (Pascoli) del PTP della Valle d'Aosta e devono riguardare il mantenimento, il restauro e la riqualificazione degli alpeggi tenendo conto della loro funzione economico-sociale e paesistico-ambientale..

Il sistema dell'alpeggio è, per eccellenza, l'espressione dell'armonia tra gli elementi naturali e antropici, derivanti dalla plurimillenaria attività collettiva: il sigillo visibile del patto che l'uomo stabilisce per la propria sopravvivenza con le forze della natura. Questo paesaggio riveste una valenza storica e culturale connessa alle lavorazioni e, più in generale, al patrimonio di conoscenze tradizionali che contraddistinguono da secoli l'agricoltura alpina. La conservazione di questo importante patrimonio, particolarmente fragile in ragione delle condizioni morfologiche e climatiche che contraddistinguono le alte quote, necessita interventi mirati. Come evidenziato dall'analisi SWOT, la progressiva diminuzione dei capi monticati e, più in generale, l'andamento sociale ed economico nel corso degli ultimi decenni ha portato un progressivo abbandono degli alpeggi.

La presente tipologia di intervento prevede quindi un sostegno al recupero, riqualificazione e valorizzazione di fabbricati e manufatti d'alpe, che rappresentano una testimonianza significativa dell'economia rurale tradizionale. Il sostegno al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale contribuirà allo sviluppo integrato del territorio e alla crescita dell'occupazione e alla conservazione dell'identità rurale dei territori e delle popolazioni.

L'intervento si inquadra nella Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" ed in particolare nella Focus Area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione", contribuendo al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali

30.Tutela del patrimonio storico culturali delle aree rurali

In via secondaria la sottomisura contribuisce anche alla Priorità 6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali".

5.2.5.2.2.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

5.2.5.2.2.3. Collegamenti con altre normative

Legge 8 agosto 1985, n. 431 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – art. 22, comma 2, lettera e) – Normativa urbanistica e di pianificazione della Valle d'Aosta.

Legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 – Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP).

5.2.5.2.2.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso ai proprietari (pubblici e privati) e agli agricoltori conduttori di alpeggi.

5.2.5.2.2.5. Costi ammissibili

E' ammissibile a beneficiare del sostegno esclusivamente la seguente voce di spesa afferente ad interventi su fabbricati d'alpeggio:

a) restauro, ristrutturazione e nuova costruzione limitata ad ampliamenti funzionali allo svolgimento di attività economiche agricole nei fabbricati rurali costituenti il tramuto di un alpeggio.

Sono, inoltre, ritenute ammissibili l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non recuperabile e le spese generali collegate alla voce di spesa come onorari professionali, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, ecc..

Ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto, si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente all'inoltro della stessa.

Le spese per essere ritenute ammissibili devono, inoltre, essere imputabili agli interventi ammessi, pertinenti, congrue, ragionevoli in termini di economicità e di efficienza, effettivamente sostenute dal beneficiario finale e corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture o da documenti probatori. Ove ciò non sia possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La congruità delle singole voci di spesa deve essere valutata sulla base di parametri oggettivi e misurabili, quali ad esempio la superficie minima, destinata a pascolo, asservita all'alpeggio, ecc..

5.2.5.2.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il richiedente deve attestare il possesso dei beni oggetto di agevolazione.

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

a. essere ubicato nelle aree rurali (D) del territorio regionale;
b. comportare una spesa ritenuta ammissibile superiore a 50.000 euro;
c. riguardare un tramuto facente parte di una linea di monticazione che garantisca il mantenimento del bestiame per un periodo medio di 100 giorni;
d. rientrare nell'elenco degli alpeggi individuati dal Piano regolatore generale comunale

conformemente alla concertazione fra l'amministrazione comunale e l'amministrazione regionale;

e. aver acquisito il parere positivo della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

5.2.5.2.2.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

I criteri di selezione prenderanno in considerazione i seguenti aspetti:

- beneficiario (sarà data priorità agli enti pubblici)
- territorio (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti agli interventi collocati in zone Natura 2000, ARPM e ARM);
- maggiore valenza storica, paesaggistico-culturale;
- inserimento in percorsi/iniziative specifiche di valorizzazione e fruizione aperta al pubblico.

Sulla base dei principi sopra indicati è previsto un sistema di attribuzione di punteggi; l'accesso ai benefici richiede il superamento di un punteggio minimo.

5.2.5.2.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 50%.

Il tetto di spesa non può superare l'importo di 400.000 euro.

Nel caso di aiuti integrativi erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato, Il beneficio complessivo, calcolato sommando il contributo in conto capitale previsto dalla presente misura e il beneficio attualizzato derivante dall'accesso ad un mutuo a tasso agevolato, non potrà comunque superare in termini percentuali il 70%.

Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli aiuti percepiti sono rimborsati qualora, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi un cambio di proprietà del bene oggetto di agevolazione che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico.

5.2.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

5.2.6.1. Base giuridica

La Misura si riferisce all'art. 21 "set" misure forestali del Reg. (UE) n. 1305/2013:

- sostegno per la prevenzione e il ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, ai sensi dell'art. 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, ai sensi dell'art. 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali, ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

5.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura sostiene una serie di investimenti nel settore forestale con l'obiettivo, da un lato, di accrescere la gestione attiva delle foreste, di garantirne la conservazione e la valorizzazione e, dall'altro, di incrementare la competitività del settore e il potenziale della filiera bosco-legno.

Come emerso dall'analisi SWOT, l'estrema vulnerabilità del territorio, i cambiamenti climatici in corso e la forte incidenza dei rischi naturali spesso derivanti dall'aumento dello sviluppo di boschi instabili e dalla tendenza a fenomeni di abbandono delle foreste da parte dei privati, costituiscono elementi di debolezza del patrimonio forestale valdostano.

In un generale contesto di elevato rischio idrogeologico, la silvicoltura assume un ruolo centrale nella gestione e manutenzione del territorio: secondo la Carta delle foreste di protezione della Valle d'Aosta, il 48,8% della superficie forestale, per la maggior parte gestita dall'Amministrazione, esercita una funzione di regimazione delle acque e di protezione diretta a vantaggio delle infrastrutture umane, delle vie di comunicazione principali e dell'attrattività turistica.

La gestione razionale dei boschi di proprietà pubblica è garantita dalla pianificazione degli interventi tramite i "Piani economici" di gestione delle proprietà boschive e pascolive pubbliche ("Piani di assestamento dei beni silvo-pastorali"): tutti i proprietari pubblici, Comuni e Consorterie, dispongono quindi di questo strumento di pianificazione.

In un contesto in cui non esistono esclusive "aziende forestali" (ovvero operatori economici il cui sostegno proviene principalmente dalla coltura della foresta), ma sono solo alcune aziende agricole che talvolta differenziano il loro reddito eseguendo interventi selvicolturali nelle foreste di proprietà. La situazione maggiormente rappresentata è relativa all'esistenza di imprese di utilizzazione forestale che eseguono interventi su foreste di proprietà privata o pubblica, a fronte della remunerazione del servizio fornito.

Per quanto riguarda la potenzialità produttiva dei boschi valdostani, i dati provenienti dai piani di assestamento delle superfici pubbliche indicano in generale che le utilizzazioni boschive medie annue (circa 15000 mc) si assestano ben al di sotto dei potenziali osservati. Anche sommando le utilizzazioni boschive annue effettuate sulle superfici private (circa 5000 mc), i prelievi complessivi a livello regionale sono molto inferiori rispetto alle potenzialità. Le conseguenze che ne derivano sono un minor accrescimento qualitativo del bosco, lo sviluppo di boschi instabili e l'avanzare di boschi di invasione, che vanno ad aggravare il fenomeno degli incendi boschivi ed in genere agli attacchi fitoparassitari.

Infine, l'ancora debole tessuto imprenditoriale privato selvicolturale, una meccanizzazione non completamente rinnovata e l'assenza di processi di certificazione, determinano l'esistenza di un mercato

locale del legno decisamente debole e poco strutturato.

Alla luce di quanto rilevato dalla SWOT, sono emersi i seguenti fabbisogni gerarchizzati ai quali la Misura intende fornire una risposta:

5. Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato;

20. Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della sua funzione di protezione;

25. Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione;

26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali.

La Misura contribuisce in via prioritaria alle seguenti priorità (cfr. Tabella A):

P4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste” in particolare alle Focus Area 4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e 4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”;

P2 “Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”, in particolare alla Focus Area 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.

In via secondaria la Misura contribuisce alla P5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”, in particolare alle Focus Area 5C “Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia” e 5E “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale”; e alla P6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”, in particolare alla Focus Area 6A “favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione”.

Attraverso il contributo alle sopracitate Priorità, la Misura concorre a migliorare lo sfruttamento dei boschi, ad assicurare interventi di cure minime nelle foreste di protezione per coadiuvare la sicurezza dei versanti e proseguire l’azione dell’Amministrazione regionale nella conservazione e protezione delle foreste attraverso interventi di valorizzazione degli ecosistemi forestali e di promozione dell’accessibilità delle foreste, anche ai fini turistico-ricreativi.

Inoltre, al fine di aumentare la competitività degli utilizzatori forestali ed incentivare l’iniziativa privata verso una gestione corretta del bosco, la Misura intende sostenere lo sviluppo e l’innovazione dei processi di lavorazione e di miglioramento delle condizioni di meccanizzazione, nonché valorizzare il mercato locale del legname aumentando così la competitività delle aziende e le opportunità di lavoro nei settori forestali, compreso l’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili.

La Misura è coerente con la strategia nazionale del Programma Quadro del Settore Forestale (PQSF), con il Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale 2014-2020 della Rete Rurale Nazionale, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, antincendio boschivo e di protezione delle foreste e con gli Obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato nazionale: essa svolge un ruolo orizzontale rilevante nella tutela ambientale, culturale e paesaggistica del territorio, in quanto mira a favorire la multifunzionalità delle foreste e a valorizzare il contributo del settore forestale allo sviluppo rurale, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro e alla promozione della produzione sostenibile dei prodotti forestali.

Gli investimenti attivabili nell'ambito della Misura contribuiscono al perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR, al raggiungimento degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia ambientale e di lotta al cambiamento climatici , nonché alla Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013) 659).

La Misura si articola nelle sottomisure:

8.3 - sostegno per la prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;

8.4 - sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;

8.5 - investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;

8.6 - investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

In conformità all'art. 21 par. 2 del Reg. (UE) 1305/2013, la Misura prevede, trasversalmente per tutte le sottomisure, che per le aziende che gestiscono una superficie forestale eccedente una data estensione, il sostegno sia subordinato alla presentazione delle informazioni provenienti da un Piano di gestione forestale che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste come definito dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. Per i tipi di operazione interessati da tale condizione l'estensione in questione è individuata in 50 ha. Al di sotto di tale soglia, il sostegno è subordinato alla presentazione di uno strumento equivalente.

Un nuovo Piano di Gestione non è necessario per operazioni previste in ambiti già assoggettati a Piani vigenti.

5.2.6.2.1. 8.3 Sostegno per la prevenzione dei danni causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

5.2.6.2.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene i silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici (e loro consorzi) a copertura dei costi di creazione di infrastrutture di protezione, interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, attività di monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, malattie e altri eventi catastrofici.

Il contesto alpino della Regione, molto fragile per vincoli climatici e orografici, espone il territorio all'azione potenziale di incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici che richiedono interventi di prevenzione, monitoraggio, manutenzione delle infrastrutture esistenti. I fenomeni di cambiamento climatico possono inoltre incrementare l'intensità e la frequenza di tali eventi, per cui è importante prevedere misure di risposta adeguate.

La Regione non è dotata di uno specifico Piano di protezione delle foreste, ma si avvale di alcuni strumenti gestionali e di pianificazione in cui sono rappresentate le informazioni e le disposizioni necessarie per la protezione delle foreste, per quanto riguarda gli aspetti fitosanitari. Nei boschi di proprietà pubblica o consortile, i Piani economici dei beni silvopastorali indicano i trattamenti selvicolturali necessari, le infrastrutture di supporto da eseguire e le misure da adottare per contenere le problematiche fitosanitarie. In questi documenti di pianificazione vengono inoltre indicate le misure selvicolturali utili per rafforzare la capacità dei popolamenti forestali di contrastare l'azione del vento, delle valanghe e degli altri agenti abiotici. Tali principi, sono ripresi nel più recente documento sui "Tipi forestali", che oltre all'individuazione e alla georeferenziazione dei vari tipi, introduce principi gestionali e di protezione, estendendone la validità su tutto il territorio, compresi i popolamenti insediatisi su superficie privata.

A fianco di questi strumenti, concorrono alla protezione della foreste le indicazioni contenute nel "Piano antincendio boschivo", nell'"Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi del carbonio (IFNC)" del 2005, nonché nei documenti relativi alle foreste di protezione redatti nell'ambito di progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera (Interreg IIIA 2000-2006 e ALCOTRA 2007-2013).

La sottomisura risponde al fabbisogno 20 "Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della sua funzione di protezione" e contribuisce in via prioritaria alla Focus Area 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" e in via secondaria alla Focus Area 5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale".

La sottomisura sostiene i seguenti interventi:

- realizzazione e adeguamento di infrastrutture di protezione e di lotta attiva incendi boschivi;
- opere e lavori di ingegneria idraulico–forestale e ingegneria naturalistica per contrastare l'erosione di versante e per la prevenzione delle valanghe;
- interventi di prevenzione relativi a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Nel rispetto delle condizioni generali di ammissibilità e di tipologia di beneficiari della sottomisura, è possibile procedere alla pubblicazione di bandi specifici e distinti per intervento.

5.2.6.2.1.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulla spesa ammessa.E' prevista la possibilità di intervento in amministrazione diretta da parte dell'Amministrazione

regionale competente in conformità all'art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013 che prevede che gli interventi siano selezionati conformemente ai criteri di selezione e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. Deve essere dimostrata la convenienza economica dell'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta.

5.2.6.2.1.3. Collegamenti con altre normative

Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" che prevede il trasferimento alle regioni (fondi a destinazione vincolata) di risorse per l'attuazione dei Piani antincendio.

Piano regionale (AIB) per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, approvato con decreto n. 465, prot. N. 27780/RN del 29 agosto 2006, del Presidente della Regione.

Legge regionale 3/2010 "Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste".

Prescrizioni di massima di polizia forestale di Aosta rese esecutive con D.M. del 28/04/1930.

Legge regionale 11/1998 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e ss.ii.mm.

5.2.6.2.1.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso a:

- proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;
- proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
- altri soggetti e enti di diritto privato e pubblico (consorterie, consorzi di miglioramento fondiario);
- Amministrazione regionale;
- associazioni dei succitati beneficiari.

5.2.6.2.1.5. Costi ammissibili

Ai sensi degli art. 24 e 45 del Reg. (UE) 1305/2013, sono ammissibili al sostegno le seguenti voci di spesa:

- realizzazione, adeguamento e manutenzione straordinaria di infrastrutture di protezione e di lotta attiva incendi boschivi: sentieri, viali e aree tagliafuoco, punti d'acqua, reti di distribuzione e bocchette antincendio in bosco, zone per l'atterraggio di elicotteri in servizio AIB;
- pratiche selvicolturali di prevenzione: decespugliamenti, tagli di ripulitura, sfolli, interventi per la diminuzione della densità delle piante nei soprassuoli artificiali, esecuzione di superfici a taglio raso, biotriturazione o asportazione della biomassa, consolidamento e ripulitura di sponde, alvei torrentizi e fluviali;
- interventi di prevenzione relativi ad attacchi parassitari, fitopatie e siccità;
- prevenzione dalla diffusione di funghi, parassiti o insetti su legno danneggiato utilizzando trattamenti specifici e installazione di trappole per il monitoraggio fitosanitario e per la cattura di insetti nocivi;
- interventi connessi alla realizzazione o al miglioramento di strutture e attività di monitoraggio di incendi boschivi, fitopatie e infestazioni parassitarie;
- interventi destinati a ridurre il rischio idrogeologico: ripuliture del reticolo idrografico minore, realizzazione/manutenzione di opere di regimazione idraulico-forestale, sistemazioni di versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica;

- spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali nella misura massima del 10 %.

La realizzazione di ogni singolo intervento, sulla stessa area è da considerarsi una tantum.

Non sono invece ammissibili le spese sostenute per:

- interventi di manutenzione ordinaria (ad eccezione della manutenzione delle fasce tagliafuoco) e in generale tutte le azioni che non si configurano come "investimento";
- interventi agricoli nelle aree e viali tagliafuoco qualora le superfici interessate siano oggetto di impegni agroambientali;
- l'acquisto di attrezzature mobili.

5.2.6.2.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno per gli interventi di prevenzione incendi interessa le superfici forestali classificate a medio e alto rischio di incendio individuate dal Piano regionale (AIB) per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, approvato con decreto n. 465, prot. N. 27780/RN del 29 agosto 2006, del Presidente della Regione.

Il sostegno per interventi di prevenzione dall'erosione e dal dissesto idrogeologico interessa le superfici forestali soggette a vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923) e altre aree forestali a rischio idrogeologico individuate nelle cartografie comunali degli ambiti inedificabili redatte ai sensi della legge regionale 11/1998.

Il sostegno per interventi di prevenzione delle calamità naturali e delle fitopatie è subordinato al riconoscimento formale del principio di attacco parassitario o dell'insorgenza di una fitopatia, da parte del Corpo forestale regionale, tramite l'ufficio monitoraggio fitosanitario e, se necessario, tramite il servizio fitosanitario regionale presso la struttura Produzioni vegetali e servizi fitosanitari.

Gli interventi per i quali è richiesto il sostegno:

- devono essere ubicati sul territorio regionale;
- devono comportare una spesa superiore a 10.000 euro. Nel caso di interventi di prevenzione relativi ad attacchi parassitari e fitopatie in bosco, il limite è ridotto a 3.000 euro;
- per i beneficiari che hanno a disposizione una superficie forestale superiore a 50 ha, sono subordinati alla presenza di un piano di gestione forestale. Per superfici forestali inferiori a 50 ha, è sufficiente la presentazione di uno strumento equivalente;
- devono essere corredati da una stima dettagliata dei costi dell'investimento;
- devono essere compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale o di settore vigenti o previsti dal bando.

5.2.6.2.1.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente. Per la formulazione della graduatoria, sarà istituita una commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti priorità, attribuendo a ciascuna i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

- priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale;
- altre priorità territoriali definite sulla base degli indici di pericolosità e vulnerabilità dei boschi e del territorio alle calamità naturali (incendi, rischio idrogeologico, ecc.);

- priorità tecniche connesse alla qualità progettuale quali l'efficacia delle soluzioni tecniche di progetto, il grado di urgenza, la sostenibilità dell'intervento, ecc..

La selezione delle domande sarà effettuata attribuendo alle stesse i punteggi collegati ai parametri riportati; l'applicazione dei punteggi sarà effettuata utilizzando prevalentemente strumenti GIS e basi informative cartografiche digitali.

I punteggi riferiti ad alcuni parametri non attribuibili in modo automatico tramite strumenti GIS saranno applicati in sede istruttoria dalla commissione tecnica incaricata sulla base della documentazione allegata alla domanda/progetto presentato.

I progetti selezionati dovranno ottenere un punteggio minimo per poter accedere al sostegno previsto dalla sottomisura.

I criteri di selezione sono suddivisi in:

- criteri connessi ad elevato valore ambientale: Aree Natura 2000, foreste e aree di particolare interesse naturalistico e ambientale;
- criteri connessi ad aree soggette a criticità ambientali: zonizzazioni e tipologie individuate dagli strumenti normativi (vincolo idrogeologico) o di pianificazione vigenti (Piano Antincendio boschivo regionale, Foreste di protezione diretta definite dalla Carta delle foreste di protezione diretta, Cartografia degli ambiti inedificabili);
- altri criteri di valutazione: proprietà pubbliche e private, gestione associata di terreni, estensione della superficie interessata dagli interventi.

5.2.6.2.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La sovvenzione è calcolata sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

Gli interventi devono comportare un livello minimo di spesa superiore a 10.000 euro. Nel caso di interventi di prevenzione relativi ad attacchi parassitari e fitopatie in bosco, il limite è ridotto a 3.000 euro.

L'entità dell'aiuto copre il 100% della spesa ammissibile.

5.2.6.2.1.9. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per le aziende con superficie forestale superiore a 50 ha, il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale. Per le superfici forestali inferiori a 50 ha, è sufficiente la presentazione di uno strumento equivalente. Entrambi i documenti devono essere redatti da un tecnico abilitato.

Per effetto delle sinergie fra i diversi strumenti descritti, si ritiene quindi soddisfatto il requisito previsto dall'art. 21 del reg. 1305/2013 nonché garantita la copertura di almeno il 50% della superficie forestale totale; gli investimenti sostenuti dalla presente sottomisura ricadranno dunque per la totalità, in aree coperte da piani di gestione o da strumenti equivalenti.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per strumento equivalente al piano di gestione forestale si intende una scheda boschiva redatta in linea con le strategie di gestione forestale promosse a livello regionale, che descrive tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati, necessari per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio. La scheda boschiva deve contenere almeno le seguenti informazioni: inquadramento amministrativo e geografico della zona oggetto di intervento, descrizione del soprassuolo dal punto di vista forestale, obiettivi e modalità di esecuzione dell'intervento (comprese eventuali indicazioni

riferite alla prevenzione e al ripristino dei danni causati da incendi o da altre calamità naturali al soprassuolo boschivo e/o alle infrastrutture di protezione), garanzia di sostenibilità ambientale, documentazione fotografica dell'area di intervento.

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

I sostegni previsti saranno subordinati al riconoscimento formale da parte del Corpo forestale regionale, tramite il proprio ufficio monitoraggio fitosanitario, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE (DIRETTIVA 2000/29/CE DEL CONSIGLIO dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità).

Se necessario, l'ufficio di monitoraggio fitosanitario del Corpo forestale regionale, si rapporterà anche con il servizio fitosanitario regionale incardinato presso la struttura Produzioni vegetali e servizi fitosanitari, cui spetta, ai sensi dell'art. 50 comma g) del d. lgs. 2014/2005, "la prescrizione sul territorio di propria competenza di tutte le misure fitosanitarie necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati". Qualsiasi misura obbligatoria, finalizzata a circoscrivere o eradicare una fitopatia regolamentata, dovrà essere disposta dal servizio fitosanitario regionale con provvedimento dirigenziale, in attuazione di un decreto ministeriale di lotta obbligatoria.

I principali agenti patogeni agenti sui popolamenti forestali, sulla base degli attacchi storici, in *Valle d'Aosta* sono :

Ips typographus

Ips cembrae

Ips sexdentatus

Tomicus minor

Tomicus piniperda

Lymantria monaca

Zeiraphera griseana

Thaumetopoea pityocampa

Antholida posticalis

Coleophora laricella

Heterobasidion spp.

Armillaria spp.

Ips acuminatus

Tortix viridana

Lachnellula willlkommii

Adelges laricis

Phytophtora cambivora

Cryphonectria parasitica

Lophodermium seditiosum

Dryocosumus koriphilus

Phomitopsis pinicola

Chrysomyxa rododendri

Pityogenes chalcographus

Guignardia aesculi

Microsphaera alphitoides

Nectria spp.

L'elenco è suscettibile di aggiornamenti periodici.

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree forestali a rischio sono classificate all'interno del "Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi", approvato con decreto n. 465, prot. N. 27780/RN del 29 agosto 2006, del Presidente della Regione.

Le aree sono state cartografate in base ai seguenti parametri:

- livelli altitudinali;

- esposizione dei versanti;

- formazioni boscate;

- distribuzione dei grandi incendi dal 1961 al 2002.

E' attualmente in corso la revisione e l'aggiornamento del Piano. Il nuovo documento sarà anche supportato da una moderna cartografia georeferenziata.

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Deperimento del pino silvestre nelle Alpi occidentali (R.A.V.A. - ALCOTRA 2008) (http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/foreste_e_legno/areadoc/Studi/deperimento/default_i.aspx)

Foreste di protezione diretta - disturbi naturali e stabilità nelle alpi occidentali (R.A.V.A - ALCOTRA 2011) (http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/foreste_e_legno/areadoc/Doctecnica/forestprot/default_i.aspx)

Progetto Manfred (Management strategies to adapt Alpine space forests to climate change risks) (2009/2012) (http://www.manfredproject.eu/).

5.2.6.2.2. 8.4 Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

5.2.6.2.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura sostiene i silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici (e loro consorzi) a copertura dei costi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.

La sottomisura risponde al fabbisogno 20. “Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della sua funzione di protezione” e contribuisce alla Focus Area 4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi” e in via secondaria alla Focus Area 5E ““Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale”.

La sottomisura promuove interventi di ricostituzione dei soprassuoli forestali distrutti da incendi boschivi, attacchi parassitari, avversità meteoriche, movimenti franosi o valanghivi, che hanno determinato la distruzione, il deperimento e l'alterazione della struttura o della composizione di vasti comprensori particolarmente significativi per lo svolgimento di funzioni protettive, produttive, paesaggistiche e ricreative. Gli interventi previsti svolgono un ruolo orizzontale e rilevante nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella prevenzione dei rischi e nella lotta ai cambiamenti climatici, nonché nella salvaguardia della salute e dell’efficienza ecologica dei sistemi forestali regionali.

Nel rispetto delle condizioni generali di ammissibilità e di tipologia di beneficiari della sottomisura, è possibile procedere alla pubblicazione di bandi specifici e distinti per intervento.

5.2.6.2.2.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulla spesa ammessa.

E' prevista la possibilità di intervento in amministrazione diretta da parte dell’Amministrazione regionale competente in conformità all’art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013 che prevede che gli interventi siano selezionati conformemente ai criteri di selezione e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. Deve essere dimostrata la convenienza economica dell’esecuzione degli interventi in amministrazione diretta.

5.2.6.2.2.3. Collegamenti con altre normative

Legge 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” che prevede il trasferimento alle regioni (fondi a destinazione vincolata) di risorse per l’attuazione dei Piani antincendio.

Piano regionale (AIB) per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, approvato con decreto n. 465, prot. N. 27780/RN del 29 agosto 2006, del Presidente della Regione.

Legge regionale 3/2010 “Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste".

Prescrizioni di massima di polizia forestale di Aosta rese esecutive con D.M. del 28/04/1930.

Legge regionale 11/1998 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta” e ss.ii.mm.

5.2.6.2.2.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso a:

- proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;
- proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
- altri soggetti e enti di diritto privato e pubblico (consorterie, consorzi di miglioramento fondiario);
- Amministrazione regionale;
- associazioni dei succitati beneficiari.

5.2.6.2.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le seguenti voci di spesa:

- ripristino di infrastrutture di protezione e di lotta attiva incendi boschivi: sentieri, viali e aree tagliafuoco, punti d'acqua, reti di distribuzione e bocchette antincendio in bosco, zone per l'atterraggio di elicotteri in servizio AIB;
- ripristino del soprassuolo forestale danneggiato da incendi boschivi o da altre calamità naturali: taglio e esbosco delle foreste ed eventuale reimpianto;
- ripristino di strutture e di opere di protezione danneggiate da altre calamità naturali;
- spese di progettazione, oneri per consulenti e direzione nella misura massima del 10 %.

Non sono ammissibili le spese sostenute per interventi di manutenzione e in generale tutte le azioni che non si configurano come "investimento".

La realizzazione di ogni singolo intervento, sulla stessa area, è da considerarsi una tantum.

5.2.6.2.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi per i quali è richiesto il sostegno:

- devono essere ubicati sul territorio regionale;
- devono comportare una spesa superiore a 10.000 euro;
- per i beneficiari che hanno a disposizione una superficie forestale superiore a 50 ha, sono subordinati alla presenza di un piano di gestione forestale. Per superfici forestali inferiori a 50 ha, è sufficiente la presentazione di uno strumento equivalente;
- devono essere corredati da una stima dettagliata dei costi dell'investimento;
- devono essere compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale o di settore vigenti o previsti dal bando.

Ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Reg. (UE) 1305/2013, il sostegno è subordinato al riconoscimento formale da parte della struttura regionale competente del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa ha causato la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale interessato.

5.2.6.2.2.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente. Per la formulazione della graduatoria, sarà istituita una commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti priorità, attribuendo a ciascuna i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

- priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale;
- priorità tecniche connesse alla qualità progettuale quali l'efficacia delle soluzioni tecniche di

progetto, il grado di urgenza, la sostenibilità dell'intervento, ecc..

La selezione delle domande sarà effettuata attribuendo alle stesse i punteggi collegati ai parametri riportati; l'applicazione dei punteggi sarà effettuata utilizzando prevalentemente strumenti GIS e basi informative cartografiche digitali.

I punteggi riferiti ad alcuni parametri non attribuibili in modo automatico tramite strumenti GIS saranno applicati in sede istruttoria dalla commissione tecnica incaricata sulla base della documentazione allegata alla domanda/progetto presentato.

I progetti selezionati dovranno ottenere un punteggio minimo per poter accedere al sostegno previsto dalla sottomisura.

I criteri di selezione sono suddivisi in:

- criteri connessi ad Aree soggette a criticità ambientali: zonizzazioni e tipologie individuate dagli strumenti normativi (vincolo idrogeologico) o di pianificazione vigenti (Piano Antincendio boschivo regionale, Foreste di protezione diretta definite dalla Carta delle foreste di protezione diretta, Cartografia degli ambiti inedificabili);
- criteri connessi ad elevato valore ambientale: Aree Natura 2000, foreste e aree di particolare interesse naturalistico e ambientale;
- altri criteri di valutazione: proprietà pubbliche e private, gestione associata di terreni, estensione della superficie interessata dagli interventi.

5.2.6.2.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La sovvenzione è calcolata sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

Gli interventi devono comportare un livello minimo di spesa superiore a 10.000 euro.

L'entità dell'aiuto copre il 100% della spesa ammissibile.

5.2.6.2.2.9. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per le aziende con superficie forestale superiore a 50 ha, il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale. Per le superfici forestali inferiori a 50 ha, è sufficiente la presentazione di uno strumento equivalente. Entrambi i documenti devono essere redatti da un tecnico abilitato.

Per effetto delle sinergie fra i diversi strumenti descritti, si ritiene quindi soddisfatto il requisito previsto dall'art. 21 del reg. 1305/2013 nonché garantita la copertura di almeno il 50% della superficie forestale totale; gli investimenti sostenuti dalla presente sottomisura ricadranno dunque per la totalità, in aree coperte da piani di gestione o da strumenti equivalenti.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per strumento equivalente al piano di gestione forestale si intende una scheda boschiva redatta in linea con le strategie di gestione forestale promosse a livello regionale, che descrive tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati, necessari per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio. La scheda boschiva deve contenere almeno le seguenti informazioni: inquadramento amministrativo e geografico della zona oggetto di intervento, descrizione del soprassuolo dal punto di vista forestale, obiettivi e modalità di esecuzione dell'intervento (comprese eventuali indicazioni riferite alla prevenzione e al ripristino dei danni causati da incendi o da altre calamità naturali al soprassuolo boschivo e/o alle infrastrutture di protezione), garanzia di sostenibilità ambientale, documentazione

fotografica dell’area di intervento.

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

I sostegni previsti saranno subordinati al riconoscimento formale da parte del Corpo forestale regionale, tramite il proprio ufficio monitoraggio fitosanitario, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE (DIRETTIVA 2000/29/CE DEL CONSIGLIO dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità) per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato.

Se necessario, l’ufficio di monitoraggio fitosanitario del Corpo forestale regionale, si rapporterà anche con il servizio fitosanitario regionale incardinato presso la struttura Produzioni vegetali e servizi fitosanitari, cui spetta, ai sensi dell’art. 50 comma g) del d. lgs. 2014/2005, "la prescrizione sul territorio di propria competenza di tutte le misure fitosanitarie necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati". Qualsiasi misura obbligatoria, finalizzata a circoscrivere o eradicare una fitopatia regolamentata, dovrà essere disposta dal servizio fitosanitario regionale con provvedimento dirigenziale, in attuazione di un decreto ministeriale di lotta obbligatoria.

I principali agenti patogeni agenti sui popolamenti forestali, sulla base degli attacchi storici, in *Valle d'Aosta* sono :

Ips typographus

Ips cembrae

Ips sexdentatus

Tomicus minor

Tomicus piniperda

Lymantria monaca

Zeiraphera griseana

Thaumetopoea pityocampa

Antholida posticalis

Coleophora laricella

Heterobasidion spp.

Armillaria spp.

Ips acuminatus

Tortix viridana

Lachnellula willlkommii

Adelges laricis

Phytophtora cambivora

Cryphonectria parasitica

Lophodermium seditiosum

Dryocosumus koriphilus

Phomitopsis pinicola

Chrysomyxa rododendri

Pityogenes chalcographus

Guignardia aesculi

Microsphaera alphitoides

Nectria spp.

L'elenco è suscettibile di aggiornamenti periodici.

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree forestali a rischio sono classificate all'interno del citato piano Antincendio Boschivo Regionale "Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi", approvato con decreto n. 465, prot. N. 27780/RN del 29 agosto 2006, del Presidente della Regione.

Le aree sono state cartografate in base ai seguenti parametri:

- livelli altitudinali;

- esposizione dei versanti;

- formazioni boscate;

- distribuzione dei grandi incendi dal 1961 al 2002.

E' attualmente in corso la revisione e l'aggiornamento del Piano. Il nuovo documento sarà anche supportato da una moderna cartografia georeferenziata.

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Deperimento del pino silvestre nelle Alpi occidentali (R.A.V.A. - ALCOTRA 2008) (http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/foreste_e_legno/areadoc/Studi/deperimento/default_i.aspx)

Foreste di protezione diretta - disturbi naturali e stabilità nelle alpi occidentali (R.A.V.A - ALCOTRA 2011) (http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/foreste_e_legno/areadoc/Doctecnica/forestprot/default_i.aspx)

Progetto Manfred (Management strategies to adapt Alpine space forests to climate change risks) (2009/2012) (http://www.manfredproject.eu/).

5.2.6.2.3. 8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

5.2.6.2.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene gli investimenti che valorizzano il ruolo di bene collettivo ricoperto dalle foreste in virtù della capacità di offrire molteplici servizi ecosistemici, anche in termini di mitigamento dei cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Il sostegno è previsto in quanto il territorio regionale è soggetto a limitanti svantaggi naturali. Infatti, temperature medie annuali ridotte, brevi periodi vegetazionali, azione del vento unita a suoli in genere superficiali poco propizi alla rinnovazione naturale insistenti in versanti dalla topografia severa, limitano in maniera importante lo sviluppo di adeguate forme di struttura e composizione specifica delle foreste alpine. A questi aspetti vanno aggiunti i fattori biotici legati alle attività umane e all'azione della fauna, degli insetti, dei funghi e alla concorrenza delle erbe alte, tutti fattori che richiedono interventi diretti al mantenimento e allo sviluppo delle importanti multifunzionalità assicurate dai popolamenti di media e alta montagna.

La sottomisura risponde al fabbisogno 20 "Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della sua funzione di protezione" e contribuisce prioritariamente alla Focus Area 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e secondariamente alle Focus Area 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" e 5E "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale".

Al fine di preservare e valorizzare gli ecosistemi forestali e ambientali, compresi gli habitat di rilevante interesse paesaggistico e storico-paesaggistico, la sottomisura sostiene interventi correlati alla selvicoltura in zone di montagna le cui foreste (dal punto di vista gestionale completamente differenti da quelle di pianura) si sviluppano in stazioni in cui i fattori abiotici e biotici condizionano fortemente la crescita delle piante. Sono previste una serie di azioni articolate che comprendono interventi mirati alla protezione diretta nel tempo e volti a rafforzare la resilienza degli habitat naturali, nonché la realizzazione di nuove aree ricreative attrezzate adeguatamente infrastrutturate (accessi, servizi, segnaletica, ecc.) finalizzate a valorizzare e diffondere la conoscenza ambientale degli ecosistemi naturali e in particolar modo forestali.

Nel rispetto delle condizioni generali di ammissibilità e di tipologia di beneficiari della sottomisura, è possibile procedere alla pubblicazione di bandi specifici e distinti per intervento.

5.2.6.2.3.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulla spesa ammessa. E' prevista la possibilità di intervento in amministrazione diretta.

E' prevista la possibilità di intervento in amministrazione diretta da parte dell'Amministrazione regionale competente in conformità all'art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013 che prevede che gli interventi siano selezionati conformemente ai criteri di selezione e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. Deve essere dimostrata la convenienza economica dell'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta.

5.2.6.2.3.3. Collegamenti con altre normative

L.R. n. 3/2010 “Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste”;

Deliberazione di Giunta regionale n. 2556 del 23 settembre 2010 “Approvazione dei criteri applicativi della legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3, recante “disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste”.

5.2.6.2.3.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso a:

- persone fisiche e/o giuridiche di diritto privato, proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
- proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;
- altri soggetti e enti di diritto privato e pubblico (consorterie, consorzi di miglioramento fondiario);
- Amministrazione regionale;
- associazioni dei succitati beneficiari.

5.2.6.2.3.5. Costi ammissibili

Ai sensi degli art. 25 e 45 del Reg. (UE) 1305/2013, sono ammissibili le spese per materiali e/o servizi, manodopera, progettazione e direzione lavori, una tantum, relativi ai seguenti interventi:

Ø Investimenti in servizi pubblici:

- realizzazione, ripristino, adeguamento e manutenzione straordinaria della rete di accesso al bosco per il pubblico, come sentieristica, viabilità minore, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, punti informazione o di osservazione;
- interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico ricreativa ed in generale di accrescimento della resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso, i cui effetti si manifestano in modo più avvertibile nelle foreste delle aree montane. Il sostegno è accordato agli interventi che favoriscono la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie, quali: cure colturali, sfolli, diradamenti, tagli intercalari e rimozione di legname danneggiato da fattori biotici e/o abiotici.

Ø Investimenti relativi alla protezione degli habitat e alla biodiversità:

- azioni di protezione nei confronti di habitat, specie e aree particolari a difesa dei danni ripetuti causati dalla fauna selvatica, dagli animali domestici o per cause antropiche;
- piccoli impianti con specie forestali interessanti per l’aumento della biodiversità e della resilienza;
- investimenti materiali per la conservazione ed il recupero di habitat di pregio attraverso misure ed azioni di miglioramento, di restauro e di riqualificazione del patrimonio naturale, con interventi sostenibili su superfici di piccola scala – ma di grande pregio naturale/ambientale o di rilevante interesse paesaggistico o storico-paesaggistico, al di fuori delle aree di tutela esistenti;
- creazione di aree libere e la rimozione di specie indesiderate (ad esempio l’asportazione della brughiera, di rododendri, di epilobio, ecc.);

Il sostegno interessa le superfici forestali, tranne che per quelle strutture (lineari o meno) che pur essendo ad uso esclusivo o prevalente delle aree forestali attraversano o devono essere localizzate in aree non forestale (sentieri, rifugi, bivacchi, aree di sosta).

Le spese generali quali onorari, studi di fattibilità e dichiarazioni sono ammissibili nella misura massima del

10%.

La realizzazione di ogni singolo intervento, sulla stessa area, è da considerarsi una tantum.

Non sono ammessi i costi di manutenzione ordinaria e i costi di gestione.

5.2.6.2.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi per i quali è richiesto il sostegno:

- devono essere ubicati sul territorio regionale;
- devono comportare una spesa superiore a 10.000 euro;
- per i beneficiari che hanno a disposizione una superficie forestale superiore a 50 ha, sono subordinati alla presenza di un piano di gestione forestale. Per superfici forestali inferiori a 50 ha, è sufficiente la presentazione di uno strumento equivalente;
- devono essere corredati da una stima dettagliata dei costi dell'investimento;
- devono essere compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale o di settore vigenti o previsti dal bando.

5.2.6.2.3.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente. Per la formulazione della graduatoria, sarà istituita una commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti priorità, attribuendo a ciascuna i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

- priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale;
- altre priorità territoriali rilevanti per il potenziamento dei servizi ecosistemici e la valorizzazione in termini di pubblica utilità;
- priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla base dell'efficacia delle soluzioni tecniche di progetto e alle caratteristiche dei soprassuoli forestali.

La selezione delle domande sarà effettuata attribuendo alle stesse i punteggi collegati ai parametri riportati; l'applicazione dei punteggi sarà effettuata utilizzando prevalentemente strumenti GIS e basi informative cartografiche digitali.

I punteggi riferiti ad alcuni parametri non attribuibili in modo automatico tramite strumenti GIS saranno applicati in sede istruttoria dalla commissione tecnica incaricata sulla base della documentazione allegata alla domanda/progetto presentato.

I progetti selezionati dovranno ottenere un punteggio minimo per poter accedere al sostegno previsto dalla sottomisura.

I criteri di selezione sono suddivisi in:

- criteri connessi ad elevato valore ambientale: Aree Natura 2000, foreste e aree di particolare interesse naturalistico e ambientale, foreste di protezione diretta definite dalla Carta regionale delle foreste di protezione,
- altri criteri di valutazione: proprietà pubbliche e private, gestione associata di terreni, estensione della superficie interessata dagli interventi, interventi per la rimozione di legname danneggiato da fattori biotici e/o abiotici, per la conservazione ed il recupero di habitat di pregio naturale e per la biodiversità culturale e biologica.

5.2.6.2.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La sovvenzione è calcolata sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

Gli interventi devono comportare un livello minimo di spesa superiore a 10.000 euro.

L'entità dell'aiuto copre il 100% della spesa ammissibile.

5.2.6.2.3.9. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per le aziende con superficie forestale superiore a 50 ha, il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale. Per le superfici forestali inferiori a 50 ha, è sufficiente la presentazione di uno strumento equivalente. Entrambi i documenti devono essere redatti da un tecnico abilitato.

Per effetto delle sinergie fra i diversi strumenti descritti, si ritiene quindi soddisfatto il requisito previsto dall'art. 21 del reg. 1305/2013 nonché garantita la copertura di almeno il 50% della superficie forestale totale; gli investimenti sostenuti dalla presente sottomisura ricadranno dunque per la totalità, in aree coperte da piani di gestione o da strumenti equivalenti.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per strumento equivalente al piano di gestione forestale si intende una scheda boschiva redatta in linea con le strategie di gestione forestale promosse a livello regionale, che descrive tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati, necessari per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio. La scheda boschiva deve contenere almeno le seguenti informazioni: inquadramento amministrativo e geografico della zona oggetto di intervento, descrizione del soprassuolo dal punto di vista forestale, obiettivi e modalità di esecuzione dell'intervento (comprese eventuali indicazioni riferite alla prevenzione e al ripristino dei danni causati da incendi o da altre calamità naturali al soprassuolo boschivo e/o alle infrastrutture di protezione), garanzia di sostenibilità ambientale, documentazione fotografica dell'area di intervento.

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Gli investimenti finanziati nell'ambito della sottomisura consentono di aumentare la resilienza dei boschi agli stress biotici e abiotici anche connessi ai cambiamenti climatici diversificandone la struttura, la forma di governo e la composizione.

Gli investimenti selvicolturali sono finalizzati ad aumentare la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo (es: diradamenti in fustaie mature, rinaturalizzazione di formazioni forestali, interventi di recupero di soggetti arborei e formazioni degradate, ecc.)

Gli interventi di gestione forestale oggetto della presente sottomisura, oltre a ripristinare il territorio dai danni di origine biotica e abiotica, permettono, in linea con obiettivi di pubblico interesse (individuati anche dallo stesso QSC), di massimizzare la funzione ambientale del bosco (stabilità dei versanti, regimazione delle acque, sequestro del carbonio, miglioramento del paesaggio) perseguendo così gli obiettivi trasversali ambiente, clima e adattamento ai cambiamenti climatici.

5.2.6.2.4. 8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

5.2.6.2.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura sostiene i silvicoltori privati, i comuni e le Comunità montane (e loro consorzi) nonché le PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione.

La localizzazione dei boschi regionali rende poco competitive le operazioni di gestione e la qualità dei prodotti è spesso mediocre e scarsamente valorizzata. La polverizzazione delle proprietà forestali private e i tassi di utilizzazione non adeguati frenano l'attuazione di una gestione forestale basata su piani di gestione e impediscono la valorizzazione e l'armonizzazione della filiera foresta-legno-energia.

La sottomisura mira al soddisfacimento dei fabbisogni 5. "Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato", 25. "Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione" e 26. "Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali".

Essa contribuisce prioritariamente alla Focus area 2A "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività"; secondariamente alle Focus area 5C "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia, 5E "Promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale" e 6A "Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione".

In particolare gli interventi previsti sono finalizzati a favorire lo sviluppo e la gestione sostenibile delle foreste attraverso l'accrescimento del potenziale boschivo e la valorizzazione dei prodotti forestali. Tali obiettivi potranno essere realizzati puntando, sulla nascita di nuove imprese, sull'ammodernamento e il miglioramento dell'efficienza, attraverso l'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, delle strutture già operanti nella raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, sulla diversificazione e trasformazione della materia prima in biomasse per la produzione di energia rinnovabile, nonché sull'offerta di modelli commerciali e organizzativi in grado di valorizzare la qualità delle produzioni locali.

Gli interventi attivabili sono:

- investimenti diretti a incrementare il potenziale forestale sia sotto il profilo quantitativo (maggiore quantità di assortimento di pregio), sia sotto il profilo qualitativo (assortimenti richiesti dal mercato e in particolare dalla locale industria di prima lavorazione del legname);
- investimenti intesi ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione, compresi gli investimenti in macchinari e/o attrezzature relative;
- incentivazione dell'iniziativa privata verso una gestione corretta del bosco e la trasformazione/commercializzazione dei prodotti forestali;
- realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione e di impianti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione,

immagazzinamento;

- investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia, limitatamente a tutte le operazioni che precedono la trasformazione industriale.

Gli investimenti di cui sopra sono riconducibili a due tipologie di azioni:

Azione A) "Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilizzazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali"; sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- microimprese e PMI, singole o associate, che operano nelle zone rurali, coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco, beni e servizi ecosistemici);

Azione B) "Investimenti per l'accrescimento del valore economico e per l'elaborazione di piani di gestione forestale e di strumenti equivalenti" ; sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, Consorzi e Consorterie, singoli o associati;

- Comuni, proprietari e/o titolari della gestione di superficie forestali, singoli o associati; Comuni che amministrano gli usi civici;

- associazioni tra i beneficiari dei punti a) e b).

Nel rispetto delle condizioni generali di ammissibilità e di tipologia di beneficiari della sottomisura, è possibile procedere alla pubblicazione di bandi specifici e distinti per intervento.

5.2.6.2.4.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulla spesa ammessa.

5.2.6.2.4.3. Collegamenti con altre normative

L.R. n.3/2010 "Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste".

Deliberazione di Giunta regionale n. 2556 del 23 settembre 2010 "Approvazione dei criteri applicativi della legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3, recante "disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste".

5.2.6.2.4.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso a:

- Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, Consorzi e Consorterie;
- Comuni, proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali;
- loro associazioni;
- microimprese e PMI che operano nelle zone rurali e/o coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti.

Non ci sono limitazioni sulla proprietà

5.2.6.2.4.5. Costi ammissibili

Gli investimenti per incrementare il potenziale forestale e/o accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione sono:

- acquisto di attrezzature e macchinari per il taglio, allestimento ed esbosco, la cippatura e pellettatura su "piccola scala", e i macchinari per il trattamento del legname (es. teleferiche mobili ad uso temporaneo connesse all'attività di cantiere, acquisto macchinari di natura forestale connessi alle attività di gestione boschiva e di prima lavorazione del legname e comunque dei processi di lavorazione che precedono la segagione industriale). Tali attrezzature sono finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro. Saranno perciò ammesse le spese inerenti le trasformazioni del legno che non rientrano in un contesto riferibile ad un ambito industriale (10.000 metri cubi). Si tratta di tutte le attività svolte nei cantieri forestali, nei piazzali di raccolta e commercializzazione e quelle del settore agricolo e artigianale incluse, nel caso specifico, quelle delle ditte boschive e delle imprese che si occupano della prima lavorazione del legno per destinarlo al settore della carpenteria, falegnameria ed energia**;**
- realizzazione/acquisizione e razionalizzazione di piazzali di deposito e stoccaggio, piattaforme logistiche e ricoveri per mezzi e legname e l'installazione di essiccatoi;
- investimenti di valorizzazione economica delle foreste consistenti in cure colturali, investimenti volti a migliorare la composizione dendrologica, la struttura e la densità del soprassuolo, compresi i decespugliamenti, le ripuliture in genere. Tutti gli interventi si devono intendere *una tantum*;
- potature di formazione della chioma particolarmente significative ai fini produttivi per i castagneti come pure l'innesto sulla pianta di giovani polloni allo scopo di diffondere varietà locali resistenti e particolarmente pregiate per la produzione di frutti in bosco. Gli interventi si devono intendere *una tantum*;
- spese per la redazione di Piani di gestione forestale (o strumenti equivalenti) ai sensi dell'articolo 45 (2) (e), del Regolamento (UE)1305/2013, sia come parte di un investimento o come auto-standing per opportunità di finanziamento;
- spese generali quali onorari, studi di fattibilità e dichiarazioni nella misura massima del 10 %.

Non sono ammissibili:

- spese per la costruzione di viabilità forestale;
- operazioni selvicolturali di rinnovazione dopo il taglio definitivo. E' escluso dal sostegno il semplice ripopolamento e la rigenerazione con lo stesso tipo di foresta dopo l'abbattimento finale;
- rimboschimenti e ripopolamenti;
- beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, ecc.);
- aiuti a favore dei prodotti agricoli (sono ammessi unicamente interventi a favore di prodotti forestali, quali ad esempio le castagne se sono cresciute naturalmente nei boschi) e in genere, i costi di manutenzione ed esercizio.

5.2.6.2.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti per i quali è richiesto il sostegno devono comportare un incremento del potenziale forestale e un accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali e devono essere giustificati in relazione ai miglioramenti attesi per le foreste su una o più proprietà.

Ø Gli interventi selvicolturali:

- devono essere ubicati sul territorio regionale;
- devono avere una dimensione minima dell'area di intervento superiore a 2 ha;
- per i beneficiari che hanno a disposizione una superficie forestale superiore a 50 ha, sono subordinati alla presenza di un piano di gestione forestale. Per superfici forestali inferiori a 50 ha, è sufficiente la presentazione di uno strumento equivalente;
- devono essere corredati da una stima dettagliata dei costi dell'investimento.

Nel caso degli investimenti a carico dei castagneti, questi devono essere classificati come bosco, senza limitazione di superficie minima.

Ø Gli investimenti relativi all'acquisto di attrezzature e macchinari e la realizzazione di altre infrastrutture (piazzali di deposito e stoccaggio, piattaforme logistiche e ricoveri per mezzi e legname e l'installazione di essiccatoi) per i quali è richiesto il sostegno:

- devono essere ubicati sul territorio regionale e il richiedente deve avere sede operativa in Valle d'Aosta;
- devono comportare una spesa superiore a 20.000 euro;
- devono essere corredati di un piano aziendale con il quale il beneficiario descrive lo sviluppo dell'attività forestale che intende perseguire: il beneficiario deve dimostrare la ragionevole redditività economica dell'investimento e la sua sostenibilità finanziaria a regime;
- per i beneficiari proprietari di una superficie forestale superiore a 50 ha, l'investimento deve essere subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale. Per superfici forestali inferiori a 50 ha, è sufficiente la presentazione di uno strumento equivalente;

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima e come fonte di energia sono limitati a tutte le operazioni che precedono la trasformazione industriale. La produzione di cippato e di pellet, se su piccola scala, sia all'interno della foresta o come attività connessa alle operazioni precedenti la trasformazione industriale può essere compresa. Interventi su piccola scala, impianti mobili o fissi di segagione e tutte le altre macchine che consentono di diversificare la produzione, possono essere compresi.

OPERAZIONE	Metri cubi lavorati (per l'Azione a) o superficie di bosco in possesso-gestione (per l'Azione b) / tipologia di macchine o attrezzature)			
	attrezzature e macchine medio – piccole	attrezzature e macchine medie	attrezzature e macchine medio/grandi	attrezzature e macchine grandi
	AZIONE A): 200 mc* AZIONE B): 5 HA DI BOSCO**	AZIONE A): 400 mc* AZIONE B): 80 HA DI BOSCO**	AZIONE A): 800 mc*	AZIONE A): 1500 mc*
Taglio, allestimento, decespugliamento, potature e lavori manuali di supporto	- Motoseghe - Decespugliatori - Aste potatrici - Giratronchi - Slittini - Tirfor - Altre attrezzature minute			- Processor (allestitrice) - Harvester (abbattitrice/allestitrice) - Feller (abbattitrice; abbattitrice/esboscatrice) - teste abbattitrici - teste processor - teste harvester
Concentramento ed Esbosco	- Verricelli - Canalette - Rimorchi trazionati - Gabbie affastellatrici	- Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini-gru a cavo anche di tipo tradizionale, purché con lunghezza della fune portante non superiore a 500 m.	- Skidder (trattore articolato) - Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio grandi	- Forwarder (trattore articolato portante)
Trasporto aziendale	- Forche o pinze carica tronchi - Gru caricatrici forestali - Motocarriole	- Trasporter (trattore con cassone)		- Carrelli per il trasporto di macchine operatrici
Primo condizionamento	- Sega o sega spacca - Spaccalegna - Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 50 kW - Scortecciatici - Sramatrici - Puntapali - Segherie mobili - Imballatrici	- Cippatrici medie, con motore proprio o azionate da trattore o motrice , che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 51 e 100 kW	Cippatrici medio-grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice , che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 101 - 130 kW	- Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice , che per lavorare necessitano di potenze massime superiori ai 130 kW
Lavori forestali vari	Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 5 e 10 kW	- Trattori forestali gommati di potenza compresa fra i 35 e i 125kW - Trattrici agricole gommate adattate ai lavori forestali e di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 11 e 30 kW	- Trattori forestali gommati di potenza superiore ai 125 kW - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 31 e 50 kW	- Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 51 e 75 kW

* media del triennio precedente

** superficie a disposizione

5.2.6.2.4.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente. Per la formulazione della graduatoria, sarà istituita una commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti criteri, attribuendo a ciascuno i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

- territoriali: priorità a interventi in zone particolarmente svantaggiate dal punto di vista morfologico-orografico;
- relativi ai beneficiari: priorità ai soggetti associati o consorziati, all'imprenditoria giovanile e femminile;
- relativi all'intervento: priorità alla produzione di assortimenti legati all'artigianato tipico locale e legati all'edilizia rurale tradizionale; priorità agli investimenti che comportano un'innovazione e miglioramento gestionale, priorità legate all'estensione della superficie di intervento.

I progetti selezionati dovranno ottenere un punteggio minimo per poter accedere al sostegno previsto dalla sottomisura.

5.2.6.2.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La sovvenzione è calcolata sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

L'entità dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile.

Per l'acquisto di attrezzature e macchinari, è ammessa una spesa minima pari a 20.000 euro.

5.2.6.2.4.9. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per le aziende con superficie forestale superiore a 50 ha, il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale. Per le superfici forestali inferiori a 50 ha, è sufficiente la presentazione di uno strumento equivalente. Entrambi i documenti devono essere redatti da un tecnico abilitato.

Per effetto delle sinergie fra i diversi strumenti descritti, si ritiene quindi soddisfatto il requisito previsto dall'art. 21 del reg. 1305/2013 nonché garantita la copertura di almeno il 50% della superficie forestale totale; gli investimenti sostenuti dalla presente sottomisura ricadranno dunque per la totalità, in aree coperte da piani di gestione o da strumenti equivalenti.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per strumento equivalente al piano di gestione forestale si intende una scheda boschiva redatta in linea con le strategie di gestione forestale promosse a livello regionale, che descrive tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati, necessari per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio. La scheda boschiva deve contenere almeno le seguenti informazioni: inquadramento amministrativo e geografico della zona oggetto di intervento, descrizione del soprassuolo dal punto di vista forestale, obiettivi e modalità di esecuzione dell'intervento (comprese eventuali indicazioni riferite alla prevenzione e al ripristino dei danni causati da incendi o da altre calamità naturali al soprassuolo boschivo e/o alle infrastrutture di protezione), garanzia di sostenibilità ambientale, documentazione fotografica dell'area di intervento.

5.2.7. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

5.2.7.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, Titolo III, Capo I, Articolo 28 “Pagamenti agro-climatico ambientali”

5.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La presente Misura prevede pagamenti erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni agro-climatico-ambientali assunti volontariamente e in aggiunta alle pratiche di coltivazione ordinarie, per un periodo di 5 anni, e finalizzati alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima. Questi pagamenti sono finalizzati al riconoscimento di un impegno supplementare da parte dell’agricoltore per il miglioramento di una pratica agricola ordinaria.

In relazione alla matrice SWOT, nella Regione Autonoma Valle d’Aosta accanto a punti di forza di tipo ambientale legati all’elevata qualità degli ecosistemi connessa a pratiche estensive di gestione agricola tradizionale, si affacciano sullo scenario locale alcuni punti di debolezza e minacce relativi all’abbandono di queste pratiche tradizionali.

La Misura risponde ai seguenti fabbisogni specifici, rilevati dall’analisi di contesto e gerarchizzati:

- 15. Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio
- 19. Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale
- 21. Salvaguardia della biodiversità
- 16. Tutela delle razze autoctone

Essa concorre prioritariamente al perseguimento della Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”, in particolare alle Focus Area (cfr. Tab. A):

4C) “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”

La Misura si fonda essenzialmente sulla gestione tradizionale agro-climatico compatibile della foraggicoltura di fondovalle e del mantenimento di pascoli di alpeggio con finalità ambientali in connessione con la corretta gestione del carico animale e con l’esclusione dei fertilizzanti di orgine chimica. Ciò implica una positiva influenza sulla sostanza organica all’interno suolo che ne determina una struttura ottimale in grado di renderlo più stabile, più performante nella trattenuta idrica.

4A) “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”

La Misura promuove la salvaguardia del patrimonio zootecnico autoctono e, più in generale, la conservazione delle specie vegetali, spesso endemiche, attraverso in particolare la conservazione dei tradizionali sistemi estensivi di sfruttamento delle superfici a foraggere permanenti.

4B) “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”

La Misura prevede una migliore gestione dei fertilizzanti, con l’esclusione nelle superfici foraggere della fertilizzazione chimica, e, per le altre colture, dei pesticidi; di riflesso, inoltre l’ottimale gestione della sostanza organica favorisce una migliore struttura del suolo che implica una migliore gestione delle risorse idriche.

In via secondaria la Misura persegue la Priorità 5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”, nello specifico le Focus Area 5D "Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ammoniaca propodtte dall'agricoltura" e 5E “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale”.

Nello specifico gli impegni volti al miglioramento del cotico erboso garantiscono, nei prati e nei pascoli di fondovalle e alpeggio, la presenza di una biomassa vegetale ad alta efficienza fotosintetica. La gestione del pascolo, in particolare attraverso il controllo dell’intensità di pascolamento e il mantenimento di una copertura minima, migliora quindi il sequestro di carbonio nei suoli, con positive ricadute in termini di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Inoltre l’impiego di razze autoctone e il contrasto all’intensificazione degli allevamenti favoriscono la diminuzione delle emissioni derivanti dai processi digestivi e dalla decomposizione del letame (principalmente metano e protossido di azoto). Contribuiscono, infine, al miglioramento della qualità dell’aria gli impegni volti alla riduzione dei fertilizzanti e pesticidi.

Alla luce di quanto sopra riportato, la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi trasversali “Ambiente” e “Mitigazione dei cambiamenti climatici”.

All’interno della politica regionale dello Sviluppo rurale, i pagamenti agro-climatico ambientali (di seguito PACA) svolgono, fin dall’introduzione nel 1994 dei premi previsti dal reg. 2078/92, un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ecologici e ambientali da parte della società. Gli impegni previsti dai diversi interventi per il periodo 2014-2020 si pongono in continuità con le precedenti programmazioni.

La crescente richiesta di territorio gestito con attenzione all’ambiente e al paesaggio, espressa sia da parte dei numerosi turisti, sia da parte della popolazione locale, costituisce un elemento che impone di non abbassare lo stato di attenzione sull’ambiente. All’interno della regione è diffusa la consapevolezza del valore aggiunto ambientale e paesaggistico delle pratiche agricole tradizionali: se il territorio si caratterizza per una elevata percentuale di superficie agricola impegnata in pratiche ambientali, la congiuntura economica negativa e il prevalere di logiche differenze di utilizzazione del territori possono vanificare oltre venti anni di proficua programmazione agro-ambientale.

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

10.1.1 Gestione estensiva dell'allevamento di fondovalle

10.1.2 Miglioramento dei pascoli di alpeggio

10.1.3 Sostegno ai metodi di lotta integrata

10.1.4 Salvaguardia razze in via di estinzione

10.1.5 Tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica

La durata degli impegni previsti dagli interventi sopra descritti è di 5 anni.

In osservanza del dettato di cui all’art. 47 del reg. 1305/2013, rispetto alla superficie impegnata il primo anno d’adesione, negli anni successivi sono ammesse variazioni massime delle superfici impegnate non superiori al 20%. In deroga alla presente prescrizione, nel caso della salvaguardia della razza bovina Valdostana Pezzata Nera, considerato il suo elevato rischio di estinzione, tale limite verrà applicato nella misura del 50%.

Combinazione di impegni

Rispetto alla potenziale combinazione delle misure 10, 11 e 14, a norma dell’art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014, o di combinazioni fra impegni diversi della stessa misura o di misure diverse, si rimanda al paragrafo “Altre rilevanti osservazioni utili ai fini della comprensione e dell’attuazione della misura”.

Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013)

E’ prevista una clausola di revisione per tutti gli impegni previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell’articolo 28 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla misura 10, realizzati ai sensi dell’articolo 28 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non vi è l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

5.2.7.2.1. 10.1.1 Gestione tradizionale e Agro-climatico-ambientale compatibile della foraggicoltura di fondovalle

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento risponde in via prioritaria ai fabbisogni 15 "Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio" e 19 "Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale"; esso contribuisce alla Priorità 4 (Focus Area 4A, 4B e 4C) e, in via secondaria alla Priorità 5 (Focus Area 5D e 5E).

Attraverso gli impegni sotto descritti l'intervento favorisce, sotto il profilo agro-climatico-ambientale, la conservazione di una copertura vegetale fitta e varia sotto il profilo floristico (4A), l'aumento della capacità del suolo di trattenere l'acqua, con una mitigazione dei fenomeni erosivi (4C), nonché una migliore qualità dell'acqua per l'assenza della concimazione chimica (4B)

Come evidenziato nell'analisi di contesto, l'utilizzazione delle zone di fondovalle nella Regione Valle d'Aosta è caratterizzata, sotto il profilo agricolo, dalla pressoché totale presenza dell'allevamento bovino idoneo all'utilizzazione di circa 12.000 ha (80% della superficie agricola utilizzata in fondovalle – dati dichiarazioni per indennità compensative 2014) di prati e pascoli permanenti detenuti da aziende zootecniche e da aziende foraggere, in fondovalle, in stretta connessione con la filiera "Fontina DOP" considerati gli obblighi di foraggiamento locale. In tale contesto la condizione ordinaria con evidenti caratteri di estensività si differenzia dalla baseline; infatti dal valore di baseline pari a 6,09 UBA/ha corrispondenti all'input di 340 kg/ha di N, nella regione si pratica una zootecnica in base ad un carico ordinario normalmente praticato pari a 4 UBA/ha (227 kg di N). L'intervento agroambinetale proposto intende andare oltre proponendo un impegno pari a 2,2 uba (pari a 127 kg di N).

L'intervento, in continuità con la Misura 214 della passata programmazione, costituisce un caposaldo della strategia regionale che ha recepito fin dall'inizio gli stimoli in materia agroambientale proposti dalla normativa comunitaria. Esso fa riferimento a una modalità di gestione ancora più estensiva della risorsa foraggera rispetto all'ordinarietà; esso inoltre si pone in relazione con l'intervento volto alla corretta gestione dei pascoli d'alpeggio (10.1.2). La gestione delle superfici foraggere di fondovalle e alpeggio è infatti strettamente correlata attraverso la pratica della monticazione tardo primaverile – estiva dei capi che permette, da un lato, l'affienagione delle superfici di fondovalle e, dall'altro, l'utilizzazione delle estese superfici di alpeggio. Tale pratica è centrale nel mantenimento dell'equilibrio complessivo delle superfici prato pascolive (97,7% della SAU regionale totale) e, più in generale, per il mantenimento del paesaggio e dell'ambiente alpino. Pertanto, al fine di favorire il mantenimento di tale pratica, è introdotto, rispetto alla programmazione 2007-13, una diversa modulazione del premio per le aziende zootecniche di fondovalle, a seconda che pratichino, o meno, la monticazione dei capi produttivi, fatto comunque sempre salvo il rispetto degli ulteriori impegni previsti dall'intervento.

Conformemente all'art. 7 del reg. (UE)640/2014 della Commissione, il presente intervento risponde ai seguenti requisiti:

a) è interamente gestita e mantenuta la superficie foraggera dell'azienda in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo sia la sottoutilizzazione del pascolo;

b) è definita un'intensità di carico in relazione all'insieme degli animali dell'azienda allevati al pascolo, in caso di impegno tendente a limitare l'infiltrazione di sostanze nutrienti, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.

Impegni:

A. **Riduzione del carico animale**

Descrizione: divieto di superamento, nelle superfici prato pascolive di fondovalle, del carico massimo di 2,2 UBA/ha

Significato ambientale ed agronomico: rispetto all'ordinarietà costituita dal caricamento pari a 4 UBA/ha, tale impegno favorisce il mantenimento di una copertura vegetale fitta e varia sotto il profilo floristico. Essa evita, inoltre, i rischi di erosione legati al fatto di favorire la cotica erbosa, di migliorare la struttura del terreno grazie al positivo apporto di sostanza organica e di ridurre l'effetto dell'eccessivo calpestio.

B. Obbligo di fertilizzazione organica

Descrizione: obbligo di fertilizzazione organica

Significato ambientale ed agronomico: controllando l'apporto di azoto sia quantitativamente, sia qualitativamente, viene favorita la presenza di sostanza organica bene umificata che ha un'influenza diretta sulla struttura dei suoli. Ciò consente il mantenimento della notevole varietà floristica esistente nei prati polifiti, il che rende possibile il permanere di una copertura vegetale costante durante l'anno e a seconda delle utilizzazioni (pascolo o fienagione) grazie ad un'elevata capacità di ricaccio e di competitività delle specie vegetali bene adattate e di aumentare la capacità del suolo di trattenere l'acqua.

C. Divieto di fertilizzazioni chimiche

Descrizione: passaggio da una pratica ordinaria che prevede una fertilizzazione con integrazione di concimi chimici pari ad un apporto supplementare di 50 Kg/ha N minerale all'esclusione totale della fertilizzazione chimica

Significato ambientale ed agronomico: la pratica ordinaria prevede una fertilizzazione con integrazione di concimi chimici pari ad un apporto supplementare di 50 Kg/ha N minerale rispetto al carico ordinario pari a 4 UBA/ha; l'uso di concimi chimici, che non è precluso in ragione del fatto che nella regione non sono presenti zone vulnerabili ai nitrati, favorisce la diffusione di specie erbacee poco pregiate; il divieto d'utilizzo di concimi minerali, ed in particolare dei nitrati, migliora la qualità delle acque e riduce il rischio di ruscellamento, sia esso diretto o mediato dall'erosione.

All'interno della presente tipologia di intervento, gli impegni sono complementari e strettamente connessi; gli agricoltori che aderiscono all'intervento 10.1.1 per beneficare del premio previsto devono, pertanto, metterli in pratica congiuntamente.

5.2.7.2.1.2. Tipo di sostegno

Premio annuale a superficie per superfici prative e pascolive di fondovalle gestite nel rispetto degli impegni agro-climatici-ambientali sopra elencati.

La logica del sostegno consiste nel compensare gli agricoltori per i maggiori costi e i minori ricavi che emergono allorché essi mettono in atto pratiche agricole in aggiunta ai requisiti obbligatori e che sopportano in tal senso riduzioni del proprio reddito. Il periodo di impegno è di cinque anni.

Il sostegno non presenta sovrapposizione con il greening previsto dal reg. UE 1307/2013, in quanto i tre impegni connessi con la sottomisura e il relativo premio non costituiscono doppio finanziamento (vd allegato CRA/INEA- Giustificazione economiche).

5.2.7.2.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità, come disciplinata a livello nazionale e relativo recepimento regionale.

Regolamento (UE) n. 1307/2013: Premio unico (greening)

Regolamento (UE) n. 1308/2013: OCM unica

5.2.7.2.1.4. Beneficiari

Agricoltori, singoli e associati, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.2.7.2.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo del premio considera i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti agli agricoltori per dagli impegni assunti nel quadro dell'intervento rispetto agli agricoltori che non vi aderiscono. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie.

La valutazione della congruità del pagamento si basa su un'analisi di tipo controfattuale che prevede la comparazione dei ricavi e dei costi delle aziende nelle due ipotesi di adesione e non adesione alla misura.

5.2.7.2.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- possesso di Partita IVA
- superficie nel territorio regionale facente parte della zonizzazione "fondovalle" e "mayen";
- superficie minima oggetto di intervento, pari a 2.000 metri quadrati, al di sotto della quale il premio non è giustificato se rapportato ai costi amministrativi legati all'erogazione.

5.2.7.2.1.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

5.2.7.2.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Premi unitari per ha di superficie coltivata oggetto di intervento in relazione agli impegni agro-climatico-ambientali sopra esplicitati. All'interno delle giustificazioni economiche connesse al differenziale di reddito per il rispetto degli impegni, l'ammontare del sostegno, in relazione al rispetto degli impegni di cui ai punti; A - Riduzione del carico animale, B - Obbligo di fertilizzazione organica e C - Divieto di fertilizzazioni chimiche, è cosi modulato:

Per aziende zootecniche che cedono il bestiame produttivo in affida estiva: prati e pascoli permanenti: 280€/ha

Per aziende zootecniche che non cedono il bestiame produttivo in affida estiva, prati e pascoli permanenti: 180€/ha

Per aziende foraggere, prati permanenti: 180€/ha

Sono considerate aziende zootecniche quelle il cui carico animale risulta superiore alle 0,5 UBA/ha di superficie prativa.

5.2.7.2.1.8.1. Impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.1.8.1.1. A - Riduzione del carico animale

5.2.7.2.1.8.1.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche di tipo amministrativo utilizzando le banche dati certificate regionali e nazionali comprendono:

1. carico animale massimo 2,2 UBA/ha rispetto alle 4 UBA/ha del carico ordinario
2. verifica della monticazione delle UBA produttive
3. verifica superficie impegnata;
4. rispetto del periodo di impegno.

Il metodo di verifica degli impegni si basa sul sistema VCM di Agea e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.

5.2.7.2.1.8.1.2. B – Obbligo di fertilizzazione organica

5.2.7.2.1.8.1.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche di tipo amministrativo utilizzando le banche dati certificate regionali e nazionali comprendono:

1. verifica superficie impegnata;
2. verifica della documentazione aziendale prevista (quaderno di campagna, fatture, accordi di fornitura, dichiarazione/certificazione di smaltimento) per la dimostrazione del reperimento dei fertilizzanti organici;
3. rispetto del periodo di impegno.

Il metodo di verifica degli impegni si basa sul sistema VCM di Agea e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.

5.2.7.2.1.8.1.3. C - Divieto di fertilizzazioni chimiche

5.2.7.2.1.8.1.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche di tipo amministrativo utilizzando le banche dati certificate regionali e nazionali comprendono:

1. verifica della documentazione aziendale prevista (quaderno di campagna, fatture) per l'esclusione delle fertilizzazioni chimiche;
2. rispetto del periodo di impegno.

Il metodo di verifica degli impegni si basa sul sistema VCM di Agea e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.

5.2.7.2.1.9. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle Deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

In attuazione della direttiva 91/676/CEE i risultati analitici prodotti annualmente dall'agenzia regionale per l'ambiente non sono stati riscontrati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa e pertanto non sono designate aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sul territorio regionale, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 19 del decreto legislativo 152/99. Non si applica pertanto il CGO1 bensì le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 19 agosto 2016, n. 1121 recante: Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato, in attuazione del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.", che costituiscono inoltre RM Fert per le aziende che aderiscono alle misure 10 e 11.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.

Recepimento

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante: "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato;
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

In materia di utilizzo dei fertilizzanti organici e chimici, oltre alle norme nazionali sopra citate si fa riferimento ai seguenti atti regionali:

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006;

- Deliberazione della Giunta regionale 19 agosto 2016, n. 1121 recante: Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato, in attuazione del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046.

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n.

1305/2013:

- obblighi amministrativi;

- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 15 del decreto 3536/2016 e successive modificazioni, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1, fatte salve eventuali deroghe applicabili a livello regionale.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia adottata fa riferimento alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) n. 1305/2013. La valutazione è coerente con le indicazioni contenute nel documento comunitario "*Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014 – 2020"* e nel relativo Annex II. Gli elementi considerati per la messa in evidenza del differenziale di margine lordo sono: la diminuzione della produzione di latte; la considerazione dei minori costi legati alla mungitura e all'alimentazione ivi compresa la manodopera necessaria al governo degli animali. Per i costi di transazione, essi sono calcolati in base ad una tariffa media per la predisposizione e l'inoltro della pratica. Tale costo è stato valutato in Valle d'Aosta pari a 86,00 €, avendo avuto cura di verificare che esso non eccedesse il 20% del pagamento proposto.

Non risulta esserci il rischio di sovrapposizione tra le pratiche legate ai prati permanenti previste dal *greening* (art. 45 del Reg. UE n. 1307/2013) e quelle previste dalle misure agroambientali (art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013) in quanto queste ultime comprendono impegni aggiuntivi che vanno oltre le richieste obbligatorie previste nel *greening*.

Non si riscontra sovrapposizione con il premio per la zootecnia bovina da latte in zone montane, ex art. 20 del DM 18 novembre 2014

Gli impegni previsti dall'intervento 10.1.1 rilevanti ai fini della giustificazione economica del pagamento, aggiuntivi rispetto alla baseline, sono riassunti nella tabella 1.

In dettaglio, la metodologia di valutazione della congruità dei premi attribuiti ai beneficiari dell'operazione 10.1.1 è effettuata prendendo come riferimento le informazioni di natura contabile ed extracontabile presenti

nel data base RICA della Valle d'Aosta riferito agli anni 2009-2012. All'interno del sottocampione sono stati individuati due gruppi sulla base dell'adesione o meno alla precedente M214 del PSR 07-13.

Le elaborazioni effettuate si basano su:

- per ogni azienda, tutte le voci del conto economico sono calcolate imputando i valori all'effettiva superficie investita a foraggere nel fondovalle, vale a dire, con esclusione delle superfici d'alpeggio (tabella Colture del data base RICA); pertanto i margini lordi sono riferiti a ettaro di superficie foraggera e sono direttamente confrontabili con l'impegno agro-climatico-ambientale;
- per le aziende "aderenti" sono stati considerati i costi di transazione pari a 86,38 euro per domanda vale a dire, i costi sostenuti dagli allevatori per presentare la richiesta di partecipazione alla Misura del PSR (tali costi sono stati rapportati alla superficie foraggera di fondovalle); essi sono stati riportati all'ettaro di SAU.
- i ricavi totali dell'allevamento sono calcolati come somma di vendita di latte, Utile Lordo di Stalla e di eventuali altri ricavi della zootecnia (tabella Allevamenti e Prodotti del data base RICA).
- in relazione alla modulazione del premio per le aziende che, nel rispetto degli impegni relativi alla sottomisura, partecipano al sistema tradizionale e nel dettaglio concedono in affida il proprio bestiame produttivo per la monticazione, è stato considerato la mancata produzione di latte nel periodo di affida e il minore costo di mungitura e governo degli animali che risultano assenti dalla stalla per il periodo estivo.

I risultati delle elaborazioni sono presentati seguente nel dettaglio all'interno dell'allegato elaborato dal CRA.

Emerge che le aziende "aderenti" all'intervento 10.1.1 presentano un margine lordo significativamente inferiore rispetto alle aziende "non aderenti"; pertanto, il premio massimo proposto, riservato alle aziende che aderiscono alla pratica della monticazione, è giustificato; il differenziale di 100 €/ha a favore di queste rispetto alle aziende che non aderiscono alla pratica tradizionale della monticazione è giustificato da un ulteriore differenziale di Margine lordo, quindi tale maggiorazione è coerente e giustificata dai calcoli.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

Confronto tra pratiche ordinarie di baseline e impegni aggiuntivi per la sottomisura 10.1.1					
		Ordinarietà - Baseline		Impegni aggiuntivi	
Pratica agronomica		Riferimenti normativi	Descrizione delle prescrizioni	Descrizione dell'impegno	Eventuali sovrapposizioni con il greening
Carico di bestiame	Da 0,2 a 6,09 UBA/ha	DGR 1262 del 23/09/2016 - (Allegato B)	Minimo: 0,5 UBA/ha Massimo: 4 UBA/ha	Minimo: 0,5 UBA/ha Massimo: 2,2 UBA/ha	Nessuna sovrapposizione
Concimazione azotata	Fino a 340 kg di N	DGR 1262 del 23/09/2016 - (Allegato A)	Apporto max di N 277 kg/ha, di cui: → 227 kg/ha di N organico (corrispondenti al carico suddetto); → max 50 kg/ha N minerale	Apporto max di N: 122 kg/ha di N organico (corrispondenti al carico massimo agroambientale) 0 kg/ha di N minerale	Nessuna sovrapposizione

5.2.7.2.1.9.1. Impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.1.9.1.1. A - Riduzione del carico animale

5.2.7.2.1.9.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Relativamente al carico animale, nella nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, come espresso nella Deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2016, n. 1262 recante: "Recepimento con integrazioni del decreto ministeriale n. 3536/2016, recante disciplina del regime della condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie", è praticato comunemente come carico ordinario estensivo sostenibile il valore di 4 UBA/ha, in considerazione di parametri colturali praticati comunemente. La deliberazione della Giunta regionale di recepimento del suddetto decreto, fa propria questa pratica estensiva attraverso la determinazione del carico animale delle Razze autoctone e non autoctone, nelle zone non vulnerabili ai nitrati, in ottemperanza alla disciplina nazionale in materia di utilizzazione agronomica del digestato agricolo.

Attività minime

D.M n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

Con riferimento a quanto previsto dal DM 1420 del 2015, circa la possibilità per le Regioni di approvare disposizioni diverse rispetto a quanto previsto dal suddetto decreto, la Regione Valle Autonoma Valle d'Aosta con deliberazione della Giunta regionale n. 328 in data 6 marzo 2015 ha:

- stabilito, con riferimento ai criteri di mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 2) e all'attività agricola minima applicabile alle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo (art. 3), un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente pari a 0,1;

- derogato, sempre con riferimento ai criteri di mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 2) e all'attività agricola minima applicabile alle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo (art. 3), ai 60 giorni previsti rispettivamente dagli articoli 2, comma 3 e 3, comma 2, stabilendo un periodo minimo di pascolamento pari a 20 giorni, in considerazione dell'elevata polverizzazione fondiaria e delle ridotte dimensioni particellari delle zone di pascolo;

- riconosciuto, in deroga a quanto previsto all'articolo 2, comma 4, come uso e consuetudine locale, ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle UBA, la conduzione dei pascoli permanenti e dei pascoli magri (corrispondenti rispettivamente ai pascoli fertili, pascoli fertili con tara, pascoli magri, pascoli magri con tara e pascoli magri boscati secondo la classificazione utilizzata nell'ambito del Programma di sviluppo rurale) negli alpeggi anche con capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.

5.2.7.2.1.9.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per questo impegno, l'ordinarietà è rappresentata da un allevamento di tipo tradizionale di razze autoctone ben adattate alle condizioni del territorio alpino e caratterizzate da una buona rusticità. Per queste Razze, l'Amministrazione (deliberazione della Giunta regionale n. 748 del 22/05/2015 di recepimento del decreto ministeriale 180/2015) ha fissato, recepito e formalizzato tali indicazioni relative al carico ottimale ed ordinario a 4 UBA/ha, corrispondente ai due terzi dell'apporto massimo di azoto stabilito dalle disposizioni nazionali per le zone non vulnerabili ai nitrati (pari 340 kg/ha); per le razze alloctone il carico è fissato a 3 UBA/ha.

Tale carico tiene conto del periodo di permanenza del bestiame sulle superfici di fondovalle e dei relativi periodi di monticazione estiva. Rispetto alla pratica tradizionale di monticazione estiva, si assiste al progressivo abbandono, con la crescente tendenza, da parte delle aziende di fondovalle, di mantenere i capi in fondovalle durante tutto l'anno.

5.2.7.2.1.9.1.2. B – Obbligo di fertilizzazione organica

5.2.7.2.1.9.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura

5.2.7.2.1.9.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per le aziende foraggicole di fondovalle, la buona pratica agricola normale stabilisce che per soddisfare il fabbisogno medio di azoto di un prato permanente si possono apportare 50 U/ha di azoto minerale e 54 U/ha di azoto organico (pari a 135 quintali di letame maturo)

Per le aziende zootecniche di fondovalle, l'apporto di azoto ordinario al mantenimento del prato permanente è rapportato al carico pari a 4 UBA/ettaro relativamente alle razze autoctone (vale a dire 277 Kg/ha anno di azoto) considerando anche 50 U di N derivante da fertilizzazione chimica.

5.2.7.2.1.9.1.3. C - Divieto di fertilizzazioni chimiche

5.2.7.2.1.9.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura

5.2.7.2.1.9.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per le aziende foraggicole di fondovalle, la buona pratica agricola normale stabilisce che per soddisfare il fabbisogno medio di azoto di un prato permanente si possono apportare 46 U/ha di azoto minerale e 54 U/ha di azoto organico (pari a 135 quintali di letame maturo)

Per le aziende zootecniche di fondovalle, l'apporto di azoto necessario al mantenimento del prato permanente è rapportato al carico pari a 4 UBA/ettaro relativamente alle razze autoctone (vale a dire 227 Kg/ha anno di azoto) considerando anche 50 U di N derivante da fertilizzazione chimica.

5.2.7.2.2. 10.1.2 Miglioramento di pascoli: gestione tradizionale agro-climatico-ambientale compatibile negli alpeggi

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento risponde in via prioritaria ai fabbisogni 15 "Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio" e 19 "Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale"; esso contribuisce alla Priorità 4 (Focus Area A, B e C) e, in via secondaria alla Priorità 5 (Focus Area D e E).

Attraverso gli impegni sotto descritti l'intervento favorisce, nei pascoli d'alpe, il mantenimento di una copertura vegetale fitta e varia sotto il profilo floristico (4A), l'aumento della capacità del suolo di trattenere l'acqua, con una mitigazione dei fenomeni erosivi (4C), nonché una migliore qualità dell'acqua per l'assenza della concimazione chimica (4B).

Come riportato più nel dettaglio nell'analisi di contesto, le zone d'alpeggio sono caratterizzate - in estrema sintesi - da grandi superfici, sovente scoscese, con una copertura vegetale ricca di specie mono e dicotiledoni pascolate da bestiame autoctono adattato a questo tipo di utilizzazione. I suoli sono sovente poco profondi, ricchi di sostanza organica, ben strutturati e caratterizzati da una buona capacità di trattenuta dell'acqua. La coltivazione include una serie di elementi di grande specificità; essa prevede pascolo turnato con guardiania bi-giornaliera, manutenzione del reticolo dei ruscelli, la restituzione al suolo delle deiezioni prodotte e accumulate nei ricoveri. L'interazione di questi fattori, ha costruito e definito nel tempo la risorsa "alpeggi" così come la conosciamo oggi. L'intervento, in continuità con la Misura 214 della passata programmazione, costituisce un caposaldo della strategia regionale che ha recepito fin dall'inizio gli stimoli in materia agroambientale proposti dalla normativa comunitaria. Esso si pone a complemento dell'intervento volto alla gestione estensiva delle superfici di fondovalle (10.1.1).

L'intervento è quindi rivolto ad aziende che conducono le superfici afferenti all'allevamento in alpeggio e specificatamente a quelle prato-pascolive perenni (riferibili al raggruppamento colturale "colture foraggere non avvicendate per più di 5 anni") che rispettano i seguenti impegni addizionali rispetto alla baseline per un periodo pari a cinque anni.

Impegni:

A. Riduzione del carico animale

Descrizione: riduzione del carico di bestiame , nei pascoli d'alpe, da 1 UBA/ha a 0,5 UBA/ha fermo restando il minimo di 0,1 UBA/ha

Significato ambientale ed agronomico: la riduzione del carico ordinario da 1 UBA/ha a 0,5 UBA/ha consente, nei casi di eccessiva pressione, di evitare che venga a mancare il mantenimento di una copertura vegetale fitta e varia sotto il profilo floristico, in grado di limitare i rischi di erosione. Inoltre il corretto apporto di sostanza organica migliora la struttura del terreno, favorisce la struttura del suolo, fattore importante nei suoli alpini poco profondi e con struttura precaria e con granulometria tendenzialmente sabbiosa. Il pascolo è il risultato di un'attività secolare, il mantenimento di una corretta pressione è fondamentale per conservare questo equilibrio; garantire il limite minimo significa garantire la varietà della cotica erbosa, la varietà floristica, evitando l'invasione di specie vegetali meno pregiate (arbusti). L'attività pascoliva favorisce non solamente la biodiversità vegetale, in particolare con un corretto rapporto tra graminacee e dicotiledoni, ma ha degli effetti positivi in termini di salvaguardia della biodiversità animale, con specifico riferimento alla fauna superiore erbivora e all'avifauna che popola l'ambiente alpino. Infatti, il pascolo estivo

condotto anche sulle superfici alle quote più elevate impedisce alle specie vegetali meno appetibili (arbusti) per il bestiame di svilupparsi e propagarsi, a vantaggio di quelle foraggere più facilmente digeribili il cui ricaccio è favorito durante la stagione estiva: studi sulla competizione alimentare fra bovini e selvatici dimostrano il vantaggio che questi ultimi traggono dalle superfici pascolate dai bovini.

B. Divieto di fertilizzazioni chimiche

Descrizione: divieto di fertilizzazioni chimiche;

Significato ambientale ed agronomico: rispetto alla pratica ordinaria, l'uso di concimi chimici in special modo nei pascoli alpini favorisce la diffusione di specie erbacee poco pregiate; il divieto di utilizzo evita inoltre il rischio di ruscellamento e inquinamento delle acque sia esso diretto o mediato dall'erosione.

All'interno della presente tipologia di intervento, gli impegni sono complementari e strettamente connessi; gli agricoltori che aderiscono all'intervento 10.1.2 per beneficare del premio previsto devono, pertanto, metterli in pratica entrambi.

5.2.7.2.2.2. Tipo di sostegno

Premio annuale a superficie per le superfici di alpeggio gestite nel rispetto degli impegni agro-climatici-ambientali sopra elencati.

La logica del sostegno consiste nel compensare gli agricoltori per i maggiori costi e i minori ricavi che emergono allorché essi mettono in atto pratiche agricole in aggiunta ai requisiti obbligatori e che sopportano in tal senso riduzioni del proprio reddito. Il periodo di impegno è di cinque anni.

Il sostegno non presenta sovrapposizione con il greening previsto dal reg. UE 1307/2013, in quanto l'impegno connesso con la sottomisura e il relativo premio non costituiscono doppio finanziamento (vd allegato INEA - Giustificazione economiche).

5.2.7.2.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità, come disciplinata a livello nazionale e relativo recepimento regionale.

Regolamento (UE) n. 1307/2013: Premio unico (greening)

Regolamento (UE) n. 1308/2013: OCM unica

5.2.7.2.2.4. Beneficiari

Agricoltori, singoli e associati, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.2.7.2.2.5. Costi ammissibili

Il calcolo del premio considera i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti agli agricoltori per gli impegni assunti nel quadro dell'intervento rispetto agli agricoltori che non aderiscono all'intervento. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie.

La valutazione della congruità del pagamento si basa su un'analisi di tipo controfattuale che prevede la comparazione dei ricavi e dei costi delle aziende nelle due ipotesi di adesione e non adesione alla misura.

5.2.7.2.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- il possesso di Partita IVA;

- superficie d’alpe (zonizzazione alpeggio) sul territorio regionale;

- superficie minima oggetto di intervento, al di sotto del quale il premio non è giustificato se rapportato ai costi amministrativi legati all’erogazione, pari a 1 ha.

5.2.7.2.2.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell’art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

5.2.7.2.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Premi unitari per ha di superficie pagabili:

- allevamenti bovini da latte: il premio è pari a 50 €/ha;

- altri allevamenti: il premio è pari a 20 €/ha.

5.2.7.2.2.8.1. Impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.2.8.1.1. A - Riduzione del carico animale in alpeggio

5.2.7.2.2.8.1.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche di tipo amministrativo comprendono:

1. carico animale compreso tra 0,1 UBA/ha e 0,5 UBA/ha secondo le modalità previste dall'allegato relativo al calcolo del carico animale corretto;
2. rispetto dell'impegno quinquennale.

La verifica del carico in alpeggio viene effettuata secondo quanto implementato sul sistema VCM di Agea.

5.2.7.2.2.8.1.2. B - Divieto di fertilizzazioni chimiche

5.2.7.2.2.8.1.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche di tipo amministrativo comprendono:

- controllo del quaderno di campagna;
- rispetto dell'impegno quinquennale.

5.2.7.2.2.9. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle Deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

In attuazione della direttiva 91/676/CEE i risultati analitici prodotti annualmente dall’agenzia regionale per l’ambiente non sono stati riscontrati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa e pertanto non sono designate aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sul territorio regionale, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 19 del decreto legislativo 152/99. Non si applica pertanto il CGO1 bensì le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 19 agosto 2016, n. 1121 recante: Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato, in attuazione del

decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante “Criteri e norme tecniche per la disciplina dell’utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato.”, che costituiscono inoltre RM Fert per le aziende che aderiscono alle misure 10 e 11.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell’art. 28 e dell’art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.

Recepimento

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante: “Criteri e norme tecniche per la disciplina dell’utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato;
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall’ articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

In materia di utilizzo dei fertilizzanti organici e chimici, oltre alle norme nazionali sopra citate si fa riferimento ai seguenti atti regionali:

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d’Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell’8 febbraio 2006;
- Deliberazione della Giunta regionale 19 agosto 2016, n. 1121 recante: Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato, in attuazione del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046.

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all’inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell’ art. 28 e dell’art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;

- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

- divieti relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 15 del decreto 3536/2016 e successive modificazioni, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1, fatte salve deroghe applicabili a livello regionale.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'intervento 10.1.2 promuove pratiche estensive ecocompatibili nell'utilizzazione delle superfici foraggere in quota. Gli impegni previsti e rilevanti ai fini della giustificazione economica del pagamento, vale a dire gli impegni aggiuntivi rispetto alla *baseline* di riferimento, sono riassunti nella tabella seguente.

La giustificazione economica del premio ha considerato l'impegno di ridurre il carico massimo da 1,0 UBA/ha della pratica ordinaria a 0,5 UBA/ha. Ciò comporta una minore produzione di latte (minori ricavi) a fronte di minori costi legati a minore manodopera (mungitura, governo animali).

Non risulta esserci il rischio di sovrapposizione tra le pratiche legate ai prati permanenti nel *greening* (art. 45 del Reg. (UE) n. 1307/2013) e quelle previste dalle misure agroambientali (art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013) in quanto queste ultime comprendono impegni aggiuntivi che vanno oltre le richieste obbligatorie previste nel *greening*.

Non si riscontra sovrapposizione con il premio per la zootecnia bovina da latte in zone montane, ex art. 20 del DM 18 novembre 2014

Come si evince dalle informazioni riportate nella seguente tabella, sottraendo al mancato reddito i costi variabili (costi specifici) del processo produttivo "allevamento bovino" che, in base a quanto esposto nel volume "Il costo di produzione del latte bovino in Valle d'Aosta" (INEA, 2013 pp.41 e segg.) assommano al 46,0% dei ricavi si ottiene un differenziale di margine lordo pari a: 128,66 euro/ha, giustificando, il premio proposto (50 €/ha).

In relazione alle altre tipologie di allevamenti, la riduzione del carico massimo considera sia il minore ricavo derivante dal percepimento dei canoni di affida, sia i minori costi di governo degli animali, ne risulta un differenziale di 40 €/ha che giustifica il premio proposto (20 €/ha).

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato

effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

Pratica agronomica	Obblighi di baseline		Impegni aggiuntivi	
	Riferimenti normativi	Descrizione delle prescrizioni	Descrizione dell'impegno	Eventuali sovrapposizioni con il greening
Carico di bestiame	DGR 748 del 22/05/2015 (recepimento DM 180/2013)	Minimo: 0,1 UBA/ha Massimo: 1,0 UBA/ha	Minimo: 0,1 UBA/ha Massimo: 0,5 UBA/ha	Nessuna sovrapposizione
Concimazione chimica	DGR 748 del 22/05/2015 (recepimento DM 180/2013)	max 56 kg/ha di N organico (corrispondente al carico suddetto) per gli apporti di N, P e K	max 28 kg/ha di N organico (corrispondente al carico massimo suddetto) 0 kg/ha di N, P e K	Nessuna sovrapposizione

5.2.7.2.2.9.1. Impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.2.9.1.1. A - Riduzione del carico animale in alpeggio

5.2.7.2.2.9.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Relativamente al carico animale, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, come espresso nella Deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2016, n. 1262 recante: "Recepimento con integrazioni del decreto ministeriale n. 3536/2016, recante disciplina del regime della condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie", è praticato comunemente come carico ordinario estensivo sostenibile il valore di 4 UBA/ha, in considerazione di parametri colturali praticati comunemente. La deliberazione della Giunta regionale di recepimento del suddetto decreto, fa propria questa pratica estensiva attraverso la determinazione del carico animale delle Razze autoctone e non autoctone, nelle zone non vulnerabili ai nitrati, in ottemperanza alla disciplina nazionale in materia di utilizzazione agronomica del digestato agricolo.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura.

Attività minime

Con riferimento a quanto previsto dal DM 1420 del 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013", circa la possibilità per le Regioni di approvare disposizioni diverse rispetto a quanto previsto dal suddetto decreto, la Regione Valle Autonoma Valle d'Aosta con deliberazione della Giunta regionale n. 328 in data 6 marzo 2015 ha:

- stabilito, con riferimento ai criteri di mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 2) e all'attività agricola minima applicabile alle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo (art. 3), un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente pari a 0,1;

- derogato, sempre con riferimento ai criteri di mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 2) e all'attività agricola minima applicabile alle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo (art. 3), ai 60 giorni previsti rispettivamente dagli articoli 2,

comma 3 e 3, comma 2, stabilendo un periodo minimo di pascolamento pari a 20 giorni, in considerazione dell'elevata polverizzazione fondiaria e delle ridotte dimensioni particellari delle zone di pascolo;

- riconosciuto, in deroga a quanto previsto all'articolo 2, comma 4, come uso e consuetudine locale, ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle UBA, la conduzione dei pascoli permanenti e dei pascoli magri (corrispondenti rispettivamente ai pascoli fertili, pascoli fertili con tara, pascoli magri, pascoli magri con tara e pascoli magri boscati secondo la classificazione utilizzata nell'ambito del Programma di sviluppo rurale) negli alpeggi anche con capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.

5.2.7.2.2.9.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

L'ordinarietà è rappresentata, per il carico animale d'alpeggio, da un carico massimo di 1,0 UBA/ha.

Per questo impegno, l'ordinarietà è rappresentata da un allevamento di tipo tradizionale di razze autoctone ben adattate alle condizioni del territorio alpino e caratterizzate da una buona rusticità.

Detti parametri tengono conto del periodo di permanenza del bestiame sulle superfici oggetto di monticazione estiva. Rispetto a tale pratica tradizionale, si assiste alla progressiva tendenza, da parte delle aziende di fondovalle, a non monticare i capi in alpeggio.

5.2.7.2.2.9.1.2. B - Divieto di fertilizzazioni chimiche

5.2.7.2.2.9.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura

5.2.7.2.2.9.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per le aziende zootecniche di alpeggio, l'apporto di azoto necessario al mantenimento del pascolo permanente è rapportato al carico pari a 1 UBA/ettaro relativamente alle razze autoctone, vale a dire 56 Kg/ha anno di azoto, apporto che nell'ordinarietà è garantito anche con concimazioni minerali.

5.2.7.2.3. 10.1.3 Sostegno ai metodi di lotta integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Come evidenziato nell'analisi di contesto, emerge la necessità di incentivare la gestione sostenibile delle colture permanenti arboree ed orticole (in fase di significativa crescita), riducendo l'uso di input chimici. La produzione integrata è un modello di agricoltura sostenibile che risponde alle esigenze ambientali emerse anche nel confronto con il partenariato.

L'intervento risponde ai fabbisogni 19 "Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole a basso impatto ambientale"; esso contribuisce alla Focus Area 4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi".

La sottomisura persegue quindi le priorità trasversali "Ambiente" e "Cambiamenti climatici" in quanto volta alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo (incluso l'incremento e il mantenimento della sostanza organica), aria e biodiversità ed alla riduzione delle pressioni dell'esercizio delle attività agricole in termini quali–quantitativi, con particolare rilievo alla riduzione dell'uso di input chimici (obiettivo di riduzione media del 20% dell'azoto totale rispetto all'ordinarietà).

Inoltre, essa partecipa al perseguimento della priorità trasversale "Innovazione", promuovendo il ricorso a soluzioni e tecniche innovative.

A seguito dell'aggiornamento degli impegni avvenuto nel 2016, le aziende aderenti devono rispettare le norme agronomiche e di difesa integrata indicate nel disciplinare di produzione integrata (DPI).

L'impegno quinquennale riguarda l'intera SAU aziendale (intesa come superficie totale della singola coltura oggetto di impegno) condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto. Sono ammessi ampliamenti della superficie oggetto di impegno nella misura massima del 20% della superficie iniziale.

Le colture ammesse a premio sono quelle frutticole, viticole, orticole, i piccoli frutti e le piante officinali.

Rispetto agli obblighi previsti dal PAN (baseline), l'intervento comprende un impegno di base obbligatorio **(A**) e tre impegni aggiuntivi facoltativi (**B, C e D**):

A) Adesione al DPI regionale (impegno di base): la sottoscrizione di questo impegno è obbligatoria, e comprende il rispetto delle disposizioni del DPI regionale, quali:

1. Gestione del suolo:

<u>Superfici con pendenza media maggiore del 30%</u>:

- colture erbacee (comprese le orticole): effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura; sono vietate le arature;
- colture arboree: all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o per l'asportazione dei residui di impianti precedenti; nella gestione ordinaria è obbligatorio l'inerbimento (è consentita la vegetazione spontanea gestita con sfalci);

<u>Superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%:</u>

- colture erbacee: ammessa solamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature; obbligo di solchi acquai temporanei ogni 60 metri o, in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione;

- colture arboree: obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa; nel periodo primaverile-estivo, in alternativa all'inerbimento, è consentita l'erpicatura a una profondità massima di 10 cm o la scarificatura e gli interventi di interramento localizzato dei concimi (anche su terreni con vincolo di inerbimento nell'interfila).

2. Scelta materiale di moltiplicazione: nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato.

3. Avvicendamento colturale: il DPI indica gli intervalli (ed eventuali deroghe) da rispettare per il ritorno della coltura sulla stessa superficie e per la successione colturale; tali disposizioni sono più vincolanti della pratica ordinaria.

4. Fertilizzazione: le disposizioni del DPI regionale prevedono:

- l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità (Allegato II del DPI); i parametri analitici si possono desumere da banche dati e carte pedologiche o di fertilità opportunamente aggiornati, riferiti almeno per aree omogenee;
- l'apporto di macroelementi per coltura o per ciclo colturale tramite un piano di fertilizzazione, redatto da un tecnico sulla base degli asporti e della dotazione del terreno per P e K; il piano deve contenere: descrizione tipologia fertilizzanti autorizzati, epoca e modalità di somministrazione, quantitativi; in alternativa, è possibile adottare le schede di fertilizzazione del DPI a dose standard per coltura;
- il frazionamento delle dosi di azoto quando superano 100 kg/ha per le colture erbacee e 60 kg/ha per le colture arboree;
- l'impiego preferenziale dei fertilizzanti organici, conteggiati nel piano di fertilizzazione in funzione della dinamica di mineralizzazione. L'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione come fertilizzanti non è ammesso (eccezioni Allegato II del DPI). Sono impiegabili i prodotti consentiti dal Reg. CE 834/07 (produzione biologica).
- Per le specifiche riguardanti la gestione della fertilizzazione si rimanda all'Allegato II del DPI e alle schede di coltura.

5. Irrigazione: le disposizioni del DPI regionale prevedono che per tutte le pratiche irrigue, esclusi gli impianti di microirrigazione (goccia, spruzzo, ali gocciolanti e manichette a bassa portata), è obbligatorio adottare almeno una di queste tipologie di azione:

- redazione di un piano di irrigazione, basato sul calcolo del bilancio idrico della coltura che tiene conto delle differenti fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell'ambiente di coltivazione. I piani di irrigazione possono essere redatti utilizzando supporti aziendali specialistici (ad es. schede irrigue o programmi informatici, consulenze di tecnici specializzati). L'azienda deve registrare date e volumi di irrigazione, ad eccezione dei dati pluviometrici, già inclusi nel bilancio idrico. Nel caso di irrigazione turnata gli interventi irrigui possono differire dai piani di irrigazione in base alla durata del turno irriguo;
- redazione di un piano di irrigazione basato sull'utilizzo di strumenti di rilevamento diretto (ad es. tensiometri, altri sensori ecc.). L'azienda deve registrare, in occasione dell'intervento irriguo, date e volumi di irrigazione e dati di campo rilevati;
- registrazione di data e volume di irrigazione e del dato di pioggia. L'azienda deve registrare i dati di

cui sopra e rispettare i volumi massimi di adacquamento specificati per ogni coltura e per diversi tipi di terreno. Il rispetto dei volumi massimi è subordinato all'effettiva possibilità di conoscere o misurare con strumenti ordinari il volume d'acqua distribuito.

Nel caso di irrigazione esclusiva tramite impianti di microirrigazione l'azienda è tenuta alla sola registrazione del volume di irrigazione per l'intero ciclo colturale (o per intervalli inferiori) prevedendo l'indicazione delle sole date di inizio e fine irrigazione.

6. Difesa integrata volontaria:

- obbligo di effettuare i trattamenti fitosanitari secondo le disposizioni generali del DPI e le indicazioni dei bollettini del Servizio fitosanitario regionale (SFR), rispettando le dosi, le epoche, i principi attivi ammessi, il numero massimo di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- obbligo di effettuare i monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel DPI regionale, limitando il numero dei trattamenti e cercando valide alternative per una gestione complessiva di adeguate strategie di difesa.

Rispetto alla baseline, l'impegno è più stringente.

7. Tenuta dei registri aziendali: obbligo della tenuta di un registro aziendale delle operazioni colturali, dei trattamenti fitosanitari e di magazzino (dei prodotti fitosanitari e degli altri prodotti).

B) Impegno aggiuntivo "metodi alternativi di lotta integrata": ricorso a metodi alternativi di lotta integrata quali: metodi di confusione e disorientamento sessuale, trappole attract and kill, esche proteiche, Bacillus thuringiensis e sspp, virus della granulosi, nematodi entomopatogeni, altri agenti di controllo biologico, prodotti di cui all'Allegato 2 del Reg. (CE) n. 834/2007; l'agricoltore utilizza, singolarmente o alternativamente, i metodi e i prodotti effettuando almeno 4 interventi/applicazioni l'anno;

C) Impegno aggiuntivo "divieto di diserbo chimico" (viticoltura e frutticoltura): divieto di diserbo chimico e possibile ricorso al diserbo meccanico, o allo sfalcio, o al pirodiserbo o alle fasce tampone (diverse da quelle previste dalla Condizionalità);

D) Impegno aggiuntivo "controllo delle infestanti con pacciamatura" (colture orticole, piccoli frutti, piante officinali e aromatiche): divieto di diserbo chimico e controllo delle infestanti attraverso l'utilizzo di teli pacciamanti biodegradabili o impiego di materiali organici aventi funzione pacciamante.

5.2.7.2.3.2. Tipo di sostegno

Premio a superficie annuale connesso alle superfici viticole, frutticole, orticole, i piccoli frutti e le piante officinali e aromatiche. Il premio per ettaro di SAU considera i costi aggiuntivi, il mancato reddito e i costi di transazione derivanti dall'applicazione del tipo di operazione rispetto all'ordinarietà.

Per quanto concerne la componente greening, si rileva che le superfici oggetto di premio rispetto agli impegni da 1 a 5 (essendo colture arboree poliannuali) incluse nella presente operazione, non fanno capo a pagamenti del primo pilastro quali: seminativi EFA, diversificazione delle colture o aiuti accoppiati. Per quanto concerne invece le colture orticole, considerate le ridotte superfici investite (l'azienda di maggiori dimensioni non supera i quattro ha), è possibile escludere il rischio di doppio finanziamento, in applicazione del documento della Commissione "Explanatory documents: Methods of the rural development premia calculation to exclude double funding (Art. 28-30)" (RDC 21/05/2014: WD 08-17-14 e la revisione del 16 luglio 2014).

Si rimanda al paragrafo "Descrizione della metodica per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno..." per il dettaglio dei costi ammissibili.

5.2.7.2.3.3. Collegamenti con altre normative

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

DPR 23 aprile 2011, n. 290 recante: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997), e successive modifiche.

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DM MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012".

Reg. (UE) 1307/2013: Premio unico (greening), demarcazione.

Decreti periodici del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernenti la Disciplina del regime della condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, nonché le relative deliberazioni della Giunta regionale di recepimento.

Reg. (UE) 1308/2013: OCM unica

5.2.7.2.3.4. Beneficiari

Agricoltori, singoli e associati, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.2.7.2.3.5. Costi ammissibili

Il calcolo del premio considera i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie.

La valutazione della congruità del pagamento si basa su un'analisi di tipo controfattuale che prevede la comparazione dei ricavi e dei costi delle aziende nelle due ipotesi di adesione e non adesione alla misura.

5.2.7.2.3.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità dei beneficiari sono:

- possesso di partita IVA;

- superficie nel territorio regionale, con un minimo oggetto di intervento, al di sotto della quale il premio non è giustificato se rapportato ai costi amministrativi legati all'erogazione, pari a 1000 metri quadrati.

5.2.7.2.3.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

5.2.7.2.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie coltivata è commisurato al rispetto degli impegni sotto riportati, che sono cumulabili per coltura (Ved. Tabella impegni/premi per coltura)

Il premio relativo alle colture orticole, supportato dalle giustificazioni economiche, supera la soglia massima indicata dall'Allegato 2 del Reg. 1305/13, pertanto si applica la deroga prevista dall'allegato stesso. Sotto il profilo ambientale tale deroga si fonda sul fatto che proprio nelle colture annuali quali le ortive risulta essere rilevante provvedere a tutte le forme di lotta e di coltivazione volte a ridurre gli input chimici. Inoltre, dal punto di vista strutturale, si tratta di aziende di piccole e piccolissime dimensioni, con un basso livello di

meccanizzazione e difficili condizioni operative derivanti dal contesto orografico e climatico.

In base a quanto evidenziato dalle giustificazioni economiche effettuate dall'Institut Agricole Régional (IAR) di Aosta (certificate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA), gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito; inoltre gli importi non includono alcuna compensazione per pratiche agricole ordinarie e abituali (vedasi relazione di dettaglio allegata al PSR). Infine, non sono previste riduzioni ai sostegni per il rispetto del principio di non doppio finanziamento nel caso di sovrapposizione con i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – art. 43.

A seguito dell'aggiornamento del DPI regionale con l'adozione delle specifiche tecniche agronomiche, il prerequisito per le campagne 2015 e 2016 connesso al rispetto delle norme di difesa integrata si estende obbligatoriamente a tutte le sezioni del DPI (tecniche agronomiche e difesa integrata volontaria), diventando un impegno obbligatorio per la campagna 2017 e seguenti.

A seguito della revisione della Misura, gli aderenti delle campagne 2015 e 2016 vedono adeguati i premi con l'introduzione dell'impegno base e la rimodulazione degli impegni aggiuntivi prescelti. Con specifico riferimento all'impegno aggiuntivo originario "Orticole azioni agronomiche nel diserbo, teli pacciamanti biodegradabili", nel nuovo impegno corrispondente la pacciamatura può essere effettuata anche con materiali organici aventi la stessa funzione; l'estensione delle tecniche si applica anche agli aderenti delle campagne pregresse.

Gli impegni originari trovano una corrispondenza con i nuovi impegni come evidenziato nella Tabella di correlazione fra i premi previsti dalla versione originaria della Sottomisura (campagne 2015-2016) e la versione aggiornata (campagne 2017 e seguenti) riportata in basso: ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, il beneficiario che ha sottoscritto gli impegni originari deve rispettare gli impegni così adeguati per la restante durata degli impegni originari.

Correlazione fra i premi previsti dalla versione originaria della Sottomisura (campagne 2015-2016) e la versione aggiornata (campagna 2017 e seguenti)

Impegni	*Pomacee (euro/ha)*	*Vite (euro/ha)*	*Colture orticole, piante officinali e aromatiche (euro/ha)*
A) Impegno base: rispetto del disciplinare regionale di Produzione integrata	570	570	570
B) Impegno aggiuntivo "metodi alternativi di lotta integrata"	180	180	250
C) Impegno aggiuntivo "divieto di diserbo chimico" (viticoltura e frutticoltura)	150	150	Non pertinente
D) Impegno aggiuntivo "controllo delle infestanti con pacciamatura" (colture orticole, piccoli frutti, piante officinali e aromatiche)	Non pertinente	Non pertinente	180
PREMI MASSIMI PER COLTURA	**900**	**900**	**1.000**

Tabella impegni/premi per coltura – intervento 10.1.3

Tabella di correlazione fra i premi previsti dalla versione originaria della Sottomisura (campagne 2015-2016) e la versione aggiornata (campagna 2017 e seguenti)

Impegni originari 10.1.3	Premi originari	Nuovi impegni10.1.3	NUOVI PREMI		
			Pomacee	*Vite*	*Orticole, p.te officinali e aromatiche*
0 - Prerequisito: adesione alla sezione "Difesa integrata" del DPI regionale	non compensato	A. IMPEGNO BASE: rispetto delle disposizioni e dei vincoli in materia agronomica e di difesa integrata volontaria previsti dal DPI regionale	570	570	570
1. - Pomacee difesa 1 (confusione sessuale)	300	B. Confusione sessuale e impiego di prodotti a basso impatto: metodi di confusione e disorientamento sessuale, trappole attract and kill, esche proteiche, Bacillus thuringiensis, virus della granulosi, nematodi entomopatogeni, altri agenti di controllo biologico	180		
2. - Pomacee difesa 2 (uso di preparati biologici)	300				
4 - Vite difesa 1 (confusione sessuale)	300			180	
5 - Vite difesa 2 (uso di preparati biologici)	300				
6 – Orticole: impiego trappole e uso di preparati biologici	400				250
3 - Pomacee e Vite azioni agronomiche nel diserbo (esclusione impiego diserbanti)	200	C. Divieto di diserbo chimico (viticoltura e frutticoltura): diserbo meccanico, sfalcio, pirodiserbo, fascetampone	150	150	
7 - Orticole azioni agronomiche nel diserbo, teli pacciamanti biodegradabili	400	D. Controllo delle infestanti con pacciamatura (colture orticole, piccoli frutti, piante officinali e aromatiche): teli pacciamanti, impiego di materiali organici aventi funzione pacciamante.			180

5.2.7.2.3.8.1. Impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.3.8.1.1. A) Impegno di base: rispetto del Disciplinare regionale di produzione integrata

5.2.7.2.3.8.1.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche di tipo amministrativo comprendono la verifica all'interno del quaderno di campagna delle registrazioni degli interventi fitosanitari e di diserbo, la verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti fitosanitari e per il diserbo, la verifica delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e per il diserbo. Viene anche considerato il rispetto del periodo di impegno.

Le verifiche in loco prevedono la rispondenza degli interventi fitosanitari e di diserbo rispetto ai criteri riportati nel DPI; la valutazione del relativo bilancio entrate/uscite; l'ispezione delle consistenze di magazzino; la verifica della presenza in campo delle trappole; verifica dell'impiego dei principi attivi nel rispetto delle dosi, del numero e delle date dei trattamenti eseguiti rispetto ai bollettini emanati dalla regione e ai DPI; e, quando disponibile, la verifica della disponibilità dei certificati delle analisi del suolo. È' possibile infine, il prelievo di materiale vegetale per l'analisi dei residui di prodotti fitosanitari per evidenziare trattamenti fitosanitari eseguiti ma non conformemente con i DPI.

Il metodo di verifica degli impegni si basa sul sistema VCM di Agea e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.

5.2.7.2.3.8.1.2. B) Impegno aggiuntivo “metodi alternativi di lotta integrata”

5.2.7.2.3.8.1.2.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica degli impegni rientra nel più generale sistema di verificabilità e controllabilità delle Misure (VCM) previsto da Agea sulla base della documentazione, delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento e delle risultanze dei controlli in loco. In merito a questi ultimi, le verifiche riguardano i seguenti aspetti: verifica delle fatture di acquisto dei prodotti e dei dispositivi concernenti i metodi di lotta alternativi previsti dall’impegno; verifica delle registrazioni concernenti i trattamenti e le operazioni (compreso il monitoraggio) correlate all’impegno sul Registro aziendale; corretto utilizzo e posizionamento (anche in termini di numerosità) dei dispositivi in campo; rispondenza delle dosi e delle epoche di impiego indicate dalle ditte produttrici.

5.2.7.2.3.8.1.3. C) Impegno aggiuntivo “divieto di diserbo chimico” (viticoltura e frutticoltura)

5.2.7.2.3.8.1.3.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica è sia di tipo documentale che visiva (in loco):

- sul Registro aziendale e di magazzino e dal controllo delle fatture di acquisto non deve risultare traccia di diserbanti chimici in entrata/uscita dal magazzino;

- in sede di controllo in loco, il controllore verifica l’assenza di diserbanti chimici e la contestuale presenza di macchinari, attrezzature e prodotti (naturali, biologici) per il diserbo alternativo a quello chimico; nelle epoche di riferimento, verifica in campo delle operazioni oggetto di premio (es. trinciatura, sfalcio, diserbo meccanico, pirodiserbo, altre modalità similari).

5.2.7.2.3.8.1.4. D) Impegno aggiuntivo “controllo delle infestanti con pacciamatura” (colt. orticole, picc. frutti, p. officinali e aromatiche)

5.2.7.2.3.8.1.4.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica è sia di tipo documentale che visiva (in loco):

- sul Registro aziendale e di magazzino e dal controllo delle fatture di acquisto non devono risultare tracce di diserbanti chimici in entrata/uscita dal magazzino; fatture di acquisto dei teli o del materiale pacciamante, eccezion fatta per il materiale organico di provenienza aziendale;

- in sede di controllo in loco, il controllore verifica l’assenza di diserbanti chimici e la contestuale presenza in campo dell’utilizzo di teli pacciamanti o materiali organici aventi funzione pacciamante; presenza di scorte di detti materiali in magazzino.

5.2.7.2.3.9. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

Per la presente tipologia di intervento (e per tutti gli impegni della stessa) i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) pertinenti sono:

1. CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna);
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente (conformemente al PAN).

2. CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 relativamente all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

Normativa nazionale di riferimento:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012".

A norma dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 150/2012, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati:

a) fatto salvo che le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e che sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, che siano stati realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro le scadenze individuate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ad integrazione e modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 2014 "Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari". Tali scadenze differiscono per ogni tipologia di attrezzatura individuata all'Allegato 1 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015; tale allegato modifica l'elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014;

b) fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc …). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014;

b) dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti

fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.";

c) gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014;

d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Principi generali di difesa integrata

I principi generali di difesa integrata, di seguito sintetizzati, sono stabiliti dall'Allegato III al Dlgs 150/2012:

1. la prevenzione e la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare dalla rotazione colturale e dall'utilizzo di tecniche colturali adeguate, di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e irrigazione/drenaggio, prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche, protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili;
2. gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati;
3. in base ai risultati del monitoraggio, l'utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare adeguate misure di controllo (valori soglia);
4. ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici;
5. i prodotti fitosanitari sono molto selettivi rispetto agli organismi da combattere e hanno minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente;
6. l'utilizzatore professionale deve mantenere l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ai livelli necessari (controllo dosi e trattamenti localizzati);
7. ove il rischio di resistenza a un trattamento fitosanitario sia conosciuto (trattamenti ripetuti), le strategie antiresistenza devono essere messe in atto per mantenere l'efficacia dei prodotti;
8. sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e del monitoraggio degli organismi nocivi, l'utilizzatore deve verificare il grado di successo delle strategie di difesa applicate.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio

finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Le giustificazioni economiche dei premi sono state elaborate dall'Institut Agricole Régional (IAR) di Aosta sulla base dei dati medi del triennio 2013-2015, e sono state certificate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Non esiste rischio di sovrapposizione tra le pratiche *greening* e quelle dell'intervento 10.1.3, che prevede impegni aggiuntivi che vanno oltre le richieste obbligatorie del *greening*.

Gli elementi considerati dalle giustificazioni economiche sono:

A) Impegno di base: rispetto del Disciplinare regionale di produzione integrata

1. Gestione del suolo: data la variabilità delle pratiche agronomiche (da cui la difficile quantificazione), i maggiori costi non sono considerati nel calcolo del premio; peraltro, i costi di transazione comprendono la registrazione delle operazioni, finalizzate all'ottimizzazione dei processi colturali;
2. Scelta del materiale di moltiplicazione: impegno obbligatorio, ma non considerato nel calcolo del premio;
3. Avvicendamento colturale: impegno obbligatorio, ma non considerato nel calcolo del premio;
4. Fertilizzazione: minori spese per acquisto fertilizzanti; rese ridotte a causa del minore impiego di fertilizzanti minerali; maggiori costi per manodopera e macchinari per la concimazione organica; prelievo campioni per analisi terreno; registrazioni delle fertilizzazioni e di magazzino aggiuntive rispetto agli obblighi derivanti dalla condizionalità e/o dai requisiti minimi fertilizzanti;
5. Irrigazione: registrazione dati meteo e dati irrigazioni; costi per la redazione del piano irriguo; acquisto e manutenzione degli strumenti specialistici di rilievo. Si tratta di registrazioni che ottimizzano l'utilizzo della risorsa idrica, quindi rientrano fra i costi di transazione;
6. Difesa integrata volontaria: maggiori costi dei prodotti indicati dai bollettini regionali per la difesa volontaria e il diserbo; minori rese e possibili ripercussioni sulla qualità dei prodotti (uso di prodotti a minor impatto ambientale, anche biologici, ma di minor efficacia); maggiori costi per manodopera e macchinari (costi fissi e variabili) per operazioni colturali alternative all'uso di fitofarmaci; costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio fitopatie; registrazioni (catture tramite trappole, esiti campionamenti visuali, ecc.); costi per raccolta campioni;
7. Tenuta dei registri aziendali: tutte le registrazioni di cui sopra sono funzionali all'ottimizzazione delle attività aziendali, quindi comprese forfettariamente nei costi di transazione.

B) Impegno aggiuntivo "metodi alternativi di lotta integrata": maggiori costi di installazione dei mezzi tecnici e dei prodotti oggetto di impegno; minori costi per riduzione uso fitofarmaci; costi per monitoraggio delle soglie di intervento. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie. Greening: considerati gli elementi del premio (colture permanenti) e gli impegni dell'intervento, non esiste rischio di doppio finanziamento (no pagamento ridotto).

C) Impegno aggiuntivo "divieto di diserbo chimico" (viticoltura e frutticoltura): maggiori costi di manodopera delle pratiche alternative al diserbo chimico. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie. Greening: considerati gli elementi del premio (colture permanenti) e gli impegni dell'intervento, non esiste rischio di doppio finanziamento (no pagamento ridotto).

D) Impegno aggiuntivo "controllo delle infestanti con pacciamatura" (colture orticole, piccoli frutti, piante officinali e aromatiche): maggiori costi di manodopera delle pratiche alternative al diserbo chimico. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie. Greening: considerati gli elementi del premio (colture permanenti) e gli impegni dell'intervento, non esiste rischio di doppio finanziamento (no pagamento ridotto).

La compensazione media dei maggiori costi e dei minori ricavi è compresa fra il 60 e il 72% a seconda delle colture.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggiori costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato (art. 11 Reg. (UE) n. 808/2014), evitando la sovra-compensazione per lo stesso impegno.

5.2.7.2.3.9.1. Impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.3.9.1.1. A) Impegno di base: rispetto del Disciplinare regionale di produzione integrata

5.2.7.2.3.9.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

1. Gestione del suolo: BCAA 4 - Copertura minima del suolo.

2. Scelta di materiale di moltiplicazione: non pertinente.

3. Avvicendamento colturale: non pertinente.

4. Fertilizzazione: CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE; Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046.

5. Irrigazione: BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.).

6. Difesa integrata volontaria:

- CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari; obblighi, per tutte le aziende, di:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna);

- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;

- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 (PAN). Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino);

- CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

7. Tenuta dei registri aziendali:

- CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- CGO 1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Riguardano i sotto-impegni 4, 6 e 7 dell'impegno di base A:

4. Fertilizzanti:Codice di buona pratica (direttiva 91/676/CEE del Consiglio) per le aziende situate al di

fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Impegni a carico delle aziende agricole:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali);
- obbligo di registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.

6. Difesa integrata volontaria. Normativa nazionale di riferimento:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012".

Il PAN stabilisce dei principi generali della produzione integrata, ma non determina le dosi, le epoche di impiego, il numero e la periodicità dei monitoraggi, il numero dei trattamenti. In merito ai prodotti da utilizzare, il Ministero alla Salute pubblica periodicamente l'elenco dei prodotti utilizzabili, indicandone la classe di tossicità. Al manifestarsi di una fitopatia o in via preventiva, l'agricoltore (viticoltore, frutticoltore, orticoltore, piccoli frutti, piante officinali) o l'utilizzatore professionale interviene distribuendo sulla coltura uno o più prodotti autorizzati dal Ministero scelti con un criterio personale tra quelli ritenuti a minor rischio per la salute e l'ambiente ed effettua il trattamento, nel rispetto delle dosi e delle indicazioni in etichetta.

7. Tenuta dei registri aziendali: Codice di buona pratica (direttiva 91/676/CEE) per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.

5.2.7.2.3.9.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

1. Gestione del suolo: nella normale pratica ordinaria le lavorazioni preservano le caratteristiche del suolo, ma senza vincoli alla profondità di lavorazione. Per le colture arboree, la lavorazione profonda all'impianto è con ripper e la messa a dimora mediante buche. L'inerbimento dell'interfila non è frequentemente praticato. Nelle situazioni di pendenza inferiore, si effettuano lavorazioni con attrezzi rivoltatori anche a profondità di 35 – 40 cm. Nessuna registrazione delle operazioni.
2. Scelta del materiale di moltiplicazione: utilizzo materiale C.A.C. come da DM 14/04/1997. Il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà.
3. Avvicendamento colturale: per le colture erbacee la successione colturale ha la finalità di massimizzare il reddito. In Valle d'Aosta la pratica interessa alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale.
4. Fertilizzazione: di norma, la fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e quantità; non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi sono eseguiti su ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale; ricorso parzialmente agli apporti delle precessioni e non vi sono strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione; il frazionamento dell'azoto non è pratica abituale.
5. Irrigazione: nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture e massimizzare la produzione.

6. Difesa integrata volontaria: la difesa delle colture è basata su indicazioni preventive e informazioni generali di difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale (e non aziendale). L'uso dei prodotti fitosanitari avviene rispettando le indicazioni in etichetta, che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede del DPI e senza vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati: questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata.
7. Tenuta dei registri aziendali: nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche.

5.2.7.2.3.9.1.2. B) Impegno aggiuntivo "metodi alternativi di lotta integrata"

5.2.7.2.3.9.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10, CGO 4 e CGO 1 (vedasi impegno base A.7)

Nella Baseline e nei DPI l'impiego del metodo della confusione sessuale non è vincolante.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Vedasi impegno base A.7

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

DPR 23 aprile 2011, n. 290 recante: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997), e successive modifiche.

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DM MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012".

5.2.7.2.3.9.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria non si fa ricorso ai metodi alternativi previsti dall'impegno.

5.2.7.2.3.9.1.3. C) Impegno aggiuntivo "divieto di diserbo chimico" (viticoltura e frutticoltura)

5.2.7.2.3.9.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 4; CGO 10 (vedasi impegno base A.7)

Nella Baseline e nei DPI l'impiego dei mezzi e degli interventi proposti non è vincolante.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Vedasi impegno base A.7

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Requisiti pertinenti nazionali o regionali come specificato per impegno aggiuntivo B).

Nessuna disposizione specifica relativa all'impegno considerato.

5.2.7.2.3.9.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria è previsto il diserbo chimico

5.2.7.2.3.9.1.4. D) Impegno aggiuntivo “controllo delle infestanti con pacciamatura” (colt. orticole, picc. frutti, p. officinali e aromatiche)

5.2.7.2.3.9.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 4; CGO 10 (vedasi impegno base A.7)

Nella Baseline e nei DPI l’impiego dei mezzi e degli interventi proposti non è vincolante

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Vedasi impegno base A.7

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Requisiti pertinenti nazionali o regionali come specificato per impegno aggiuntivo B).

Nessuna disposizione specifica relativa all'impegno considerato

5.2.7.2.3.9.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria è previsto il diserbo chimico.

5.2.7.2.4. 10.1.4 Salvaguardia razze in via di estinzione

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento risponde in via prioritaria ai fabbisogni 16 "Tutela delle razze autoctone" e 21 "Salvaguardia della biodiversità"; esso contribuisce alla Priorità 4 (Focus Area 4A).

Attraverso gli impegni sotto descritti l'intervento intende rispondere al pericolo di perdita del patrimonio genetico zootecnico locale. La salvaguardia delle razze autoctone, in particolare bovine ma anche ovi-caprine, è essenziale per il mantenimento degli equilibri complessivi delle estese superfici foraggere. Come evidenziato nell'analisi di contesto, infatti, le razze locali presentano, a differenza di altre razze comunemente diffuse, carattere di rusticità tale da renderle particolarmente adatte al pascolamento di superfici montane dall'orografia difficile e al tradizionale sistema della monticazione.

Ai sensi dell'art. 7 del reg (CE) n. 807/2014, paragrafo 2, si richiama che nel settore zootecnico valdostano, la presenza di razze autoctone è preponderante nella quasi totalità degli allevamenti a gestione tradizionale, sia per i citati vincoli territoriali e per il buon adattamento ad esso da parte di queste razze, sia per la presenza di sistemi di qualità (Fontina DOP) legate alle razze autoctone. Tuttavia, anche a livello di razze bovine locali, si sono precisati differenziali produttivi, pur nella sostanziale rusticità dei soggetti, tali da determinare situazioni di grave squilibrio. Infatti, per quanto riguarda i bovini, le tre razze esistenti (bovina Valdostana Pezzata Rossa, Castana e Pezzata Nera) pur avendo carattere pressoché endemico, stanno vivendo dinamiche differenti. In particolare la razza bovina Valdostana Pezzata Nera presenta ormai un marcato rischio di estinzione essendo la sua consistenza in termini di fattrici recentemente crollata a 354 unità (erano 758 nel 2009 e 438 nell'aprile 2014; fonte AREV e ANABORAVA 04/2014). Gli organismi AREV per razze ovi-caprine e ANABORAVA per le razze bovine rappresentano i soggetti preposti ai libri genealogici delle rispettive razze.

Ai sensi del par. 3 dell'art.7 del reg. (CE) 807/2014, si riportano il numero di fattrici a livello nazionale. Tali dati sono significativamente inferiori alla soglia prevista ed è quindi palese il richio di abbandono. Tali dati sono certificati dalle organizzazioni riconosciute a livello nazionale e competenti per la tenuta dei registri genealogici. Inoltre i dati fanno riferimento, oltre che alle succitate organizzazioni, anche ai Servizi zootecnici della regione che sono competenti in materia di:

- gestione dell'anagrafe del bestiame e degli alpeggi e gestione dell'interconnessione con la Banca Dati Nazionale
- adozione dei provvedimenti riguardanti la riproduzione animale
- azione di controllo nell'applicazione della normativa inerente alla riproduzione animale,
- miglioramento dell'attività zootecnica regionale.

Bovina Valdostana pezzata nera: n. reale di riproduttrici al livello nazionale 354 (soglia di rischio identificata 7.500)

Bovina Valdostana castana: n. reale di riproduttrici al livello nazionale 4.836 (soglia di rischio identificata 7.500)

Ovina Rosset: n. reale di riproduttrici al livello nazionale 1.010 (soglia di rischio identificata 10.000)

Caprina valdostana :n. reale di riproduttrici al livello nazionale 1.248 (soglia di rischio identificata 10.000)

Fonte: AREV – Association Règionale Eléveurs Valdotains e ANABORAVA – Associazione nazionale bovini di razza valdostana; giugno 2015

Rispetto alle passate programmazioni occorre quindi prendere atto di tali differenze, modulando il livello di intervento per le razze bovine Castana e, in special modo, Valdostana Pezzata Nera. In connessione con il fabbisogno specifico di salvaguardia delle razze locali, considerato l'alto rischio di estinzione di tali razze, risulta essere imprescindibile il potenziamento dei pagamenti in deroga al massimale regolamentare,, mentre sono confermati gli importi per la razza caprina valdostana e la razza ovina Rosset. Le giustificazioni economiche e gli elementi di calcolo per la specie bovina (riportate in seguito) rendono conto di un differenziale per le razze a rischio di estinzione pari a 439 €/UBA, calcolati considerando come ordinario cioè come baseline l'allevamento di un'altra razza autoctona evitando di considerare le razze a maggiore produttività rispetto alle quali il differenziale sarebbe ancora maggiore; la bovina considerata è la Valdostana Pezzata Rossa, già caratterizzata da un significativo livello di rusticità e da una produzione media annua di latte pari a 4000 litri.

Pertanto, considerato il significativo rischio di estinzione delle bovine Valdostana Pezzata Nera e Castana si ritiene necessario derogare rispetto al massimale e, conseguentemente garantire un premio di 400 €/UBA, e di 220 €/UBA rispettivamente. Il premio a favore della caprina valdostana e della ovina Rosset viene confermato al massimale di 200€/UBA.

Possono essere richiesti a premio le UBA delle razze sopra indicate relativi a capi produttivi o di rimonta; il calcolo delle unità di bestiame impegnato fa riferimento alle tabelle di conversione in UBA dei capi in relazione alla loro età.

Impegno:

Mantenimento per 5 anni del nucleo zootecnico di razze locali a rischio di estinzione

Descrizione: l'allevatore deve mantenere, nel corso dei 5 anni di impegno, la consistenza del nucleo iniziale, lasciando pertanto aperta la possibilità di sostituire i capi allevati con altri purché aventi la medesima purezza genealogica. Il nucleo iniziale impegnato a premio può essere incrementato entro il terzo anno d'impegno con l'obbligo di mantenimento della nuova consistenza fino alla fine del quinquennio.

Significato ambientale ed agronomico: l'incentivo all'allevamento di razze locali a rischio di estinzione contrasta, in primo luogo, l'erosione genetica in atto connessa all'ampia diffusione delle razze più produttive o maggiormente richieste sul mercato di latte e carne. Il mantenimento sul territorio delle razze autoctone, maggiormente adattabili alle particolari condizioni orografiche e climatiche del contesto alpino, favorisce, inoltre, il mantenimento delle superfici foraggere dei territori più marginali attraverso il pascolamento.

Considerato il livello di rischio di estinzione, è consentito alle aziende aderenti un aumento massimo del nucleo iniziale impegnato pari al 20%, da mantenere nel residuo periodo di impegno. Inoltre, limitatamente alla razza bovina Valdostana pezzata nera, considerato il suo grave rischio di estinzione (354 fattrici presenti) è consentito in deroga un aumento del nucleo pari al 50%.

5.2.7.2.4.2. Tipo di sostegno

Premio annuale per UBA oggetto di impegno

5.2.7.2.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità, come disciplinata a livello nazionale e relativo recepimento regionale.

Legge regionale 26 marzo 1993, n. 17, Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento

I Libri Genealogici ed i registri anagrafici attualmente in vigore per le Razze Valdostane sono i seguenti:

- Libro genealogico. D. M. 23081 del 18/07/1995 per la razza bovina valdostana castana e pezzata nera;

- Registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione, legge n. 280 del 03/08/1999. D. M. n. 23864 del 14/11/2002 per la razza Ovina Rosset;

- Registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione, legge n. 280 del 03/08/1999. D. M. N. 21206 del 08/03/2005 per la razza Caprina Valdostana.

5.2.7.2.4.4. Beneficiari

Agricoltori, singoli e associati, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.2.7.2.4.5. Costi ammissibili

Premio ad UBA oggetto di intervento. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie.

La logica del sostegno consiste nel compensare gli agricoltori per i minori ricavi legati alla minore produttività delle razze locali autoctone. Il differenziale è stato calcolato considerando come baseline un'altra razza autoctona e non le razze a maggiore produttività.

5.2.7.2.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità riguardano:

- possesso di partita IVA;
- allevamento degli animali nel territorio regionale;
- iscrizione dei capi nei libri genealogici/registri anagrafici delle rispettive razze oggetto di intervento;
- il numero minimo di UBA richieste per accedere al premio è di 1 UBA per le razze bovine, 0,6 UBA per quelle ovi-caprine.

5.2.7.2.4.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

5.2.7.2.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Secondo quanto riportato nella descrizione del tipo di intervento, e in particolare rispetto alla deroga motivata rigurdo alle razze bovine, i premi erogabili sono:

Razza Bovina Valdostana Pezzata Nera: 400 €/UBA (300 €/UBA nel caso di adesione al premio accoppiato "vacche nutrici")

Razza Bovina Valdostana Castana: 220 €/UBA

Razza Caprina Valdostana: 200 €/UBA

Razza Ovina Rosset: 200 €/UBA

5.2.7.2.4.8.1. Impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.4.8.1.1. A) Mantenimento per 5 anni del nucleo zootecnico di razze locali a rischio di estinzione

5.2.7.2.4.8.1.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche comprendono la verifica dell'ammissibilità e il rispetto degli impegni:

- consistenza delle UBA di razza al 31 marzo di ogni anno;

- rispetto del carico animale massimo di 4 UBA/ha determinato con deliberazione della Giunta regionale di

recepimento del decreto ministeriale 180/2015 in materia di condizionalità;

- rispetto dell'impegno quinquennale;

- impegnare almeno 1 UBA bovina e/o 0,6 UBA ovi-caprine.

5.2.7.2.4.9. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle Deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

Relativamente all'intervento 10.1.4 il riferimento è costituito, in particolare, dai seguenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), afferenti ai temi principali:

"Identificazione e registrazione degli animali": CGO 7 "Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine"; CGO 8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze oggetto di interventi volti a scongiurare il pericolo di estinzione sono quattro:

- Bovina Valdostana castana
- Bovina Valdostana Pezzata Nera
- Ovina Rosset
- Caprina Valdostana

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia adottata per la valutazione della congruità dei pagamenti fa in primo luogo riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (Reg. (UE) n. 1305/2013). Inoltre, la valutazione è coerente con le indicazioni contenute nel documento comunitario "*Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014 – 2020"* (RDC 21/05/14: WD 08-18-14) e nel relativo Annex II Double funding "*Explanatory document: Methods of the rural development premia calculation to exclude double funding (Art. 28-30*.

La giustificazione economica del pagamento è stata eseguita dall'Institut Agricole Régional (IAR); i dati

relativi alla produzione degli allevamenti bovini da latte valdostani sono di fonte A.N.A.Bo.Ra.Va. (anno 2012), mentre il prezzo del latte bovino pagato al produttore è stato fornito dalla Fédération des Coopératives Valdotaines, cui afferiscono i caseifici cooperativi della Valle d'Aosta (anno 2012); i dati per le razze bovine e caprine sono forniti dall'Association Régionale Eleveurs Valdotains (AREV). Le sopracitate associazioni operanti nel settore zootecnico rispettano le condizioni previste dall'Art. 7 par. 3 del Reg UE 807/2014.

Nella presente sottomisura, la pratica ordinaria coincide con l'allevamento di una razza bovina autoctona (Valdostana Pezzata Rossa) non a rischio di estinzione, ma avente caratteri di rusticità. Si sottolinea che essa costituisce il riferimento per la pratica ordinaria e non le razze alloctone più produttive per le quali il differenziale sarebbe stato ancor più elevato.

Gli elementi considerati per la messa in evidenza del differenziale di margine lordo sono: per la voce ricavi, la diminuzione della produzione di latte; per la voce costi sono stati considerati i minori costi legati alla mungitura e ai fabbisogni nutritivi in lattazione; mentre per quanto riguarda il governo degli animali non sono imputabili differenze tra la razza autoctona non a rischio di estinzione e quelle oggetto di salvaguardia. I costi di transazione non sono rientrati nel calcolo del differenziale di margine lordo.

Per quanto concerne la componente greening, si rileva che gli impegni oggetto della presente tipologia di intervento non si sovrappongono con le disposizioni previste dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 1307/2013; è quindi possibile escludere il rischio di doppio finanziamento.

Per le quattro razze a rischio di estinzione, il differenziale evidenziato giustifica i premi ordinari (200 €/UBA per le razze ovi-caprine) e quelli in deroga: 220 €/UBA per la bovina Valdostana Castana e di 400 €/UBA per la bovina Valdostana Pezzata Nera. Al fine di considerare la potenziale sovrapposizione del premio di cui al presente intervento con il premio accoppiato per le vacche nutrici (ex art. 20, comma 4 e 5, del DM 18/11/2014), al differenziale di Margine Lordo è stato detratto il premio corrispondente, stimato in 120 euro/UBA; tale detrazione determina quindi un differenziale di 319 euro/UBA, che giustifica il premio di 300 euro/UBA proposto per la Valdostana Pezzata Nera; per la Valdostana Castana la detrazione non rileva, in quanto il premio proposto è ben inferiore al differenziale di Margine Lordo in entrambi i casi, di adesione o meno al premio vacche nutrici.

Gli impegni previsti dall'intervento 10.1.4 rilevanti ai fini della giustificazione economica del pagamento, vale a dire gli impegni aggiuntivi rispetto alla pratica ordinaria di riferimento, sono riassunti nella tabella 3.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

	Pratica ordinaria	Impegni aggiuntivi	
Pratica agronomica	Descrizione delle prescrizioni	Descrizione dell'impegno	Eventuali sovrapposizioni con il greening
Detenzione di razze autoctone	Nessuna prescrizione	Detenzione di razze autoctone a rischio di estinzione	Nessuna sovrapposizione
Iscrizione al libro genealogico / registro anagrafico	Nessuna prescrizione	Il bestiame deve essere iscritto ai libri genealogici o registri anagrafici delle razze oggetto di premio	Nessuna sovrapposizione
Mantenimento del nucleo zootecnico iniziale oggetto di impegno (consistenza dell'allevamento)	Nessun obbligo di mantenimento del nucleo iniziale o della consistenza zootecnica	Mantenere, nel corso dei 5 anni di impegno, la consistenza del nucleo iniziale, lasciando la possibilità di sostituire i capi allevati con altri purché aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica	Nessuna sovrapposizione

5.2.7.2.4.9.1. Impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.4.9.1.1. A) Mantenimento per 5 anni del nucleo zootecnico di razze locali a rischio di estinzione

5.2.7.2.4.9.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Legge regionale 26 marzo 1993, n. 17, Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento

5.2.7.2.4.9.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La zootecnia valdostana si basa sul sistema tradizionale di allevamento costituito, considerando la specie bovina, da razze autoctone afferenti al ceppo della razza valdostana. All'interno di questa esistono tre sottotipi di cui una prevalente – la Valdostana Pezzata Rossa – avente una buona attitudine alla produzione di latte. Le altre due tipologie – Valdostana Castana e Valdostana Pezzata Nera, entrambe oggetto della presente operazione – sono relativamente più rustiche e robuste, ma assicurano una produzione di latte inferiore. L'allevamento di queste razze a rischio di estinzione assicura il mantenimento della risorsa genetica, la perpetuazione di un sistema tradizionale basato sulla monticazione estiva e su una spiccata attitudine al pascolamento e alla deambulazione in alpeggio. La giustificazione economica, che considera come baseline la Valdostana Pezzata Rossa, considera questi aspetti.

5.2.7.2.5. 10.1.5 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento intende sostenere la coltivazione di varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica per contrastare l'abbandono delle cultivar e dei vitigni autoctoni tradizionalmente coltivati in Valle d'Aosta.

L'intervento risponde in via prioritaria al fabbisogno 21 "Salvaguardia della biodiversità"; esso contribuisce alla Priorità 4, Focus Area 4A e, in via secondaria, alla Focus Area 4C.

L'accumulo di variabilità genetica ha svolto un ruolo centrale per l'agricoltura: la produttività, l'adattabilità e la resilienza degli ecosistemi agricoli dipendono fortemente dalla disponibilità di un ricco pool genetico, non solo di razze da allevamento, ma anche di varietà vegetali da coltivare; aspetto, quest'ultimo, particolarmente importante in un contesto montano dove le variazioni di pendenza, esposizione ai raggi solari, dislivello determinano, anche in ambienti contigui, condizioni pedoclimatiche molto variegate. Un tempo l'agricoltura era volta essenzialmente all'autoconsumo, pertanto, la produzione era il più possibile diversificata, non solo per rispondere al meglio ai fabbisogni alimentari ma anche per evitare i rischi di carestia. L'attività agricola è oggi indirizzata al mercato che richiede una forte specializzazione e l'ottenimento di prodotti omogenei. Si è assistito quindi ad un progressivo fenomeno di erosione genetica del ricco patrimonio varietale vegetale, determinata dalla disponibilità e diffusione sul territorio di cultivar più produttive e più appetibili per il mercato.

Oltre a favorire la biodiversità vegetale, il mantenimento di coltivazioni di varietà vegetali autoctone richiede, spesso, l'utilizzo di terrazzamenti connesso, nel caso di tradizionale sistema di allevamento di alcuni vitigni autoctoni, con pergole o toppie. Tali sistemi contrastano, quindi, il rischio di erosione, in particolare, nei versanti della vallata centrale, dove si concentrano, per ragioni altimetriche e di esposizione, gran parte delle zone vocate per la viticoltura e la frutticoltura. Si segnala inoltre che le tradizionali cultivar soffrono di alternanza e, in considerazione della minore incidenza dei trattamenti, il prodotto risulta non omogeneo per dimensione e qualità e, di conseguenza, non sempre valorizzabile sul mercato.

Alla luce di tali premesse, i beneficiari del presente tipo di intervento si impegnano a mantenere in coltivazione, per un periodo di almeno 5 anni, le varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica considerate nel quadro del sostegno.

Ai sensi dell'art. 7 (par. 2 e par. 4) del reg. UE 807/2014, ai fini dell'intervento, sono state individuate le varietà autoctone minacciate di erosione genetica che sono state oggetto di studi scientifici per la determinazione della loro relazione con il territorio valdostano, la caratterizzazione morfologica e, ove del caso, genetica. Tali studi scientifici sono stati oggetto di relazioni e pubblicazioni da parte di organismi di ricerca locali quali l'institut Agricole Régional (IAR), CERVIM anche all'interno di iniziative comunitarie (Interregche hanno permesso di determinare non solo l'esiguità delle coltivazioni in atto, talvolta connesse a un solo individuo residuo, ma anche la diversità della loro popolazione. Si tratta sovente di elementi che, oltre a sottolineare la rusticità di queste cultivar, fanno riferimento a modalità di coltivazione abbandonate (soprattutto sesti d'impianto) per adottare forme colturali maggiormente produttive. In allegato al Programma si riportano gli esiti degli studi concernenti le principali cultivar oggetto del presente intervento.

Inoltre, sono stati definiti i seguenti parametri di estensione:

- varietà della specie Vitis vinifera: se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 50 ha.
- varietà di pomacee: se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 50 ha.

- varietà di cereali: se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 10 ha

Alla luce dei parametri precedenti, sulla base degli studi effettuati dall'Institut Agricole Régional (IAR), sono ammesse a sostegno le seguenti varietà autoctone a rischio di erosione, con l'indicazione delle superfici investite:

- Vitis vinifera:
    - Prié blanc (28 ha – fonte: catasto viticolo)
    - Fumin (23 ha - fonte: catasto viticolo)
    - Cornalin (13 ha - fonte: catasto viticolo)
    - Mayolet (6 ha - fonte: catasto viticolo)
    - Vuillermin (2 ha - fonte: catasto Schedario viticolo
    - Vien de Nus (11 ha - fonte: Schedario viticolo)
    - Neyret (1 ha - fonte: Schedario viticolo)
    - Prié Rouge (1ha - fonte: Schedario viticolo)
    - Bonda (<1ha - fonte: Schedario viticolo)
    - Crovassa (<1ha - fonte: Schedario viticolo)
    - Ner d'ala (<1ha - fonte: Schedario viticolo)
    - Roussin (<1ha - fonte: Schedario viticolo)
- Varietà autoctone di pomacee (stimati 20 ettari)
    - Cultivar in via di abbandono di mele e di pere per le quali sono stati messi in evidenza alcuni esemplari residui e individuati geneticamente. (fonte: varietà frutticole tradizionali della Valle d'Aosta, Alcotra, luglio 2008)
- Varietà di cereali:
    - ecotipi locali di segale (38.100 mq, dato IAR 2009)
    - ecotipi locali di frumento (13.400 mq, dato IAR 2009)

Impegno:

A. **Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno**

Descrizione: per le colture perenni (vite e pomacee) l'impegno consiste nel mantenimento per 5 anni degli impianti indicati in domanda di aiuto. Per le colture annuali l'impegno è di mantenimento per 5 anni delle superfici indicate nella domanda di aiuto, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno.

Significato ambientale ed agronomico: la conservazione della variabilità genetica riveste un'importanza centrale per mantenere, all'interno delle specie, caratteri di resilienza e adattabilità a condizioni ambientali critiche, particolarmente evidenti nel contesto montano, nonché ai cambiamenti climatici. La coltivazioni di varietà antiche autoctone, che presentano maggiore rusticità e resistenza alle malattie, richiedono un minor impiego di fertilizzanti e pesticidi limitando, di conseguenza, l'impatto sull'ambiente.

5.2.7.2.5.2. Tipo di sostegno

Premio annuale per superficie oggetto di intervento

5.2.7.2.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità, come disciplinata a livello nazionale e relativo recepimento regionale.

Decreto Ministeriale 28672 del 14/12/2009 "Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo"

5.2.7.2.5.4. Beneficiari

Agricoltori, singoli e associati, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.2.7.2.5.5. Costi ammissibili

Premio a superficie oggetto di intervento. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie.

La logica del sostegno consiste nel compensare gli agricoltori per i minori ricavi legati alla minore produttività delle varietà locali autoctone rispetto alle varietà standard.

5.2.7.2.5.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità riguardano:

- possesso di partita IVA
- superficie sul territorio regionale con un minimo oggetto di intervento, al di sotto del quale il premio non è giustificato se rapportato ai costi amministrativi legati all'erogazione, pari a 1.000 mq.

5.2.7.2.5.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

5.2.7.2.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari a:

- 400 euro/ha per le colture poliennali
- 200 euro/ha per le colture annuali

5.2.7.2.5.8.1. Impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.5.8.1.1. Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno

5.2.7.2.5.8.1.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche comprendono la verifica dell'ammissibilità e il rispetto degli impegni:

1. verifica delle varietà coltivate
2. determinazione della superficie ammissibile
3. rispetto dell'impegno quinquennale

5.2.7.2.5.9. Informazioni specifiche della misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Sulla base degli studi effettuati dall'Institut Agricole Régional (IAR), e conformemente all'art. 7, comma 4, del reg. (UE) n. 807/2014, sono ammesse a sostegno le seguenti varietà autoctone a rischio di erosione:

- Vitis vinifera:
  - Prié blanc
  - Fumin
  - Cornalin
  - Mayolet
  - Vuillermin
  - Vien de Nus
  - Neyret
  - Prié Rouge
  - Bonda
  - Crovassa
  - Ner d'ala
  - Roussin
- Varietà autoctone di pomacee (es. varietà di mele: Raventze, D'Apì e varietà autoctone di Renetta del Canada; varietà di pere: Beuré, Carmélèn, Apeutreis, Vèrgolùs e varietà autoctone di Matin sec, Vignolèt)
- Varietà autoctone di cereali: ecotipi locali di segale e frumento

Gli studi scientifici alla base del presente intervento sono stati oggetto di relazioni e pubblicazioni da parte di organismi di ricerca locali quali l'institut Agricole Régional (IAR), CERVIM anche all'interno di iniziative comunitarie (Interregche hanno permesso di determinare non solo l'esiguità delle coltivazioni in atto, talvolta connesse a un solo individuo residuo, ma anche la diversità della loro popolazione. Si tratta sovente di elementi che, oltre a sottolineare la rusticità di queste cultivar, fanno riferimento a modalità di coltivazione abbandonate (soprattutto sesti d'impianto) per adottare forme colturali maggiormente produttive.

In allegato al Programma si riportano gli esiti degli studi concernenti le principali cultivar oggetto del presente intervento.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia adottata per la valutazione della congruità dei pagamenti fa in primo luogo riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (Reg. (UE) n. 1305/2013). Inoltre, la valutazione è coerente con le indicazioni contenute nel documento comunitario "*Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014 – 2020"* (RDC 21/05/14: WD 08-18-

14) e nel relativo Annex II Double funding "*Explanatory document: Methods of the rural development premia calculation to exclude double funding (Art. 28-30).* I calcoli sono stati effettuati dall'Institut Agricole Régional (IAR) con riferimento ai dati 2014

La Sottomisura 10.1.5 intende promuovere la coltivazione di varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica. Per le colture perenni (vite e pomacee) l'impegno consiste nel mantenimento per 5 anni degli impianti indicati nella domanda di aiuto; per le colture annuali (cereali) l'impegno è di mantenimento per 5 anni delle superfici indicate nella domanda di aiuto, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno.

La valutazione della congruità dei pagamenti si è basata (rispetto alla pratica ordinaria senza cultivar a rischio di erosione genetica), per la voce ricavi, essenzialmente sulla minore produttività fisica delle coltivazioni perenni (vite e melo) e annuali (cereali), delle varietà vegetali autoctone e, in alcuni casi, sul minor valore di mercato delle relative produzioni. Sono stati inoltre considerati, per la voce costi, gli eventuali risparmi generati nella raccolta e nella difesa. I costi di transazione non sono rientrati nel calcolo del differenziale di margine lordo.

Non risulta esserci il rischio di sovrapposizione tra le pratiche *greening* e quelle previste dalla presente tipologia di intervento in quanto queste ultime comprendono impegni aggiuntivi che vanno oltre le richieste obbligatorie previste nel *greening*.

Nel dettaglio, nell'applicazione del metodo sono state considerate:

Vite

Per le varietà autoctone considerate, le minore resa medie per unità di superficie (circa 75 q/ha, contro una resa media dei vitigni alloctoni ordinariamente coltivati in Valle d'Aosta pari a 90 q/ha). Sulla base di questa differenza sono stati imputati i minori costi di manopera .(soprattutto connessi alla raccolta e ai trattamenti) e i conseguenti minori margini lordi.

Pomacee

La produttività delle cultivar a rischio di erosione - stimata in 185 q/ha - risulta inferiore rispetto alle cultivar ordinarie - in media 285 q/ha -) e ancor di più rispetto ai moderni sistemi di allevamento (c.d. mur à fleur, sesto di impianto 0,8 m sulla fila x 3,5 m tra le file) di recente introduzione anche in Valle d'Aosta, le cui produzioni medie giungono a 700 q/ha.. Sulla base di queste differenze produttive sono stati imputati i minori costi di manopera (soprattutto connessi alla raccolta e ai trattamenti) e i conseguenti minori margini lordi.

Cereali

L'impegno riguarda le varietà autoctone di frumento e di segale. Esse si differenziano fortemente, in termini produttivi, rispetto alle varietà ordinariamente coltivate: se per le prime la resa ad ettaro si è stimata in mediamente 20 q/ha, per quelle ordinarie la resa si attesta sui 38 q/ha. Sulla base di queste differenze produttive sono stati imputati i minori costi di manopera .(soprattutto connessi alla raccolta e ai trattamenti) e i conseguenti minori margini lordi.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

5.2.7.2.5.9.1. Impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.5.9.1.1. Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno

5.2.7.2.5.9.1.1.1. Livello di riferimento

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Decreto Ministeriale 28672 del 14/12/2009 “Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo”

5.2.7.2.5.9.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Coltivazione delle varietà autoctone a rischio di deriva genetica, presenti sul territorio relative alle diverse specie utilizzando le tecniche tradizionali (sesti di impianto, forma di allevamento, lavorazioni del terreno, irrigazione).

5.2.7.2.6. Impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.2.6.1.1. Metodi di verifica degli impegni

I controlli di tipo amministrativo, sottoposti a verifica da parte dell'OP ai sensi dell'art. 62 del reg. CE 1305/2013, hanno richiesto uno sforzo volto alla semplificazione e alla messa in chiaro degli impegni agro-climatico-ambientali. Ciò è anche legato alla necessità di ridurre il tasso di errore, di favorire la comprensione dell'apparato normativo e delle opportunità riservate ai beneficiari.

Accanto ai sempre più consolidati atti e standard della condizionalità, gli impegni fanno riferimento a:

- elementi consolidati: carico animale
- date certe: il riferimento alle date del 31 marzo e del 31 luglio per le sottomisure costituisce un elemento certo di valutazione della propria attività aziendale
- il riferimento all'agricoltura integrata facilità la messa in rete di informazioni sui principi attivi consentiti e sulle epoche ideali di uso dei antiparassitari
- il divieto di effettuazione del diserbo con prodotti chimici di sintesi e di fertilizzazione chimica è in vigore da tempo e non presenta rischi di comprensione verso i beneficiari.

5.2.7.3. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali, come specificate nelle deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

In attuazione della direttiva 91/676/CEE i risultati analitici prodotti annualmente dall’agenzia regionale per l’ambiente non sono stati riscontrati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa e pertanto non sono designate aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sul territorio regionale, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 19 del decreto legislativo 152/99. Pertanto si applicano principalmente le disposizioni dell’allegato 7 “fertilizzanti” al decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante: “Criteri e norme tecniche per la disciplina dell’utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato, così come recepito e specificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 748 del 22/05/2015 19 agosto 2016, n. 1121, e non quelle del CGO 1 (ambito di applicazione

superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati); la stessa deliberazione descrive la determinazione dell'azoto prodotto e del conseguente carico delle Razze autoctone e non, quale riferimento per gli impegni di cui al presente intervento.

Per disposizioni specifiche e attività minime si rimanda ai paragrafi dei singoli impegni.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si applicano le disposizioni del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", come recepite e specificate dalla Deliberazione della Giunta regionale 19 agosto 2016, n. 1121, recante: Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato.

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.

Recepimento

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante: "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.";
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

Applicazione nella Regione Autonoma Valle d'Aosta

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006;
- Deliberazione della Giunta regionale 19 agosto 2016, n. 1121 recante: Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato, in attuazione del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046.

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046,si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;

- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1, fatte salve eventuali deroghe applicabili a livello regionale.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 15 del decreto 3536/2016, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori.

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari:

Normativa nazionale di riferimento

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012".

  A norma dell'articolo 14, del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

  Descrizione degli impegni

1. Fatto salvo che le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e che sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, che siano stati realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro le scadenze individuate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ad integrazione e modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 2014 "Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari". Tali scadenze differiscono per ogni tipologia di attrezzatura individuata all'Allegato 1 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015; tale allegato modifica l'elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014.
2. Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

1. 3. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc …). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.
2. 4. Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre

di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza."

3. 5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
4. 6. Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 14 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori. Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata a livello regionale, in recepimento della normativa nazionale, è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia e i risultati delle analisi economiche a proposito delle giustificazioni dei premi sono state svolte dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA, già Istituto Nazionale di Economia Agraria) attingendo, essenzialmente, al data base della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) - e da altri soggetti, individuati dalla R.A.V.A., in possesso delle necessarie competenze quali l'Institut Agricole Régional di Aosta (IAR), l'Association Régional Eleveurs Valdôtaines (AREV), l'Associazione Nazionale Bovini Razza Valdostana (A.Na.Bo.Ra.Va.) e i Servizi Zootecnici della Direzione regionale Agricoltura. Si precisa che al CRA - in quanto Organismo funzionalmente indipendente dalle autorità incaricate dell'attuazione del PSR - è, comunque, attribuito il compito confermare l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli proposti. La metodologia di calcolo è specificata in allegato. Per l'analisi della congruità premi unitari si è fatto riferimento a quanto contenuto nel Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale, in particolare alle disposizioni degli articoli 28, 29, 31, 32, 33 e 62. In tali articoli viene ulteriormente specificata, rispetto alla programmazione 2007-2013, l'esigenza che gli Stati membri e le regioni, quali soggetti attuatori dei PSR, assicurino che in fase di programmazione venga fornita un'adeguata giustificazione economica dell'ammontare dei pagamenti, che i calcoli siano eseguiti o certificati da un organismo dotato delle necessarie competenze e funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione del programma, che gli elementi utilizzati per il calcolo siano determinati in base a parametri esatti e adeguati e che gli stessi elementi derivino da un calcolo equo e verificabile. In questo senso, le metodologie, le banche dati certificate utilizzate consentono di ritenere adeguate le giustificazioni apportate. All'interno delle giustificazioni economiche sono stati debitamente considerati, sia la baseline, sia i costi di

transazione, sia ancora la demarcazione con il greening. In quest'ambito la descrizione della demarcazione tra gli impegni dei PACA e il Greening (Reg. (UE) n. 1307/2013) consentono di affermare che non si verifica per la M10 il doppio finanziamento. La relazione è riportata in allegato.

5.2.7.3.1. Impegni agro-climatico-ambientali

5.2.7.3.1.1.1. Livello di riferimento

5.2.7.3.1.1.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Le BCAA rilevanti per la misura fanno riferimento all'applicazione degli Standard e degli Atti relativi alla condizionalità:

Standard: S 1.1, S 1.2, S 1.3, S 2.1, S 2.2, S 3.1, S 4.1, S 4.2, S 4.3, S 4.4, S 4.5, S 4.6, S 5.1, S 5.2

Atti da A1 ad A4, da A6 ad A8, da B9 a B15, da C16 a C18

Per quanto riguarda i requisiti minimi si fa riferimento a:

Fertilizzanti:

- Protezione dell'acqua dai nitrati Normativa 91/676/CE
- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento D.Lgs 18/2/05 n.59
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006
- Deliberazione della Giunta regionale 19 agosto 2016, n. 1121 recante: Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato, in attuazione del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato."

Fitofarmaci

- D. Lgs. 152/2006, art. 93 Individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006

5.2.7.4. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

A norma dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014, rispetto alla potenziale combinazione delle misure 10, 11 e 14, o di combinazioni fra impegni diversi della stessa misura o di misure diverse, si dispone quanto segue:

a livello di singola particella:

1. nell'ambito della M10, l'intervento 10.1.2 (riferito esclusivamente all'ambito territoriale "alpeggio") non è cumulabile con gli interventi 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.5, riferiti esclusivamente al fondovalle;
2. sempre nell'ambito della M10, a livello di singola particella di fondovalle, non sono cumulabili l'intervento 10.1.1 con gli interventi 10.1.3 e 10.1.5, in quanto riferiti a tipologie colturali differenti (le foraggere il primo, colture arboree e orticole i secondi);
3. sempre nell'ambito della M10, sono potenzialmente cumulabili gli interventi 10.1.3 e 10.1.5, in quanto perseguono obiettivi ambientali complementari e compatibili (i metodi di lotta integrata il primo, la tutela di varietà a rischio di erosione genetica il secondo);
4. non sono cumulabili gli impegni della M10 con quelli della M11, ad eccezione dell'intervento 10.1.5 (varietà a rischio di erosione genetica) che è cumulabile con gli interventi a favore dell'agricoltura

biologica della M11;

a livello di azienda:

1. fatte salve le prescrizioni di cui al punto a), riferite alle singole particelle, l'agricoltore può potenzialmente aderire a tutti gli interventi della M10, in coerenza con la zonizzazione (fondovalle e alpeggio) e con il piano colturale della propria azienda;
2. considerato che la M11 si applica soltanto alle superfici di fondovalle, l'agricoltore a capo di un'azienda biologica (in conversione o in mantenimento) può aderire all'intervento 10.1.2 per le eventuali superfici riferite alla zonizzazione "alpeggio"; nella medesima azienda biologica, l'agricoltore può aderire all'intervento 10.1.5 in virtù di quanto disposto al punto a.4);
3. la M14, riferita all'unità di bestiame, è sempre cumulabile con la M10 e la M11, riferite all'unità di superficie; in particolare, non vi è rischio di sovrapposizione fra l'intervento 10.1.4, che compensa i minori ricavi derivanti dall'allevamento di razze autoctone in via di estinzione meno produttive, e l'intervento 14.1, che compensa i maggiori costi per l'acquisto di materiali di lettiera (paglia o tappeti in gomma) che migliorano il benessere degli animali; pertanto, i due interventi sono compatibili e cumulabili fra loro.

Per quanto attiene alla combinazione dei diversi impegni previsti dai singoli interventi della M10, si rimanda a quanto illustrato nella descrizione delle singole tipologie di intervento. Per un quadro riepilogativo delle possibili combinazioni di impegni e combinazioni di misure, a norma dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014, rimanda alla tabella allegata al PSR.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

5.2.8. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

5.2.8.1. Base giuridica

Art. 29 del Regolamento (UE) 1305/2013

5.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il sostegno nell'ambito della presente Misura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.

La produzione biologica si basa su principi generali che prevedono, in particolare: la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi; la rigorosa limitazione dell'uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica; l'attenzione alle condizioni sanitarie, alle diversità climatiche regionali e alle condizioni locali. Tra i principi specifici, caratterizzanti l'agricoltura biologica, figurano prescrizioni di particolare rilievo per il contesto regionale: l'attenzione alla fertilità naturale e stabilità del suolo e alla sua biodiversità, l'importanza dell'equilibrio ecologico locale nelle scelte produttive, la pratica di produzioni animali adatte al sito e legate alla terra.

La misura si pone quindi in relazione con la necessità, emersa dall'analisi di contesto, di adottare pratiche sostenibili di gestione dell'ambiente, preservando, in particolare, la qualità delle acque, la struttura del suolo, la biodiversità e le specificità locali.

In questa logica, la Misura risponde ai seguenti fabbisogni specifici, rilevati dall'analisi di contesto e gerarchizzati:

- 15 Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio;
- 19 Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale
- 21 Salvaguardia della biodiversità

Pertanto, la misura contribuisce al raggiungimento della Priorità 4 "preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" con specifico riferimento alla Focus Area 4B "migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi", sebbene anche le focus area 4A "salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità" e 4C "prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" siano da ritenersi interessate.

In via secondaria la misura contribuisce al raggiungimento della priorità 5, con particolare riferimento alla Focus Area 5e "promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale". Infatti, il rispetto del carico animale corretto, il divieto di concimazione chimica (seppure in zone non sensibili ai nitrati), le pratiche di utilizzazione volte a conservare il numero di specie vegetali e la biodiversità, le concimazioni organiche costituiscono, nel complesso, pratiche che preservano all'interno del terreno la sostanza organica, la struttura e la capacità di ritenzione idrica. Tutti questi fattori positivi contribuiscono alla fertilità del suolo e, in ultima analisi, ad una maggiore attività biotica negli stessi. La Misura contribuisce, sempre in via indiretta, al soddisfacimento della Focus Area 5d "ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura".

Per quanto sopra, la misura contribuisce agli obiettivi trasversali richiamati nel reg. 1305/2013:

- "ambiente" e "mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamenti ad essi" in quanto finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo (incluso l'incremento e il mantenimento

della sostanza organica), aria e biodiversità ed alla riduzione delle pressioni dell'esercizio delle attività agricole in termini quali-quantitativi. In particolare attraverso la riduzione di input chimici accoppiata all'impiego di principi attivi a ridotto impatto il tutto associato ad una zootecnia con razze autoctone locali e alla riduzione degli input necessari nelle coltivazioni e negli allevamenti compreso il ricorso a metodi di produzione estensivi e tradizionali comportano un valore aggiunto per gli ecosistemi agrari ed una maggiore stabilità e resistenza genetica.

- "innovazione" in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

Sotto il profilo di strategia generale, la promozione dell'agricoltura biologica in una Regione come la Valle d'Aosta permette di valorizzare le potenzialità produttive della zootecnia in generale e di alcuni territori specifici per quanto riguarda la produzione frutticola, viticola e dei piccoli frutti e delle piante officinali. Per tutti questi settori vi sono ancora margini di crescita. La coltivazione con metodi biologici rappresenta una efficace risposta alle richieste sia del mercato dei consumatori, sia della popolazione che è sensibile alla promozione di metodi di coltivazione a ridotto impatto.

Inoltre, sotto un profilo più particolare, l'agricoltura biologica costituisce un efficace elemento di diversificazione dell'offerta agricola e un'integrazione del già elevato valore ambientale dei suoi territori. Il pregio del territorio valdostano sotto il profilo agricolo è correlato al particolare sistema produttivo regionale fondato sulla zootecnia bovina con razze autoctone a limitata produttività, la diffusa pratica del pascolamento nei periodi opportuni in fondovalle, la quasi totalità della superficie investita a colture foraggere perenni le modalità di gestione di frutticoltura e viticoltura in zona alpina con un clima essenzialmente secco e favorevole a metodi di coltivazione a basso impatto. Le condizioni climatiche favorevoli hanno determinato negli ultimi anni anche l'allargamento verso comparti produttivi diversi quali i piccoli frutti, le erbe officinali e aromatiche, l'orticoltura. Quindi,l'offerta di prodotti biologici integra e completa il già ricco panorama di prodotti agricoli di qualità della Regione.

La misura fa riferimento al settore zootecnico e a quello vegetale. Quest'ultimo si compone dei settori viticolo e frutticolo, piante ed erbe aromatiche e officinali, piccoli frutti, orticole, foraggere e cereali.

A norma dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014, rispetto alla potenziale combinazione delle misure 10, 11 e 14, o di combinazioni fra impegni diversi della stessa misura o di misure diverse, si dispone quanto segue:

a. a livello di singola particella:

1. nell'ambito della M10, l'intervento 10.1.2 (riferito esclusivamente all'ambito territoriale "alpeggio") non è cumulabile con gli interventi 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.5, riferiti esclusivamente al fondovalle;
2. sempre nell'ambito della M10, a livello di singola particella di fondovalle, non sono cumulabili l'intervento 10.1.1 con gli interventi 10.1.3 e 10.1.5, in quanto riferiti a tipologie colturali differenti (le foraggere il primo, colture arboree e orticole i secondi);
3. sempre nell'ambito della M10, sono potenzialmente cumulabili gli interventi 10.1.3 e 10.1.5, in quanto perseguono obiettivi ambientali complementari e compatibili (i metodi di lotta integrata il primo, la tutela di varietà a rischio di erosione genetica il secondo);
4. non sono cumulabili gli impegni della M10 con quelli della M11, ad eccezione dell'intervento 10.1.5 (varietà a rischio di erosione genetica) che è cumulabile con gli interventi a favore dell'agricoltura biologica della M11;
5. a livello di azienda:
6. fatte salve le prescrizioni di cui al punto a), riferite alle singole particelle, l'agricoltore può potenzialmente aderire a tutti gli interventi della M10, in coerenza con la zonizzazione (fondovalle e

alpeggio) e con il piano colturale della propria azienda;

7. considerato che la M11 si applica soltanto alle superfici di fondovalle, l'agricoltore a capo di un'azienda biologica (in conversione o in mantenimento) può aderire all'intervento 10.1.2 per le eventuali superfici riferite alla zonizzazione "alpeggio"; nella medesima azienda biologica, l'agricoltore può aderire all'intervento 10.1.5 in virtù di quanto disposto al punto a.4);
8. la M14, riferita all'unità di bestiame, è sempre cumulabile con la M10 e la M11, riferite all'unità di superficie; in particolare, non vi è rischio di sovrapposizione fra l'intervento 10.1.4, che compensa i minori ricavi derivanti dall'allevamento di razze autoctone in via di estinzione meno produttive, e l'intervento 14.1, che compensa i maggiori costi per l'acquisto di materiali di lettiera (paglia o tappeti in gomma) che migliorano il benessere degli animali; pertanto, i due interventi sono compatibili e cumulabili fra loro.

Per quanto attiene alla combinazione dei diversi impegni previsti dai singoli interventi della M10, si rimanda a quanto illustrato nella descrizione delle singole tipologie di intervento. Per un quadro riepilogativo delle possibili combinazioni di impegni e combinazioni di misure, a norma dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014, rimanda alla tabella allegata al PSR.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti.

Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013)

E' prevista una clausola di revisione per tutti gli impegni previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla misura 11, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non vi è l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

5.2.8.2.1. 11.1 Conversione a pratiche e metodi biologici

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

5.2.8.2.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007. L'intervento intende incentivare alla conversione da metodi di produzione tradizionale, compresi quelli rispettosi dell'ambiente, a quelli biologici.

In coerenza con quanto evidenziato nella descrizione generale della Misura, la sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni specifici, rilevati dall'analisi di contesto e gerarchizzati:

- 15 Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio;

- 19 Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale

- 21 Salvaguardia della biodiversità

La sottomisura contribuisce al raggiungimento della Priorità 4 con specifico riferimento alla Focus Area 4B "migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi", sebbene anche le focus area 4A, 4C e, secondariamente, 5E e 5D siano da ritenersi interessate.

La sottomisura intende quindi favorire la crescita del numero di agricoltori biologici. Se, da un lato,le ridottisime dimensioni aziendali, con le conseguenti difficoltà organizzative e gestionali, frenano gli sviluppi del settore biologico nella regione, dall'altro, le positive esperienze compiute dagli agricoltori biologici attualmente implicati, associate all'ingresso di Giovani Agricoltori in grado di affrontare sotto il profilo imprenditoriale l'analisi delle opportunità connesse al biologico, costituiscono buoni presupposti per l'attuazione della sottomisura. Inoltre, specifiche iniziative informative potranno essere messe in campo per la promozione dell'adesione al biologico.

Il livello di sostegno previsto intende compensare il minore reddito e/o i maggiori costi degli agricoltori, che si impegnano volontariamente ad adottare i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono in possesso dei requisiti previsti, attraverso la concessione di un premio per ettato di superficie interessata per ciascuno degli anni dell'impegno sottoscritto.

Il periodo di impegno è di 5 anni, il periodo di conversione varia per tipo di coltura impegnata secondo lo schema seguente:

Foraggicoltura zootecnica: tre anni

Foraggicoltura: tre anni

Frutticoltura: tre anni

Viticoltura: tre anni

Piccoli frutti e piante aromatiche e medicinali, orticole: tre anni

Allo scadere del periodo di conversione, i beneficiari della sottomisura 11.1 devono sottostare ai termini, condizioni e premi previsti dalla sottomisura 11.2 per il periodo residuo di impegno. Si segnala che i periodi minimi di conversione indiati per la foraggicoltura sono superiori ai minimi stabiliti dal regolamento (CE) 889/2008, art. 36(1).

In un'azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione alla produzione biologica, l'operatore tiene separati i prodotti ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione e gli

animali sono tenuti separati o sono facilmente separabili e la separazione è debitamente documentata.

Le superfici oggetto di impegno devono essere presenti all'interno del SIB (sistema informativo biologico).

L'intervento è suddiviso per i sottocitati orientamenti produttivi in conversione; il richiedente può aderire ad uno o più di essi in base alle caratteristiche ed all'ordinamento colturale della propria azienda.

A) Colture foraggere di allevamenti biologici – aziende in conversione

Possono accedere all'intervento gli agricoltori gestori di allevamenti zootecnici, che abbiamo iniziato l'iter di conversione biologica presso i competenti uffici regionali e presso l'Organismo di controllo delegato. Le qualità colturali oggetto di premio afferiscono alle zone di fondovalle e mayen e riguardano le superfici foraggere coltivate a prato e pascolo permanente (prati, pascoli fertili e pascoli magri). Le superfici utilizzate devono essere presenti all'interno del SIB (sistema informativo biologico).

L'intervento consiste nell'adozione, da parte dell'agricoltore in conversione, dei metodi e delle pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, e sucessive norme attuative.

B) Colture foraggere biologiche – aziende in conversione

Possono accedere all'intervento gli agricoltori, che abbiamo iniziato l'iter di conversione biologica presso i competenti uffici regionali e presso l'Organismo di controllo delegato. Le qualità colturali oggetto di premio afferiscono alle zone di fondovalle e mayen e riguardano:

a. aziende con bestiame: tutte le superfici foraggere coltivate a prato e pascolo permanente (prati, pascoli fertili e pascoli magri);
b. aziende senza bestiame: le sole superfici prative affienate e volte alla produzione di foraggio.

L'intervento consiste nell'adozione, da parte dell'agricoltore in conversione, dei metodi e delle pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, e sucessive norme attuative.

C) Altre colture biologiche

Sono ammesse a pagamento le seguenti colture:

- Frutticcoltura e viticoltura
- Erbe e piante aromatiche e officinali
- Colture orticole
- Piccoli frutti
- Cereali

L'intervento consiste nell'adozione, da parte dell'agricoltore in conversione, dei metodi e delle pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, e sucessive norme attuative.

Si precisa che le "colture foraggere di allevamenti biologici" (tipologia A) sono prati-pascoli permanenti in di allevamenti zootecnici in conversione, mentre le "colture foraggere" (tipologia B) sono prati permanenti utilizzati per la produzione di foraggio da parte di aziende non zootecniche.

5.2.8.2.1.2. Tipo di sostegno

Premio a superficie in conversione a biologico.

Il sostegno non presenta sovrapposizione con il greening previsto dal reg. UE 1307/2013, in quanto l'impegno connesso con la sottomisura e il relativo premio non costituiscono doppio finanziamento. Il dettaglio è riportato nell'allegato riguardante le giustificazioni economiche delle misure.

5.2.8.2.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità, come disciplinata a livello nazionale e relativo recepimento regionale.

Legge regionale 8/01 Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici.

Reg. (CE) 834/07 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici.

Reg. (CE) 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

Reg. (CE)1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici da paesi terzi.

DM18354/2009 sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

5.2.8.2.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.2.8.2.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo del premio considera i maggiori costi e i minori ricavi, rispetto ad aziende con metodi di produzione non biologici, connessi agli impegni della conversione a metodi di coltivazione e allevamento biologici dell'art. 29.

5.2.8.2.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità riguardano:

- possesso di Partita IVA,
- superficie minima: 2.000 metri quadrati di colture foraggere, 1.000 metri quadrati di frutteto, vigneto, orto, cereali; 500 mq per piccoli frutti, erbe officinali e aromatiche.
- iscrizione al SIB
- certificazione biologica avvio del periodo di conversione attraverso la notifica dell'attività alle autorità competenti e sottoposizione dell'azienda al sistema di controllo

Si specifica che dalla misura sono escluse le superfici pascolive di alpeggio. La M11 riguarda solamente la zona di fondovalle e mayen coltivata a colture permanenti foraggere e viticolo-frutticole; accanto a queste è previsto l'accesso anche alle colture "minori" (almeno sotto il profilo dell'estensione) come dettagliato nella scheda di misura. I motivi alla base di questo stato di fatto sono molteplici e legati essenzialmente al mercato dei prodotti caseari locali che godono già di una DOP e che non hanno ancora stimolato la maggiormente vocata zona di alpeggio a differenziare verso il biologico i propri prodotti.

5.2.8.2.1.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

5.2.8.2.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio della sottomisura si declina, per il periodo di conversione, secondo la tabella seguente.

Colture foraggere di allevamenti biologici – aziende in conversione

Prati = 600* €/ha

Pascoli fertili = 600* €/ha

Pascoli magri= 600* €/ha

Colture foraggere biologiche – aziende in conversione

Prati = 450 €/ha

Pascoli (solo per le aziende con bestiame) = 450 €/ha

Altre colture biologiche – aziende in conversione

Frutticcoltura e viticoltura = 1200* €/ha

Erbe e piante aromatiche e officinali = 1200* €/ha

Colture orticole = 1200* €/ha

Piccoli frutti = 1200* €/ha

Cereali = 500 €/ha

* In ragione degli elevati differenziali messi in luce dai calcoli e dell'importanza di assicurare, attraverso il sostegno garantito dalla sottomisura, un reale effetto incentivante, è richiesta, per gli importi asteriscati, la deroga del massimale di premio.

La durata dell'impegno è di 3 anni, allo scadere del periodo di conversione, i beneficiari della sottomisura 11.1 devono sottostare ai termini, condizioni e premi previsti dalla sottomisura 11.2 per il periodo residuo di impegno.

5.2.8.2.1.9. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle Deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

Relativamente all'intervento 11.1 il riferimento è costituito, in particolare, dai seguenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), afferenti ai temi principali:

"Acque"; Allegato 7 fertilizzanti;

"Suolo e stock di carbonio": BCAA 4 Copertura minima del suolo; BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione;

"Biodiversità": CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

"Identificazione e registrazione degli animali": CGO 7 "Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine"; CGO 8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia e i risultati delle analisi economiche a proposito delle giustificazioni dei premi sono state svolte dall'INEA (Istituto nazionale di Economia Agraria) attingendo, essenzialmente, al data base della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) - e da altri soggetti, individuati dalla R.A.V.A., in possesso delle necessarie competenze quali l'Institut Agricole Régional di Aosta (IAR), l'Association Régionale Eleveurs Valdôtaines (AREV), l'Associazione Nazionale Bovini Razza Valdostana (A.Na.Bo.Ra.Va.) e i Servizi Zootecnici della Direzione regionale Agricoltura. All'interno delle giustificazioni economiche sono stati debitamente considerati, sia la baseline (qui costituita dall'agricoltura integrata), sia la demarcazione con il greening; i costi di transazione non sono stati considerati. In quest'ambito la descrizione della demarcazione tra gli impegni dei PACA e il Greening (Reg. (UE) n. 1307/2013) consentono di affermare che non si verifica per la M11 il doppio finanziamento.

I parametri tecnico-agronomici oggetti di impegno e di computo dei maggiori costi e/o minori ricavi hanno considerato:

- Ricavi
    1. Resa unitaria (q/ha)
    2. Prezzo unitario (€/q)
- Costi Variabili:
    1. antiparassitari
    2. diserbanti
    3. fertilizzanti
    4. concimazione organica
    5. manodopera
    6. economie conseguenti alla diminuzione delle rese (in termini di manodopera e di minore uso di fattori produttivi).

Le spese di certificazione non sono state computate all'interno dei costi relativamente al calcolo delle giustificazioni economiche. Il calcolo considera in particolare i costi connessi all'assunzione degli impegni biologici e i minori ricavi. Questi ultimi derivano dalle minori rese unitarie, associate all'impossibilità, nel periodo di conversione, di valorizzare i prodotti come biologici. Per tutti e tre gli interventi le giustificazioni economiche supportano la richiesta del livello di premialità, ivi compresa la deroga per il massimale.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

5.2.8.2.2. 11.2 Mantenimento a pratiche e metodi biologici

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

5.2.8.2.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori che si impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007. L'intervento intende incentivare la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo regionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli. In coerenza con quanto evidenziato nella descrizione generale della Misura, la sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni specifici, rilevati dall'analisi di contesto e gerarchizzati:

- 15 Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio;

- 19 Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale

- 21 Salvaguardia della biodiversità

La sottomisura contribuisce al raggiungimento della Priorità 4 con specifico riferimento alla Focus Area 4B "migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi", sebbene anche le focus area 4A, 4C e, secondariamente, 5E e 5D siano da ritenersi interessate.

Il livello di sostegno previsto intende compensare il minore reddito e/o i maggiori costi degli agricoltori, che si impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono in possesso dei requisiti previsti, attraverso la concessione di un premio per ettato di superficie per ciascuno dei 5 anni d'impegno.

Le superfici oggetto di impegno devono essere presenti all'interno del SIB (sistema informativo biologico).

L'intervento è suddiviso per i sottocitati orientamenti produttivi; il richiedente può aderire ad uno o più di essi in base alle caratteristiche ed all'ordinamento colturale della propria azienda.

A) Colture foraggere di allevamenti biologici

Possono accedere all'intervento gli agricoltori gestori di allevamenti zootecnici, inseriti nell'elenco regionale degli operatori biologici o in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'Organismo di controllo delegato. Le qualità colturali oggetto di premio afferiscono alle zone di fondovalle e mayen e riguardano le superfici foraggere coltivate a prato e pascolo permanente (prati, pascoli fertili e pascoli magri).

L'intervento consiste nell'adozione, da parte dell'agricoltore in conversione, dei metodi e delle pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, e sucessive norme attuative.

B) Colture foraggere biologiche

Possono accedere all'intervento gli agricoltori inseriti nell'elenco regionale degli operatori biologici o in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'Organismo di controllo delegato. Le qualità colturali oggetto di premio afferiscono alle zone di fondovalle e mayen e riguardano:

a. per le aziende con bestiame: tutte le superfici foraggere coltivate a prato e pascolo permanente (prati, pascoli fertili e pascoli magri);
b. Per le aziende senza bestiame: le sole superfici prative affienate e volte alla produzione di foraggio.

L'intervento consiste nell'adozione, da parte dell'agricoltore in conversione, dei metodi e delle pratiche di

produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, e sucessive norme attuative.

C) Altre colture biologiche

Sono ammesse a pagamento le seguenti colture:

- Frutticcoltura e viticoltura
- Erbe e piante aromatiche e officinali
- Colture orticole
- Piccoli frutti
- Cereali

Possono accedere all'intervento gli agricoltori inseriti nell'elenco regionale degli operatori biologici o in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'Organismo di controllo delegato.

L'intervento consiste nell'adozione, da parte dell'agricoltore in conversione, dei metodi e delle pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, e sucessive norme attuative.

Si precisa che le "colture foraggere di allevamenti biologici" (tipologia A) sono prati-pascoli permanenti in di allevamenti zootecnici biologici, mentre le "colture foraggere" (tipologia B) sono prati permanenti utilizzati per la produzione di foraggio da parte di aziende biologiche non zootecniche.

5.2.8.2.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Premio a superficie coltivata col metodo biologico

Il sostegno non presenta sovrapposizione con il greening previsto dal reg. UE 1307/2013, in quanto l'impegno connesso con la sottomisura e il relativo premio non costituiscono doppio finanziamento. Il dettaglio è riportato nell'allegato riguardante le giustificazioni economiche delle misure.

5.2.8.2.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità, come disciplinata a livello nazionale e relativo recepimento regionale.

Legge regionale 8/01 Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici.;

Reg. (CE) 834/07 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici

Reg. (CE) 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

Reg. (CE)1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici da paesi terzi

DM18354/2009 sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici

5.2.8.2.2.4. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.2.8.2.2.5. Costi ammissibili

Il calcolo del premio considera i maggiori costi e i minori ricavi, rispetto ad aziende con metodi di produzione non biologici, connessi agli impegni della coltivazione e allevamento biologici dell'art. 29.

5.2.8.2.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità riguardano:

- possesso di Partita IVA,
- superficie minima: 2.000 metri quadrati di colture foraggere, 1.000 metri quadrati di frutteto, vigneto, orto, cereali; 500 mq per piccoli frutti, erbe officinali e aromatiche.
- iscrizione al SIB
- certificazione biologica

Si specifica che dalla misura sono escluse le superfici pascolive di alpeggio. La M11 riguarda solamente la zona di fondovalle e mayen coltivata a colture permanenti foraggere e viticolo-frutticole; accanto a queste è previsto l'accesso anche alle colture "minori" (almeno sotto il profilo dell'estensione) come dettagliato nella scheda di misura. I motivi alla base di questo stato di fatto sono molteplici e legati essenzialmente al mercato dei prodotti caseari locali che godono già di una DOP e che non hanno ancora stimolato la maggiormente vocata zona di alpeggio a differenziare verso il biologico i propri prodotti.

5.2.8.2.2.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

5.2.8.2.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Colture foraggere di allevamenti biologici

Prati = 450 €/ha

Pascoli = 450 €/ha

Colture foraggere biologiche

Prati = 350 €/ha

Pascoli (per aziende con bestiame) = 350 €/ha

Altre colture biologiche

Frutticoltura e viticoltura = 900 €/ha

Erbe e piante aromatiche e officinali = 900 €/ha

Colture orticole = 900 €/ha

Piccoli frutti = 900 €/ha

Cereali biologici = 300 €/ha

5.2.8.2.2.9. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle Deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

Relativamente all'intervento 11.1 il riferimento è costituito, in particolare, dai seguenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), afferenti ai temi principali:

"Acque"; Allegato 7 fertilizzanti;

"Suolo e stock di carbonio": BCAA 4 Copertura minima del suolo; BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione;

"Biodiversità": CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

"Identificazione e registrazione degli animali": CGO 7 "Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine"; CGO 8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini.

5.2.9. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

5.2.9.1. Base giuridica

Art. 30 del regolamento (UE) N. 1305/2013.

5.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura 12 prevede l'erogazione di un sostegno annuale, per ettaro di superficie agricola, per compensare i costi aggiuntivi e i mancati guadagni dovuti ai vincoli occasionati delle misure di conservazione, derivanti dall'applicazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli", nei siti della rete Natura 2000 regionale.

Come evidenziato nell'analisi di contesto, la rete ecologica Natura 2000 in valle d'Aosta è costituita dalle Zone di Conservazione Speciale (ZSC) individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli). Essa include le aree protette della regione comprendendo il Parco nazionale del Gran Paradiso - il più antico parco naturale italiano con un estensione di circa 36.744 ettari sul territorio valdostano - il Parco naturale regionale Mont Avic, istituito con L.R. nel 1989, con un' estensione di 5.757 ettari sui comuni di Champdepraz e Champorcher, e le dieci riserve naturali istituite ai sensi della legge regionale 30 luglio 1991, n° 30 "Norme per l'istituzione di aree naturali protette". Le riserve naturali regionali, quasi tutte di modesta estensione, permettono la salvaguardia di biotopi di elevato valore naturalistico, quali torbiere, aree xerotermiche, laghi alpini e stagni. Parchi e riserve naturali coprono una percentuale di territorio regionale pari al 13,7% corrispondente a 44.593 ettari, mentre la rete Natura 2000 nel suo complesso occupa una superficie di 98.912 ha, pari al 30,4% del territorio regionale.

Come richiamato nell'analisi SWOT, il territorio della regione se, da un lato, presenta un alto livello di vulnerabilità, dall'altro ha, come già affermato, un'elevata valenza naturalistica, per ricchezza di habitat e specie presenti, aspetto che rappresenta uno dei principali punti di forza dei sistemi agricolo e turistico regionali, valorizzato dalla consolidata azione della rete Natura 2000 per la promozione sostenibile del territorio. La presenza di articolati e complessi mosaici di habitat che arricchiscono il territorio, non solo dal punto di vista ecologico e paesaggistico ma anche da quello storico/tradizionale, sono il risultato di un'attività agricola di tipo tradizionale, ad alto valore aggiunto ambientale. Le misure di conservazione per ZSC e ZPS, approvate con DGR 3061/2011, in attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, riconoscono il ruolo indispensabile dell'attività agricola, pertanto, la maggior parte di esse sono misure attive, nelle quali la modalità di gestione/utilizzo della risorsa erbacea (in considerazione delle alte quote dei siti, le superfici agricole interessate dalla rete Natura 2000 sono essenzialmente superfici foraggere) è fondamentale per la protezione degli habitat.

In questa logica la Misura, prevedendo un sostegno per i maggiori costi e i mancati guadagni legati agli obblighi e divieti individuati dalle misure di conservazione obbligatori per legge, risponde ai seguenti fabbisogni:

- 15. Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio;

- 18. Salvaguardia dei siti ad elevata valenza naturalistica;

- 21. Salvaguardia della biodiversità

La misura contribuisce al raggiungimento della Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", in particolare alla Focus Area 4A "Salvaguardia e miglioramento della biodiversità compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico

dell'Europa". Il sostegno nell'ambito di questa sottomisura è volto infatti ad aiutare gli agricoltori che operano all'interno di siti della rete ecologica Natura 2000, ad affrontare gli specifici svantaggi dovuti alla attuazione di modalità gestionali di prati/pascoli per l'attuazione delle misure di conservazione atte a garantire la conservazione/implementazione del livello di biodiversità locale. Nello specifico, le misure di conservazione favoriscono la salvaguardia, il ripristino e /o il miglioramento della biodiversità e della funzionalità ecologica dei sistemi naturali e seminaturali e la conservazione di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua e/o per il loro ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche nonché per la tutela del patrimonio paesaggistico dell'Europa. In maniera secondaria la presente Misura contribuisce alle Focus Area 4B e 4C: una gestione conservativa e attenta degli habitat agricoli ha, infatti, una ricaduta positiva sia sulla risorsa idrica, tramite il mantenimento di pratiche agricole di minore impatto sulla qualità dell'acqua, che sulla stabilità dei suoli preservandoli dall'erosione.

Rispetto all'esperienza del periodo 2007-13, è emersa l'esigenza di rafforzare le informazioni e le conoscenze, da un lato, sugli obblighi e divieti discendenti dalle misure di conservazione, dall'altro, sulle opportunità anche economiche (eco-agri-turismo, prodotti agroalimentare che promuovono la salute e il benessere dell'uomo anche nell'ottica delle nuove conoscenze in epigenetica, la sostenibilità ambientale, il benessere animale …) che possono scaturire dalle sinergie agricoltura e protezione dell'ambiente.

Tali informazioni e conoscenze potranno essere oggetto di iniziative specifiche nel quadro della Misura 1.

La Misura si articola in un'unica tipologia di intervento: 12.1 Compensazione per il mantenimento delle formazioni erbose naturali e seminaturali nelle aree Natura 2000.

Elenco siti

SIC/ZPS – Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale:

IT 1201000 Parco nazionale del Gran Paradiso - Cogne, Valsavarenche, Aymavilles, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Introd, Villeneuve

ZPS - Zone di Protezione Speciale:

IT 1202020 Mont Avic e Mont Emilius - Cogne, Charvensod, Pollein, Brissogne, Saint-Marcel, Fenis, Chambave, Pontey, Châtillon, Montjovet, Champdepraz, Champorcher, Pontboset, Donnas, Issogne

IT 124030 Val Ferret Courmayeur

ZSC/ZPS - Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale:

IT 1204220 Ambienti glaciali del Monte Rosa - Valtournenche, Ayas, Gressoney-La-Trinité

IT 1205070 Zona Umida di Les Iles di Saint-Marcel - Saint-Marcel, Brissogne, Quart, Nus

ZSC – Zone Speciali di Conservazione:

IT 1201010 Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhêmes - Rhêmes-Notre-Dame

IT 1202000 Parco Naturale del Mont Avic - Champdepraz, Champorcher

IT 1203010 Zona umida di Morgex - Morgex, La Salle

IT 1203020 Lago di Lolair - Arvier

IT 1203030 Formazioni steppiche della Cote de Gargantua - Gressan

IT 1203040 Stagno di Loson - Verrayes

IT 1203050 Lago di Villa - Challand-Saint-Victor

IT 12060 Stagno di Holay - Pont-Saint-Martin

IT 1203070 Mont Mars – Fontainemore

IT 1204010 Ambienti glaciali del Monte Bianco - Courmayeur, La Thuile

IT 1204032 Talweg della Val Ferret – Courmayeur

IT 1205000 Ambienti d'alta quota delle Combe Thuilette e Sozin - La Thuile

IT 1205010 Ambienti d'alta quota della Valgrisenche - Valgrisenche

IT 1205020 Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo - Saint-Rhémy-en-Bosses

IT 125030 Pont d'Ael – Aymavilles

IT 1205034 Castello e miniere abbandonate di Aymavilles - Aymavilles, Aosta

IT 1205050 Ambienti xerici di Mont Torretta - Bellon - Saint-Pierre, Sarre

IT 1205061 Stazione Astragalus alopecurus di Cogne – Cogne

IT 1205064 Vallone del Grauson – Cogne

IT 1205065 Vallone dell'Urtier – Cogne

IT 1205081 Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan - Torgnon, Nus

IT 1205082 Stagno di Lo Ditor – Torgnon

IT 1205090 Ambienti xerici di Grand Brison - Cly - Saint-Denis, Verrayes

IT 1205100 Ambienti d'alta quota del Vallone de l'Alleigne – Champorcher

IT 1205110 Stazione Peonia officinalis - Arnad, Perloz

5.2.9.2.1. 12.1 Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000

Sottomisura:

- 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

5.2.9.2.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con Deliberazione n. 3061 del 2011 la Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente, i Comuni territorialmente interessati e gli Enti gestori per i siti ricadenti all'interno delle aree protette, ha adottato le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000

L'intervento 12.1 compensa gli agricoltori per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno connessi agli obblighi e ai divieti discendenti dall'applicazione delle suddette misure di conservazione obbligatorie, rispetto alle aree simili che non hanno tali obblighi, finalizzate al mantenimento ovvero, all'occorrenza, al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente delle formazioni erbose naturali e seminaturali sotto esposte. L'intervento è focalizzato sulle formazioni erbose poiché esse rappresentano, in ragione dell'altitudine dei siti, la quasi totalità delle superfici agricole comprese nelle Aree Natura 2000 e svolgono, al contempo, un ruolo centrale per la conservazione di importanti specie vegetali e animali.

In questa logica, come evidenziato nel paragrafo introduttivo della Misura, l'intervento risponde ai fabbisogni 15, 18, 21 contribuendo, in via principale, al soddisfacimento della Focus Area 4A e, in via secondaria, delle Focus Aree 4B e 4C.

L'intervento individua 4 diverse formazioni erbose: 1) prati permanenti (o da sfalcio), 2) prati secchi (o praterie asciutte), 3) pascoli alpini, 4) zone umide (torbiere o paludi); ascrivibili a corrispondenti habitat Natura 2000, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE

Queste formazioni erbose possono essere presenti in strutture complesse, a mosaico tra di loro o con altri habitat. Alcune di queste , ad esempio le formazioni aride - l'habitat 6210*: "Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, da aride a semimesofile, riferibili alla classe *Festuco-Brometea*," talora interessate da una ricca presenza di specie di *Orchidaceae* ed in tal caso considerate prioritarie - e/o umide (habitat 7110* Torbiere alte attive ombrotrofe e l'habitat 7210*: Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae* formazioni emergenti azonali a dominanza di *Cladium mariscus*) - considerate le limitate estensioni e la loro marginalità e frammentazione sono da considerarsi particolarmente sensibili e a rischio di ulteriore restrizione. Per la loro conservazione diventa indispensabile adottare delle azioni migliorative mirate in quanto l'assenza di interventi agro-pastorali, induce invasione da parte di specie arbustive e/o forestali con perdita del loro corteggio di specie caratterizzanti, e, allo stesso tempo, interventi non finalizzati alla conservazione comporterebbero lo stesso tipo di interferenza. Negli habitat non prioritari vengono considerate le formazioni erbose naturali e seminaturali comuni nel territorio valdostano che, anche in considerazione delle relativamente più ampie superficie che occupano, non sono considerate particolarmente vulnerabili.

Per questi habitat l'applicazione di misure di conservazione intende mantenere l'attuale equilibrio e, nel caso, migliorarne il grado di biodiversità.

1) Prati permanenti o da sfalcio

Habitat Natura 2000 cod. 6510, 6520

Le misure da adottare per la conservazione di questi habitat sono:

- è fatto obbligo di effettuare concimazioni tradizionali con letame maturo (vd registro concimazioni);
- è fatto obbligo, per l'habitat 6510, di prevedere almeno due interventi di sfalcio; per il mantenimento della composizione floristica è importante effettuare il primo sfalcio in tardiva (dopo il 15 giugno);

- è fatto obbligo, per l'habitat 6520, di prevedere almeno uno sfalcio in epoca tardiva (dopo il 15 giugno) e dopo la fioritura delle Graminacee, seguito da uno o più turni di pascolamento bovino e/o ovino;
- è fatto obbligo, in caso di mancato utilizzo (pascolo e/o sfalcio), di prevedere interventi autunnali al 30 settembre di trinciatura dell'erba;
- è fatto obbligo, in caso di solo utilizzo della risorsa foraggera tramite pascolo, di prevedere interventi autunnali al 30 settembre di sfalcio per eliminare i refusi ed effettuare tagli selettivi e ripetuti delle specie infestanti.

2) Prati secchi

Habitat cod. 6210, 6230, 6240

Le misure da adottare per la conservazione di questi habitat sono:

-sono vietate le concimazioni organiche, ad esclusione delle deiezioni lasciate dal bestiame sul posto, e le irrigazioni per gli habitat caratterizzati da specie xerotermofile, che necessitano cioè di elevate temperature e scarsità d'acqua (6210);

- in caso di interventi atti al miglioramento del cotico erboso, oltre a corrette tecniche pastorali (carichi, movimentazione e stabulazione del bestiame), devono essere adottate pratiche che non alterino la composizione floristica naturale; in particolare, in caso di risemine per piccoli danneggiamenti e dissesti del cotico devono essere utilizzati miscugli di specie e varietà adatte al sito;
- è fatto obbligo di conteneregli arbusti e le essenze forestali di invasione (6210) tramite taglio e/o trinciatura;
- è fatto obbligo di uno sfalcio tardivo al 30 settembre annuale o biennale con asportazione del tagliato o un ciclo di pascolamento (6210).

3) Praterie e pascoli alpini

Habitat cod. 6150, 6170

Le misure da adottare per la conservazione di questi habitat sono:

- è fatto obbligo di mettere in atto operazioni di contenimento e/o eradicazione in caso di inarbustimento e/o rinnovazione forestale tramite taglio e/o trinciatura;
- per il contenimento sviluppo specie nitrofile è fatto obbligo di eseguire fertirrigazioni organiche razionate e di registrare il relativo volume di spandimento.

4) Zone umide

Torbiere e paludi basse habitat Natura 2000 cod. 7110, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240

Le misure da adottare per la conservazione di questi habitat sono:

- è vietato lo sfalcio, il pascolamento e l'abbruciamento del cotico erboso;
- è fatto obbligo prevedere una fascia di rispetto di 4 metri attorno alla torbiera in cui non vi sia pascolo né transito alcuno; tale area va delimitata almeno con il filo pastore.
- è fatto obbligo di mettere in atto operazioni di contenimento e/o eradicazione in caso di inarbustimento e/o di ingresso di specie estranee alle comunità vegetali tipiche tramite taglio e/o trinciatura.

5.2.9.2.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Premio annuale a superficie.

La logica del sostegno consiste nel compensare gli agricoltori per i maggiori costi e i minori ricavi connessi agli obblighi e ai divieti discendenti dall'applicazione delle misure di conservazione dei siti della rete ecologica Natura 2000, finalizzate al mantenimento ovvero, all'occorrenza, al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali sopra richiamate. Il periodo di impegno è di un anno.

Non sono ammissibili costi fissi. Gli investimenti non produttivi necessari per conseguire gli obiettivi della misura (applicazione delle misure di conservazione) possono essere sostenute nell'ambito delle misure per gli investimenti.

5.2.9.2.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità (DM 180 del 23/01/2015 e deliberazione della Giunta regionale di recepimento 748 del 22 maggio 2015), Art. 4, paragrafo 1, lettera c), attività minima, mantenimento di superfici agricole, del Regolamento (UE) n. 1307/2013

DIR 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE)(GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1)

DIR 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 22 dicembre 2009 che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina

Decreto Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

Decr Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti "Natura 2000".

Decr Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2004 con allegati I e II "Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE."

Decr Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005

Decr Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per l definizione di misure di conservazione relative a Zone umide speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)"

Decreto Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 marzo 2008 "Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE"

Decr Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 febbraio 2013 "Designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n.357"

Legge regionale n. 8 del 2007 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007."

DGR 1460/2002 “Approvazione dell'elenco dei siti proposti dall'Unione europea come siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.”

DGR 3361/2002 “Approvazione della proposta di designazione, avanzata dal Ministero dell'Ambiente, di quattro zone di protezione speciale, ai sensi della direttiva comunitaria 79/409/CEE (Misure volte ad assicurare la preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat interessati).”

DGR 178/2006 “Approvazione dell'aggiornamento della banca dati NATURA 2000, costituita dai siti di importanza comunitaria (DIRETTIVA 92/43/CEE –HABITAT) e zone di protezione speciale (DIRETTIVA 79/409/CEE-UCCELLI) in Valle d'Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.”

DGR 654/2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo sito di importanza comunitaria, nell'alta Valgrisenche, del suo inserimento nella banca dati NATURA 2000 della Valle d'Aosta (DIRETTIVA 92/43/CEE –HABITAT) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.”

DGR 970/2012 “Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 8/2007, concernente disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 E 79/409. Revoca della D.G.R. 1815/2007.”

DGR 1087/2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (Zps), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007 n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007.”

DGR 3061 del 16/12/2011 che adotta le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000

5.2.9.2.1.4. Beneficiari

Agricoltori, singoli e associati, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.2.9.2.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo del premio considera i costi aggiuntivi, il mancato guadagno connessi agli obblighi e ai divieti derivanti dalle Misure di conservazione dei siti della Rete ecologica Natura 2000.

L’individuazione del livello di premio si basa su un calcolo che prevede la comparazione dei ricavi e dei costi delle aziende nelle due ipotesi: aziende in zona Natura 2000, rispetto ad aziende in zone simili che non hanno divieti ed obblighi discendenti dalle misure di conservazione.

5.2.9.2.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- possesso di Partita IVA;
- superficie nel territorio regionale all’interno di siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché in altre aree naturali con vincoli ambientali (Riserve naturali regionali non designate SIC/ZPS, siti di interesse regionale) o altre aree agricole/forestali con documentata presenza di specie o habitat da Direttiva 92/43CEE e 2009/147/CE a condizione che tali aree non superino il 5% delle zone Natura 2000;
- superficie agricola interessata dalle formazioni erbose e dagli habitat riportati nella descrizione

dell'intervento.

5.2.9.2.1.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

5.2.9.2.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

1) prati permanenti o da sfalcio

habitat 6510 prati da sfalcio montani di bassa quota:

330 €/ha per il periodo iniziale non superiore a 5 anni;

200 €/ha per gli anni successivi al 5° anno

habitat 6520: praterie sfalciate montane:

200 €/ha per il periodo iniziale non superiore a 5 anni;

120 €/ha per gli anni successivi al 5° anno

2) Prati secchi

habitat (6210, 6230, 6240) formazioni erbose secche:

120 €/ha per gli anni successivi al 5° anno

250 €/ha per il periodo iniziale non superiore a 5 anni;

3) pascoli e praterie alpine

habitat 6150, 6170:

50 €/ha per il periodo iniziale non superiore a 5 anni;

30 €/ha per gli anni successivi al 5° anno

4) zone umide

habitat 7110, 7210, 7140, 7220, 7230, 7240:

350 €/ha per il periodo iniziale non superiore a 5 anni;

200 €/ha per gli anni successivi al 5° anno

5.2.9.2.1.9. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" come recepite e specificate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 748/2015.

Relativamente all'intervento 12.1 il riferimento è costituito, in particolare, dai seguenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), afferenti ai temi

principali:

“Acque”; Allegato 7 fertilizzanti;

“Suolo e stock di carbonio”: BCAA 4 Copertura minima del suolo; BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione;

“Biodiversità”: CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

“Livello minimo di mantenimento dei paesaggi”: BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

“Mantenimento dei pascoli permanenti”: BCAA 8 Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’art. 93 comma 3 del Reg. (UE) 1306/2013

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Per limitazioni di compilazione del seguente campo si si precisa che l'elenco delle restrizioni/svantaggi in base ai quali si basano i pagamenti della presente Misura sono dettagliate nella DGR n. 3061 del 16/12/2011, disponibile alla pagina web del sito regionale http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/conservazione/natura2000/normativa_i.asp.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

La metodologia seguita al fine di stabilire la congruità del premio proposto è basata sull’analisi tecnico-economica della coltivazione di superfici foraggere allo scopo di evidenziare i costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno, conseguenti all’applicazione di obblighi e divieti derivanti dalle misure di conservazione obbligatorie per i siti Natura 2000, rispetto a zone simili non soggette alle misure di conservazione; i calcoli sono stati effettuati dagli uffici competenti dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali della Regione autonoma Valle d’Aosta. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura (CRA) − in quanto Organismo funzionalmente indipendente dalle autorità incaricate dell’attuazione del PSR − ha, comunque, avuto il compito di confermare l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli proposti.

Le fonti utilizzate per i dati nelle analisi comprendono gli archivi amministrativi della R.A.V.A., vale a dire le informazioni raccolte attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), le informazioni strutturali e produttive in possesso dell’A.Na.Bo.Ra.Va. e dell’AREV, i risultati di specifici studi sui processi produttivi oggetto di impegno realizzati a cura dell’Institut Agricole Régional di Aosta.

Elementi presi in conto per il calcolo

Per le singole formazioni erbose degli habitat considerati dalla Misura è stato calcolato il differenziale di margine lordo tra superfici soggette alle specifiche misure di conservazione obbligatorie e aziende in zone similari non sottoposte alle misure di conservazione. Sono stati considerati i seguenti elementi:

- produzione lorda vendibile rapportata all'ettaro di superficie: trattandosi di formazioni erbose, la PLV è stata calcolata come prodotto delle rese unitarie, in termini di foraggio prodotto (q/ha), per il valore unitario del foraggio. Alla luce dei divieti e degli obblighi imposti dalle misure di conservazione è stata stimata, per le singole formazioni erbose, una perdita di produzione fisica che va dal 100% nelle zone umide al 12,5% nei pascoli alpini. E' stato, inoltre, valutato un minor valore del foraggio prodotto negli habitat considerati (10€/q v. 16€/q) in ragione della minore resa del foraggio in termini di Unità Foraggere Latte (UFL);

- il costo della manodopera (di tipo familiare) è stato valutato 10,69 euro/ora, in conformità con i salari per ora lavorativa stabiliti nell'Allegato 1 al Contratto integrativo regionale di lavoro per operai agricoli attualmente in vigore in Valle d'Aosta. A seconda delle formazioni erbose considerate, sono state applicate delle riduzioni/maggiorazioni dei costi totali della manodopera per ettaro, rispetto all'ordinarietà della gestione, in ragione del minor/maggior lavoro conseguente ai divieti e obblighi delle misure di conservazione;

- per i costi di transazione, allo scopo di stimare l'entità sono state interpellate le OO.PP.AA. locali, responsabili della raccolta delle domande di adesione alle misure; dall'indagine è emerso un costo di transazione valutato in Valle d'Aosta in 65 euro + (10,69 euro/ora * 2 ore) per un totale di circa 86,00 euro (in ogni caso, si è avuto cura di riportare il costo all'ettaro e verificare il rispetto della soglia massima del 20%).

Per gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione del mancato guadagno e/o dei costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di greening previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013; pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento.

Risultanze, in termini di differenziale di margine lordo

1) prati permanenti o da sfalcio

a) habitat 6510 prati da sfalcio montani di bassa quota: 550,30 €/ha

b) habitat 6520: prateria sfalciate montane: 211,90 €/ha

2) Prati secchi

habitat (6210, 6230, 6240) formazioni erbose secche: 471,10 €/ha

3) Pascoli e praterie alpine

Habitat 6150, 6170 : 340,60 €/ha

4) Zone umide

habitat cod.7110, 7210, 7140, 7220, 7230, 7240 : 370,60 €/ha

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Il *Prioritised Action Framework* (PAF) per Natura 2000

La Giunta regionale ha approvato il PAF con deliberazione n. 1023 del 18/07/2014.

Rispetto alle azioni del PAF (Quadro E), la presente sottomisura 12.1 rientra fra gli "interventi attivi e incentivazioni", prevedendo un premio a compensazione dei maggiori oneri e dei minori ricavi in capo agli agricoltori che, operando nelle aree Natura 2000, devono rispettare le Misure di Conservazione (DGR 3061/2011) specifiche per il sito/habitat di pertinenza.

5.2.10. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.10.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n.1305/2013 art. 31

Regolamento (UE) n. 1305/2013 art. 32 paragrafo 1 lett. a) zone montane

5.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La presente Misura prevede l'erogazione di indennità annuali per ettaro di superficie a favore degli agricoltori delle zone montane per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola in queste zone. Come nella scorsa programmazione, l'intera superficie amministrativa regionale è classificata come "zona montana" ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE.

Come evidenziato nell'analisi di contesto, le zone di montagna sono caratterizzate da costi di produzione più elevati in ragione delle limitazioni connesse all'altitudine e alla pendenza, aggravate dalle condizioni di estrema parcellizzazione fondiaria e dalle piccole dimensioni delle aziende agricole.

Pur avendo una logica prioritaria di compensazione del reddito, in Valle d'Aosta la Misura assume un importante carattere ambientale in relazione ai punti di forza evidenziati nell'analisi SWOT, in particolare per la presenza di un ricco patrimonio ambientale e di superfici agricole e forestali ad elevato valore naturalistico. Il valore aggiunto ambientale e paesaggistico dell'agricoltura è legato, nel contesto montano, alle pratiche agricole tradizionali e alla diffusione capillare di realtà aziendali part-time ed hobbistiche che garantiscono il presidio di terreni marginali.

Sul fronte dei punti di debolezza la Misura contrasta la contrazione del numero complessivo delle aziende agricole e l'abbandono del sistema tradizionale estensivo di allevamento, mitigando, di conseguenza, l'incidenza dei rischi naturali; infine, il mantenimento delle aziende sul territorio contribuisce accessoriamente a contrastare il rischio di disgregazione del tessuto sociale delle aree svantaggiate.

Pertanto, la Misura risponde ai seguenti fabbisogni specifici, rilevati dall'analisi di contesto e gerarchizzati:

- 17. Mantenimento delle aziende agricole sul territorio
- 21. Salvaguardia della biodiversità
- 15. Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio
- 07. Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole.

La Misura concorre prioritariamente al perseguimento della Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", ed in particolare alle Focus Area proposte nella Tabella A13:

4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa:

il contributo della Misura al mantenimento di un'agricoltura estensiva e, in particolare, la corretta gestione delle superfici prato-pascolive assicurano il potenziamento della biodiversità ecosistemica e specifica.

In via secondaria la Misura persegue le Focus Area:

4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi:l'attività agricola, qualora effettuata

in un’ottica di ordinarietà rispetto a pratiche tradizionali , garantisce una migliore regimazione delle acque (anche attraverso la conservazione di muretti e terrazzamenti per le colture permanenti e le altre colture) e, grazie ad un corretto apporto di sostanza organica nel suolo, contrasta l’erosione del suolo potenzialmente problematica nelle zone montane in pendenza e, nel contempo, permette di conservare il paesaggio tradizionale e gli equilibri idrogeologici esistenti, di preservare il territorio da eventi franosi e alluvionali in grado di compromettere l’ambiente e la sua biodiversità;

5E “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale”. In particolare, le pratiche in grado di aumentare il grado di fissazione della CO2 atmosferica sono quelle che prevedono la restituzione dei reflui zootecnici ai suoli, il mantenimento della sostanza organica nel suolo e della frazione umificata in particolare, nonché il pascolamento turnato organizzato bi-giornalmente: esse, nel loro insieme contribuiscono in maniera significativa al sequestro del carbonio ed alla riduzione dei gas ad effetto serra.

Infine, trattandosi di un’integrazione al reddito agricolo strategica per una regione interamente montana come la Valle d’Aosta, la misura contribuisce alla Focus Area 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole […] e alla Focus Area 6A “Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l’occupazione”.La Misura contribuisce, inoltre, al perseguimento degli obiettivi trasversali “Ambiente” e “Mitigazione dei cambiamenti climatici” poiché, oltre a diminuire il rischio di fenomeni erosivi, l’accumulo di riserve di carbonio nei suoli agricoli, favorito dalla corretta gestione dei prati e pascoli, possiede un discreto potenziale di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

In Valle d’Aosta sono individuati i seguenti sistemi agricoli differenziati in ragione dello svantaggio fisico e riconducibili alle giustificazioni economiche; essi sono oggetto di premio ai sensi della sottomisura 13.1:

1. Sistema zootecnico:
    a. estensivo (di fondovalle e di alpeggio)
    b. intensivo (di fondovalle)
2. Altri sistemi agricoli.

Le indennità sono modulate sull’effettivo svantaggio naturale e permanente determinato dall’ambiente montano, specificatamente in base all’altitudine e alla pendenza. Analogamente al precedente periodo e in applicazione della normativa comunitaria, l’importo del premio è degressivo con l’aumentare della superficie coltivata.

5.2.10.2.1. 13.1 Pagamenti compensativi nelle aree montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

5.2.10.2.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento prevede la corresponsione di indennità a superficie differenziate per ciascun sistema agricolo così definito:

1. Sistema zootecnico

a) estensivo di fondovalle (foraggere / pascolo) e di alpeggio

b) intensivo.

Il sistema estensivo di fondovalle fa riferimento alla zonizzazione regionale "fondovalle e mayen" e comprende zone poste a quota inferiore a 1.800 m slm. All'interno di questo sistema esistono due orientamenti basati sulle colture foraggere non avvicendate e sul pascolo. Il sistema estensivo di alpeggio fa riferimento alla zonizzazione regionale "alpeggio" e include zone situate a quote di norma superiori ai 1800 m slm. **Questo sistema prevede l'utilizzazione delle superfici afferenti all'allevamento in alpeggio e specificatamente a quelle prato-pascolive perenni (riferibili al raggruppamento colturale "colture foraggere non avvicendate per più di 5 anni")**

Il sistema zootecnico intensivo di fondovalle fa riferimento ad allevamenti che si pongono oltre le condizioni di ordinarietà e che eccedono il carico ottimale di 4 UBA/ha; gli allevamenti rientranti in questa categoria evidenziano, rispetto alle aziende di pianura, una minore incidenza dello svantaggio naturale connesso alla montagna come messo in luce dagli indicatori economici. Pertanto, in ragione delle diversità dei due sistemi (estensivo ed intensivo) e dei conseguenti diversi risultati economici, è necessario attuare una differenziazione, anche al fine di evitare sovra compensazioni.

2. Altri sistemi agricoli.

Rientrano negli "altri sistemi agricoli" tutti gli altri sistemi agricoli presenti nella Regione e in particolare quelli che, rappresentando il 2,3% della superficie agricola regionale, risultano essere residuali nel settore primario regionale. Essi comprendono le colture arboree permanenti e annuali, nonché, in piccola parte, colture orticole e seminativi le cui superfici investite sono di ridotte dimensioni e frammentate, ricomprese spesso in aziende ad orientamento colturale misto e più raramente specializzate .

5.2.10.2.1.2. Tipo di sostegno

Indennità a superficie

5.2.10.2.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Rispetto della Condizionalità (decreto ministeriale 180 del 23/01/2015 e deliberazione della Giunta regionale di recepimento 748 del 22 maggio 2015)

Regolamento (UE) n. 1307/2013 - Non sussistono rischi di sovracompensazione con i pagamenti diretti del primo pilastro della PAC previsti dal Regolamento (CE) n. 1307/2013 in quanto in Italia non viene attivato il premio aggiuntivo legato alle zone svantaggiate. Per quanto attiene alla potenziale sovrapposizione col greening e con i premi accoppiati della PAC, si rimanda al paragrafo "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso".

Regolamento (UE) n.1305/2013:

Art. 28 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

Art. 29 – Agricoltura biologica

Art. 30 – Indennità Natura 2000

5.2.10.2.1.4. Beneficiari

Agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.2.10.2.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo dell'indennità considera i maggiori costi e i minori ricavi connessi agli svantaggi naturali, evidenziati sulla base dei diversi sistemi agricoli, ove differenziati e pertinenti sulla base dei calcoli cui sono soggetti gli agricoltori operanti in zone montane, comparati con attività agricole in aree non montane (vedi giustificativi economici del Consiglio per la ricerca in agricoltura - CRA in allegato).

5.2.10.2.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità riguardano:

- possesso di Partita IVA;
- superficie agricola minima di accesso pari a 5.000 metri quadrati.

La soglia minima di superficie ammissibile è stata fissata considerando che al di sotto di essa il premio non è giustificato se rapportato ai costi amministrativi legati all'erogazione, e che tale soglia non comporta distorsioni della concorrenza.

5.2.10.2.1.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13.

5.2.10.2.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le indennità sono differenziate in base ai vari livelli di svantaggio descritti a proposito dei sistemi agricoli a cui fanno riferimento (altitudine, pendenza) e sono applicate alle superfici agricole richieste in domanda. Come esplicitato dall'art. 31, paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/13, i premi sono degressivi al crescere della superficie condotta per evitare sovracompensazioni poiché, in relazione alle economie di scala evidenziate dall'analisi economica, l'effetto dello svantaggio (cioè le perdite di reddito e i costi aggiuntivi) decresce all'aumentare della superficie condotta.

1) Sistema zootecnico – In riferimento alla tabella premi SA1

Sono riconosciute a premio le superfici afferenti all'allevamento del sistema agricolo 1. Per quanto concerne le tipologie a prato (nella tabella SA1evidenziate da un asterisco*), agli identificativi catastali aventi pendenza superiore al 30% è riconosciuta un'integrazione pari a 100 €/ha; gli importi riportati nella Tabella non sono comprensivi di tale integrazione.

2) Altri sistemi agricoli – In riferimento alla tabella premi SA2

Sono riconosciute a premio tutte le colture non afferenti al sistema zootecnico, cioè al SA1.

Per quanto concerne queste tipologie colturali (evidenziate da un asterisco* nella tabella SA2), agli identificativi catastali aventi pendenza superiore al 30% è riconosciuta un'integrazione pari a 100 €/ha; gli importi riportati nella Tabella non sono comprensivi di tale integrazione

La deroga per lo sforamento del massimale (Allegato 2 al Reg. (UE) 1305/13) per i primi 5 ettari del sistema estensivo di fondovalle e per i primi 2 ettari degli altri sistemi agricoli è giustificata dall'ampiezza dei differenziali di reddito netto tra aziende agricole di pianura e aziende di montagna messi in luce, per i primi

ettari, dalle analisi economiche. Alla luce di tali differenziali, che superano sempre i 2.000 euro, è importante garantire un livello di indennità che sia adeguato ed efficace a contrastare il fenomeno dell'abbandono, particolarmente critico nelle aziende di piccole dimensioni.

1) Sistema zootecnico – Tabella premi SA1

1.a) s.z. estensivo di fondovalle (superfici foraggere e pascoli)

Altitudine	Classe di superficie (Ha)	Da 0 a 5	Da 5 a 10	Da 10 a 20	Da 20 a 30	Oltre 30
Prati fino a 699 m*		400	300	200	140	0
Prati da 700 a 1199 m*		500	350	230	170	0
Prati oltre 1200 m*		600	400	260	200	0
Pascoli		200	100	80	50	0

1.b) s.z. estensivo di alpeggio (pascoli)

Classe di superficie (Ha)	Da 0 a 20	Da 20 a 80	Da 80 a 160	Da 160 a 200	Oltre 200
Prato-Pascoli e Pascoli	200	100	70	40	0

1.c) s.z. intensivo di fondovalle (superfici foraggere e pascoli)

Altitudine	Classe di superficie (Ha)	Da 0 a 5	Da 5 a 10	Da 10 a 20	Da 20 a 30	Oltre 30
Prati fino a 699 m*		200	150	100	70	0
Prati da 700 a 1199 m*		250	175	115	85	0
Prati oltre 1200 m*		300	200	130	100	0
Pascoli		100	50	40	25	0

**Per "prati" si intendono colture foraggere non avvicendate.*

2) Altri sistemi agricoli*- Tabella premi SA2

Classe di sup.	Da 0 a 2 ha	Da 2 a 5 ha	Da 5 a 10 ha	Da 10 a 20 ha	Oltre 20 ha
Afferenti al sistema agricolo 2*	600	350	300	250	0

.

5.2.10.2.1.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Metodologia e fonte dei dati

La quantificazione dello svantaggio naturale della regione Valle d'Aosta è stata svolta dal Consiglio per la ricerca in agricoltura (CRA), utilizzando i dati di contabilità aziendale del database RICA per le annualità 2009-2012, sulla base di un piano di campionamento per Ordinamento Tecnico Economico (OTE) e per Dimensione Economica (DE).

Il giustificativo dei pagamenti compensativi fa riferimento ai costi aggiuntivi e al mancato guadagno connessi agli svantaggi naturali (difficili condizioni climatiche e ambientali, connesse all'altitudine e all'acclività del terreno, nonché la scarsa produttività dei suoli) cui sono soggetti gli agricoltori operanti in aree montane. Allo scopo di misurare gli effetti dello svantaggio naturale i risultati economici delle aziende agricole valdostane sono posti a confronto con quelli che competono ad analoghe realtà aziendali operanti in zone non svantaggiate del Piemonte (analisi della "situazione controfattuale").

Elementi presi in conto per il calcolo

- ricavi totali e costi correnti rapportati all'ettaro di superficie;
- nel caso di premio accoppiato sul primo pilastro e in riferimento all'allevamento bovino da latte in zone di montagna, i calcoli hanno considerato, oltre al premio accoppiato stesso, anche il premio aggiuntivo "settore latte – zone montane", previsto dal reg. (UE) 1307/2013 e normato a livello nazionale dall'art. 20, comma 4, del decreto ministeriale 18/11/2014, n. 6513.

Risultanze

1) sistema zootecnico:

- **aziende zootecniche estensive**: nel dettaglio l'analisi della redditività (reddito netto, al netto delle indennità compensative) mette in luce un differenziale tra le aziende di pianura e le aziende di montagna pari ad un valore medio di **2.147 €/ha**; la detenzione di animali di razze autoctone, di taglia inferiore e meno produttive, fanno sì che i ricavi totali aziendali siano sei volte inferiori nelle zone montane rispetto alle zone di pianura. Nonostante si evidenzino, per contro, costi correnti più elevati in pianura, i minori ricavi ottenuti in montagna fanno sì che il differenziale in termini di reddito rimanga elevato, giustificando il premio previsto dalla misura;
- **aziende zootecniche intensive**: nel dettaglio l'analisi della redditività (reddito netto, al netto delle indennità compensative) mette in luce un differenziale tra le aziende di pianura e le aziende di montagna pari a **1.567 €/ha**, significativamente inferiore a quanto evidenziato per le aziende estensive. Inoltre, il confronto fra questa tipologia di aziende e quelle estensive, mostra un livello di reddito netto nel sistema intensivo di montagna 10 volte superiore rispetto a quello medio registrato nelle aziende estensive di montagna. Pertanto si ritiene giustificata la differenza di indennità concessa alle due tipologie di allevamento (estensivo-intensivo);
- la **modulazione dell'indennità sulle superfici a pascolo** (alpeggio e fondovalle) e prati si basa sulla gravità del vincolo permanete (altitudine e pendenza) identificato, che pregiudica le attività agricole. Tale modulazione dei premi trova giustificazione nei calcoli dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (quindi dei ricavi), rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali. Per le sole superfici a prato l'indennità prevista **cresce con l'altimetria** in base a tre fasce altitudinali: fino a 699 m s.l.m., da 700 a 1.199 m s.l.m. e oltre 1.200 m s.l.m. La ragione per la quale l'entità del premio aumenta con l'altitudine consiste nel fatto che, con l'aumentare della quota, lo svantaggio naturale incide ancor più negativamente sulla fertilità dei suoli e sul potenziale produttivo delle superfici foraggere. È riconosciuta una modulazione in base alla **pendenza** attraverso un importo aggiuntivo stimato in 100,00 euro/ha qualora gli identificativi catastali delle superfici a premio abbiano una pendenza superiore al 30%; detto premio aggiuntivo è giustificato dai maggiori costi imposti dalle operazioni di sfalcio e raccolta del foraggio in condizioni di forte pendenza, determinati dall'uso di mezzi a baricentro ribassato, di piccole dimensioni e talvolta portati a mano, col conseguente allungarsi dei tempi di affienagione;
- rispetto alle dimensioni aziendali si evidenzia un differenziale particolarmente significativo nel caso delle aziende di dimensioni più contenute; man mano che le aziende assumono dimensioni fisiche maggiori le differenze tendono a diminuire. In particolare, nelle aziende zootecniche estensive l'aumento del reddito netto registrato per le **fasce dimensionali individuate giustifica la degressività dell'indennità**. Per le aziende zootecniche intensive l'esiguità del campione non permette di evidenziare l'andamento del reddito al crescere delle dimensioni aziendali, tuttavia è presumibile ipotizzare una tendenza simile e, di conseguenza, è giustificata la degressività dell'indennità anche per le aziende rientranti in questa categoria. Le fasce dimensionali identificate per le superfici di alpeggio sono più ampie in ragione delle maggiori dimensioni di tali aziende (le aziende d'alpeggio hanno una superficie media di 113 ha);

2) altri sistemi agricoli:

- la categoria raggruppa le rimanenti tipologie aziendali (2,3 % della SAU regionale), maggiormente rappresentate, come evidenziate dall'analisi di contesto, dalle imprese orientate alla coltivazione di vigneti e frutteti, il cui differenziale di reddito (reddito netto, al netto delle indennità compensative) tra le aziende di pianura e quelle di montagna ammonta a **3.745 €/ha** (vite) e a **2.623 €/ha** (frutta);

- l’esiguità del campione RICA non permette di evidenziare l’andamento del reddito al crescere delle **dimensioni aziendali**. Tuttavia dalle analisi effettuate nel settore si evidenzia una forte concentrazione di aziende con SAU inferiore ai due ettari (90% delle aziende specializzate in colture permanenti – ISTAT 2010), caratterizzate da una scarsa redditività e da un maggiore rischio di abbandono; mentre le aziende mediamente più strutturate (superficie maggiore di 2 ha) registrano performance economiche migliori al crescere della superficie, anche se le dimensioni totali rimangono molto contenute. Si ritiene pertanto giustificata la modulazione proposta.

5.2.10.2.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Il limite minimo per azienda, in continuità con i precedenti periodi di programmazione, è pari a 1 ettaro per il sistema zootecnico e a 0,5 ettari per gli altri sistemi agricoli, in ragione della situazione fondiaria e strutturale descritta. Considerato che, come evidenziato dalle giustificazioni economiche, all’aumentare delle superfici aziendali si assiste ad un aumento del reddito netto e ad una diminuzione dello svantaggio legato al contesto montano, si è operata una degressività per fasce dimensionali in conformità al paragrafo 4 dell’art. 31 del Reg. (UE) 1305/13. Tali fasce sono state identificate in coerenza con le caratteristiche dei diversi sistemi agricoli e con le giustificazioni economiche. Nel dettaglio:

- sistemi zootecnici estensivo ed intensivo di fondovalle, fasce identificate e relativa distribuzione percentuale delle aziende: 0-5 ha: 30% delle aziende; 5-10 ha: 27% delle aziende; 10-20 ha: 30% delle aziende; 20-30 ha: 9%; oltre 30 ha 4% (dati 2014 AREA VdA, calcolo sulle superfici -foraggere delle aziende di fondovalle aderenti alla Misura 211 del PSR 07-13);

- sistema zootecnico d’alpeggio, fasce identificate e relativa distribuzione percentuale delle aziende: 0-20 ha: 11% delle aziende; 20-80 ha: 33% delle aziende; 80-160 ha: 32% delle aziende; 160-200 ha: 9% delle aziende; oltre 200 ha: 15% delle aziende (dati 2014 AREA VdA, calcolo sulle superfici a pascolo delle aziende di alpeggio aderenti alla Misura 211 del PSR 07-13);

- altri sistemi zootecnici: trattandosi di un sistema residuale che comprende diversi orientamenti produttivi, le classi sono state individuate in base all’orientamento produttivo maggiormente rappresentativo, ovvero quello delle colture permanenti. Fasce identificate e relativa distribuzione percentuale delle aziende: 0-2 ha: 90% delle aziende; 2-5 ha: 8% delle aziende; 5-10 ha: 1% delle aziende; 10-20%: 1% delle aziende; oltre 20 ha: 0% delle aziende (dati ISTAT 2010).

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Come previsto dall'Art 32 (1, 2 e 5) del Reg. 1305/2013 l’intera superficie della Regione Autonoma Valle d’Aosta, con i suoi 74 comuni, risulta essere inserita totalmente in zona svantaggiata (secondo quanto evidenziato dall’art. 3, paragrafo 3 della dir. 75/268/CEE).

5.2.11. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

5.2.11.1. Base giuridica

Reg. (CE) n. 1305/2013, art. 33

5.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

In un contesto regionale in cui l'allevamento del bestiame bovino costituisce l'attività prevalente garantire standard elevati, per il miglioramento del benessere e delle condizioni di igiene degli animali, diviene strategico per aumentare la qualità dei prodotti agro-alimentari in particolare di quelli lattiero caseari, quali la Fontina.

La Misura risponde allo specifico fabbisogno 14 "Garantire il benessere degli animali di allevamento" e al fabbisogno 12 "Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie" e contribuisce alla priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo", Focus Area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali". In via secondaria, la Misura contribuisce alla Focus Area 2A, "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

La tecnica di allevamento, vincolato dalle condizioni climatiche ed orografiche del territorio montano della regione e orientato per lo più alla produzione di latte, possiede in Valle d'Aosta caratteristiche peculiari rispetto a quella diffusa nelle aree pianeggianti e collinari italiane. Ordinariamente gli animali sono ricoverati in stalla dal mese di novembre fino al mese di aprile/maggio in base all'altitudine e alla localizzazione delle stalle: gli animali sono tenuti in stabulazione fissa alla posta senza l'utilizzo di paglia o tappetini, anche negli allevamenti di recente costruzione. La Misura prevede di attivare la tipologia di intervento 14.1 "Concessione di incentivi agli allevatori che si impegnano all'uso della paglia come lettiera degli animali o di tappeti nel periodo di stabulazione fissa" per incentivare gli agricoltori a migliorare la cura e le condizioni sanitarie degli animali in stabulazione fissa, in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

Rispetto alla programmazione 2007-13, sono stati introdotti alcuni elementi di novità:

- il beneficiario deve essere identificato come agricoltore attivo, come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e successive norme di recepimento a livello nazionale;
- oltre agli incentivi per l'uso della paglia come lettiera, sono previsti incentivi per l'utilizzo dei tappeti.

Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013)

E' prevista una clausola di revisione per tutti gli impegni previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche. È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non vi è l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

5.2.11.2.1. 14 Benessere animale

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

5.2.11.2.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura Misura mira a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti volontariamente dagli agricoltori per seguire pratiche e standard di benessere animale più elevati rispetto ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla normativa vigente.

I pagamenti per il benessere degli animali sono erogati agli allevatori, detentori di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, che si impegnano ad utilizzare la paglia nella lettiera degli animali in stabulazione fissa ed un suo buon governo, o a coprire il pavimento della posta degli animali in stabulazione fissa nel periodo invernale con appositi tappeti.

La sottomisura contribuisce alla Priorità 3 “Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo”, Focus Area 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.

Con la presente sottomisura s’intende prevenire alcune patologie, determinate dalla stabulazione fissa, con l’apporto e il rinnovo costante della lettiera o con l’utilizzo di tappeti sulla posta, intendendo anche correggere alcune pratiche di allevamento degli animali in stabulazione fissa nel periodo invernale. Infatti, ordinariamente gli animali sono ricoverati in stalla dal mese di novembre fino al mese di aprile/maggio in base all’altitudine e alla localizzazione delle stalle: gli animali sono tenuti in stabulazione fissa alla posta. La pavimentazione della posta, anche negli allevamenti di recente costruzione, è realizzata solitamente con un cemento adatto per pavimentazioni adibite al ricovero degli animali che, pur avendo proprietà isolanti-termiche (cemento "caldo"), dev'essere compatto (non poroso) per rispettare le disposizioni del punto 8 dell'Allegato alla Direttiva 98/58/CE (pulizia e della disinfezione della posta).

Oltre a creare un supporto morbido e asciutto, l'uso della paglia o dei tappeti in gomma permette di prevenire alcune patologie e possibili lussazioni/ferite degli animali causate dal pavimento in cemento, che può risultare viscido e sdrucciolevole. Inoltre, grazie all'assorbimento delle deiezioni liquide, l’uso della paglia riduce sia l'umidità relativa dell'aria, sia la concentrazione dei gas dannosi per gli animali, in coerenza con il punto 10 dell'Allegato alla Direttiva 98/58/CE.

5.2.11.2.1.2. Tipo di sostegno

Pagamento annuale per UBA oggetto di impegno

5.2.11.2.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Rispetto della Condizionalità (decreto ministeriale 180 del 23/01/2015 e deliberazione della Giunta regionale di recepimento 748 del 22 maggio 2015)Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 recante “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”.

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21” Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti” dicembre 2006.

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 “Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico”.

Legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 “Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento.

5.2.11.2.1.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso ad Agricoltori in attività ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013

5.2.11.2.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo del premio considera i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, rispetto alla gestione di un allevamento che non segue gli impegni per il benessere animale previsti dalla sottomisura.

5.2.11.2.1.6. Condizioni di ammissibilità

1: Criteri di ammissibilità relativi al Beneficiario

- essere titolari di partita IVA in agricoltura;
- detenere almeno 1 UBA.

2. Impegni

- mantenimento degli impegni per un periodo di un anno
- utilizzo di almeno 2 Kg di paglia/UBA per giorno
- sostituzione della lettiera al massimo ogni tre giorni in caso di stabulazione fissa; settimanale in caso di stabulazione libera
- corretta gestione dello stoccaggio e della movimentazione della paglia
- in alternativa, copertura del pavimento della posta con appositi tappeti in gomma ad uso zootecnico per il benessere animale e corretta manutenzione degli stessi.

5.2.11.2.1.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell’art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

5.2.11.2.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Ai sensi della presente azione può essere corrisposto un premio massimo di:

110,00 €/UBA per l’utilizzo della paglia

60,00 €/UBA per l’utilizzo dei tappetini

5.2.11.2.1.9. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” come dalla deliberazione della Giunta regionale di recepimento n. 748 del 22 maggio 2015

Relativamente alla misura il riferimento è costituito, in particolare, dai seguenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), afferenti ai temi

principali:

Identificazione e registrazione degli animali

CGO 7: Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

CGO 8: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini;

Malattie degli animali

CGO 9: Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Benessere degli animali

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

In particolare, l'Allegato alla Direttiva 98/58/CE (CGO 13) stabilisce, per i fabbricati e locali di stabulazione, le seguenti disposizioni:

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Per quanto concerne le analisi economiche, la metodologia e i risultati a proposito delle giustificazioni dei premi sono state da soggetti, individuati dalla R.A.V.A., in possesso delle necessarie competenze quali l'Institut Agricole Régional di Aosta (IAR), l'Association Régional Eleveurs Valdôtaines (AREV), l'Associazione Nazionale Bovini Razza Valdostana (A.Na.Bo.Ra.Va.) e i Servizi Zootecnici della Direzione regionale Agricoltura.

La metodologia ha considerato:

- per l'uso della paglia come lettiera

- il costo di acquisto della paglia;
- i maggiori costi derivanti dalla corretta gestione/sostituzione della lettiera, considerando che per le stabulazioni fisse e per i piccoli allevamenti, tipici della realtà valdostana, è necessario intervenire apportando giornalmente una media di 2 kg/UBA di paglia, il che comporta circa 13 ore/UBA per anno di maggior lavoro per il mantenimento della lettiera.

- per l'uso degli appositi tappeti

- i costi aggiuntivi relativi al tempo di gestione e pulizia della posta.

Il premio proposto nell'ambito della misura 14, per l'utilizzo della paglia, pari a euro 110,00 € per UBA, per la manutenzione e pulizia dei tappeti, pari a 60,00 € per UBA risulta dunque giustificato poiché viene evidenziato un maggiore onere per l'agricoltore rispettivamente di 201,44 €/UBA e di 74,83 €/UBA.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

Le giustificazioni economiche dei premi e la certificazione dei calcoli sono allegate al Programma.

5.2.11.3. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Il sistema zootecnico della regione Autonoma Valle d'Aosta si caratterizza per una serie di peculiarità. Esse afferiscono alla presenza pressoché totale di razze autoctone adattate all'ambiente montano e alla particolare forma di utilizzazione foraggera basata sulla conduzione di superfici foraggere permanenti nelle varie zone altitudinali. Per quanto concerne l'azione 1 si fa riferimento alla consistenza zootecnica alla data del 31 marzo di ogni anno viene valutata considerando gli animali nati al 31 ottobre. Per quanto concerne l'azione 2 si fa riferimento alla consistenza zootecnica in alpeggio alla data del 31 luglio di ogni anno viene valutata considerando gli animali nati entrro il 30 giugno. La strutturazione del dato è desunta dalla banca dati regionale afferente ai servizi zootecnici che hanno competenza nel caricamento dei dati sulla BDN di Teramo.

A norma dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014, rispetto alla potenziale combinazione delle misure 10, 11 e 14, o di combinazioni fra impegni diversi della stessa misura o di misure diverse, si precisa che la M14, riferita all'unità di bestiame, è sempre cumulabile con la M10 e la M11, riferite all'unità di superficie; in particolare, non vi è rischio di sovrapposizione fra l'intervento 10.1.4, che compensa i minori ricavi derivanti dall'allevamento di razze autoctone in via di estinzione meno produttive, e l'intervento 14.1, che compensa i maggiori costi per l'acquisto di materiali di lettiera (paglia o tappeti in gomma) che migliorano il benessere degli animali; pertanto, i due interventi sono compatibili e cumulabili fra loro.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

Le giustificazioni economiche dei premi e la certificazione dei calcoli sono allegate al Programma.

5.2.12. M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.12.1. Base giuridica

La misura si riferisce all'art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed in particolare al comma 2, lettere a, b, c, h, j.

5.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La presente Misura favorisce la creazione di poli e reti e sostiene la promozione di diverse forme di cooperazione in particolare tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera agroalimentare,ricercatori e divulgatori nonché enti e altri soggetti (enti e consorzi) di gestione del territorio che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale.

L'analisi SWOT ha evidenziato l'importanza di perseguire lo sviluppo di innovazione attraverso l'integrazione tra i soggetti beneficiari secondo diverse modalità, per rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio. Il territorio regionale è contraddistinto da una realtà fortemente frammentata caratterizzata, da una parte, da un mosaico di aziende di micro e piccole dimensioni (fondamentali nella gestione di aree marginali e determinanti nella produzione di materie prime e di prodotti agricoli di elevata qualità e salubrità) e, dall'altra, di poche grandi aziende, ben strutturate. Tale frammentazione strutturale, derivante da diversi fattori quali, tra gli altri, la progressiva parcellizzazione della proprietà fondiaria, la conformazione orografica del territorio, le difficoltà di accesso ai fondi, l'appesantimento fiscale e burocratico, rallenta, di fatto, l'ammodernamento delle aziende, la loro capacità di innovarsi e di penetrare sul mercato, nonché di realizzare economie di scala.

In un territorio dunque caratterizzato da un numero elevato di piccole aziende e da una progressiva tendenza all'abbandono delle stesse nelle zone più svantaggiate, è emersa in via principale la necessità di favorire forme di aggregazione delle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, per aumentare e/o creare una massa critica funzionale alla loro sostenibilità economica e ambientale.

La Misura risponde a numerosi fabbisogni, che verranno esplicitati in ogni singola sottomisura e contribuisce alla Priorità 1 "Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali", Focus Area 1B "Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali". Considerata la natura trasversale, la Misura concorre potenzialmente al raggiungimento degli obiettivi di della maggior parte delle priorità e focus area del PSR e apporta un contributo positivo a tutti e tre gli obiettivi trasversali: sviluppo dell'innovazione (tecnica, tecnologica, organizzativa e ambientale), difesa dell'ambiente e mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

La Misura è articolata in 5 tipologie di intervento:

16.2.1 - supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie finalizzati al miglioramento della qualità dei prodotti - art. 35, comma 2 lettera a) e b);

16.2.2 - supporto per progetti pilota finalizzati all'uso efficiente delle risorse idriche - art. 35, comma 2 lettera a e b);

16.3 - cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro, condividere risorse e per lo sviluppo del turismo- art. 35, comma 2 lettera c);

16.6 - cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia - art. 35, comma 2 lettera h);

16.8 - stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti - art. 35, comma 2 lettera j).

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il sostegno alle tipologie di intervento di cooperazione è limitato a un periodo massimo di sette anni.

5.2.12.2.1. 16.2.1 Supporto progetti pilota per sviluppo prodotti, pratiche, processi e tecnologie per miglioramento qualità dei prodotti

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

5.2.12.2.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene la realizzazione di progetti pilota e di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare.

Dall'analisi SWOT, emerge l'importante e consolidata presenza di un sistema di produzione tipiche di qualità, tra le quali la Fontina DOP ne rappresenta il prodotto di punta. La tipicità e la qualità dei prodotti del territorio possono peraltro essere maggiormente valorizzate sul mercato attraverso il miglioramento e l'innovazione del processo produttivo.

La sottomisura soddisfa i seguenti fabbisogni gerarchizzati:

08 – supporto agli approcci collettivi per trasformazione, aggregazione dell'offerta e commercializzazione

13 – maggiore valorizzazione dei prodotti agricoli

12 - aumento del valore aggiunto delle produzioni casearie;

28 – messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale.

La sottomisura persegue la Priorità 3 "promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo", e in via prioritaria la Focus Area 3a "migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

Secondariamente la sottomisura concorre al perseguimento della Focus Area 2A "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento del mercato nonché la diversificazione delle attività".

La sottomisura risponde all'obiettivo trasversale "Innovazione" attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti presentati da team di soggetti, provenienti dal mondo produttivo e/o della ricerca, messi a sistema al fine, in primis, di valorizzare la qualità dei prodotti agroalimentari del territorio e conseguentemente di aumentare la competitività delle imprese locali sul mercato.

In questo quadro, la presente tipologia di intervento ha l'obiettivo generale di sostenere la realizzazione e la diffusione di progetti pilota finalizzati all'introduzione di nuove pratiche, tecniche, tecnologie e processi di lavoro sperimentali volte a migliorare la qualità delle produzioni del territorio.

I progetti devono essere presentati da un team di progetto composto da un soggetto capofila e da almeno un partner.

I progetti possono avere una durata massima di 24 mesi e devono riportare nella loro descrizione gli obiettivi specifici, i risultati attesi e le eventuali ricadute dirette e indirette nonché la modalità di disseminazione dei risultati ottenuti.

5.2.12.2.1.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è un contributo in conto capitale su una spesa massima ammissibile ed è concesso sotto forma di sovvenzione globale come previsto dall'art. 35 comma 6, Reg.(UE) 1305/2013.

5.2.12.2.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari

5.2.12.2.1.4. Beneficiari

Possono beneficiare della presente sottomisura:

- Imprese, singole o associate, del settore agricolo, agroalimentare e agroindustriale che svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli con sede nella Regione Valle d'Aosta;

- organizzazioni di produttori;

- organismi di ricerca e/o sperimentazione;

- consorzi di tutela;

- organizzazioni interprofessionali.

5.2.12.2.1.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili sono:

- acquisto di materiali e attrezzature strettamente connesse al progetto pilota;
- acquisto di software solo se strettamente connesso al progetto pilota
- acquisto di brevetti e licenze strettamente connesse al progetto pilota;
- spese relative a studi e progettazioni per nuovi processi, tecniche, tecnologie e pratiche necessari alla realizzazione degli interventi;
- spese per progettazione e realizzazione di prototipi;
- spese per test e analisi di laboratorio e gustative (panel test);
- prove in campo;
- consulenze esterne qualificate per la realizzazione dell'intervento;
- spese per il personale coinvolto;
- spese di missione e trasferte;
- spese per materiale di consumo;
- spese per la diffusione dei risultati del progetto.

5.2.12.2.1.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti devono essere presentati da un team di progetto composto da un soggetto capofila e da almeno un partner.

Il team di progetto deve presentare una proposta progettuale contenente:

- individuazione dei soggetti partecipanti al Team (Capofila, partner), delle modalità organizzative e dell'attribuzione delle attività e delle responsabilità nella realizzazione del progetto;

- descrizione dell'idea progettuale e degli obiettivi che devono essere chiari e coerenti con l'obiettivo generale della sottomisura;

- definizione delle attività e dei risultati attesi e relativo cronoprogramma;

- definizione del budget ripartito tra partecipanti al team di progetto;

- descrizione della modalità di informazione e disseminazione dei risultati ottenuti.

I progetti possono avere una durata massima di 24 mesi e devono riportare nella loro descrizione gli obiettivi specifici, i risultati attesi e le eventuali ricadute dirette e indirette nonché la modalità di disseminazione dei risultati ottenuti.

5.2.12.2.1.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

Le proposte progettuali sono selezionate e valutate da una Commissione di valutazione sulla base dei seguenti principi di selezione:

- qualità della proposta progettuale e coerenza degli obiettivi con la Misura e la Focus area di pertinenza;
- validità del progetto dal punto di vista tecnico e scientifico;
- ricaduta del progetto in termini di miglioramento della qualità del prodotto;
- qualità ed efficacia dell'attività di disseminazione dei risultati.

5.2.12.2.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è pari al 100% della spesa ammessa[GE1] .

Nel caso di spese che rientrano nel campo d'intervento di altre tipologie di operazioni, si applicano l'importo massimo e le aliquote di sostegno delle misure /sottomisure di riferimento.

La dimensione del progetto è fissata in un minimo di 20.000 euro e un massimo di 100.000 euro.

5.2.12.2.1.9. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

In base all'art. 35 par. 4 del Reg. (UE) 1305/2013, i risultati di un progetto devono essere diffusi il più presto possibile dopo il completamento del progetto. In ogni caso, il pagamento del sostegno a saldo non sarà versato fino a quando il beneficiario non avrà soddisfatto tutti i suoi obblighi secondo il sistema normale di controlli - compresa la diffusione "piena" dei risultati.

5.2.12.2.2. 16.2.2 Supporto per progetti pilota finalizzati all'uso efficiente delle risorse idriche

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

5.2.12.2.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura concede, il sostegno per la realizzazione e la disseminazione dei risultati di un progetto pilota finalizzato all'uso efficiente delle risorse idriche in agricoltura.

Dall'analisi SWOT emerge che la maggior parte delle aziende con superfici irrigate si approvvigiona da consorzi irrigui o di miglioramento fondiario con consegne a turno. A fronte di un'ampia disponibilità idrica e di un tale consolidato sistema collettivo di gestione della stessa, le strutture di prelievo e adduzione sono peraltro da considerarsi vetuste: il sistema è caratterizzato da canali a cielo aperto con adduzione quasi interamente per gravità. Tale punto di debolezza, unito alla forte polverizzazione delle superfici aziendali, comporta difficoltà nella progettazione, nell'implementazione e nel monitoraggio dei consumi diretti a livello aziendale.

La sottomisura risponde nello specifico ai seguenti fabbisogni:

23. Implementazione di un sistema di misurazione dei consumi idrici in agricoltura;

28. Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale.

La sottomisura risponde alla Priorità 2, principalmente alla Focus Area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonchè la diversificazione delle attività" oltre a soddisfare i tre obiettivi trasversali dell'UE.

In questo quadro, la presente tipologia di intervento intende promuovere il sostegno a progetti pilota finalizzati all'introduzione di nuove metodologie, tecniche, tecnologie e processi sperimentali, volti alla riduzione del consumo idrico e alla implementazione di un sistema di misurazione delle risorse idriche nel settore agricolo, adeguato alla realtà agricola valdostana e propedeutico alla tariffazione dei costi irrigui, in linea a quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque).

I progetti devono essere presentati da un team di progetto composto da un soggetto capofila e da almeno un partner.

I progetti devono riportare nella loro descrizione gli obiettivi specifici, i risultati attesi e le eventuali ricadute dirette e indirette nonché la modalità di disseminazione dei risultati ottenuti.

In base ai risultati dei progetti pilota, sarà valutato come installare gruppi di misuratori di flusso e il relativo monitoraggio dei dati, al fine di dar seguito alle disposizioni della Direttiva Quadro Acque.

5.2.12.2.2.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è un contributo in conto capitale su una spesa massima ammissibile ed è concesso sotto forma di sovvenzione globale come previsto dall'art. 35 comma 6, Reg.(UE) 1305/2013.

5.2.12.2.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 2000/60/CE (la c.d. Direttiva Quadro Acque)
- Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 "Investimenti irrigui"
- Piano di gestione per il distretto idrografico ITB "Bacino del Po"
- Piano regionale di tutela delle acqua (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio reginale n. 1788/XII del 08/02/2006

5.2.12.2.2.4. Beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento:

- consorzi di miglioramento fondiario;
- consorzi irrigui;
- Arpa della Valle d'Aosta;
- gli istituti e i centri di ricerca, pubblici o privati operanti nel settore dell'innovazione agricola e ambientale, con comprovate competenze ed esperienze in materia;
- imprese, singole o associate, del settore agricolo;
- enti pubblici.

5.2.12.2.2.5. Costi ammissibili

Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente sottomisura i seguenti elementi di costo:

- studi di compatibilità ambientale, idraulica, fattibilità tecnico-amministrativa ed economica;
- costi di animazione del partenariato;
- costi di coordinamento del progetto;
- costi della progettazione preliminare ed esecutiva delle opere da realizzare;
- costi informatici e di programmazione/acquisto dei necessari software se strettamente necessari al progetto pilota;
- acquisto di materiali e attrezzature strettamente connesse al progetto pilota;
- costi relativi a studi e progettazioni per nuovi processi, tecniche, tecnologie e pratiche necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di progettazione e realizzazione di prototipi;
- prove in campo;
- consulenze esterne qualificate per la realizzazione dell'intervento;
- costi di personale;
- missioni e trasferte;
- acquisto di brevetti e licenze strettamente connessi al progetto pilota;
- costi di promozione, informazione e disseminazione dei risultati.

5.2.12.2.2.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti devono essere presentati da un team di progetto composto da un soggetto capofila e da almeno un partner.

Il team di progetto deve presentare una proposta progettuale contenente:

- individuazione dei soggetti partecipanti al Team (Capofila, partner), delle modalità organizzative e dell'attribuzione delle attività e delle responsabilità nella realizzazione del progetto;
- descrizione dell'idea progettuale e degli obiettivi specifici che devono essere chiari e coerenti con l'obiettivo generale della sottomisura; in particolare la descrizione del progetto deve ricomprendere:

- studio/analisi del contesto e della normativa vigente del settore irriguo;
- localizzazione del progetto pilota: l'area oggetto di intervento deve avere una superficie di almeno 5 ettari e deve insistere sul territorio regionale.
- metodologia utilizzata per l'ideazione del sistema/strumento per la misurazione dei consumi irrigui e per garantire il raccordo con i sistemi nazionali di raccolta ed elaborazione dei dati (es. SIGRIAN);
- modalità di coinvolgimento degli attori interessati (imprese agricole, enti pubblici..);

- definizione delle attività, dei risultati attesi, delle ricadute dirette e indirette e relativo cronoprogramma;
- definizione del budget ripartito tra partecipanti al team di progetto;
- descrizione della modalità di informazione e disseminazione dei risultati ottenuti.

5.2.12.2.2.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

Le proposte progettuali sono selezionate e valutate da una Commissione di valutazione, composta dai servizi regionali e da enti con competenza ambientale, sulla base dei seguenti principi di selezione:

- qualità della proposta progettuale e coerenza degli obiettivi con la Misura e la Focus area di pertinenza;
- validità del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico;
- qualità del team di progetto in termini di rappresentatività: area coperta, numerosità di aziende servite;
- coerenza con eventuali criteri/priorità stabiliti da altri strumenti nazionali (es. Piano irriguo del PSR-nazionale) e/o regionali;
- qualità ed efficacia dell'attività di disseminazione dei risultati.

5.2.12.2.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è pari al 100% della spesa ammessa.

Nel caso di spese che rientrano nel campo d'intervento di altre tipologie di operazioni, si applicano l'importo massimo e le aliquote di sostegno delle misure /sottomisure di riferimento.

La dimensione del progetto è fissata in un minimo di 20.000 euro e un massimo di 75.000 euro.

Quando il beneficiario non è un ente pubblico, il contributo è concesso in ambito del regime "De Minimis" di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013.

5.2.12.2.2.9. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

In base all'art. 35 par. 4 del Reg. (UE) 1305/2013, i risultati di un progetto devono essere diffusi il più presto possibile dopo il completamento del progetto. In ogni caso, il pagamento del sostegno a saldo non sarà versato fino a quando il beneficiario non avrà soddisfatto tutti i suoi obblighi secondo il sistema normale di controlli - compresa la diffusione "piena" dei risultati.

5.2.12.2.3. 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro, condividere risorse e per lo sviluppo del turismo

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

5.2.12.2.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura sostiene la cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

Dall'analisi Swot, emerge con chiarezza che il territorio valdostano è caratterizzato da un'elevata frammentarietà delle realtà aziendali con scarsa penetrazione sul mercato che risultano penalizzate dai costi fissi elevati e da oneri derivanti dalla burocrazia. Tali aspetti sono aggravati da una ancora scarsa propensione a fare rete sia tra le imprese stesse sia tra imprese e attori pubblici, privati e intersettoriali soprattutto nelle zone più svantaggiate, ricadenti in area D, selezionate dalla Strategia "Aree Interne".

Alla luce della strategia Aree Interne, si assiste, in tale zone, ad una forte perdita demografica e a un progressivo abbandono delle attività imprenditoriali.

Tali punti di debolezza rappresentano nello specifico un freno sia alla commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli, sia allo sviluppo di una offerta turistica in grado di essere realmente competitiva anche a livello internazionale.

Alla luce di queste criticità, la sottomisura risponde ai fabbisogni gerarchizzati:

08. Supporto agli approcci collettivi per trasformazione, aggregazione dell'offerta e commercializzazione;

09. Rafforzamento delle sinergie tra il settore agricolo e il settore turistico;

27. Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali;

28. Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla Priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella zone rurali" in particolare alle Focus Area 6A "favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché secondariamente alle:

- Priorità 2 "Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forma, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", in particolare alla Focus Area 2A "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività";

- Priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo" in particolare alla Focus Area 3A "migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

A fronte dei fabbisogni rilevati, risulta particolarmente centrale incentivare, in particolare nelle aree-progetto selezionate dalla Strategia Aree Interne, quei processi di aggregazione e di messa in comune di idee e risorse in grado di innescare processi di sviluppo.

In particolare, la sottomisura sostiene forme di cooperazione:

- tra piccoli operatori che intendano aumentare la loro visibilità commerciale attraverso la condivisione di processi di trasformazione e commercializzazione in comune dei loro prodotti agricoli anche al difuori del mercato locale realizzando economie di scala

- tra piccoli operatori - anche non agricoli - per l'ideazione e la promozione di un'offerta turistica in rete, capace anche in questo caso di generare economie di scala.

Definizioni utili:

Microimpresa ai sensi dell' Allegato 1 al Reg. (UE) 702/2014: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

Piccolo operatore ai sensi dell'art. 11 par. 3 del Reg. (UE) 807/2014: una microimpresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (1), o una persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento.

5.2.12.2.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

5.2.12.2.3.3. Collegamenti con altre normative

- Legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 - Riforma dell'organizzazione turistica regionale.
- Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis)
- Demarcazione con le attività agrituristiche: Misura 6.4.1 e con la Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 "Nuova disciplina dell'agriturismo".

5.2.12.2.3.4. Beneficiari

Beneficiari della sottomisura sono le associazioni di nuova costituzione tra piccoli operatori, come definiti dall'art. 11 paragrafo 3 del Reg. (UE) 807/2014

5.2.12.2.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili nell'ambito della presente sottomisura i seguenti elementi di costo:

- costi relativi alla creazione ed animazione dell'associazione di impresa (deve trattarsi di associazione di nuova formazione);
- costi di ideazione e progettazione di servizi turistici comuni;
- costi di ideazione, progettazione e coordinamento di attività di cooperazione finalizzate alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- costi di realizzazione o acquisto di supporti software se strettamente connessi al progetto;
- costi di promozione e marketing;
- partecipazione ed organizzazione di eventi, fiere, incontri.

5.2.12.2.3.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono presentare una proposta progettuale contenente:

- l'individuazione dei soggetti partecipanti al team di progetto (Capofila, partner), delle modalità

organizzative e dell'attribuzione delle attività e delle responsabilità nella realizzazione del progetto;
- descrizione dell'idea progettuale e degli obiettivi che devono essere chiari e coerenti con l'obiettivo generale della sottomisura e con le politiche territoriali e turistiche regionali;
- definizione del budget ripartito tra partecipanti al team di progetto.

L'associazione/cooperazione di piccoli operatori deve essere di nuova costituzione.

5.2.12.2.3.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

Le proposte progettuali sono selezionate e valutate da una Commissione di valutazione sulla base dei seguenti principi di selezione:

1. priorità a progetti con collegamenti o connessioni con attività, servizi e circuiti esistenti,
2. priorità ad associazioni con il maggior numero di partecipanti
3. priorità a progetti presentati da beneficiari operanti nelle aree-progetto selezionate dalla strategia Aree Interne.

5.2.12.2.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 70 % della spesa ammessa.

La dimensione del progetto è fissata in un minimo di 20.000 euro e un massimo di 100.000 euro.

Per il sostegno a progetti che non concernono la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il contributo è concesso in ambito di regime "De minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013.

16.6 Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

5.2.12.2.3.9. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura sostiene la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali.

Dall’analisi della situazione del settore forestale caratterizzata da estrema frammentazione della proprietà fondiaria, emerge la necessità di valorizzare ed armonizzare la filiera foresta-legno-energia coordinandone le diverse componenti, attualmente frammentate e non in rete, al fine di migliorare qualitativamente e quantitativamente la risorsa forestale e il prodotto legno regionale, anche a fini energetici.

Nonostante un patrimonio boschivo di quasi 100.000 ettari in continua espansione, le utilizzazioni boschive realizzate annualmente, per numero di interventi e quantità di assortimenti ritratti, rimangono modeste e coinvolgono un numero di operatori molto limitato. Questa situazione, tra i vari aspetti, determina un mercato regionale contraddistinto da volumi di legname locale poco significativo e scarsamente valorizzato dal punto di vista economico, che frena pertanto una attiva gestione forestale e condiziona gli investimenti in foresta.

La sottomisura soddisfa nello specifico i seguenti fabbisogni:

5. Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato

7. Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole

24. Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili

25. Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione

28. Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

Essa contribuisce prioritariamente alla Priorità 5 “incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” in particolare alla Focus Area 5C “Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia**.**

Alla luce di questo inquadramento e dell’indirizzo già intrapreso nella passata programmazione, la sottomisura intende promuovere la cooperazione tra i diversi operatori della filiera forestale - sia pubblici che privati - organizzati in varie forme (es. associazioni temporanee di imprese, associazioni temporanee di scopo, associazioni o consorzi forestali) e in particolare delle ditte di utilizzazione boschiva, degli operatori che si occupano di commercializzazione e prima trasformazione e i consumatori finali tra cui gli utilizzatori di biomasse forestali a fini energetici.

Oltre all’incentivazione delle attività forestali a raggio locale connesse allo sviluppo della filiera corta, si vogliono infatti promuovere in maniera particolare i processi di lavoro in comune e le azioni connesse alla produzione di energia da biomassa.

La finalità è di catalizzare le iniziative di gestione collettiva mirate a rendere sostenibile economicamente e ambientalmente il recupero di biomasse aziendali o derivanti dalle pratiche selvicolturali (ed eventualmente di verde urbano), nonché l’eventuale trattamento, per una loro destinazione ai fini energetici. La sottomisura

intende sostenere gli interventi di cooperazione tra i beneficiari limitatamente all'approvvigionamento delle biomasse da utilizzare per la produzione di energia ed esclude il supporto alla loro produzione.

Per quanto riguarda l'uso di biomasse di origine forestale, il sostegno riguarderà solo iniziative di modesta dimensione, a carattere locale. La sostenibilità dell'approvvigionamento, ai sensi dell'art. 35, lettera h, è assicurata da più fattori: in primo luogo, se gli interventi si effettuano su superfici pubbliche, queste sono assoggettate a piani di assestamento comunali (Piani economici dei beni silvo-pastorali), aventi valore legale (il prelievo non supera il 25% della massa in piedi, neanche nell'area oggetto di intervento). Nel caso invece di superfici private, le utilizzazioni forestali, laddove ricadente nelle aree vincolate, devono rispettare le prescrizioni di massima e polizia forestale (PMPF) ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del R.D. n. 3267 del 1923. Inoltre i tagli, su superfici ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica devono attenersi alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. E' infine prassi consolidata, anche grazie alle ridotte dimensioni della regione, che gli interventi forestali su proprietà privata sono nella maggior parte dei casi preceduti da operazioni di martellata da parte del Corpo forestale regionale. In ogni caso, laddove l'intervento selvicolturale benefici di un aiuto erogato ai sensi del presente Programma, è previsto che sia presentato un piano di gestione forestale o un documento equipollente che garantisca la sostenibilità dell'approvvigionamento delle biomasse ritraibili.

In particolare è prevista la presentazione di un Piano di attività che contenga e descriva:

- uno studio di fattibilità di una filiera territoriale e le attività finalizzate alla costituzione della filiera stessa, descrivendo gli ambiti territoriali, le biomasse di cui le aziende agricole sono fornitrici o produttori, le biomasse di provenienza forestale, le categorie di soggetti che si intende coinvolgere ed il numero dei soggetti per ciascuna categoria, la dimensione economica complessiva stimata e la convenienza economica per la realizzazione della filiera;

- le attività di animazione atte a consentire la costituzione della filiera ed il suo funzionamento;

- le attività ulteriori e i servizi che concorrono al pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento (es. consulenza tecnica, formazione);

- la sostenibilità nel tempo dell'iniziativa;

- i costi diretti relativi alla realizzazione di progetti specifici da finanziare a valere sulle altre misure del PSR

5.2.12.2.3.10. Tipo di sostegno

Il sostegno è un contributo in conto capitale ed è concesso sotto forma di sovvenzione globale come previsto dall'art. 35 comma 6, Reg.(UE) 1305/2013.

5.2.12.2.3.11. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 676/91/CEE relativa alla tutela dall'inquinamento delle acque da nitrati provenienti da fonti agricole.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5.2.12.2.3.12. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati interessati alla costituzione di aggregazioni per la creazione di filiere per l'utilizzo della biomassa proveniente dai settori agricolo o forestale.

Le filiere oggetto di aiuto, sia orizzontali che verticali, devono avere le seguenti caratteristiche:

- filiere verticali: devono essere compresi 2 o più soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) produttori (cioè tutti coloro che producono per effetto delle loro attività) di biomassa;

b) soggetti che operano il trattamento, anche finalizzato direttamente ai fini energetici, del materiale di cui i produttori garantiscono l'approvvigionamento. I soggetti che operano il trattamento possono coincidere con i soggetti produttori della biomassa;

c) soggetti che coordinano l'attività di organizzazione (compresa l'attività di animazione) e gestione della filiera;

d) soggetti che commercializzano biomassa trasformata (es. pellet, cippato, legna da ardere, bricchetti);

d) soggetti che forniscono consulenza aziendale;

e) soggetti che erogano il servizio di formazione agli operatori della filiera;

- filiere orizzontali: sono coinvolti soggetti della stessa categoria.

Le filiere orizzontali possono essere ammesse anche qualora i soggetti collaborino nell'attività di cooperazione siano già associati (cooperative, associazioni di produttori), ma non siano state precedentemente svolte le attività oggetto di finanziamento.

5.2.12.2.3.13. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per la costituzione della forma associativa prescelta.

Sono ammissibili le spese per:

- studi sulla zona interessata o sul bacino di utenza, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali e di approvvigionamento, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti necessari per la verifica della fattibilità in termini economici delle condizioni di approvvigionamento;

- animazione della zona interessata;

- costi di esercizio della cooperazione;

- costi delle attività promozionali;

- costi diretti relativi all'attuazione di progetti specifici, legati all'attuazione di un piano aziendale o documento equivalente o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi i costi di investimento di importo modesto stabiliti da bando.

La durata del sostegno è limitata al periodo di programmazione.

5.2.12.2.3.14. Condizioni di ammissibilità

Le filiere di approvvigionamento e trattamento delle biomasse oggetto di aiuto devono, in termini di provenienza del materiale utilizzato per la produzione di biomassa agricola e forestale, fare riferimento all'ambito regionale. La sede operativa dei soggetti produttori che conducono le superfici di origine delle biomasse deve essere situata nel territorio regionale.

5.2.12.2.3.15. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono suddivisi in criteri generali e specifici.

Criteri generali:

- criteri soggettivi: ad esempio tipologia dei beneficiari, coinvolgimento degli enti pubblici locali (in caso di associazioni a finalità forestale);

- l’estensione della superficie interessata dagli interventi;
- criteri ambientali e territoriali: ad esempio la collocazione dell’intervento in ARPM, aree Natura 2000, in zone definite ad alto rischio di incendio dal Piano Antincendio Boschivo Regionale (AIB), in foreste e aree di particolare interesse naturalistico e ambientale (parco nazionale Gran Paradiso, parco regionale Mont Avic, Siti di Interesse Comunitario (SIC), in foreste di protezione diretta definite dalla Carta forestale Regionale.

Criteri specifici:

- grado di rappresentatività del settore forestale locale (in caso di associazioni a finalità forestale);
- sostenibilità nel tempo dell’iniziativa;
- capacità organizzativa e gestionale dei singoli componenti;
- collegamenti o connessioni con attività, servizi e circuiti esistenti,
- maggior numero di partecipanti;
- progetti che prevedono investimenti finanziati dalla Misura 8 del PSR.

5.2.12.2.3.16. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’aiuto è fissato nella misura massima del 100% della spesa ammessa, in riferimento alle tipologie di costi ammissibili per la realizzazione delle attività della presente sottomisura.

Qualora un costo diretto, con i limiti descritti al precedente punto 5, sia riferito ad una tipologia di intervento previsto in un’altra misura, verrà applicata l’aliquota di sostegno della misura corrispondente.

5.2.12.2.3.17. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Definizione e caratteristiche della filiera corta:

- si definisce “filiera corta” una filiera caratterizzata dalla presenza, al massimo, di un solo intermediario tra produttore primario e consumatore;

- si definisce **“**filiera corta forestale” (art. 2, punto (m) del Reg. UE n. 1305/2013) una filiera produttiva, dall’approvvigionamento alla lavorazione dei prodotti legnosi e non legnosi, formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori. La filiera corta forestale può essere definita in funzione delle caratteristiche socioeconomiche, ambientali e vocazioni produttive di un determinato territorio; sono ricomprese anche forme di aggregazione quali le reti di impresa di cui alla L. n. 33/2009.

I mercati locali sono caratterizzati da prodotti provenienti da filiera corta.

5.2.12.2.4. 16.8 Stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

5.2.12.2.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura concede un sostegno alla cooperazione tra due o più soggetti per la stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

Dall'analisi SWOT, sono stati evidenziati, quali debolezze, gli aspetti legati alla vulnerabilità del territorio e la forte incidenza dei rischi naturali, spesso derivanti dall'aumento dello sviluppo di boschi instabili e dalla tendenza a fenomeni di abbandono delle foreste da parte dei privati. Si evidenzia quale punto di forza una consolidata gestione da parte dell'Amministrazione del patrimonio forestale pubblico che garantisce la tutela della multifunzionalità delle superfici boschive, la quale, oltre alla funzione produttiva (peraltro ancora sotto utilizzata), esplica positivi effetti ambientali quali la regimazione delle acque, la protezione diretta di infrastrutture e l'attrattività turistica. Per quanto riguarda il settore privato, il tessuto imprenditoriale privato selvicolturale è invece ancora debole. Sono inoltre assenti processi di certificazione.

La sottomisura risponde principalmente ai seguenti fabbisogni:

20.Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della sua funzione di protezione

25. Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione

28. Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

Essa contribuisce, in via prioritaria, alla Focus Area 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e in via secondaria, alla Focus area 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" e alla Focus Area 5C "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia".

Alla luce dei fabbisogni emersi, fondamentale, in particolare per l'attuazione delle altre misure forestali previste dal programma, è sostenere forme di cooperazione tra proprietari forestali e altri soggetti collettivi quali consorterie, consorzi di miglioramento fondiario al fine di favorire una gestione sostenibile dei boschi secondo finalità condivise e pianificate, finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni, e la diffusione della pianificazione forestale anche nei casi in cui non sussiste l'obbligo ai sensi della normativa vigente.

In ottemperanza a quanto stabilito dal RDL 3267/1923 in merito alla redazione dei Piani di assestamento per le proprietà pubbliche, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, a partire dal 1964 e fino al 2010, ha curato direttamente, in collaborazione con i Comuni interessati, il loro affidamento, l'approvazione e la validazione. Tuttavia, a causa della contrazione delle risorse finanziarie regionali in particolar modo dell'ultimo biennio, non è stato più possibile rinnovare la validità ai Piani di assestamento ventennali che nel frattempo sono scaduti.

In ogni caso, grazie a questa lungimirante politica, quasi tutta la superficie boscata regionale pubblica, pari a circa il 43 % della superficie complessiva, risulta attualmente assestata; il restante 57 % di proprietà privata invece, a causa di molteplici fattori tra cui la bassa redditività, la discreta provvigione media, le difficoltà di accesso e la frammentarietà e parcellizzazione delle condizioni di proprietà, non è di fatto gestita attraverso piani gestionali di dettaglio.

La sottomisura intende fornire la possibilità per le proprietà forestali, sia pubbliche che private, di rinnovare o di dotarsi di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che verrà utilizzato per la

programmazione degli interventi selvicolturali. In particolare la Regione è potenziale beneficiario perché la contrazione delle risorse regionali disponibili per la revisione dei piani di assestamento sulle proprietà pubbliche ha interrotto l'aggiornamento di tali documenti ed elevato è il rischio che si perda un importantissimo patrimonio di conoscenze, sperimentazione e attuazione delle moderne politiche forestali.

I Piani dovranno essere redatti secondo i principi della selvicoltura naturalistica, tenendo in particolare considerazione gli aspetti di sostenibilità, gestione dei soprassuoli di montagna e introducendo spiccati elementi di operatività.

L'attuazione degli interventi previsti dai piani di gestione forestali predisposti tramite la presente misura di cooperazione sono realizzate mediante il sostegno previsto dalla misura 8.

5.2.12.2.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno è un contributo in conto capitale ed è concesso sotto forma di sovvenzione globale come previsto dall'art. 35 comma 6, Reg.(UE) 1305/2013.

5.2.12.2.4.3. Collegamenti con altre normative

Regio Decreto Luogotenenziale 3267/1923 che prevede la redazione dei Piani di assestamento per le proprietà pubbliche.

5.2.12.2.4.4. Beneficiari

Possono beneficiare del sostegno:

- proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;
- proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
- altri soggetti e enti di diritto privato e pubblico (consorterie, consorzi di miglioramento fondiario);
- la Regione;
- associazioni dei succitati beneficiari.

5.2.12.2.4.5. Costi ammissibili

Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo:

- studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, piani di gestione forestale o documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale;
- animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto collettivo;
- costi di costituzione ed esercizio della cooperazione.

I costi diretti legati all'attuazione di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti sono finanziati, nel rispetto delle intensità di aiuto regolamentari, nell'ambito delle sottomisure 8.

La durata del sostegno è limitata al periodo di programmazione.

5.2.12.2.4.6. Condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare del sostegno i soggetti che attuano le azioni descritte nella misura 8 e nelle relative sottomisure.

5.2.12.2.4.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della sottomisura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

I criteri di selezione sono suddivisi in criteri generali e specifici. Tra i primi vi sono:

- criteri soggettivi: ad esempio tipologia dei beneficiari, l'estensione della superficie interessata dagli interventi;
- criteri ambientali e territoriali: ad esempio la collocazione dell'intervento in aree Natura 2000, in zone definite ad alto rischio di incendio dal Piano Antincendio Boschivo Regionale (AIB), in foreste e aree di particolare interesse naturalistico e ambientale (parco nazionale Gran Paradiso, parco regionale Mont Avic, Siti di Interesse Comunitario (SIC), in foreste di protezione diretta definite dalla Carta forestale Regionale;
- grado di rappresentatività del settore forestale locale (in caso di associazioni a finalità forestale);
- coinvolgimento degli enti pubblici locali (in caso di associazioni a finalità forestale);
- progetti che prevedono investimenti finanziati dalla Misura 8 del PSR.

5.2.12.2.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno delle spese ammissibili è pari al 100%.

5.2.13. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

5.2.13.1. Base giuridica

Artt. 42 – 44 del Regolamento (UE) N. 1305/2013

Artt. 32 – 35 del Regolamento (UE) N. 1303/2013

5.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Nella programmazione 2014-2020 la dimensione territoriale accresce la sua importanza; a livello italiano, l'Accordo di partenariato, l'Agenda urbana e la Strategia per le Aree interne sono i principali indirizzi per affrontare i fabbisogni di sviluppo delle diverse aree. L'imperativo è di garantire un approccio maggiormente integrato nell'utilizzo dei diversi Fondi, concentrato su obiettivi concreti, per rispondere efficacemente alle sfide territoriali. In questo quadro, lo Sviluppo locale di tipo partecipativo (SLP) è identificato quale strumento privilegiato per perseguire finalità di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale con il contributo prioritario delle forze locali, pubbliche e private.

L'Accordo di partenariato indica, sulla base delle precedenti esperienze LEADER, tre sfide principali che devono essere affrontate con lo SLP:

- migliorare il design e l'implementazione delle politiche a favore di specifiche aree, attraverso un maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l'efficacia.
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- promuovere con flessibilità e su un terreno concreto il coordinamento tra le politiche, con una logica ispirata alla semplificazione sia degli strumenti di governance, sia delle procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

In una logica di flessibilità e semplificazione lo SLP sarà attuato in Valle d'Aosta attraverso il metodo LEADER, con il coinvolgimento diretto del solo FEASR. Tuttavia, tale indirizzo non compromette il perseguimento dell'approccio integrato nell'attuazione della Politica regionale di sviluppo per il periodo 2014/2020: sinergia e coerenza nell'utilizzo, a livello locale, dei diversi strumenti finanziari saranno garantiti attraverso adeguati meccanismi procedurali, anche in una logica di sviluppo locale di tipo partecipativo monofondo. A livello regionale lo SLP è individuato, per le sue caratteristiche intrinseche, quale strumento privilegiato di integrazione; la scelta di attuare lo SLP in una logica monofondo non significa confinare il valore aggiunto dell'integrazione nell'ambito dei soli interventi finanziari dal FEASR, bensì costruire, a livello locale, sinergie anche tra le azioni FEASR e le azioni finanziate dagli altri fondi (FSE, FESR, FSC).

Il coordinamento sarà rafforzato, in particolare, nel quadro della strategia per le Aree interne, per ottenere una massa critica adeguata all'innesco di circuiti virtuosi e sostenibili di valorizzazione del capitale territoriale. In considerazione delle ridotte dimensioni della Regione, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e massimizzazione dei risultati, le Strategie di sviluppo locale (SSL) saranno chiamate a rispondere prioritariamente ai fabbisogni delle aree maggiormente marginali (ARPM), interessate da fenomeni di spopolamento ed invecchiamento della popolazione, anche in coerenza con gli obiettivi della Strategia nazionale per le Aree interne. I GAL, nella costruzione ed attuazione delle strategie, dovranno quindi mettere in sinergia gli interventi locali con la strategia Aree interne. Quest' ultima, per la sua portata, è suscettibile di attivare, sul territorio, importanti dinamiche di sviluppo e, pertanto, deve essere condotta in una logica di convergenza dell'azione dei diversi livelli di governo e dei diversi attori del territorio, pubblici e privati.

I fabbisogni specifici cui risponde lo SLP, con riferimento all'analisi di contesto, sono:

26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali

27. Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali

28. Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

30. Tutela del patrimonio storico-culturale delle aree particolarmente marginali

Territorializzazione

Il territorio della Valle d'Aosta risulta interamente classificato, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (CE) 1257/99, come "zona svantaggiata di montagna" e, nel quadro della zonizzazione delle aree rurali, ricade, ad eccezione del Comune di Aosta classificato come Area A (Area Urbana e periurbana), nelle "aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" (Area D). Se potenzialmente tutto il territorio regionale (con la sola esclusione della città di Aosta) potrebbe essere ammesso a sostegno nel quadro dello SLP, alcuni territori potranno essere esclusi in un'ottica di razionalizzazione delle risorse e semplificazione degli strumenti.

Sul territorio regionale sarà selezionato un solo GAL, nell'ottica di favorire una concentrazione delle risorse, e verranno privilegiati, al momento della selezione, i GAL nel cui territorio siano ricompresi Comuni rientranti nella zonizzazione delle aree interne (intermedi e/o periferici) e Comuni appartenenti alle Aree rurali particolarmente marginali (ARPM). Conformemente alle previsioni regolamentari, la popolazione del territorio di ciascun GAL non potrà essere inferiore a 10.000 abitanti.

Priorità e focus area.

L'art. 5 del reg. (UE) n. 1305/2013 individua le priorità dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale. L'approccio Leader vede la sua collocazione principale all'interno della Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", focus area b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", individuato come obiettivo diretto delle strategie di sviluppo locale. L'approccio multisettoriale ed integrato caratterizzante lo SLP, tuttavia, comporta che le SSL potranno concorrere a perseguire diverse priorità e focus area secondarie, in particolare:

Focus area 1A: stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

Focus area 2A: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

Focus area 3A: migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

Focus area 5C: favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

Focus area 6A: favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

In coerenza con il principio della concentrazione esplicitato nell'Accordo di partenariato, il GAL è chiamato a costruire la strategia intorno ad un ambito tematico prevalente, individuando al massimo altre due aree tematiche strettamente integrate con il tema prioritario. Gli ambiti di intervento scelti dal GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi.

Rispetto agli obiettivi trasversali , il Gal potrà inoltre valorizzare i caratteri innovativi dei progetti con una

adeguata individuazione dei criteri di selezione, e premiando i progetti che presentano rilevanti elementi innovativi di prodotto e/o di processo e che contribuiscono maggiormente a raggiungere gli obiettivi generali del PSR (incremento della competitività, sviluppo equilibrato e gestione sostenibile delle risorse, crescita economica e sociale delle zone rurali regionali). In particolare, l'attenzione dovrà essere focalizzata su innovazione di processo intesa prioritariamente come dimensione collettiva degli interventi ; l'obiettivo è di invertire la tendenza, evidenziata nei precedenti periodi di programmazione a livello locale, ad una eccessiva frammentazione degli interventi che ha ostacolato l'innesco di dinamiche di sviluppo sostenibili e durature.

Ambiti tematici e misure

Gli ambiti tematici potenzialmente attivabili sono quelli indicati nell'accordo di partenariato e, nel dettaglio, sono:

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);

- sviluppo della filiera dell' energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);

- turismo sostenibile;

- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);

- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;

- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;

- accesso ai servizi pubblici essenziali;

- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;

- legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale ;

- riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;

- reti e comunità intelligenti;

Il GAL potrà individuare ulteriori ambiti tematici, dopo se di reale, concreto e dimostrato interesse per il territorio considerato. Le strategie costruite intorno ai menzionati ambiti, dovranno essere mirate ad ottenere risultati concreti, misurabili e controllabili, in coerenza con il quadro strategico regionale .

Il GAL perseguirà gli obiettivi individuati attivando le misure previste nel PSR, che in alcuni casi potranno essere anche attuate a regia regionale, ma che in ambito Leader dovranno essere contraddistinte da una logica di rete e da un approccio integrato, elementi costituenti il valore aggiunto dello SLP .

Non potranno essere attivate dal Gal , per la loro valenza generale poco compatibile con la visione locale del Gal, le seguenti misure:2,3,5,6.1, 6.2,6.3, 6.4.1,6.5,7.3,10,11,12,13,14,17 .

Procedura di selezione

Un'efficace governo dei processi di integrazione e messa in rete richiede l'identificazione di apposite sedi e meccanismi funzionali al coordinamento dell'utilizzo dei diversi fondi a livello locale. Pur con un approccio più flessibile rispetto alla scelta dell'attuazione dello SLP plurifondo, le diverse AdG saranno coinvolte nelle fasi di programmazione e attuazione. La sede preposta al coordinamento e all'attuazione integrata degli interventi a livello locale è il Comitato per lo sviluppo locale.

Esso raggruppa le diverse AdG e uno e più esperti di sviluppo locale, interviene in fase di selezione dei PSL e in fase di monitoraggio. Nello specifico il Comitato potrà intervenire per: 1) definire, su proposta dell'AdG del PSR, principi e vincoli dello SLP in Valle d'Aosta, 2) declinare, per il livello locale, le pertinenti tematiche, misure, azioni dei PO e promuove specifici progetti, 3) approvare il bando di selezione

dei GAL e delle SSL, 4) selezionare i GAL/SSL, 5) stabilire ed attuare le modalità di integrazione funzionale dei diversi PO a livello locale, 6) verificare l'avanzamento sulla base dei dati di monitoraggio ed approvare le relazioni annuali di esecuzione dello SLP, 7) approvare le eventuali modifiche alle SSL.

Il Comitato interviene inoltre nell'attuazione della Strategia per le Aree interne a livello regionale.

L'individuazione del Gal e delle SSL avverrà tramite procedura di selezione, a cui parteciperanno partenariati pubblico - privati che elaboreranno strategie di sviluppo locale in conformità all'art.33 del reg. (UE) N. 1303/2013. La selezione sarà attuata dal Comitato per lo sviluppo locale sulla base di criteri che valutino i Gal e le Strategie di Sviluppo Locale. In particolare, saranno valutati:

- ampiezza e rappresentatività del partenariato;
- coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati
- ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM
- capacità amministrativa della struttura tecnica
- adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

L'esperienza della passata programmazione ha evidenziato come carenze amministrative ed una generale sottovalutazione dell'impegno in fase programmatoria abbiano condizionato pesantemente l'intera attività dei Gal e abbiano dilatato oltremisura i tempi di attuazione delle strategie.

Pertanto, particolare attenzione verrà posta nella valutazione della capacità amministrativa del Gal, la cui descrizione dovrà essere chiara, completa e con precisi riferimenti ai compiti e alle mansioni previste per espletare le attività richieste.

Le strategie di Sviluppo Locale saranno esaminate in base a :

- qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,
- focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati
- massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati
- chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità
- sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione
- approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle operazioni proposte
- coerenza con il quadro strategico regionale
- coerenza e sinergia con la strategia aree interne
- significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

I partenariati dovranno indicare un partner capofila, oppure costituirsi in una struttura comune legalmente costituita. Oltre ai contenuti previsti all'art.33 del reg. (UE) N. 1303/2013, la SSL dovranno sottolineare la coerenza delle scelte proposte con l'analisi SWOT locale e con le strategie e le politiche di sviluppo regionali, con la strategia del PSR e, in generale, con le politiche e strategie europee, con riferimenti puntuali all'analisi dei fabbisogni riscontrati. Particolare attenzione dovrà essere posta nella strutturazione del Gal, nella definizione degli organigrammi, nella chiara e completa suddivisione di compiti e

responsabilità all'interno del partenariato. Le competenze dei Gal sono quelle definite dall'art 34.3 del reg. (UE) N. 1303/2013. All'interno del partenariato né la componente pubblica né ogni singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

Modalità di attuazione delle SSL

Il Gal potrà attuare le proprie strategie locali secondo le seguenti modalità, coerentemente con quanto previsto dall'art 49 del reg.(UE) 1305/2013:

Interventi a regia diretta: si caratterizzano per un interesse e una valenza prevalentemente pubblica. I Progetti a regia diretta del GAL sono realizzati, in nome e per conto de GAL, dal capofila amministrativo e finanziario, che assume, per questi progetti, la qualifica di beneficiario. Spetta pertanto al capofila assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi amministrativi e finanziari connessi all'attribuzione del contributo. Tali progetti sono approvati nell'ambito dell'approvazione della Strategia di Sviluppo locale, attuata nel rispetto dell'art 49 del reg.(UE) 1305/2013.

Interventi a regia in convenzione: sono realizzati da soggetti individuati dal GAL, sulla base di evidenti caratteristiche di specificità e unicità rispetto al territorio interessato. Tali soggetti stipulano una convenzione con il GAL per l'attuazione del/i progetto/i in forza della quale assumono la qualifica di beneficiario. Spetta pertanto ai soggetti individuati la realizzazione, in stretta collaborazione con il GAL, delle attività del progetto e l'adempimento di tutti gli obblighi connessi all'attribuzione del contributo.

Interventi a bando: I progetti attuati con modalità "a bando", sono realizzati da soggetti pubblici o privati che hanno presentato la domanda di partecipazione alla selezione indetta dal GAL mediante la pubblicazione di un bando specifico. Per tali progetti il GAL definisce i criteri di selezione, in osservanza dei principi generali indicati nelle misure di riferimento e, per il tramite del soggetto capofila, emana il bando, precedentemente verificato dall'AdG, che esaminerà la coerenza con i criteri generali delle corrispondenti misure e, in generale , con la normativa di riferimento. A seguito della presentazione delle domande il GAL, per il tramite del soggetto capofila, procede all'istruttoria e alla selezione dei progetti, attuata con un sistema a punteggio con previsione di un punteggio minimo. A seguito dell'approvazione delle domande, spetta ai soggetti selezionati la realizzazione dei progetti e l'adempimento di tutti gli obblighi connessi all'attribuzione del contributo.

La presente misura si articola nelle seguenti sottomisure:

19.1 Sostegno preparatorio della strategia disviluppo locale

19.2 Supporto per l'implementazione delle operazioni all'interno della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

19.3 Cooperazione interterritoriale e transnazionale a regia Gal

19.4 Gestione ed animazione territoriale del Gal.

5.2.13.2.1. 19.1 Supporto all'attività preparatoria dei PSL

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

5.2.13.2.1.1. Descrizione del tipo di intervento

I fabbisogni specifici cui risponde lo SLP, con riferimento all'analisi di contesto, sono:

26 : Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali

27 : Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali

28 : Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

30 : Tutela del patrimonio storico-culturale delle aree particolarmente marginali

L'art. 5 del reg. (UE) n. 1305/2013 individua le priorità dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale. L'approccio Leader vede la sua collocazione principale all'interno della Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", focus area b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", individuato come obiettivo diretto delle strategie di sviluppo locale. L'approccio multisettoriale ed integrato caratterizzante lo SLP, tuttavia, comporta che le SSL potranno concorrere a perseguire diverse priorità e focus area secondarie, in particolare:

Focus area 1A: stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

Focus area 2A: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

Focus area 3A: migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

Focus area 5C: favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

Focus area 6A: favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Lo Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (SLP) svolge nella programmazione comunitaria 2014-2020 il compito di strumento per "coinvolgere i cittadini a livello locale nella definizione di risposte alle sfide sociali, ambientali ed economiche da fronteggiare nel presente". Una tale operazione richiede, come ovvio, energie e sforzi notevoli, oltre che un elevato grado di capacità dei territori di definire i propri bisogni e tramutarli in azioni concrete. Il GAL (Gruppo di Azione Locale) diventa quindi il punto nodale dove convergono le idee ancora magmatiche provenienti dal tessuto sociale ed economico e dove esse trovano una formalizzazione.

Secondo i regolamenti "I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo" ed espletano i compiti di:

- rafforzamento della capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone la capacità di gestione dei progetti;
- elaborazione di una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e dei criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interesse;

- garanzia della coerenza con la Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (SSLP) nella selezione delle operazioni;
- preparazione e pubblicazione degli inviti a presentare proposte o di bandi permanenti per la presentazione dei progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricezione e valutazione delle domande di sostegno;
- selezione delle operazioni e fissazione dell'importo del sostegno;
- verifica dell'attuazione delle SSLP;
- eventuali ulteriori funzioni delegate dall'AdG o dall'Organismo Pagatore.

Risulta quindi chiaro come tanto la formazione dei GAL che l'elaborazione delle SSLP si preannuncino come operazioni di particolare complessità. Ecco perché il sostegno allo sviluppo locale comprende anche i costi relativi al "Supporto preparatorio".

La presente sottomisura prevede in sintesi il supporto alla costituzione dei partenariati del Gal e alla definizione delle strategia di sviluppo locale.

Il sostegno ivi previsto comprende azioni di miglioramento della capacità istituzionale, di formazione e di costruzione/potenziamento di reti funzionali alla preparazione ed attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL). L'obiettivo del supporto non è facilitare il lavoro amministrativo ma ampliare la capacità istituzionale e progettuale delle comunità locali, sì da assistere adeguatamente gli attori locali nella fase di formazione del partenariato del GAL e di fornire loro, una volta costituiti legalmente, gli strumenti adatti per tramutare in azioni concrete i bisogni emersi dal bottom-up.

Non è previsto l'utilizzo dello start-up kit in quanto l'intera area rurale del territorio regionale ha beneficiato nella scorsa programmazione di fondi per l'attuazione dell'approccio LEADER, e pertanto non sussistono le condizioni per beneficiare di tale strumento.

5.2.13.2.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi in conto capitale in percentuale alla spesa ammessa a finanziamento.

5.2.13.2.1.3. Collegamenti con altre normative

La presente sottomisura sostiene le azioni finalizzate allo Sviluppo Locale di tipo Partecipativo nell'ambito dell'Approccio Leader del PSR della Valle d'Aosta 2014/2020.

A livello di strategia regionale si è optato per un approccio di tipo "monofondo", secondo il quale ogni programma viene attivato in modo autonomo rispetto agli altri, seppur assicurando un forte coordinamento tra tutti i fondi europei attraverso una cabina di regia regionale. Tale approccio di per sé contribuisce ad evitare il rischio di doppio finanziamento e sovra compensazione dei costi del GAL. Inoltre, fermo restando l'attività di vigilanza svolta dall'AdG del PSR sia sulle azioni che sui documenti prodotti dai GAL in sede di attuazione del PSL, il coordinamento delle AdG dei diversi fondi presenti in regione assicurerà l'armonizzazione dei bandi e delle procedure di selezione dei progetti a livello locale.

Regolamento (UE) N. 1303/2013 – artt. 65 - 71 in materia di ammissibilità delle spese.

5.2.13.2.1.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno preparatorio sono le comunità locali organizzate in partenariati pubblico/privati in possesso dei requisiti previsti dal bando per la selezione dei GAL e rappresentate dal proprio capofila amministrativo, oppure in caso di Gal di neo formazione, capofila amministrativo del costituendo Gal.

5.2.13.2.1.5. Costi ammissibili

In linea generale sono ammissibili a finanziamento tutte le spese approvate nel piano finanziario presentato e realmente sostenute non prima del 1° gennaio 2014 e non oltre il termine di approvazione da parte del Comitato di selezione dell'ultima Strategia di Sviluppo Locale. In ogni caso il supporto preparatorio non può più essere riconosciuto nel momento in cui al Gal, formalmente costituito e terminata la fase di progettazione delle SSLP, siano già stati assegnati fondi per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.

Il sostegno preparatorio può riguardare i seguenti costi:

- Spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
- Spese relative alla costituzione di Gruppi di Azione Locale da parte di partenariati pubblico/privati;
- Spese relative ad iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
- Studi relativi al territorio interessato dalle Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLP), inclusi studi di fattibilità per alcuni progetti che verranno previsti nella Strategia di Sviluppo Locale;
- Spese relative alla progettazione della SSLP incluse consulenze e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
- Costi relativi alle pubbliche relazioni connesse alle attività di Sviluppo Locale.

In conformità con l'art. 35 del reg.(UE) n. 1303/2013, le spese potranno essere riconosciute anche se la strategia non dovesse essere selezionata.

Ai sensi dell'art. 68, par. 1 lett. b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, è possibile rendicontare i *costi indiret*ti relativi alle spese d'ufficio e di carattere amministrativo con l'opzione del tasso forfettario massimo del 15% calcolato sui costi diretti ammissibili sostenuti per il personale interno, senza esibizione di documenti giustificativi della spesa. La scelta dell'applicazione del tasso forfettario (in alternativa rispetto alla rendicontazione a costi reali) deve essere effettuata e segnalata con il deposito della SSL e del PdA. Il tasso indicato è congruo in quanto derivante dall'esperienza Leader della programmazione 07-13.

5.2.13.2.1.6. Condizioni di ammissibilità

1.Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Sono ammesse al sostegno le comunità locali organizzate in partenariati pubblico/privati in possesso dei requisiti previsti dal bando per la selezione dei GAL e rappresentate dal proprio capofila amministrativo, oppure in caso di Gal di neo formazione, capofila amministrativo del costituendo Gal.

Secondo quanto previsto dall'art.32 e 33 del Reg (UE) 1303/2013 il beneficiario deve avere i seguenti requisiti:

- Essere concentrato su un territorio sub-regionale
- Essere composto da rappresentanti degli interessi socio-economici sia pubblici che locali nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto
- Attuare strategie territoriali integrate e multisettoriali
- Attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contenete gli elementi di cui all'art 330 del reg (UE) 1303/2013.
- Avere un territorio di riferimento con una popolazione compresa tra 10.000 e 150.000 abitanti

2.Criteri di ammissibilità relativi alla domanda :

Sono ammesse al sostegno tutte le azioni riconducibili alla costituzione del partenariato pubblico/privato e alla preparazione delle Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo. Sono inoltre ammesse a finanziamento tutte le operazioni finalizzate a rafforzare le capacità tecnico/amministrative degli attori locali che saranno necessarie per l'attuazione della SSLP da parte dei GAL.

Ulteriori condizioni di ammissibilità delle azioni e delle relative spese saranno definite, in termini di *requisiti specifici*, in sede di approvazione del bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle relative Strategie.

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) N. 1303/2013 il sostegno alle attività preparatorie è ammissibile "a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione (…) scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo di azione locale che beneficia del sostegno".

Non sono ammissibili a contributo le azioni oggetto di sostegno nell'ambito di un altro Programma finanziato con Fondi Strutturali, con il Fondo di Coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'UE (art. 59, comma 8 del Reg. (UE) N. 1305/2013).

Le domande dovranno pervenire entro i termini fissati dal bando.

5.2.13.2.1.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I Gal saranno valutati per:

- ampiezza e rappresentatività del partenariato;
- coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati
- ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM
- capacità amministrativa della struttura tecnica
- adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

Le strategie di Sviluppo Locale saranno esaminate in base a :

- qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,
- focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati
- massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati
- chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità
- sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione
- approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle operazioni proposte
- coerenza con il quadro strategico regionale
- coerenza e sinergia con la strategia aree interne
- significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

5.2.13.2.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È previsto un contributo pari al 100% della spesa massima ammissibile per un importo massimo pari a 30.000 euro a Gal.

5.2.13.2.1.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La percentuale dell'aiuto previsto per tale sottomisura è pari al 100%, come consentito dalla Scheda di Misura specifica.

5.2.13.2.1.10. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Lo Sviluppo Locale di tipo Partecipativo è sostenuto nel periodo di programmazione 2014/2020 attraverso una serie di strumenti finanziari. Nel dettaglio:

1. **Sostegno preparatorio (Sottomisura 19.1)**: ricomprende il finanziamento delle azioni propedeutiche alla costituzione del Gruppo di Azione Locale e alla elaborazione, con approccio bottom-up; della Strategia di Sviluppo locale di tipo Partecipativo (SSLP). Tale sostegno è concesso nella misura del 100%% delle spese ammissibili.
2. **implementazione delle operazioni all'interno della strategia LEADER (Sottomisura 19.2)**: consiste nell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SLP) ideate dal Gal e selezionate da un Comitato costituito ad hoc. Il sostegno riguarda l'esecuzione materiale degli interventi che sono condotti sia con modalità a regia diretta del Gal (con copertura del 100% delle spese sostenute ritenute ammissibili), sia a bando quindi attuati da soggetti pubblici e privati del territorio (con copertura *fino* al 100% delle spese, a seconda del tipo di beneficiario).
3. **Cooperazione a regia Gal (Sottomisura 19.3):** riguarda la realizzazione dei progetti di cooperazione, sia transnazionale che interterritoriale, elaborati ed attuati direttamente dal Gal. Il sostegno previsto è nella misura del 100% delle spese ammissibili.
4. **Gestione ed animazione territoriale del Gal (Sottomisura 19.4)**: ricomprende da un lato il sostegno al funzionamento del Gal e alle azioni di carattere operativo/gestionale per la realizzazione gli interventi, dall'altro alle azioni intraprese per la diffusione e la promozione della Strategia nonché di assistenza agli attori del territorio che materialmente attueranno gli interventi. Il sostegno è concesso nella misura del 100% delle spese ammissibili.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I progetti di cooperazione verranno presentati e selezionati, nella forma di progetti preliminari di cooperazione, contestualmente alle strategia di sviluppo locale

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Un'efficace governo dei processi di integrazione e messa in rete richiede l'identificazione di apposite sedi e meccanismi funzionali al coordinamento dell'utilizzo dei diversi fondi a livello locale. Pur con un approccio più flessibile rispetto alla scelta dell'attuazione dello SLP plurifondo, le diverse AdG saranno coinvolte nelle fasi di programmazione e attuazione. La sede preposta al coordinamento e all'attuazione integrata degli interventi a livello locale è il Comitato per lo sviluppo locale.

Esso raggruppa le diverse AdG e uno e più esperti di sviluppo locale, interviene in fase di selezione dei PSL e in fase di monitoraggio. Nello specifico il Comitato potrà intervenire per: 1) definire, su proposta dell'AdG del PSR, principi e vincoli dello SLP in Valle d'Aosta, 2) declinare, per il livello locale, le pertinenti tematiche, misure, azioni dei PO e promuove specifici progetti, 3) approvare il bando di selezione dei GAL e delle SSL, 4) selezionare i GAL/SSL, 5) stabilire ed attuare le modalità di integrazione funzionale dei diversi PO a livello locale, 6) verificare l'avanzamento sulla base dei dati di monitoraggio ed approvare le relazioni annuali di esecuzione dello SLP, 7) approvare le eventuali modifiche alle SSL.

Il Comitato interviene inoltre nell'attuazione della Strategia per le Aree interne a livello regionale.

L'individuazione dei Gal e delle SSl avverrà tramite procedura di selezione, a cui parteciperanno partenariati pubblico - privati che elaboreranno strategie di sviluppo locale in conformità all'art.33 del reg. (UE) N. 1303/2013. I La selezione sarà attuata dal Comitato per lo sviluppo locale sulla base di criteri che valutino i Gal e le Strategie di Sviluppo Locale.

In particolare , per i Gal saranno valutati:

-ampiezza e rappresentatività del partenariato;

-coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati

-ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM

-capacità amministrativa della struttura tecnica

-adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

Le strategie di Sviluppo Locale saranno esaminate in base a :

-qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,

-focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati

-massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati

-chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità

-sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione

-approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle operazioni proposte

-coerenza con il quadro strategico regionale

-coerenza e sinergia con la strategia aree interne

-significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

I partenariati dovranno indicare un partner capofila, oppure costituirsi in una struttura comune legalmente costituita. Oltre ai contenuti previsti all'art.33 del reg. (UE) N. 1303/2013, la SSL dovranno sottolineare la coerenza delle scelte proposte con l'analisi SWOT locale e con le strategie e le politiche di sviluppo regionali, con la strategia del PSR e, in generale, con le politiche e strategie europee, con riferimenti puntuali all'analisi dei fabbisogni riscontrati. Particolare attenzione dovrà essere posta nella strutturazione del Gal, nella definizione degli organigrammi, nella chiara e completa suddivisione di compiti e responsabilità all'interno del partenariato. Le competenze dei Gal sono quelle definite dall'art 34.3 del reg. (UE) N. 1303/2013. All'interno del partenariato ne la componente pubblica né ogni singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

Calendario indicativo delle procedure di selezione dei Gal

Pubblicazione del bando di selezione del GAL : entro 3 mesi dall'approvazione del PSR

Termine per la presentazione delle domande :entro 9 mesi dalla pubblicazione del bando

Valutazione delle domande e selezione dei Gal e delle rispettive SSL: entro 4 mesi dalla scadenza della presentazione delle domande e in ogni caso entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

A livello regionale lo SLP è individuato, per le sue caratteristiche intrinseche, quale strumento privilegiato di integrazione; la scelta di attuare lo SLP in una logica monofondo non significa confinare il valore aggiunto dell'integrazione nell'ambito dei soli interventi finanziari dal FEASR, bensì costruire, a livello locale, sinergie anche tra le azioni FEASR e le azioni finanziate dagli altri fondi (FSE, FESR, FSC). Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione del metodo LEADER 2007-13, nonché per la generalità degli interventi della Politica regionale di sviluppo, l'integrazione è assicurata in chiave funzionale rispetto alla strategia regionale attraverso l'attività del Coordinamento delle Autorità di gestione.

Sono adottate, in particolare, le seguenti modalità operative:

- integrazione delle attività d'informazione e comunicazione rivolte ai beneficiari e al vasto pubblico;
- integrazione delle attività di assistenza tecnica, animazione territoriale e formazione rivolte al supporto della progettazione;
- integrazione delle attività di rafforzamento delle capacità amministrative delle strutture regionali;
- armonizzazione dei criteri di selezione dei progetti, concordati in modo preventivo – pur nel rispetto delle disposizioni regolamentari – alla luce delle specificità procedurali dei programmi operativi, a partire dagli obiettivi e ambiti di integrazione nei programmi stessi;
- criteri comuni di selezione, in aggiunta a quelli previsti dalle disposizioni regolamentari, in particolare:
  - ✓ *grado di coerenza con la strategia regionale*, per verificare che il progetto sia coerente con le finalità strategiche complessive (finalità generali, obiettivi tematici e principi orizzontali) e con le esigenze del contesto socio-economico e territoriale di riferimento;
  - ✓ *grado di integrazione*, per verificare che il progetto consideri e si colleghi con altri interventi, realizzati o in via di realizzazione, oggetto di cofinanziamento da parte dei fondi europei e statali o nel quadro di politiche regionali di settore, ovvero l'assenza di duplicazioni e sovrapposizioni con interventi già realizzati o in via di realizzazione.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) N. 1305/2013, è possibile versare delle somme a titolo di anticipo ai beneficiari sia pubblici che privati del sostegno previsto dalle Misure del PSR 2014/2020. Il versamento è condizionato alla prestazione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o equivalente pari al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici (enti locali e loro forme associative, altri organismi di diritto pubblico) è ammessa la presentazione, in alternativa alla garanzia bancaria o assicurativa, di un altro strumento equivalente a patto che il beneficiario si impegni a versare l'intero importo coperto dalla garanzia se, a seguito delle verifiche effettuate, viene accertato che l'anticipo non era dovuto.

La garanzia viene svincolata solo successivamente alla verifica da parte dell'organismo pagare che l'importo complessivo delle spese sostenute ed ammesse a finanziamento superi l'importo già versato a titolo di anticipo.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i

criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'Autorità di Gestione, in qualità di soggetto responsabile della gestione e attuazione del Programma, provvede a definire le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati. L'Autorità di Gestione provvede in particolare a:

- definire le strategie di spesa per garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
- predisporre il piano di valutazione e adeguati sistemi informatizzati;
- dare pubblicità al Programma informando i potenziali beneficiari circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- gestire e attuare l'assistenza tecnica, e l'attività di valutazione affidando i relativi incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma.

Per quanto concerne i criteri di selezione, l'AdG prevede:

- relativamente ai GAL:

- ampiezza e rappresentatività del partenariato;
- coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati
- ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM
- capacità amministrativa della struttura tecnica
- adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

- relativamente alle SSL:

- qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,
- focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati
- massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati
- chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità
- sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione
- approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle operazioni proposte
- coerenza con il quadro strategico regionale
- coerenza e sinergia con la strategia aree interne

- significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

L'organismo pagatore del PSR è responsabile della corretta gestione dei pagamenti effettuati nel quadro del Programma e mette a disposizione dell'Autorità di Gestione e del Valutatore Indipendente i dati delle proprie banche informatiche relativi alle domande di pagamento annualmente liquidate. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento potranno essere delegate dall'OP all'ADG a seguito di apposita convenzione che indichi i rispettivi compiti e responsabilità.

Il GAL ha i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta.
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Per quel che concerne le misure di cui all'art. 19, con la misura 6.4.1, ad attuazione regionale, verranno a finanziate unicamente le attività agrituristiche, mentre le rimanenti attività di diversificazione potranno, a discrezione dei Gal, essere attuate con approccio Leader. Non è prevista l'attuazione della misura riguardante gli aiuti di start-up nei confronti di nuove imprese. In relazione agli investimenti di cui all'art. 20 del regolamento (UE) n 1305/2013, tutti gli interventi potranno essere attuati in ambito Leader, ad esclusione di quelli inerenti gli studi/indagini volti a implementare le conoscenze sulla biodiversità dei siti ad elevato valore naturalistico compresi i siti della rete Natura 2000 indispensabili per l'individuazione di modalità di gestione atte a mantenere la biodiversità locale , nell'ambito della sottomisura 7.6.

In merito alle attività di cooperazione previste dall'art.35 del regolamento (UE) n 1305/2013, la sottomisura 16.2 verrà attivata anche a livello regionale su un progetto specifico, la sottomisura 16.3 verrà attuata a livello regionale riservendola alle strategia aree interne , la sottomisura 16.5 verrà attivata a livello regionale su un progetto specifico, le sottomisure 16.6 e 16.8 sarà attivata in ambito regionale per il settore forestale

5.2.13.2.2. 19.2 Supporto per l'implementazione delle operazioni all'interno della strategia LEADER

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

5.2.13.2.2.1. Descrizione del tipo di intervento

I fabbisogni specifici cui risponde lo SLP, con riferimento all'analisi di contesto, sono:

26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali

27. Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali

28. Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

30. Tutela del patrimonio storico-culturale delle aree particolarmente marginali

L'art. 5 del reg. (UE) n. 1305/2013 individua le priorità dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale. L'approccio Leader vede la sua collocazione principale all'interno della Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", focus area b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", individuato come obiettivo diretto delle strategie di sviluppo locale. L'approccio multisettoriale ed integrato caratterizzante lo SLP, tuttavia, comporta che le SSL potranno concorrere a perseguire diverse priorità e focus area secondarie, in particolare:

Focus area 1A: stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

Focus area 2A: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

Focus area 3A: migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

Focus area 5C: favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

Focus area 6A: favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

L'intervento consiste nell'attuazione delle misure che concorrono ad raggiungere gli obiettivi indicati da ciascun Gal nella proprio Strategia di Sviluppo locale, e derivante dall'analisi dei fabbisogni tramite un approccio bottom-up. Gli ambiti tematici indicati dall'accordo di partenariato ed implementati dal Gal dovranno perseguire una unica strategia e, pertanto, anche nell'attuazione delle singole misure dovrà essere posto in evidenza il nesso che lega i singoli interventi con la strategia generale delle SSL.

Potranno essere attuate tutte le misure previste dal regolamento (UE) 1305/2013 ad eccezione di quelle indicate nella misura 19 punto b) paragrafo "Ambiti tematici e misure"

5.2.13.2.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulla spesa ammessa

5.2.13.2.2.3. Collegamenti con altre normative

Le normative di settore verranno indicate dal Gal e varieranno a seconda delle misure attivate .

In ogni caso , qualora applicabile, dovrà sempre essere rispettata la D.lg. 163/2006 (normativa nazionale sugli appalti pubblici)

D.G. 740 del 22 maggio 2015 : approvazione delle aree interne della Valle d'Aosta ammesse a partecipare alla strategia nazionale per le aree interne.

5.2.13.2.2.4. Beneficiari

I beneficiari sono il Gal o i beneficiari che verranno indicati dal Gal a seconda delle misure attivate .

5.2.13.2.2.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili verranno decise dal Gal e varieranno a seconda delle misure previste. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono indicate agli art- 45 e 60 del regolamento (UE) n 1305 / 2013

Ai sensi dell'art. 68, par. 1 lett. b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, è possibile rendicontare i *costi indiret*ti relativi alle spese d'ufficio e di carattere amministrativo con l'opzione del tasso forfettario massimo del 15% calcolato sui costi diretti ammissibili sostenuti per il personale interno, senza esibizione di documenti giustificativi della spesa. La scelta dell'applicazione del tasso forfettario (in alternativa rispetto alla rendicontazione a costi reali) deve essere effettuata e segnalata con il deposito della SSL e del PdA. Il tasso indicato è congruo in quanto derivante dall'esperienza Leader della programmazione 07-13.

5.2.13.2.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi verranno stabilite dal Gal nei bandi delle singole misure, laddove non previste dalle normative comunitarie.

Condizioni generali :

- ✓ il progetto finanziato deve essere collocato o avere ricadute nel territorio del Gal;
- ✓ la domanda deve essere presentata nei termini previsti dai bandi del Gal;
- ✓ sono ammesse a contributo spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, tranne le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa;
- ✓ parte degli interventi dovrà essere riservato alle Aree Interne;
- ✓ per le operazioni previste nel reg.(UE) 1305/2013 verranno applicate le relative condizioni di ammissibilità;

5.2.13.2.2.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

Verranno definiti dai Gal. Coerentemente con quanto previsto dall'art 34 par3 comma b) del reg.(UE)1303/2013, i criteri di selezione verranno definiti dal GAL. In linea generale, verrà data priorità ai progetti provenienti da zone classificate come Aree Rurali Particolarmente Marginali. I criteri di selezione saranno valutati attraverso una modalità che preveda l'assegnazione di punteggi, e dovrà essere definito un punteggio minimo al di sotto del quale il progetto deve essere escluso. I criteri dovranno essere pertinenti e coerenti con gli obiettivi del PSL, e questi ultimi saranno coerenti con gli esiti dell'analisi del territorio di interesse in termini di fabbisogni e loro priorità.

5.2.13.2.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli Importi e le aliquote di sostegno verranno indicati dal Gal, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. E' prevista la possibilità di corrispondere anticipi, secondo quanto previsto dagli art. 42 e 63 del reg.(UE) 1305/2013.

5.2.13.2.3. 19.3 Attività di Cooperazione a regia Gal

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

5.2.13.2.3.1. Descrizione del tipo di intervento

I fabbisogni specifici cui risponde lo SLP, con riferimento all'analisi di contesto, sono:

26 : Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali

27 : Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali

28 : Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

30 : Tutela del patrimonio storico-culturale delle aree particolarmente marginali

L'art. 5 del reg. (UE) n. 1305/2013 individua le priorità dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale. L'approccio Leader vede la sua collocazione principale all'interno della Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", focus area b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", individuato come obiettivo diretto delle strategie di sviluppo locale. L'approccio multisettoriale ed integrato caratterizzante lo SLP, tuttavia, comporta che le SSL potranno concorrere a perseguire diverse priorità e focus area secondarie, in particolare:

Focus area 1A: stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

Focus area 2A: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

Focus area 3A: migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

Focus area 5C: favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

Focus area 6A: favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

La presente sottomisura finanzia i progetti di cooperazione a carattere interterritoriale e transnazionale, ideati e realizzati in ambito locale direttamente dal GAL. Le finalità che si intendono perseguire sono l'incentivazione degli scambi di esperienze tra attori afferenti ad ambiti geografici diversi e la costruzione di sinergie tra gruppi che implementano strategie di sviluppo locale. Inoltre, si intendono sviluppare progetti che si giustificano in quanto afferenti ad un territorio più ampio di quello del singolo Gal ,inteso sia come massa critica che come dimensione economica, sviluppando le potenzialità locali ma amplificando i risultati grazie al contesto più ampio.

La cooperazione attuata in ambito Leader è integrata all'interno della Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo elaborata dal GAL; essa mette in connessione non soltanto gruppi di azione locale ma anche partnership tra soggetti pubblici e privati, a carattere rurale o meno, che siano impegnati nell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

I progetti sono pertanto proposti dal GAL e concorrono alla definizione della strategia locale .

I partenariati che parteciperanno al bando di selezione dei GAl dovranno prevedere nei rispettivi Piani di

Sviluppo Locale la possibilità o meno di attuare dei progetti di cooperazione, ed eventualmente inserire i progetti preliminari (idee progettuali), se già perfezionati.

Successivamente i Gal selezionati, qualora abbiano deciso di attuare progetti di cooperazione, dovranno presentare i progetti definitivi completi dei piani finanziari dettagliati e degli accordi di cooperazione, che verranno approvati dalle autorità di gestione.

5.2.13.2.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributi in conto capitale, calcolati in percentuale sulla spesa ammessa a finanziamento.

5.2.13.2.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) N. 1303/2013 – artt. 65 - 71 in materia di ammissibilità delle spese.

5.2.13.2.3.4. Beneficiari

I beneficiari è il Gal sia per quanto riguarda il supporto preparatorio (consistente nelle attività di definizione del partenariato, di elaborazione dell'idea progettuale di cooperazione e di coordinamento del progetto), che per quanto riguarda la realizzazione degli interventi di cooperazione.

5.2.13.2.3.5. Costi ammissibili

Sono ammesse a finanziamento le spese relative alle seguenti azioni:

- Supporto tecnico preparatorio: comprensivo di tutte le azioni volte ad elaborare l'idea-progetto e a definire il partenariato. Sono ammesse in tale categoria i costi relativi allo scambio di esperienze tra gli attori coinvolti nella cooperazione (spese sostenute per incontri con i potenziali partner, spese di viaggio ed alloggio, spese di traduttori ed interpreti ecc.) nonché spese di carattere propedeutico (studi di fattibilità, consulenze specifiche, costi per traduzioni, costi di personale supplementare ecc.). Tale sostegno è ammissibile anche nel caso in cui il progetto di cooperazione non venga poi attuato effettivamente dal GAL; in questo caso quindi viene finanziato soltanto l'attività preparatoria svolta per la verifica della fattibilità del progetto e la sua elaborazione ed il Gal non è obbligato alla restituzione dei contributi ricevuti (che gli sono pertanto dovuti indipendentemente dal prosieguo dell'attività).

Le spese relative al sostegno tecnico preparatorio sono ammesse durante la fase di elaborazione dei progetti e di costituzione della partnership; una volta terminata tale fase, a partire dalla sottoscrizione dell'accordo formale tra le parti interessate, tale sostegno non è più ammissibile.

- Supporto per la realizzazione dei progetti di cooperazione, comprendente le azioni finalizzate alla loro attuazione. Saranno finanziabili sia le azioni comuni che le azioni locali di progetti comuni. Sono in ogni caso ammesse le spese sostenute per la costituzione/gestione di strutture comuni, per l'organizzazione e/o partecipazioni ad eventi o fiere, spese per la creazione/gestione di siti web, spese di traduzione ed interpretariato, spese di comunicazione e pubblicità, consulenze specialistiche ecc. Rientrano in tale categoria anche le spese relative al coordinamento e al monitoraggio degli interventi.

Ai sensi dell'art. 68, par. 1 lett. b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, è possibile rendicontare i *costi indiret*ti relativi alle spese d'ufficio e di carattere amministrativo con l'opzione del tasso forfettario massimo del 15% calcolato sui costi diretti ammissibili sostenuti per il personale interno, senza esibizione di documenti giustificativi della spesa. La scelta dell'applicazione del tasso forfettario (in alternativa rispetto alla rendicontazione a costi reali) deve essere effettuata e segnalata con il deposito della SSL e del PdA. Il tasso indicato è congruo in quanto derivante dall'esperienza Leader della programmazione 07-13.

5.2.13.2.3.6. Condizioni di ammissibilità

La presente sottomisura verrà attuata esclusivamente con la modalità a "regia diretta" da parte del Gruppo di Azione Locale il quale si occuperà, in un primo momento, di definire il partenariato e l'idea progettuale (fase 1) e, successivamente, di realizzare concretamente gli interventi specifici di cooperazione (fase 2).

Fase 1 (**Attività preparatoria della cooperazione**): sarà dedicata alla ricerca dei partners interessati a stringere accordi di cooperazione e alla elaborazione dei progetti. Le idee progettuali dovranno essere inserite in un progetto preliminare da presentare all'Autorità di Gestione, coerente con la Strategia di sviluppo locale ed in linea con gli obiettivi che il Gal si è posto di raggiungere nel periodo di programmazione 2014/2020.

Fase 2 (**Attuazione della cooperazione)**: riguarderà l'attuazione concreta della cooperazione, svolta direttamente dal Gal (progetti a regia diretta). In tale fase rientra anche il coordinamento e il monitoraggio del progetto.

I progetti elaborati dovranno presentare un alto livello di concretezza e misurabilità in termini di risultati conseguiti e non dovranno configurarsi unicamente come dichiarazioni di intenti o di buoni propositi. L'art. 44 del Reg. (CE) N.1305/2013) stabilisce infatti che il supporto preparatorio è ammissibile *"a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto*". È quindi essenziale che i progetti siano sufficientemente strutturati dal punto di vista della pianificazione delle attività previste e che riportino l'indicazione di obiettivi e risultati chiaramente identificabili e misurabili.

I progetti possono anche riguardare il solo rafforzamento della capacità amministrativa dei partner oppure focalizzarsi su scambi di esperienze in tema di sviluppo locale; in tali casi essi mireranno all'adozione d procedure comuni o all'elaborazione di un metodo di sviluppo coordinato e condiviso tra i partner e potranno ricomprendere pubblicazioni comuni, seminari formativi, accordi di gemellaggio. I rapporti, gli impegni e gli obblighi dei partners sono regolati da un accordo di cooperazione.

Definizione del partenariato

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) N: 1305/2013, i partner dei GAL impegnati in progetti di cooperazione possono essere:

- Altri Gruppi di azione locale;
- Associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio *rurale* impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale, *all'interno o al di fuori dell'Unione Europea*;
- Associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio *non rurale* impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale *all'interno dell'Unione Europea*;

La dimensione geografica dei progetti può essere di tipo interterritoriale o transnazionale.

1.Cooperazione interterritoriale: nel caso di partnership raggruppanti soggetti all'interno del territorio dello Stato italiano (altri Gal presenti in regione o di altre regioni italiane, partner locali, pubblici o privati, su un territorio rurale o non rurale della regione o di altre regioni italiane).

2.Cooperazione transnazionale: nel caso di partnership raggruppanti soggetti dislocati in diversi Stati (Gal di altri Stati membri, partners locali, pubblici e privati, su un territorio rurale all'interno e all'esterno dell'UE oppure su un territorio non rurale all'interno dell'UE).

5.2.13.2.3.7. Principi per la determinazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione sono proposti dal Gal. Essi concorrono agli stessi obiettivi generali che il GAL si è posto al momento dell'elaborazione della Strategia e i criteri di selezione sono gli stessi che permetteranno la valutazione e l'individuazione dei Gal e delle relative Strategie di Sviluppo; in aggiunta , i progetti verranno valutati anche secondo la coerenza con le strategie di sviluppo locale approvate. Inoltre, tenuto conto delle problematiche riscontrate nella scorsa programmazione, verranno valutate adeguatamente la concretezza e la immediata "cantierabilità" dei progetti, nonché il valore aggiunto derivante dalla cooperazione. Per la loro definizione è pertanto necessario che essi siano collegati alle priorità e agli ambiti tematici scelti dal GAL in base ai fabbisogni emersi dal bottom-up.

5.2.13.2.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È previsto un contributo erogabile pari al 100% della spesa massima ammissibile

5.2.13.2.4. 19.4 Supporto ai costi di gestione e animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

5.2.13.2.4.1. Descrizione del tipo di intervento

I fabbisogni specifici cui risponde lo SLP, con riferimento all'analisi di contesto, sono:

26 : Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali

27 : Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali

28 : Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

30 : Tutela del patrimonio storico-culturale delle aree particolarmente marginali

L'art. 5 del reg. (UE) n. 1305/2013 individua le priorità dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale. L'approccio Leader vede la sua collocazione principale all'interno della Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", focus area b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", individuato come obiettivo diretto delle strategie di sviluppo locale. L'approccio multisettoriale ed integrato caratterizzante lo SLP, tuttavia, comporta che le SSL potranno concorrere a perseguire diverse priorità e focus area secondarie, in particolare:

Focus area 1A: stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

Focus area 2A: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

Focus area 3A: migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

Focus area 5C: favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

Focus area 6A: favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

La presente sottomisura è finalizzata al sostegno dei Gruppi di Azione Locali nelle fasi di attuazione e di promozione delle Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (SSLP).

La *gestione* della Strategia si concretizza in tutte le attività svolte dal GAL al fine di realizzare gli interventi inseriti nella SSLP e necessarie al proprio funzionamento.

L'*animazione territoriale* invece ricomprende tutte le azioni dirette alla diffusione della Strategia del territorio interessato, per facilitare lo scambio di informazioni ed accompagnare i potenziali beneficiari nell'elaborazione degli interventi e nella predisposizione delle domande di sostegno.

5.2.13.2.4.2. Tipo di sostegno

Contributi in conto capitale, calcolati in percentuale sulla spesa ammessa a finanziamento.

5.2.13.2.4.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1303/2013 – artt. 65 - 71 in materia di ammissibilità delle spese.
- D.lgs n. 163/2006 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" (Codice degli appalti)
- D.lgs n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"
- D.Lgs n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico".
- Atti delegati emanati dalla Commissione Europea in materia di sviluppo rurale.

5.2.13.2.4.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i Gruppi di Azione Locale (GAL), formalmente riconosciuti e selezionati.

5.2.13.2.4.5. Costi ammissibili

Sono ammesse a finanziamento, all'interno del sostegno per la Gestione, le seguenti spese:

- Spese di carattere operativo, legate al funzionamento del GAL [affitti di locali, acquisto o noleggio di arredi e attrezzature/dotazioni d'ufficio (hardware e software), spese correnti (quali consumi elettrici, idrici, telefonici, di riscaldamento, collegamenti telematici, spese postali, valori bollati, spese per pulizia dei locali, materiale di consumo, cancelleria e stampati, manutenzione ordinaria ecc…)
- Spese di personale (dipendenti, collaboratori assunti a progetto/occasionali, consulenti specialistici e professionali ecc…).
- Acquisizioni di servizi specialistici (comprese le prestazioni notarili/legali necessarie alla costituzione e all'aggiornamento dell'atto costitutivo dello Statuto del GAL).
- Spese per missioni e trasferte (anche all'estero).
- Spese sostenute per la formazione del personale e dei membri del GAL (quote di iscrizione a corsi di formazione, seminari, workshop), comprensivi anche dei costi di viaggio, vitto e alloggio, ove necessari)
- Iniziative di comunicazione e di pubbliche relazioni, comprese azioni di rete (ad esempio partecipazione del personale e dei membri del GAL a incontri di rete con altri gruppi di azione locale).
- Spese bancarie ed assicurative (apertura e gestione del conto corrente dedicato alle attività del GAL, affidamento e gestione del servizio di tesoreria e cassa, sottoscrizione di garanzie fidejussorie, ecc.)
- Quote associative pagate dal GAL per l'adesione ad associazioni operanti nello sviluppo rurale
- Spese sostenute per il monitoraggio e la valutazione della strategia, nonché per il loro aggiornamento.

Sono ammesse a finanziamento, all'interno del sostegno per l'Animazione territoriale, le seguenti spese:

- Spese relative ad azioni di diffusione e promozione della strategia (pubblicazioni di varia natura, acquisto di spazi pubblicitari su giornali, tv, radio, web, organizzazione di seminari/eventi/workshop, acquisto di domini internet per la creazione/implementazione del sito istituzionale o di piattaforme digitali ecc). Rientrano in tale categoria anche i costi di personale relativi agli "Agenti dello

Sviluppo" (Animatori territoriali), che non vanno quindi rendicontanti come costi relativi alla gestione.

- Spese per azioni finalizzate a sostenere i potenziali beneficiari nello sviluppo e nella realizzazione della propria idea progettuale e nella preparazione delle istanze (domande di aiuto/pagamento)

Ai sensi dell'art. 68, par. 1 lett. b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, è possibile rendicontare i *costi indiret*ti relativi alle spese d'ufficio e di carattere amministrativo con l'opzione del tasso forfettario massimo del 15% calcolato sui costi diretti ammissibili sostenuti per il personale interno, senza esibizione di documenti giustificativi della spesa. La scelta dell'applicazione del tasso forfettario (in alternativa rispetto alla rendicontazione a costi reali) deve essere effettuata e segnalata con il deposito della SSL e del PdA. Il tasso indicato è congruo in quanto derivante dall'esperienza Leader della programmazione 07-13.

5.2.13.2.4.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammesse al sostegno tutti i costi connessi al funzionamento del Gal selezionato dal bando e alla realizzazione della Strategia (*gestione*) nonché quelli relativi ad azioni condotte dallo Staff o dai membri del Gal con finalità informative e promozionali della Strategia di sviluppo locale (*animazione territoriale*).

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, il sostegno per i costi di gestione ed animazione non può eccedere il 25% della spesa pubblica totale effettivamente sostenuta sulle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4; di queste, le spese di gestione ammonteranno al massimo al 20% della spesa effettivamente sostenuta sulle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4, mentre le spese di animazione dovranno essere comprese tra il 4% e l'8% di tale spesa.

5.2.13.2.4.7. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È previsto un contributo pari al 100% della spesa massima ammissibile, fino al raggiungimento del massimale previsto (25% della spesa pubblica totale prevista per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo)

A norma dell'art. 42 del Regolamento (UE) N.1305/2013, per affrontare gli iniziali costi di esercizio, il Gal può richiedere all' organismo pagatore l'erogazione di un anticipo sulle spese, fino ad un massimo del 50% del contributo pubblico relativo ai costi di gestione ed animazione.

6. PIANO DI FINANZIAMENTO

Misura	Sottomisure	Spesa pubblica sottomisura	Spesa pubblica per misura
1. Formazione permanente e continua per gli addetti delle aziende agricole e per operatori a diverso titolo, del settore agricolo e forestale	1.1 Formazione professionale ed acquisizione di conoscenze	€ 340.000	€ 400.000
	1.2 Attività dimostrative ed azioni di informazione	€ 30.000	
	1.3 Scambi interaziendali di breve durate e visite alle aziende agricole e forestali	€ 30.000	
3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1 Nuova partecipazione ai regimi di qualità alimentare	€ 100.000	€ 2.000.000
	3.2 Attività di promozione ed informazione implementate dai gruppi di produttori su mercati interni	€ 1.900.000	
4. Investimenti e immobilizzazioni materiali	4.1.1 - Investimenti in aziende agricole	€ 18.000.000	€ 26.600.000
	4.1.2 - Investimenti in aziende agricole (giovani agricoltori)	€ 5.500.000	
	4.2 - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	€ 2.200.000	
	4.4 - Investimenti non produttivi	€ 900.000	
6. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.1 Insediamento di giovani agricoltori	€ 2.800.000	€ 4.300.000
	6.4.1 – Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività agrituristiche	€ 1.500.000	
7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi	7.3 Interventi mirati alla realizzazione di infrastrutture e servizi relativi alla banda ultralarga	€ 5.784.424	€ 7.600.000
	7.6 Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi	€ 1.815.576	
8. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.3 Sostegno per la prevenzione dei danni causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	€ 800.000	€ 4.800.000
	8.4 Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	€ 100.000	
	8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	€ 2.900.000	
	8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	€ 1.000.000	
10. Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1.1 Gestione estensiva dell'allevamento di fondovalle	€ 14.500.000	€ 28.300.000
	10.1.2 Miglioramento dei pascoli di alpeggio	€ 8.700.000	
	10.1.3 Sostegno ai metodi di lotta integrata	€ 600.000	
	10.1.4 Salvaguardia razze in via di estinzione	€ 4.300.000	
	10.1.5 Tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	€ 200.000	

11. Agricoltura biologica	11.1 Conversione a pratiche e metodi biologici	€ 56.000	€ 2.276.000
	11.2 Mantenimento a pratiche e metodi biologici	€ 2.220.000	
12. Indennità Natura 2000	12.1 Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000	€ 800.000	€ 800.000
13. Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1 Indennità a favore degli agricoltori nelle aree montane	€ 43.200.000	€ 43.200.000
14. Pagamenti per il benessere animale	14.1 Pagamenti per il benessere animale	€ 8.000.000	€ 8.000.000
16. Cooperazione	16.2.1 Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie finalizzati al miglioramento dei prodotti	€ 200.000	€ 850.000
	16.2.2 Supporto per progetti pilota finalizzati all'uso efficiente delle risorse idriche	€ 150.000	
	16.3 Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici	€ 300.000	
	16.6 Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia	€ 100.000	
	16.8 Stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti	€ 100.000	
19. Leader (Liaisons entre actions de développement de l'économie rurale)	19.1 Sostegno preparatorio della strategia di sviluppo locale	€ 30.000	€ 7.700.000
	19.2 Supporto per l'implementazione delle operazioni all'interno della strategia LEADER	€ 5.495.000	
	19.3 Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL	€ 250.000	
	19.4 Gestione e animazione territoriale del GAL	€ 1.925.000	
Assistenza tecnica		€ 1.130.000	€ 1.130.000
Trascinamenti Misura 113 del PSR 07-13 Prepensionamento		€ 750.000	€ 750.000
TOTALE PROGRAMMA		**€ 138.706.000**	**€ 138.706.000**

6.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	0,00	12.734.000	12.780.000	8.552.000	8.565.000	8.582.000	8.601.000	**59.814.000**
Totale	**0,00**	**12.734.000,00**	**12.780.000,00**	**8.552.000,00**	**8.565.000,00**	**8.582.000,00**	**8.601.000,00**	**59.814.000,00**
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	**0,00**	**767.330,74**	**770.132,81**	**515.370,69**	**516.131,08**	**517.163,03**	**518.263,76**	**3.604.392,11**

7. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	**Titolo del regime di aiuti**	**FEASR (in EUR)**	**Cofinanziamento nazionale (in EUR)**	**Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)**	**Totale (in EUR)**
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014	172.493,00	227.537,15		400.030,15
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 (Sottomisura 4.2)	948.703,00	1.251.443,00		2.200.146,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013	646.843,00	853.256,72		1.500.099,72
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Regime da notificare ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale	783.093,00	1.032.985,39		1.816.078,39
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Regime di aiuto notificato alla Commissione europea	2.494.244,00	3.290.180,86		5.784.424,86
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014	2.069.898,00	2.730.422,04		4.800.320,04
M16 - Cooperazione (art. 35)	regime da notificare a livello nazionale/de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013	366.544,00	483.511,66		850.055,66
Totale (in EUR)		**7.481.818,00**	**9.869.336,82**	**0,00**	**17.351.154,82**

8. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

8.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

8.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Coordinamento con i fondi SIE

Nella elaborazione del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, la Regione ha promosso l'approccio della programmazione strategica unitaria, definendo gli indirizzi di sviluppo da promuovere in continuità con quanto già promosso nel corso del ciclo di programmazione 2007/2013. L'azione di coordinamento regionale è stata attivata sin dalla fase di programmazione strategica ed operativa e si prevede proseguirà per tutta la fase attuativa ed implementativa, al fine di garantire una stretta sinergia fra il PSR, i Programmi FESR e FSE nonché il raccordo con le principali politiche regionali, nazionali ed europee.

Il coordinamento tra il PSR e gli altri Fondi SIE (FSE e FESR), nonché gli altri strumenti dell'Unione Europea e nazionali (coerenti con l'azione del FEASR) che insistono sul territorio della Valle d'Aosta, viene assicurato da un modello di governance che, nell'ambito di un disegno strategico integrato, si realizza attraverso l'impegno di una regia unitaria di programmazione, attuazione e valutazione, il cui funzionamento è imperniato su quattro organismi: il Forum partenariale, il Coordinamento delle Autorità di gestione, il Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale (NUVAL) e il Comitato per lo sviluppo locale.

Il Coordinamento delle Autorità di gestione, attivo dal 2007, è l'organismo di indirizzo unitario della Politica regionale di sviluppo che contribuisce all'armonizzazione dell'attuazione dei Programmi operativi interessanti la Valle d'Aosta. Ne fanno parte il Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei (con funzioni di presidente), le Autorità di gestione dei Programmi europei e statali, il responsabile regionale dei Programmi di Cooperazione territoriale.

All'attuazione della Politica regionale di sviluppo contribuiscono la generalità dei progetti a titolarità regionale e a regia promossi attraverso i vari programmi operativi, e la realizzazione delle strategie di sviluppo locale elaborate dal GAL.

Al fine di assicurare efficacia ed efficienza agli interventi programmati su scala regionale, il Coordinamento è finalizzato ad evidenziare le sinergie e le complementarietà tra i diversi Fondi SIE e Programmi, come di seguito descritto.

<u>Complementarietà con il FESR</u>

La complementarietà con il FESR attiene prevalentemente agli Obiettivi tematici:

OT1: in merito agli interventi di R&S, il FESR prevede il sostegno alle reti di impresa concentrando il proprio intervento sulle PMI in partnership con gli enti attivi nella ricerca nell'istruzione e nell'innovazione al fine di supportare le imprese nello sviluppo di prodotti, procedimenti, marketing e servizi più innovativi. A complemento e integrazione degli interventi del FESR, il FEASR concentra le proprie risorse su interventi di trasferimento e sperimentazione tecnologici attraverso la realizzazione di progetti pilota nell'ambito della M16, in particolare attraverso il sostegno al rafforzamento della qualità dei prodotti agroalimentari e alla promozione della capacità di fare rete tra i piccoli operatori e le microimprese nel settore produttivo (trasformazione e commercializzazione in comune dei prodotti agricoli) e turistico.

OT 2: In relazione agli interventi di ICT, gli interventi programmati da entrambi i fondi si pongono in coerenza e complementarietà con il Piano VDA Broadbusiness, operativo dal 2009, che costituisce

l'elemento qualificante della strategia della Regione Autonoma Valle d'Aosta per lo sviluppo della infrastruttura NGA per la banda ultra larga nel territorio regionale. In questo contesto, l'azione del PSR si pone in complementarietà con quanto previsto dal Programma operativo investimenti per la crescita (FESR) per la completa attuazione del Piano VDA Broadbusiness (a 30 Mbps), concentrando le risorse nelle aree rurali maggiormente marginali dove, in ragione della debole domanda, il processo di infrastrutturazione evidenzia maggiori ritardi. Il FEASR concorrerà a garantire l'accessibilità alle TIC nelle zone rurali e, in particolare, nelle Aree Interne attraverso la realizzazione di infrastrutture che garantiscano una connettività di almeno 30 Mbps per la banda larga e superiore a 100 Mbps per la banda ultra-larga; inoltre a complemento degli investimenti già realizzati, il FEASR potrà finanziare l'ultimo miglio. Il FESR concentrerà il proprio intervento, in aggiunta a quanto sopra e in linea con l'obiettivo dei 100 Mbps fissato dalla Digital Agenda Europea 2020, al rafforzamento delle applicazioni delle TIC per *l'e-government* e *l'e-culture*.

OT3: In tema di competitività delle PMI, ad integrazione dell'impegno del FESR, il FEASR si occupa delle sole imprese agricole (nella maggioranza dei casi "microimprese") e delle imprese non agricole che trasformano i prodotti di cui allegato 1 del trattato in prodotti ricompresi nel medesimo allegato 1. Inoltre il FEASR si occupa degli interventi sugli agriturismi e sulle fattorie didattiche presentati da microimprese e nuove imprese.

OT6: in relazione alla tutela dell'ambiente, in particolare rispetto alla valorizzazione e tutela dei siti "Natura 2000", il FESR interverrà sotto l'aspetto promozionale dei territori siti all'interno della Rete Natura 2000 (tramite il consolidamento del Progetto "VIVA VdA").

Complementarietà con il FSE

Il fondo per lo sviluppo rurale FEASR contribuisce in particolare agli OT8 e OT 10 integrando, con i propri interventi in tema di formazione rivolta nello specifico ai giovani agricoltori, titolari di imprese agricole, che intendono insediarsi in agricoltura e di rafforzamento delle competenze nel settore agricolo, in maniera sinergica e coerente gli interventi del FSE dedicati, in particolare:

- ad aumentare l'occupazione dei giovani disoccupati/inattivi o inoccupati (OT8);

- a favorire la formazione permanente aggiornando le competenze e le conoscenze della manodopera e promuovendo percorsi flessibili di apprendimento anche tramite l'orientamento professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite (OT10).

Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con il Primo Pilastro della PAC

L'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 dispone che nel calcolare i pagamenti per l'adesione alle misure 10 (art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013), 11 (art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013) e 12 (art. 230 del Reg. (UE) n. 1305/2013) si debba dedurre l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui all'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (pratiche di *greening*).

Il documento della Commissione "*Explanatory documents: Methods of the rural development premia calculation to exclude double funding (Art. 28-30)*" (RDC 21/05/2014: WD 08-17-14 e la revisione del 16 luglio 2014) rileva come ci siano categorie di aziende, diverse da quelle ammissibili al regime dei piccoli agricoltori, in cui, per le loro caratteristiche, una o più pratiche di *greening* del primo pilastro non sono applicabili (ad esempio, terreni seminativi fino a 15 ettari e 10 ettari in caso, rispettivamente, di EFA e di diversificazione delle colture) o hanno diritto *ipso facto* al pagamento *greening* (agricoltori biologici).

Le aziende agricole valdostane si caratterizzano per la presenza di superfici a foraggere permanenti (prato e pascolo), a vigneto e meleto mentre residuali sono i seminativi (dal censimento 2010 risulta che la SAU complessiva è pari a quasi 56.000 ettari e quella a seminativi a poco più di 300 ettari). Per questo fatto le aziende agricole valdostane non andranno incontro al rischio di doppio finanziamento per le componenti di

diversificazione delle colture (art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013) e aree di interesse ecologiche (art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013) che sono obbligatori per le aziende i cui seminativi rappresentano almeno, rispettivamente, 10 e 15 ettari della superficie agricola aziendale.

Non risulta esserci, inoltre, il rischio di sovrapposizione tra le pratiche legate ai prati permanenti (art. 45 del Reg. (UE) n. 1307/2013) e quelle previste dalle misure agroambientali (art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013) in quanto queste ultime comprendono impegni aggiuntivi che vanno oltre le richieste obbligatorie previste nel *greening*.

Nella determinazione dei premi si è invece tenuto conto delle scelte operate dall'Italia in attuazione del primo pilastro che riguardano, tra l'altro, l'applicazione del sostegno accoppiato e, in particolare, la destinazione agli aiuti accoppiati dell'11% del plafond previsto per gli aiuti diretti. A questo proposito, il settore zootecnico è tra quelli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali e ambientali e che si trovano in difficoltà; perciò alla zootecnia bovina da latte è riconosciuto un aiuto pari a 56,00 euro/capo (vacca da latte) al quale si aggiunge, in zone di montagna, un ulteriore aiuto pari a 40 euro/capo (vacca da latte). Dunque, al fine di evitare il doppio finanziamento nel giustificare l'aiuto proposto per le aziende zootecniche si è tenuto conto dell'aiuto corrisposto alla "zootecnia bovina da latte in zone di montagna" in Valle d'Aosta.

In merito agli investimenti, in linea generale il PSR non sostiene interventi previsti in altri strumenti della Politica agricola comune.

La complementarità e la demarcazione tra gli interventi previsti dal Programma Nazionale di Sostegno nel settore vitivinicolo e quelli del PSR sono definite dalle disposizioni mnisteriali specifiche (DM 1831 del 04/03/2011 e successive modificazioni) che identificano le tipologie ammissibili al sostegno per gli investimenti previsti dai due strumenti di programmazione. Il dettaglio di questi investimenti è indicato all'Allegato 1 del decreto ministeriale succitato. Inparticoalre, nell'ambito dell'OCM vino la Regione Valle d'Aosta ha attivato soltanto la misura di intervento relativa alla misura promozione nei Paesi terzi (art. 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013), nell'ambito dei progetti multiregionali con la Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 6 DM 22 luglio 2010 e art. 4 del decreto dipartimentale n. 7787 del 30 aprile 2013: non vi sono rischi di sovrapposizione con gli interventi previsti dalla Misura 3.2 il cui campo di applicazione è il mercato interno.

In merito all'applicazione dell'OCM-ortofrutta, in Valle d'Aosta non vi sono oganizzazioni di produttori operanti; sono circa 200 i frutticoltori che aderiscono ad OP extra-regionali (una piemontese e una calabrese), ma l'unico intervento finanziario (effettuato dall'OP piemontese) riguarda il rimborso di alcune spese di gestione della Cooperativa frutticola Cofruits (copertura parziale delle spese di direzione). Non si rilevano quindi sovrapposizioni fra l'OCM-ortofrutta e gli interventi previsti dal PSR per la formazione (M01), gli investimenti aziendali (M04) e i premi per l'adesione alle misure agro-climatico-ambientali (M10) e/o all'agricoltura biologica (M11).

Nel caso venissero create organizzazioni di produttori operanti in Valle d'Aosta, con applicazione delle misure del Primo Pilastro, sarà assicurata la complementarietà con le misure del Secondo Pilastro per evitare il rischio di doppio finanziamento, stabilendo chiare regole.

Per quanto riguarda il settore dell'apicoltura, i soli interventi realizzati in Valle d'Aosta ai sensi del reg. (CE) 1234/07 prevedono: formazione professionale (che non sarà finanziata con la Misura 1), acquisto di attrezzature per l'esercizio del nomadismo e di presidi sanitari, ad esclusione di tutta l'attrezzatura inerente i laboratori di smelatura, che saranno invece finanziati con la Misura 4 del PSR.

Relativamente alla complementarietà con la Strategia nazionale in materia di Programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo è stato verificato che, per tutte le misure che potrebbero ricadere nel doppio finanziamento, tale rischio non sussiste.

8.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) sono previste tre linee d'intervento:

- gestione del rischio
- infrastrutture irrigue
- biodiversità animale.

Il PSR 14-20 della Valle d'Aosta attiverà azioni strategicamente complementari alle azioni supportate dal PSRN, per rafforzare a livello territoriale l'efficacia degli interventi nazionali e favorire il raggiungimento degli obiettivi trasversali del Paese.

La linea d'intervento "Gestione dei rischi" prevede meccanismi e strategie tali da rendere applicabile l'intervento previsto dal Reg. (UE) 1305/13 su tutto il territorio dello Stato mediante:
- contributi finanziari per il pagamento dei premi di polizze pluririschio e multi rischio sulle rese (art. 37),
- contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione (art. 38),
- contributi ai fondi di mutualizzazione per drastici cali di reddito -IST- (art 39) .
Tale linea non viene attivata dal Programma regionale.

La linea d'intervento "Piano irriguo nazionale " prevede che siano sostenuti gli investimenti infrastrutturali irrigui a dimensione interaziendale e consortile di invasi di capacità superiore a 250.000 mc. Le azioni individuate nel PSRN si integrano con gli obiettivi previsti dai PSR regionale: in particolare, i bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo saranno finanziabili ai sensi del PSR regionale, in ragione del loro interesse puramente locale. Nella stessa ottica, il PSR regionale interverrà al fine di rispondere a fabbisogni specifici, assicurando il sostegno agli investimenti finalizzati all'aumento dell'efficienza dell'uso della risorsa idrica realizzati dalle aziende agricole, da consorzi di miglioramento fondiario o da gestori delle risorse irrigue, purché le opere realizzate mantengano un carattere locale. Il PSR regionale potrà attivarsi, a titolo d'esempio, per gli investimenti in impianti irrigui e invasi a livello aziendale ad alta efficienza; la promozione, nelle aziende agricole, della riconversione e degli ammodernamenti di impianti, tecnologie e tecniche irrigue volti al risparmio idrico e al miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione; operazioni volte ad aumentare la capacità di stoccaggio della risorsa idrica. Peraltro, tutti gli interventi descritti non saranno attivati nella prima fase di programmazione in quanto la Condizionalità ex ante 5.2 non risulta attualmente soddisfatta: per questo motivo non è stata attivata la sottomisura 4.3 relativa alle infrastrutture irrigue, e gli interventi irrigui di tipo aziendale nell'ambito della Misura 4 (Focus area 2a) sarano ammessi solo se conformi alle disposizioni dell'art. 46 del reg. (UE) n. 1305/2013.

La linea d'intervento "Zootecnia-Biodiversità" sostiene le attività nazionali e regionali relative al miglioramento della biodiversità animale, alla raccolta delle informazioni, all'implementazione ed al coordinamento delle banche dati ed ai controlli utili al sistema selettivo, normalmente svolti a livello territoriale". Tale linea non viene attivata dal Programma regionale, che sosterrà esclusivamente le azioni di conservazione in situ di razze autoctone animali a rischio di estinzione.

8.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE

Complementarietà con altri strumenti dell'UE

Il coordinamento e la complementarità del FEASR con gli altri programmi e Fondi UE saranno garantiti attraverso il "Coordinamento delle AdG", quale apposita sede di governance unitaria; nell'ambito del Coordinamento vi sarà un confronto continuo sulla programmazione delle attività e sulle risorse assegnate

alle politiche di coesione e sulla partecipazione ai diversi programmi e fondi UE. Tale coordinamento sarà di fondamentale importanza per garantire un'agevole programmazione, implementazione, evitando duplicazioni, degli interventi realizzati con i Fondi strutturali e con gli altri programmi/Fondi UE. Rispetto ai Programmi tematici a gestione diretta della Commissione 2014-2020, quelli con cui si ricercheranno in particolare le opportune sinergie e complementarietà per il FEASR sono i seguenti:

- Life: azioni per incentivare la protezione ambientale e l'uso efficiente delle risorse e per la promozione di progetti nell'ambito della biodiversità, in particolare tramite il programma Natura 2000

- Horizon 2020: per possibili azioni volte ad integrare gli interventi di R&S nell'ambito delle reti di imprese costituitesi nell'ambito della M16.

- Strategia EUSALP: la Regione Valle d'Aosta aderisce alla strategia dell'Unione europea per la regione Alpina (EUSALP), il cui Piano di azione, approvato dalla Commissione Europea il 28 luglio 2015, individua i tre opialstri settoriali sui quali sono articolate le priorità:

1. crescita economica e innovazione
2. mobilità e connettività
3. ambiente e energia

In questo quadro, il PSR potrà fornire il proprio contributo, in particolare rispetto al pilastro 3, in materia di cambiamento climatico ei suoi effetti sull'ambiente, la biodiversità e tutela delle risorse naturali e culturali.

Complementarietà con il *Prioritised Action Framework* (PAF) per Natura 2000

in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Servizio competente dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali ha predisposto la proposta di PAF recante le azioni prioritarie di intervento per Natura 2000 relative al periodo 2014-2020. La Giunta regionale ha approvato il PAF con deliberazione n. 1023 del 18/07/2014.

Come indicato dalla Commissione europea, il PAF è lo strumento più efficace per pianificare le misure e le risorse necessarie per Natura 2000, attraverso il rafforzamento della governance e il coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili dei Fondi europei indicati come possibili sorgenti finanziarie (FEASR, FESR, FSE, LIFE, …).

Inoltre, il PAF è espressamente citato sia nell'Accordo di Partenariato tra l'Italia e l'Unione europea, come riferimento per l'attuazione degli interventi di cui all'Obiettivo tematico 6.5.1 (a valere sul FESR e sul FEASR), sia in altri strumenti europei come il nuovo programma per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE.

Rispetto alle azioni del PAF (Quadro E) e al fabbisogno finanziario complessivo, il contributo del PSR 14-20 si esplicherà principalmente attraverso le seguenti misure:

- interventi attivi e incentivazioni: sottomisura 4.4 "Investimenti non produttivi" e sottomisura 12.1 "Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000"
- monitoraggi e ricerche: Misura 20 "Assistenza tecnica";
- informazione, promozione e programmi didattici: Misura 1 "Formazione".

In un'ottica di complementarietà e di demarcazione fra i Fondi europei e nazionali, il Quadro G del PAF individua le azioni e il fondo europeo o nazionale corrispondente attraverso cui dette azioni saranno realizzate.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le misure del PSR 07-13 per le quali è previsto il regime transitorio sono:

Misura 112 "Insediamento giovani agricoltori": nell'ultimo biennio della programmazione 07-13 sono state presentate domande di premio di insediamento da parte di 55 beneficiari, a favore dei quali è stato erogato un acconto pari al 50% del premio; i relativi saldi, erogati al termine del periodo individuale di perfezionamento, saranno liquidati entro il 31/12/2018: l'importo complessivo dei saldi ammonta a 854.250 euro, stima che considera un saldo medio per beneficiario di 16.750 euro;

Misura 113 "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli": l'importo indicato (pari a 750.000 euro di spesa pubblica totale) si riferisce a n. 12 domande la cui quota annuale del premio si estende, in alcuni casi, fino all'annualità 2022;

Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole": a seguito dell'apertura, a fine settembre 2015, di un ulteriore bando a favore delle aziende agricole, si rende necessario il trascinamento di un importo stimato in 200.000 euro, attingendo ai fondi della corrispondente sottomisura 4.1 del PSR 14-20; la liquidazione avverrà entro il 31/12/2016.

Misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane": a seguito della numerosità di domande relative agli impegni 2007-13, anche in relazione alla campagna supplementare 2014, si ritiene opportuno il trascinamento di un importo pari a 300.000 € (spesa pubblica) attingendo ai fondi della Misura 13 del PSR 14-20. Tale importo è riferito ai pagamenti in sospeso di 78 domande: la liquidazione avverrà presumibilmente entro il 31/12/2017.

Misura 213 "Indennità Natura 2000": a seguito del crescente interesse per la misura nell'ultima parte della programmazione 2007-13, anche in relazione alla campagna supplementare 2014, si ritiene opportuno il trascinamento di un importo pari a 60.000 € attingendo ai fondi della Misura 12 del PSR 14-20. Tale importo è riferito ai pagamenti in sospeso di circa 16 domande: la liquidazione avverrà presumibilmente entro il 31/12/2017.

Misura 214 "Pagamenti agroambientali": a seguito della numerosità di domande relative agli impegni 2007-13, anche in relazione alla campagna supplementare 2014, si ritiene opportuno il trascinamento di un importo pari a 110.000 € attingendo ai fondi della Misura 10 del PSR 14-20 e di 10.000 € attingendo ai fondi della Misura 11.2. Tale importo è riferito ai pagamenti in sospeso di 48 domande complessive: la liquidazione avverrà presumibilmente entro il 31/12/2017.

In merito alla Misura 214 "Pagamenti agroambientali" si segnala che, considerato il completo esaurimento delle risorse allocate alla misura nel PSR 07-13, nel 2015 sono state presentate domande nuove a valere sulle Misure a superficie del PSR 14-20, a seguito della pubblicazione di bandi condizionati all'approvazione, da parte della Commissione europea, del Programma stesso. I beneficiari con contratti ancora in essere hanno fatto ricorso alla clausola di revisione ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali": a seguito del crescente interesse per la misura nell'ultima parte della programmazione 2007-13, anche in relazione alla campagna supplementare 2014, si ritiene opportuno il trascinamento di un importo pari a 60.000 € attingendo ai fondi della Misura 14 del PSR 14-20. Tale importo è riferito ai pagamenti in sospeso di circa 28 domande: la liquidazione avverrà presumibilmente entro il 31/12/2017.

Misura 413 "Approccio Leader": un certo numero di beneficiari ha chiesto e ottenuto una proroga per l'ultimazione dei lavori e la relativa rendicontazione sino ai mesi di settembre e ottobre 2015: per alcuni progetti, però, si prevede un allungamento dei tempi di chiusura dei lavori. Si rende pertanto necessario

accantonare una quota sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo” del PSR 14-20: tale trascinamento ammonta a 500.000 euro di spesa pubblica, ed è riferito a 10 domande; la liquidazione avverrà entro il 31/12/2017.

Misura 216 "Investimenti non produttivi": a causa del completo esaurimento delle risorse finanziarie della Misura, si rende necessario il trascinamento di un importo pari a 105.000 euro, relativo a n. 4 domande, attingendo ai fondi della corrispondente sottomisura 4.4 del PSR 14-20; la liquidazione avverrà entro il 31/12/2016.

Per quanto concerne l'Assistenza tecnica, gli impegni assunti sul PSR 07-13 che è necessario allocare sul PSR 14-20 si riferiscono alle seguenti attività: predisposizione del sistema informativo di monitoraggio unitario regionale (denominato SiSPREG 2014, per la quota parte relativa al PSR); attività conclusive di valutazione del PSR 07-13 (valutatore indipendente società Agriconsulting s.p.a. di Roma); incarico, in via di affidamento, per l'implementazione del sistema di gestione e controllo del PSR 14-20.

9.1. Tabella di riparto indicativa

Misure	**FEASR preventivato 2014-2020 (in EUR)**
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	0,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	43.982,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	400.693,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	112.112,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	6.684,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	50.450,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	243.197,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	57.781,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	9.583,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	53.524,00
M113 - Prepensionamento	323.421,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
Totale	**1.301.427,00**